

brud

ATTI
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO IX
FELICEMENTE REGNANTE

PARTE SECONDA

VOLUME II.º

R O M A
1857.

ATTI

DEL SOMMO PONTIFICE

PIO IX

MEMORIE RINVIATE

IN UNO

VOLUME II

ROMA

1871

ATTI

DEL SOMMO PONTEFICE PIO IX

FELICEMENTE REGNANTE

PARTE SECONDA

CHE COMPRENDE I MOTU-PROPRII, CHIROGRAFI
EDITI. NOTIFICAZIONI EC.

PER LO STATO PONTIFICO

VOLUME II.



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI
1857

C 82.188.5



*The Vatican Library,
Vatican City.*

44001

EDITTO

*GIACOMO del Titolo di S. Agata alla Suburra, della
Santa Romana Chiesa Diacono Cardinale ANTONELLI, della Santità di Nostro Signore PAPA
PIO IX, Pro-Segretario di Stato ec.*

LLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, inerendo al § 105 della legge organica dei Comuni in data del 24 novembre 1850, ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano suo nome pubblichiamo, le seguenti disposizioni speciali sulla rappresentanza e sull'amministrazione del Comune di Roma.

§ 1. Il Comune di Roma è rappresentato da un Corpo Municipale di quarantotto consiglieri.

Otto di essi col nome di Conservatori, formano la Magistratura, oltre il Capo chiamato Senatore.

§ 2. I consiglieri sono tratti per la prima metà dalla classe dei possidenti nobili, e per la seconda metà dalle classi degli altri possidenti, dei commercianti, e dei professori di scienze ed arti liberali.

§ 3. I Conservatori si desumono per metà dalla prima, e per metà dalle altre classi.

§ 4. La carica di Senatore è conferita ad un soggetto appartenente alle famiglie romane più distinguibili per nobiltà e possidenza.

§ 5. Il Senatore cessa dall' esercizio delle sue funzioni al finire di un sessennio: la metà dei conservatori, e la metà dei consiglieri cessa al finire di ogni triennio. L'uno e gli altri possono essere rieletti.

§ 6. Allorchè si tratta di eleggere i nuovi consiglieri in sostituzione di quelli, che a forma del § precedente sono per cessare, hanno pure luogo e voto nel Corpo Municipale due individui per ciascuno dei quattordici rioni della città, e due membri della Camera di commercio.

§ 7. L'adunanza così composta a pluralità assoluta di voti sulla lista degli elegibili, forma una nota contenente il doppio del numero degl'individui da sostituirsi.

Questa nota viene presentata al SANTO PADRE da Monsignor delegato di Roma e Comarca per la scelta degl'individui da sostituirsi e dei supplenti.

§ 8. Uno speciale regolamento determinerà le norme ed i modi per designare gl'individui che fanno parte dell'adunanza nel caso del § 6, e per procedere alla formazione della nota di cui nel § precedente.

§ 9. Il Corpo Municipale rinnovato propone una nota tripla di consiglieri da sostituirsi ai Conservatori che cessano: da questa nota si scelgono i nuovi Conservatori come al § 7.

§ 10. Il Senatore è sempre nominato direttamente dal SANTO PADRE.

§ 11. La possidenza richiesta per essere eleggibili nel Corpo Municipale di Roma è il doppio di quella enunciata nel § 76 della legge del 24

novembre 1850: a questo effetto si valuterà la possidenza in fondi rustici ed urbani posta tanto in Roma, quanto ancora nella Comarca. La nobiltà si desume dall'albo Capitolino.

§ 12. Lo speciale regolamento e le disposizioni di cui nel § 23 della suddetta legge del 24 novembre, determineranno per quale mezzo il Magistrato di Roma eserciterà la giurisdizione attribuita alle altre magistrature dai § 21 e 22 della stessa legge.

§ 13. Il Comune di Roma ha le rendite enunciate nel § 26 della citata legge. Quanto alla depositaria de' pegni, detta *depositaria urbana*, hanno luogo speciali disposizioni.

§ 14. Fanno parte dell'amministrazione comunale le imposizioni seguenti: — *Tassa sulle acque Vergine, Felice, e Paola: tassa per le vie urbane, per le cloache, per le vigne ed orti suburbani: dazio di mattazione: appalto della neve: tassa cavalli di lusso: pesa libera.*

§ 15. Sul prodotto degli altri dazi di consumo, il Comune percepisce una somma certa stabilmente determinata in proporzione ai pesi che ad essa rimangono imposti.

Il pagamento di tale somma sarà fatto mediante delegazione del Ministero delle finanze dall'appaltatore in rate dodicesimali, che verranno soddisfatte dal medesimo in somme proporzionate, ogni dieci giorni.

§ 16. L'imposizione di altre tasse, oltre quelle sopraenunciate, non può aver luogo senza l'appro-

vazione del Cardinale Presidente del circondario di Roma e della sua congregazione.

§ 17. È applicabile al Comune di Roma la detta legge del 24 novembre in tutte quelle cose, per le quali non è disposto con la presente.

Cessano così di aver vigore le speciali disposizioni organiche adottate col Moto-proprio del 1.^o ottobre 1846.

§. 18. La nomina de' consiglieri e supplenti, e quella dei Conservatori pel primo triennio è fatta da SUA SANTITÀ' nelle classi indicate al § 2.^o

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 25 Gennajo 1851.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO del Titolo di S. Agata alla Suburra, della Santa Romana Chiesa Diacono Cardinale ANTONELLI, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Pro-Segretario di Stato ec.

Essendo stato tra il Governo Pontificio, e quello Toscano stabilito il reciproco eguale trattamento di Bandiera nei Porti di ambedue gli stati per mezzo di cambio di una dichiarazione diplomatica, né pubblichiamo qui appresso il tenore di parola in parola, e ne prescriviamo la osservanza a chi spetta in ogni sua parte.

Il sottoscritto, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli affari Esteri di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, avendo ricevuto dal Ministro di Sua Santità il Sommo Pontefice l'assicurazione che nessun diritto di navigazione o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto o esatto nei Porti dello Stato Pontificio a carico dei bastimenti che navigano sotto bandiera toscana, senza che lo sia ugualmente a carico dei bastimenti che navigano sotto bandiera pontificia, dichiara col presente Atto in virtù dell'Autorizzazione che glie ne è stata conferita dall'Augusto Suo Sovrano.

Art. 1. Che i bastimenti pontificj i quali approdino ne'porti del Granducato di Toscana, o in quelli delle isole che ne dipendono, saranno trattati al loro arrivo, durante la loro permanenza, e al loro egresso sullo stesso piede dei bastimenti nazionali per riguardo ai diritti di porto e di navigazione, come sarebbero i diritti di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, di ancoraggio, di quarantina, non meno che per rapporto all'onorario dei pubblici funzionarj e a tutte le tasse o imposizioni di qualsiasi specie o determinazione percette in nome o a vantaggio del Governo, delle Autorità locali, o di qualsivoglia stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano a vuoto, sia che importino o esportino mercanzie.

Art. 2. Che i bastimenti pontificj potranno introdurre nei porti del Granducato di Toscana, come pure esportarne, depositarvi od immagazzinarvi, ogni specie di merci ed oggetti di commercio, di qualunque provenienza essi sieno, la cui importazione

ed esportazione sieno legalmente permesse in Toscana, senza essere tenuti a pagare diritti di Dogana o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione, diverse o più elevate di quelle che sarebbero pagate per quelle medesime merci o prodotti se fossero importati od esportati da bastimenti nazionali.

Art. 3. Che i bastimenti pontificj saranno nei porti toscani parificati ai bastimenti nazionali quanto ai premj o restituzioni di diritti o altri qualsiasi vantaggi che sono di già accordati, o che potrebbe esserlo nell'avvenire, tanto alla importazione che alla esportazione.

Art. 4. Che le stipolazioni contenute negli Articoli precedenti saranno applicabili, in tutta la loro estensione, ai bastimenti pontificj ed ai loro carichi; sia che i detti bastimenti procedono dai porti dello Stato Pontificio o da quelli di qualunque altro estero paese, sia che partano direttamente per gli stati della Chiesa, o per qualunque altro paese; talmentechè, pei diritti di navigazione e di dogana non sarà fatta tanto nella navigazione diretta quanto nella indiretta, distinzione alcuna fra i bastimenti delle due Parti contraenti.

Art. 5. Che queste medesime stipolazioni non si estendono peraltro alla navigazione delle coste, ossia cabotaggio; per rapporto alla quale rimarrà in vigore il disposto delle tariffe del Granducato, e i bastimenti che navigano sotto bandiera pontificia non potranno pretendere al trattamento privilegiato, di cui godano o possano godere in seguito i bastimenti nazionali impiegati nella navigazione di sopra citata, che le alte Parti contraenti riservano esclusivamente pei proprii sudditi.

Art. 6. Che ogni bastimento pontificio il quale sia costretto o da tempeste o da altro accidente a cercar rifugio in un porto della Toscana, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente, ben inteso però che le cause, che avranno dato luogo all' approdo forzato sieno reali ed evidenti, che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso necessario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi; che lo scarico o il ricarico motivati dai lavori di restauro del bastimento o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio non saranno considerati come operazioni di commercio; che se peraltro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi agli ordini ed alle tariffe veglianti nel luogo ove avrà approdato.

Art. 7. Che, posto il caso che un bastimento pontificio facesse naufragio, calasse a fondo o soffrisse qualche altro danno sulle coste della Toscana, questo bastimento e tutte le persone che trovinsi a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione di cui godono in simil caso i bastimenti toscani; e il bastimento naufragato, le merci o altri effetti che esso possa contenere, o il loro prodotto, se tali oggetti sieno già stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietarj o ai loro aventi causa purchè si presentino entro lo spazio di un anno dopo il naufragio, pagando un diritto di ricupero uguale

a quello che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale: le merci riuverate non pagheranno alcun altro diritto a meno, che non sieno ammesse al consumo.

Art. 8. Finalmente che le disposizioni rammentate di sopra, fondate sull'assicurazione, di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commercio dei bastimenti toscani nei porti dello Stato Pontificio, cominceranno ad essere in vigore da questo medesimo giorno, e saranno osservate e resteranno obbligatorie per lo spazio di dieci anni; e trascorso questo termine, per dodici mesi dopochè l'uno o l'altro dei due Governi avrà manifestato la intenzione di farne cessare l'effetto.

La presente Dichiarazione, destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Santità il sommo Pontefice, terrà luogo di un Trattato formale, e le stipulazioni ch'essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il sottoscritto l'ha munita della propria firma, e vi ha fatto apporre il sigillo del Ministero Granducaale degli affari Esteri.

Fatto in Firenze il di 5. Aprile 1851.

FIRMATO — *Duca di Casigiano*
(L. S.)

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario
di Stato ec.*

Gli insulti recati a questa pacifica popolazione per impedirle l'uso del tabacco, hanno richiamato l'attenzione del Governo onde garantire con mezzi opportuni il libero esercizio di legittime azioni, e sottoporre colla maggiore prontezza i colpevoli di siffatti reati alla pena dovuta. Pertanto dappresso gli ordini di SUA SANTITA' pubblichiamo le seguenti disposizioni.

Chiunque si rendesse colpevole sia col promuovere, sia col favorire, sia coll'eseguire atto qualunque diretto ad impedire il libero esercizio di azioni lecite, ed a turbare per tal modo l'ordine pubblico sarà sottoposto ad un giudizio sommario per dar luogo alle pene determinate dalla legge.

La procedura da assumersi mirerà unicamente a stabilire la prova imparziale della sola verità del fatto. Nel termine di ore ventiquattro, dopo la compilazione dell'incarto, sarà pronunciato il giudizio dal Tribunale competente, e mandato immediatamente ad esecuzione.

Coloro, che spargessero, o divulgassero notizie, stampe, o scritti comunque allarmanti ed antipolitici, o si riconoscessero possessori di tali stampe o scritti saranno sottoposti alla stessa forma di

giudizio e puniti coll' Opera pubblica da uno a tre anni, salve le pene maggiori, che fossero dovute quando lo scritto o la stampa rivestisse il carattere di un più grave delitto.

La Polizia è incaricata di adottare tutte le misure di prevenzione e di repressione su coloro che in qualunque modo le provocassero, e le Autorità tutte veglieranno alla piena esecuzione delle presenti disposizioni.

Data in Roma dalla Segreteria di Stato il 16 Maggio 1851.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario
di Stato ec.*

La SANTITA' DI NOSTRO Signore volendo porre in armonia colle nuove leggi organiche dei Ministèri delle provincie e dei comuni l'esercizio della giurisdizione contenziosa negli affari amministrativi, ritenuto il disposto del § 19 della legge 10 settembre 1850, intesi il Consiglio dei ministri, ed il Consiglio di Stato ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto siegue:

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Il contenzioso amministrativo continuerà ad essere separato e distinto dal contenzioso giudiziario in conformità delle leggi vigenti.

§ 2. Gli affari appartenenti al contenzioso amministrativo saranno conosciuti e decisi dalle Magistrature indicate nei seguenti Capitoli.

CAPITOLO II.

Contenzioso amministrativo dei Ministèri.

§ 3. Gli affari appartenenti al contenzioso amministrativo, qualunque sia il Ministèro da cui provengono, saranno conosciuti e decisi in primo grado da una Commissione del Consiglio di Stato, chiamata *Commissione del contenzioso*.

Questa commissione sarà composta di tre consiglieri di Stato, due de' quali almeno ordinarj: il più anziano fra gli ordinarj farà le veci di Presidente.

§ 4. Un'altra commissione dello stesso Consiglio di Stato, chiamata *Commissione di appello del contenzioso*, conoscerà e deciderà in secondo grado gli affari decisi in prima istanza dalla Commissione di cui nel § precedente. Questa sarà composta del Prelato Vice-Presidente, e di quattro Consiglieri, due dei quali almeno ordinarj.

§ 5. In terzo grado, quando abbia luogo l'appello, sarà portato ad un'altra *Commissione* così detta di *Revisione*, e composta di quattro Consiglieri di Stato, oltre il *Cardinale Presidente*, che potrà destinare uno de' Consiglieri ordinarj in sua vece.

§ 6. Il rimedio straordinario della restituzione in intero, qualora venga ammesso, sarà sperimentato avanti l'adunanza generale del Consiglio di Stato.

§ 7. Il Segretario del Consiglio di Stato, anco col mezzo di altri ufficiali, eserciterà in tutt' i gradi della giurisdizione contenziosa le funzioni attribuite dall'editto 25 luglio 1835 ai Segretarii delle diverse Magistrature.

CAPITOLO III.

Contenzioso amministrativo delle provincie e dei comuni.

§ 8. Gli affari appartenenti al contenzioso amministrativo delle provincie e dei comuni saranno conosciuti e decisi in primo grado dalle congregazioni governative dei Delegati, ed in seconda istanza dai consigli di legazione.

§ 9. Saranno conosciuti e decisi in terzo grado, se avrà luogo, dalla commissione del Consiglio di Stato, chiamata commissione di revisione, ed in grado di restituzione in intero, dall'adunanza generale del ridetto Consiglio di Stato, come ai §§ 6. e 7.

CAPITOLO IV.

Procedura.

§ 10. Le norme di procedura stabilite dall' editto 25 luglio 1835, e dalla istruzione dei 12 novembre 1836 saranno osservate in tutti gli affari ed in tutt' i gradi del contenzioso amministrativo.

§ 11. Coerentemente al § 38 della Legge 10 settembre 1850, gli affari contenziosi amministrativi dei ministèri, sulla richiesta di ciascun ministro, saranno preliminarmente esaminati dal consiglio fiscale, che darà il suo parere motivato quanto al merito dell'affare ed al modo di trattarlo.

Allorchè il Consiglio fiscale si occuperà di affari dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, vi saranno chiamati i legali addetti all'indicato ministero.

Il Commissario generale della Camera rappresenterà in giudizio i singoli ministèri e le direzioni rispettive: uno dei Sostituti Commissarii sarà incaricato della difesa.

§ 12. Le decisioni da emanarsi in tutt' i gradi conterranno la condanna ovvero l'assolutoria, o la compensazione totale o parziale delle spese, e seconda dei diversi casi contemplati, dalle leggi vigenti per il contenzioso giudiziario.

§ 13. La liquidazione della spesa si farà dal tribunale esecutore, avuto riguardo alle tasse corrispondenti.

CAPITOLO V.

Disposizioni speciali.

§ 14. Gli affari relativi alla liquidazione del debito pubblico continueranno ad essere conosciuti e decisi colle norme stabilite dall' Editto 26 dicembre 1832, salvo il disposto dei §§ seguenti.

§ 15. Gli appelli dalle risoluzioni del Consiglio di liquidazione si porteranno alla Commissione di appello del contenzioso istituita nel Consiglio di Stato. Gli appelli ulteriori, se avranno luogo, in terzo grado si porteranno alla Commissione di revisione dello stesso Consiglio di Stato.

§ 16. Negli affari contemplati dai due §§ precedenti non ha luogo il rimedio straordinario della restituzione in intero.

§ 17. Le questioni che insorgono sulle offerte e sulle delibere per gli appalti, assenti, affitti, forniture o altri contratti che riguardano l'amministrazione pubblica affidata ai singoli ministèri, e che in virtù della istruzione ministeriale del 31 dicembre 1847 doveano decidersi dalla piena camera in via economica o amministrativa e senza appello, saranno decise amministrativamente ed inappellabilmente da una Commissione permanente, che verrà istituita nella Consulta di Stato per le Finanze. La Commissione osserverà e farà osservare il disposto nell' Editto 24 luglio 1834.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie e generali.

§ 18. Gli affari introdotti o pendenti in via contenziosa amministrativa nei tribunali della Sacra Rota, e della piena Camera saranno proseguiti e giudicati dagli stessi Tribunali.

§ 19. Sono eccettuati da tale disposizione gli affari di cui nel capitolo V, i quali sebbene trovinsi introdotti o pendenti nel tribunale della piena Camera, saranno pur nonostante riassunti nello stato e nei termini presso le nuove magistrature.

§ 20. Avanti le stesse nuove magistrature saranno pure riassunti gli affari introdotti o pendenti presso qualunque altro dicastero.

§ 21. Sintantochè i Cardinali Legati non avranno assunto l'esercizio delle loro attribuzioni, gli affari che a termini del § 8 del presente regolamento sono di competenza dei consigli di legazione, saranno portati alla commissione di appello del Consiglio di Stato.

Dalla medesima commissione saranno riassunti e decisi gli affari di eguale natura già introdotti o pendenti, salvo il disposto nel § 18.

§ 22. Parimenti, sintantochè non sarà istituita ed attivata la commissione permanente della Consulta di Stato per le finanze di cui nel § 17, il Consiglio di Stato nella adunanza generale ne farà le veoi anche in ordine agli affari ora pendenti, e procederà colle norme ivi prescritte.

§ 23. In tuttociò che non è innovato nel presente Editto rimarranno in piena osservanza l'Editto del 25 luglio 1835 e le altre leggi, disposizioni e dichiarazioni esistenti.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 2 giugno 1851.

G. CARD. ANTONELLI

CIRCOLARE

DIRETTA ALLE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E CIVILI
DELLO STATO.

Reverendissimi ed Illustrissimi Signori

Dovendosi completare i quadri della Truppa Pontificia secondo il numero stabilito, la SANTITÀ DI NOSTRO Signore ha permesso, che per l'arruolamento già aperto con Notificazione del 14 Giugno del passato anno 1850, si adottassero le regole e le facilitazioni che si leggono nell'annesso foglio a stampa del Ministero delle Armi. A sempre più affrettare la cosa, verranno spediti nelle Provincie dello Stato degli Ufficiali Pontificj colle corrispondenti istruzioni; ma essendo sommamente a cuore che riescano nello intento, s'interessano le Autorità Ecclesiastiche e Civili a prestar loro tutta la possibile cooperazione.

Si' raccomanda pertanto alle suddette Autorità di porre sott'occhio della gioventù che potrebbe aspirarvi, non solo l'interesse che va a risentirne, ma che la milizia fu sempre tenuta in sommo pregio, dappachè concorrendo essa al sostegno de'Troni, al mantenimento dell'ordine pubblico, ed an-

che alla tutela delle proprietà, si rende così benemerita dei Governi e dei Cittadini. Di più che quella appartenente al Capo della Chiesa Universale, al Sommo Pontefice, è par benemerita di tutta la Cristianità, la quale null'altro maggiormente desidera, che il Sommo Gerarea regni pacifico nei Dominj della S. Sede concessi dalla Divina Provvidenza pel libero esercizio del potere spirituale.

E perchè questa Truppa possa pienamente corrispondere allo scopo, è di mestieri che gli individui che la compongono sieno forniti di beni principj religiosi e politici.

Le Autorità, di cui si è fatta menzione, sono inoltre interessate a prestarsi con ogni sollecitudine a rilasciare gli attestati necessari, se non gratuitamente, almeno colla semplice tassa di baj. cinque per agevolare così la esecuzione del prescritto arruolamento.

Nella fiducia di piena corrispondenza passo a dichiararmi.

Della Signorie Vostre Rime ed Hme

Dalla Segreteria di Stato il 5 Giugno 1851

Affezionatissimo Servitore

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.*

LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE volendo richiamare al pieno loro vigore le leggi sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, intesi il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, ci ha ordinato di pubblicare siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto segue.

1. La Notificazione del dì 2 agosto 1849 cesserà di avere effetto col giorno 31 dicembre del corrente anno in quella parte, in cui si dispone all' art. 2, che la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie resta sospesa.

2. Le iscrizioni ipotecarie non rinnovate alle rispettive scadenze per il decreto pubblicato dal potere illegittimo nel giorno 5 gennajo 1849, o non rinnovate per la notificazione del dì 2 agosto 1849 art. 2, dovranno entro il corrente anno rinnovarsi nel modo e nella forma ordinata dal regolamento legislativo e giudiziario.

Cesseranno di aver effetto, se allo spirare dello stesso giorno 31 dicembre non saranno rinnovate.

3. Sono valide ed efficaci le rinnovazioni regolarmente fino ad ora eseguite dopo il giorno 5 gennajo 1849.

Tanto in queste già eseguite, quanto in quelle che si eseguiranno durante l'attuale sospensione, incomincia il rispettivo loro decennio dal giorno di ogni singola rinnovazione.

4. Nei tre mesi successivi al medesimo giorno 31 dicembre, dovranno i conservatori delle ipoteche trasportare per ufficio le iscrizioni contemplate dai §§. 161 e 162 dello stesso regolamento nel modo e colle pene, come è prescritto nel susseguente §. 163.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il dì 5 Giugno 1851.

G. CARD. ANTONELLI

PIUS PAPA IX

Essendo stata conchiusa in Roma tra il Nostro Plenipotenziario Signore Cardinale Giacomo Antonelli Nostro pro-Segretario di Stato, ed i Plenipotenziari di Austria, Modena, Parma e Toscana una convenzione per la costruzione della linea di strade ferrate, che per una parte debbasi da Piacenza dirigere per Parma, Reggio, e per l'altra parte, staccandosi da Mantova, proceda egualmente a Reggio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, la qual convenzione è del tenore seguente:

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'

SUA SANTITA'

SUA ALTEZZA IMPERIALE e Reale l'arciduca-Granduca di Toscana ec. ec.

SUA MAESTA' L'IMPERATORE d'Austria, Rè di Ungheria e di Boemia ec. ec.

SUA ALTEZZA REALE l'Arciduca Duca di Modena ec. ec.

SUA ALTEZZA REALE l'infante di Spagna Duca di Parma ec.

Animati dal desiderio di procurare ai rispettivi Stati i vantaggi che possono loro risultare dall'apertura di una strada destinata a congiungere le reti di strade ferrate Austro-Lombarde con quelle delle consimili strade esistenti in Toscana, hanno determinato di divenire a tale effetto alla stipulazione di una convenzione speciale, ed hanno a tal fine nominate in loro Plenipotenziari

Per parte della Santa Sede

Sua Eminenza il Signor Cardinale Giacomo Antonelli pro-Segretario di Stato di Sua Santità.

Per parte della Toscana

Il Signore Consigliere Giacomo Baldassaroni Senatore della Toscana, Cavaliere dell'ordine insigne e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavaliere gran-croce dell'ordine del merito sotto il titolo di s. Giuseppe, gran-croce dell'ordine imperiale Austriaco di Leopoldo, gran-croce decorato del gran cordone della sacra religione ed ordine militare de'Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, gran-croce dell'ordine Pontificio di s. Gregorio Magno, gran cordone dell'ordine di s. Gennaro delle due Sicilie, Senatore gran-croce del sacro angelico Imperiale ordine Costantiniano di s. Giorgio di Parma, decorato della croce di prima classe pel merito civile dell'ordine parmense di s. Lodovico, Ciambelano di sua Altezza

Imperiale e Reale il Granduca, suo Ministro Secretario di Stato pel dipartimento delle finanze, del commercio e de' lavori pubblici, Presidente del Consiglio dei ministri ec. ec.

Per parte dell' Austria

Il Sig. Conte *Maurizio Niccolò Esterhazy-Galantha Forchtenstein*, Gran-Croce dell'ordine Pontificio Piano, di quello gran-ducale di san Giuseppe di Toscana, di quello reale di san Gennaro delle due Sicilie, e dell'ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, Ciambellano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la santa Sede.

Per parte di Modena.

Il Sig. Conte *Francesco Malaguzzi*, tenente colonnello e Ciambellano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Cavaliere di seconda classe di s. Anna di Russia, Commendatore dell'ordine Pontificio di s. Gregorio Magno, e di quello di s. Giorgio della riunione, Cavaliere di terza classe dell'Aquila rossa di Prussia.

Per parte di Parma.

Il Sig. dottor *Marco Aurelio Onesi* Commendatore del sacro angelico imperiale ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, e del reale ordine di Francesco I, delle due Sicilie, Consigliere

di Stato effettivo, ministro di Stato pel dipartimento delle Finanze.

I quali essendosi riuniti in Roma, ed avendo esibiti i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipolato gli articoli seguenti con la riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani.

Art. 1. La santa Sede, il Granduca di Toscana, l'Impero Austriaco, ed i Duchi di Modena e di Parma, penetrati dall'importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro stati, ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la costruzione di una strada ferrata che assumerà il nome di « *Strada ferrata dell'Italia centrale* », e che partendo per una parte da Piacenza, si debba dirigere per Parma a Regio, e per l'altra parte, staccandosi da Mantova proceda ugualmente a Regio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio dell'Appennino, congiungendosi in fine nell'una o nell'altra di dette Città alla rete delle strade ferrate toscane.

Art. 2. È annessa alla presente convenzione la carta geografica, sulla quale è in colore azzurro tracciato l'andamento della linea con la quale sviluppati il concetto espresso nell'articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa al punto, nel quale la strada traversa l'Appennino per giungersi alle strade toscane, ciò che si riserva nel miglior interesse della impresa, a studii e verificazioni ulteriori.

Art. 3. Il Governo Imperiale Austriaco si obbliga di ultimare, a tutte sue spese, e contemporaneamente alla strada che forma soggetto della presente convenzione, le proprie strade ferrate tanto fino a Piacenza, quanto fino a Mantova, permettendo in ambedue queste parti, che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana,

Art. 4. Il Regio Governo toscano ugualmente promette, che le proprie strade ferrate da Pistoja a Lucca, e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente, se non prima della nuova strada centrale.

Art. 5. La costruzione della strada ferrata per l'Italia centrale sarà affidata ad una o più società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile di stabilire per diligenza della commissione, di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i Governi interessati concordano sin d'ora di assicurare alla società o alle società suddivisate i seguenti benefici e privilegi, cioè:

(a) Protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studii, e successivamente tutti i lavori necessari per condurre l'impresa;

(b) Diritto di procedere per via di espropriazione coatta all'acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l'esecuzione della strada, come per l'erezione di tutti gli stabili necessari al servizio della medesima, ritenuto nella società espropriante l'obbligo d'indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l'interesse a termini di giustizia secondo le leggi veglianti nei rispettivi stati, ed i sistemi praticati in altri casi congeneri;

(c) Privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della concessione dovrà formare appunto articolo di negoziazione fra la commissione e le società concorrenti, e salve in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo art. 24;

(d) Esenzione di qualunque risposta ordinaria, straordinaria, speciale sulla strada, suoi accessoj ed esercizio della medesima, e libera introduzione franca di dazio o di altre gabelle per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi, ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima. Esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che la Società dovesse stipulare per la costruzione della strada, quali saranno registrati, o, come dicesi, interinati col pagamento del *minimum* fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. E però bene inteso, che la Società continuerà a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni e le fabbriche da essa acquistate, figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione;

(e) Garanzia di un *minimum* d'interesse sul capitale, che dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della strada.

Art. 6. In compenso degli accennati benefizi, la Società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese, e fra le altre a quelle che appresso:

(a) Ultimare gli studii preparatori atti a scegliere e tracciare la linea stradale entro un anno dal momento che verrà stipulato con essa l'atto di concessione. E segnatamente per ciò che riguarda la comunicazione fra Bologna e Toscana, la Società concessionaria dovrà studiare ugualmente la linea tra Bologna e Pistoja che quella fra Bologna e Prato, onde porre i Governi in istato di scegliere quella più conveniente all'impresa; e per la linea da Bologna per la Porretta a Pistoja, come per quella de' Ducati di Modena e di Parma, potrà profittare degli studii che fossero già fatti di contro al debito compenso verso i proprietari dei medesimi;

(b) Incominciare contemporaneamente i lavori in cinque punti entro il termine di un mese da che la linea sarà stata definitivamente approvata, attaccando l'opera da cinque parti, cioè: Pistoja o Prato, Bologna, Modena, Piacenza e Mantova, dividendoli in modo tale, che la strada tutta debba esser terminata in 4 anni decorrendi dal giorno in cui la intiera linea stradale sarà stata definitivamente approvata; e specialmente quanto alla comunicazione fra Bologna e Toscana è determinato, che i lavori si comincino insieme dal punto di confine de' due Stati, e di là si scenda verso le città che si debbono collocare;

(c) Sottomettersi intieramente alla sorveglianza ed ispezione tecnico-amministrativa della Commissione, di che appresso, come degli ingegneri ed ispettori che saranno dalla medesima delegati.

(d) Stabiliti d'accordo con essa commissione non tanto il termine di durata della cessione, il

minimo dell'interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle stazioni di che la strada deve essere corredata, la località delle medesime, il numero delle corse, che per il meno dovranno eseguirsi, il massimo de'prezzi esigibili per il trasporto delle persone o merci, ed ogni altra disposizione e disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l'interesse degli utenti la strada, analogamente a quanto si pratica sopra altre strade ferrate italiane.

Art. 7. Fino a totale compimento della strada centrale, gli introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico del quale cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.

Art. 8. Per quanto sia possibile si fisserà fin da principio sul risultato di perizie estimative con la Società intraprenditrice il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un *minimum* d'interesse a carico dei Governi contraenti.

Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipulare e quindi operare come appresso.

Condotta la strada sotto l'assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà al momento dell'apertura totale di essa verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà

il capitale, sul quale s' intende dai Governi garantito quel *minimum* d'interesse che sarà concordato.

Art. 9. Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della strada risultasse dai conti dell'esercizio della medesima, che gli utili netti non fossero nel loro compenso tali da coprire il *minimum* dell'interesse stato garantito sul capitale determinato, come nell'art. precedente, in tal caso la Società avrà il diritto di convenire coi Governi contraenti che venga portata ad effetto l'assicurazione di quell'interesse nel limite pattuito. L'effetto di questa convenzione è retroattivo alle due annate precedenti.

Art. 10. Con la garanzia che si assumono, gli stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull'intero andamento della strada centrale, e l'importo dell'interesse garantito sul capitale sociale determinato.

Art. 11. La rendita netta per gli effetti espressi nell'art. precedente, sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario, di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.

Art. 12. All'oggetto che dette spese sieno tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Com-

missione governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, se oltre la cifra da questo stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l'importare dell'interesse garantito.

Art. 13. Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore restasse interrotto, per un lasso di tempo non breve, il regolare esercizio della strada, o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s'intenderà pure sospeso, durante la detta interruzione, l'effetto dell'accordata garanzia.

Art. 14. Le somme che gli Stati contraenti dovessero pagare alla Società concessionaria in conseguenza della garanzia precitata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che, al di là dell'interesse garantito, si verificassero nei prodotti degli anni successivi.

Art. 15. All'effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell'impegno che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un *minimum* d'interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada centrale-italiana, resta concordemente determinato quanto appresso.

Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale dentro il territorio del rispettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.

La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carvi e quanto altro occorra per l'esercizio della strada, e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per egual porzione, e così per un quinto fra cinque Governi contraenti.

Ed il cumulo delle somme precedenti dai due titoli antecedenti, costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire per la sua quota l'interesse pattuito colla Società.

Rimane però corresponsivamente stabilito, che anche i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale, debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun governo sopra la proporzione stessa del capitale, sul quale ha l'obbligo di garantire l'interesse; cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada, che deve essergli attribuita, e la quota degli interessi di cui ha assunto la garanzia, l'una e l'altra ugualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.

Siccome rimane per ultimo dichiarato, che al termine della concessione, ciascun Governo entrerà liberamente al Possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio, e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada.

Art. 16. I Governi contraenti si riserveranno finalmente dirimpetto alla Società concessionaria, e corresponsivamente alla garanzia che le accordano, i diritti che appresso;

(a) Invigilare nel più lato modo l'amministrazione economica dell'impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due o tre commissarii, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni, quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.

(b) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali quando l'esperienza dimostrasse, che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.

Art. 17. La Società concessionaria dovrà permettere, che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l'obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Corrispettivamente i Governi concederanno alla Società l'uso gratuito de' telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d'accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra Governi e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gra-

tuità; e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà su-biello d'accordo separato.

Art. 19. La Società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre *gratis* con i treni stabiliti un vagone postale, o di dare altrimenti comodo, a piacere dei Governi interessati, per il trasporto delle corrispondenze postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo, che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

La Società dovrà in ultimo obbligarsi, tanto ad assicurare, per un prezzo discreto da convenirsi, il trasporto dei militari della forza politica, e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati, od in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.

Art. 20. Il Governo Austriaco, come ciascuna altro dei Governi contraenti, permetterà che la Società si formi in qualunque delle città del rispettivo dominio, ed abbia sede nella medesima; con che peraltro debba in ogni caso essere costituita una amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gl'interessi dell'impresa.

Art. 21. Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità che si accor-

dano, rispettivamente alle azioni delle società indigene.

Art. 22. La Commissione, di che è parola negli articoli precedenti, si comporrà di cinque membri, uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena; Ciascun Governo sosterrà la spesa del commissario rispettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno, ed altre di ufficio, saranno sostenute dalla Società, e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall'art. 13 surriferito.

Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della commissione preoiminata, così dirimpetto ai Governi contraenti, quanto verso la Società.

Art. 24. All'effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio, che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria, è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade, che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all'opposto si riservano rispettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate, anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraccennate.

Art. Ultimo. Il cambio delle ratifiche della presente convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta, o più presto se sarà possibile.

In fede di che la presente Convenzione è stata in cinque originali firmata dai Plenipotenziarii suddetti, che vi hanno apposto la impronta de' loro stemmi.

Roma il giorno primo del mese di Maggio dell' anno 1851.

(L. S.) G. CARP. ANTONELLI

(L. S.) G. BALDASSERONI

Firmati (L. S.) M. ESTERHAZY

(L. S.) MALAGUZZI

(L. S.) M. A. ONESTI

Noi dopo avere attentamente letto ed esaminato tutti e singoli gli articoli di tale convenzione, sven-
doli trovati pienamente conformi alle nostre inten-
zioni dirette al maggior vantaggio del commercio
ed utilità dei nostri sudditi, non che di quelli de-
gli stati sunnominati, di moto proprio, certa scienza
e pienezza della nostra Sovrana Autorità, gli ab-
biamo approvati, confermati e ratificati, come con
le presenti gli approviamo, confermiamo, e ratifi-
chiamo, obbligando Noi stessi ed i Nostri succes-
sori alla piena osservanza di quanto si è dai sud-
detti Plenipotenziarii stabilito e conchiuso. In fede
di che abbiamo sottoscritto le presenti di proprio
pugno, e vi abbiamo fatto apporre il sigillo delle
nostre armi.

Dato in Roma dal palazzo apostolico vaticano
li 8 di giugno 1851 del nostro pontificato l' anno
sesto.

PIVS PAPA IX.

EDITTO

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI,
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario
di Stato ec.*

Le provvide disposizioni della SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE sull'ammortizzazione della carta moneta, pubblicate colla notificazione del Ministero delle Finanze dei 27 Luglio 1850, ottennero già in gran parte il desiderato effetto; atteso che nello spontaneo concorso degli acquirenti dei certificati di credito sul pubblico tesoro, fu annullata circa la metà della carta moneta che già era in circolazione, e per tal fatto e per le stabilite misure di successiva ammortizzazione di molto alleviati sono quei mali, che conseguenze erano della eccessiva emissione della carta moneta, frutto de' passati sconvolgimenti. Mentre poi SUA SANTITÀ' è nella ferma determinazione di procedere alla successiva ammortizzazione della carta moneta residuale, co' mezzi indicati nella citata notificazione, e con altre più sollecite misure che compatibili saranno colle pubbliche circostanze, è sembrato intanto opportuno di provvedere al regolare corso di quella quantità di carta moneta, che era per rimanere in circolazione nella quantità di scudi 3,710,000 fondendola tutta in una nuova carta che verrà denominata di surrogazione, prevalendosi per tale operazione del concorso della speciale Commissione deputata nella citata notificazione. Per tal modo sarà garantita la precisa quantità della carta moneta che rimane

in circolazione, sarà allontanato il pericolo delle falsificazioni, sarà tolta ogni differenza tra le diverse specie di carte che sono in corso, ed in fine sarà rassicurata la fiducia e tranquillità del commercio.

Quindi la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, uditi il Consiglio de' Ministri e il consiglio di Stato, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto siegue.

§ 1. La carta moneta che attualmente è in circolazione, sarà supplita da altrettanti Boni aventi corso coattivo come moneta legale, a forma delle precedenti disposizioni.

§ 2. La nuova emissione dei Boni seguirà col concorso della Commissione suddetta. Il successivo abbruciamento di quelli, che sono in circolazione, si eseguirà col mezzo della Commissione medesima.

§ 3. I boni da emettersi saranno divisi in sei serie Lett. A. B. C. D. E. F. Le prime cinque serie saranno ciascuna della somma di scudi seicento mila, e la sesta comprenderà il residuo dei suddetti scudi 3,710,000. Ogni serie sarà divisa in sei categorie.

La prima categoria conterrà i boni di scudi cento l'uno. La seconda quelli di scudi cinquanta. La terza quelli di scudi venti. La quarta quelli di scudi dieci. La quinta quelli di scudi cinque. La sesta quelli di scudo uno.

§ 4. Ciascuna delle prime cinque serie avrà i seguenti boni

<i>Categoria I.</i>	da Sc. 100 l'uno	N.	2000	Sc.	200,000
<i>Categoria II.</i>	da Sc. 50	»	N.	4000	Sc. 200,000
<i>Categoria III.</i>	da Sc. 20	»	N.	4000	Sc. 80,000

<i>Categoria IV.</i> da Sc. 10	»	N. 5000	Sc. 50,000
<i>Categoria V.</i> da Sc. 5	»	N. 8000	Sc. 40,000
<i>Categoria VI.</i> da Sc. 1	»	N. 30,000	Sc. 30,000
		<hr/>	<hr/>
		N. 53,000	Sc. 600,000

La sesta serie conterrà lo stesso numero ed importo dei Boni della prima e seconda categoria, quelli della terza cioè da Scudi 20 l'una saranno

	N.	6000	Sc. 120,000
Della quarta da Sc. 10	N.	9000	Sc. 90,000
Della quinta da Sc. 5	N.	12,000	Sc. 60,000
Della sesta da Sc. 1	N.	40,000	Sc. 40,000

§. 5. I boni suddetti saranno a madre e figlia, e avranno la seguente iscrizione « *Stato Pontificio* » *Boni del Tesoro in surrogazione autorizzati con Editto dell'Emo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato del giorno 10 Giugno 1851* » Porteranno la lettera della serie, il numero della categoria, non che il numero progressivo corrispondente a quello della matrice, da cui verranno staccati. Saranno muniti della firma del Ministro delle Finanze, e sottoscritti dal Direttore del debito pubblico e dal Segretario della Direzione. Avranno quattro bolli, due in bianco collo stemma Pontificio, de' quali uno con le parole intorzo « *Boni del Tesoro Pontificio* » altro per controlleria d'apporsi dalla Commissione speciale suddetta con le parole « *Commissione di Ammortizzazione della carta moneta* »: gli altri due a vernice nera, di cui uno esprime le parole « *Direzione Generale del Debito Pubblico* » e altro portante la valuta del Bono. A talogo avranno la

firma del Cassiere della Depositeria Generale, ed il Bollo a vernice rossa della stessa Depositeria. Tanto nella filigrana della carta, quanto nella incisione sarà indicata la valuta del Bono.

§. 6. Nulla intanto è innovato nel corso coattivo della carta moneta eh' è in circolazione.

§. 7. La Commissione suddetta, ed il Pro-Ministro delle Finanze, ciascuno in ciò che lo concerne, restano incaricati della esecuzione di quanto viene di sopra disposto, ed il regolamento che sarà dall'una e dall'altro con scambievolmente intelligenza pubblicato, darà le norme e i metodi per la emissione dei boni, per la consegna dei medesimi al Ministero delle Finanze, e per la successiva retroazione alla Commissione di altrettanti boni attualmente in corso, onde ne segua il bruciamento.

§. 8. La falsificazione ed il doloso smaltimento della carta moneta, che sarà emessa in forza della presente legge, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite agli Art. 208, 209, 210, 214, e 215 del regolamento vigente sui delitti, e sulle pene.

Dalla Segreteria di Stato li 10 Giugno 1851.

G. GARD. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di
S. Agata alla Suburra; della Santità di Nostro
Signore PIO PAPA IX. Pro-Segretario di Stato.*

Dal Preventivo dell'anno 1851, accompagnato dal rapporto del Pro-Ministro delle Finanze, la cui discussione è ora compiuta, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ha conosciuto, che tra le spese e le rendite presunte dell'esercizio di quest'anno, evvi un forte disavanzo. Mentre la stessa Santità Sua confida che le pubbliche circostanze possano essere tali da porre un equilibrio tra le rendite, e le spese; e mentre dispone che anche col concorso della Consulta di Stato per le Finanze sia efficacemente migliorato il sistema della pubblica amministrazione, ha dovuto pure ordinare che provveduto sia all'urgenza del presente esercizio. Però piuttosto che in pendenza di tali riforme alterare il sistema attuale d'imposizioni, è sembrato espediente per questa volta di ricorrere, tanto ad una sovraimposta sulla dativa reale, quanto ad un riparto sulle Comunità. Quindi inteso il Consiglio dei Ministri, ed il Consiglio di Stato, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE Ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano di Lui Nome pubblichiamo quanto segue:

§. 1. È aumentata di un bimestre l'imposta della dativa reale per l'esercizio del corrente anno 1851, e tale aumento sarà ripartito in quattro rate eguali corrispondenti alle rate bimestrali che vanno

a scadere nel resto del corrente anno, compresa quella maturata il 30 Giugno prossimo decorso.

§ 2. Dovendosi peraltro in quest'anno restituire il terzo ed ultimo dodicesimo di dativa, anticipato dai contribuenti nell'anno 1848, l'importare del medesimo verrà quindi ritenuto, e per l'entrante quantità resterà compensato nel pagamento della prima e dell'ultima rata indicata nel § precedente.

§ 3. È imposta sulle Comunità dello Stato la somma di un Milione di scudi. Questa somma sarà ripartita fra le singole Comunità in ragion composta del rispettivo censimento e popolazione, e sarà soddisfatta in tre rate durante il corrente anno.

§ 4. Le Comunità sono autorizzate di desumere l'importo del rispettivo riparto, o dalle somme disponibili del loro preventivo, o dall'aumento delle contribuzioni attualmente esistenti, o con altre imposizioni permesse dai vigenti regolamenti.

§ 5. Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato dell'adempimento della presente disposizione, di eseguire il riparto, e di pubblicare i relativi regolamenti.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 21 luglio 1851.

G. CARD. ANTONELLI

CIRCOLARE

La Santità di N. S. dando effetto alla disposizione del § 46 dell'Editto pubblicato dalla Segre-

teria di Stato il dì 10 settembre 1850, concernente l'ordinamento dei ministeri, ha espresso il Sovrano Suo volere, che il corpo oggi detto *Gendarmi* torni nella dipendenza del Cardinale Segretario di Stato, il quale sarà immediatamente rappresentato dal Direttore generale di polizia, presso cui risiederà il comando superiore del corpo.

Nell'atto che si comunicano tanto al sig. pre-Ministro delle armi, quanto a monsignor Direttore generale di polizia le opportune istruzioni per porre in armonia tale sovrana disposizione col regolamento organico dell'arma politica, si partecipa la disposizione medesima al sig. Ministro di grazia e giustizia per opportuna intelligenza e regola.

Dalla Segreteria di Stato li 16 Ottobre 1851.

G. CARD. ANTONELLI

PIVS PAPA IX.

NOTU-PROPRIO

Trà le gravi e molteplici cure che occuparono l'animo Nostro fin dal principio del Pontificato, vi fu anche quella di provvedere all'incremento delle scienze e delle lettere, le quali hanno sempre fiorito in quest'alma città, sede e metropoli della Religione Cattolica. Con questo intendimento, appena fu permesso dalla circostanza de' tempi, Ci occupammo a far ristorare ed abbellire la Biblioteca

Apostolica situata nel Nostro Palazzo al Vaticano, la quale con ogni ragione può ben ritenersi la prima delle Biblioteche per i tesori immensi, che ivi i Nostri Predecessori con sapientissimo divisamento raccolsero d'ogni sorte di manoseritti antichissimi, di medaglie, di monumenti antichi e di altri tali oggetti, i quali, da Noi anche accresciuti, servono ad illustrare le scienze e le arti. Ma affinchè queste Nostre provvidenze sieno utili alla conservazione, ed alla sicurezza degli oggetti indicati, conoscendo che vi ha bisogno di richiamare all'osservanza i regolamenti esistenti, e che è necessario aggiungerne altri a maggior chiarezza dei medesimi, di Nostro Moto-Proprio e certa scienza, ordiniamo la più esatta osservanza delle lettere Apostoliche dei Nostri Predecessori Clemente XII che incominciano *Dignissimam Regibus* in data dei 24 Agosto 1739, di Benedetto XIV che incominciano *Ad optimarum artium* dei 4 Ottobre 1757, e la cedola di Moto-Proprio di Clemente XIII sotto il dì 4 Agosto 1761, coll'aggiunta di altre provvidenze che abbiamo stimato opportuno ordinare.

Dei Prefetti o Custodi.

1 Il primo ed il secondo Custode, nel possesso del loro ufficio, dovranno avere la consegna legale della Biblioteca (Clem. XII § 2).

2 Riterranno le chiavi degl'inventarj e degl'indici, nè sia permesso, senza Nostro speciale ordine in iscritto, farli vedere ed esaminare da chicchessia (Clem. XII § 3).

3 Presso loro saranno le chiavi di tutti gli armadii dei codici, dei libri, e di qualunque altro oggetto che si conserva nella Biblioteca (Clem. XII § 3).

4 Si conferma loro la facoltà di leggere i libri proibiti (Clem. XII § 7).

5 Sarà cura speciale dei medesimi di far sì, che gli scrittori abbiano sempre in che occuparsi a vantaggio della Biblioteca; perciò dovranno seriamente attendere a questo loro obbligo, e precedere gli scrittori nell'assiduità e nell'impegno.

6 Sarà loro cura primaria l'occuparsi con premura al compimento ed al perfezionamento degli inventarii e indici, non solo dei codici manoscritti, e libri stampati, ma ancora di ogni altra cosa che si conserva nella Biblioteca e locali annessi, invigilando altresì che con sollecitudine sieno descritti nell'inventario e nell'indice gli oggetti i quali progressivamente si acquistano dalla Biblioteca. A questo fine si varranno dell'opera degli scrittori.

7 Debbono avvertire che i codici non soffrano dalla polvere, dal tarlo, e dall'antichità, e provvedere che sieno mantenuti e conservati (Clem. XII § 13).

8 Sorvegliaranno gli scopatori che adempiano il loro ufficio, come verrà prescritto per essi. Attenderanno che sia diligentemente custodita la Biblioteca, nè s'introducano i lumi ed il fuoco (Clem. XII § 6. e 12).

9 Si dà loro facoltà di permettere, se così stimeranno conveniente, che sieno tratti i disegni di

qualcuno degli oggetti conservati nel museo sacro, e nel museo profano. È però severamente proibito dilucidare i codici, copiare le miniature, le lettere iniziali, il fare i fac-simili, ec.

10 Riguardo allo studio degli estranei su i libri stampati della Biblioteca nei giorni e nelle ore dello studio, è rimesso pure alla loro prudenza il permetterlo o negarlo, derogando in ciò a quanto veniva stabilito nel Chirografo di Clemente XIII § 4.

11 Eseguiranno gli ordini che da Noi o dai Nostri Successori saranno loro comunicati, o dal Cardinal Bibliotecario, o dal Cardinale Segretario di Stato.

12 Il Custode primario dovrà esaminare se, nella Biblioteca e nei locali annessi, occorranza restauri, o altro necessario ed utile alla conservazione ed alla sicurezza dei medesimi; nel qual caso esporrà analoghi istanza al Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici, al quale solo spetta verificare il bisogno e la utilità dei lavori, e dare gli ordini opportuni per la esecuzione (Clem. XIII § 8).

13 Quanto all' amministrazione ed impiego dei fondi della Biblioteca, dovrà osservarsi ciò che viene prescritto nel Chirografo di Clemente XIII § 8. Ordiniamo però che l'esibizione del bilancio dell'introito e delle spese, non che quello dello stato economico della cassa, si faccia nel fine di ciascun anno, e non in ogni triennio come viene disposto nel citato Chirografo al § 9.

14 I Custodi dovranno invigilare che, gli scrittori e gli altri impiegati alla Biblioteca, adempiano al loro ufficio nei giorni e nelle ore stabilite (Clem:

XII § 6). e vogliamo che il primo Custode, in ciascuna mese dia in iscritto al Cardinal Bibliotecario la nota delle mancanze, e delle morosità non giustificate degli scrittori, e degli altri inservienti della Biblioteca.

Degli Scrittori.

15 Gli scrittori devono impiegare la loro opera in vantaggio della Biblioteca nei giorni e nelle ore designate nel Calendario affisso nella sala della Biblioteca stessa per ordine del Card. Angelo Quirini Bibliotecario (Clem. XII § 8). Interverranno perciò nei giorni ed ore suddette, nè sarà loro permesso assentarsi, ritardare, ed abbreviare il tempo senza averne ottenute il permesso dal primo Custode, il quale lo accordarà rarissime volte, nè mai senza grave motivo.

16 Quanto al loro impiego piace riportare le stesse parole del Chirografo di Clemente XIII. » *De-*
 » *bono impiegarsi in quello che verrà loro pre-*
 » *scritto dal primo Custode, conforme all' utile*
 » *ed al servizio della Biblioteca medesima, ed al-*
 » *l'ufficio di scrittori che professano, come sarebbe*
 » *il fare, ossia continuare l'inventario: e l'indice*
 » *dei codici, e dei manoscritti, e stampati; il tra-*
 » *scrivere e copiare quei codici, i quali per la loro*
 » *antichità potessero patire detrimento; il collazio-*
 » *nare i diversi codici della stessa opera di qual-*
 » *che Santo Padre; il tradurre dalle lingue estere*
 » *alla latina le opere inedite dei medesimi Santi*
 » *Padri, e di autori insigni in qualche scienza, o*
 » *appartenenti alla storia ecclesiastica, o ai dogmi*

« della santa Fede Cattolica, e finalmente in ogni
 » altra cosa che fosse ordinata da Noi e dai No-
 » stri Successori immediatamente, o per mezzo
 » della Segreteria di Stato. »

17 Non sia lecito loro comunicare copia dei co-
 dici e dei manoscritti agli estranei, e di estrarre
 notizie e scritture ad istanza dei medesimi, qual
 mancanza sarà severamente punita (Clem. XIII
 § 4).

18 Dovranno ottenere la facoltà per studiare su
 i codici, e per copiarli, essendo anche ad essi proi-
 bito di farlo senza la licenza Nostra, o dei Nostri
 Successori (Clem. XIII § 4).

19 Qualora gli scrittori vogliano pubblicare qual-
 che utile lavoro, potranno farlo e servirsi a tal
 uopo dell'aiuto dei libri e dei codici della Biblio-
 teca (ottenutane la licenza come sopra) in ore e
 giorni diversi da quelli dello studio, e con piena
 intelligenza dei Custodi: e qualora si tratti di sem-
 plicemente perfezionare il loro lavoro (*in illo deman-
 data saluberrando*) potranno farlo anche nelle ore dello
 studio, sempre però col permesso dei Custodi (Clem.
 XII § 8).

Degli Scopatori.

20 Gli scopatori addetti al servizio materiale
 della Biblioteca debbono intervenire nei giorni e
 nelle ore stabilite per lo studio, prestandosi a tutto
 ciò che occorre sotto la dipendenza dei Custodi
 (Clem. XII § 5).

21 Uno di essi per turno dovrà aprire la Bi-
 blioteca, e trattenersi nel rimanente della giornata

per custodirla, usando diligenza nel chiudere bene le porte, le finestre, ed invigilando che non venga detrimento alla Biblioteca e locali annessi dalle piogge, dal vento, o da altro motivo.

22 Non è loro permesso di assentarsi o tardare senza l'espressa licenza del primo Custode, che l'accorderà per gravi ragioni e di rado.

23 Nei giorni di vacanza intervverranno alla Biblioteca, e nelle ore tre che sarebbero designate allo studio, si occuperanno di spolverare, scopare, e scuotere i codici ed i libri, e fare tutt'altro che sarà loro ingiunto dai Custodi.

24 Avranno col consenso dei Custodi le chiavi degli armadii, nei quali sono gli oggetti di rarità, che si mostrano ai forastieri; ma non avranno le chiavi delle ramate o dei cristalli sotto cui sono racchiusi gli oggetti stessi (Clem. XII § 2).

25 Non si ammetterà all'impiego di scopatore chi non sia fornito di specchiate qualità, e specialmente di una provata fidezza, e gioverà pure che sappiano scrivere ed abbiano l'abilità di legare i libri.

Degli estranei ammessi allo studio.

26 Non è permesso a chicchessia non solamente di copiare i codici, ma anche di consultarli senza avere ottenuto il permesso Nostro o dei Nostri Successori (Clem. XIII. § 4). Per ottenerne facoltà si farà la istanza in iscritto, che trasmessa dalla Segreteria di Stato al Cardinale Bibliotecario, si esaminerà la dimanda, e se si stimerà espediente si concederà la facoltà di copiare o di studiare sulli

codici per mezzo di un dispaccio della Segreteria di Stato.

27 Chiunque avrà avuto la facoltà di copiare, dovrà esibire ai Custodi ciò che ha trascritto, nè potrà estrarlo se prima non siasi verificato dal Custode, o da uno scrittore, cui verrà commesso dal primo Custode.

28 Coloro poi che avranno la licenza di consultare i codici, non potranno averne che un solo. Quando si restituiscono i codici o perchè consultati, o perchè copiati, non potrà partire chi li riteneva se prima dal Custode, ovvero da qualche scrittore, a cui sarà commesso dal primo Custode, non sia esaminato il codice stesso, per conoscere se sia stato danneggiato, e ciò in ciascuna volta in cui si restituisca, quantunque lo studio, o la copiatura si prolungasse più giorni.

29 È proibito espressamente di fare confronti o collazioni di codici (Clem. XII. § 7, Clem. XIII § 4). Se per qualche straordinaria circostanza se ne concedesse la licenza nella maniera indicata, dovrà sempre assistervi uno scrittore deputato dal Custode per la sicurezza dei codici.

30 Gli estranei potranno studiare nella Biblioteca, avutone come sopra il permesso, nei giorni, e nelle ore notate nel Calendario del Cardinal Quirini. Negli altri giorni rimane assolutamente vietato (Clem. XII § 7).

31 Lo studio sia su i codici, sia su i libri stampati, deve farsi nella sala dello studio alla presenza dei Custodi, degli scrittori, e degli scopatori (Clem. XII § 9).

32 Gli artisti, che studieranno sopra gli oggetti di arte conservati nella Biblioteca per i giorni e per le ore dello studio, dipenderanno dagli ordini del Custode.

Degli estranei.

33 È proibito l'ingresso per osservare la Biblioteca ne' giorni festivi. Nei giorni dello studio è parimenti proibito nelle ore dello studio, e sarà permesso dal mezzo giorno alle ore 3 pomeridiane. Scorso quel tempo non si ammetterà più alcuno. Nei giorni di vacanza sarà in arbitrio dei Custodi il permettere l'ingresso nelle ore che crederanno più convenienti, senza però oltrepassare le tre pomeridiane. La Biblioteca sarà chiusa quando occorra fare le polizie, o qualche lavoro straordinario da ordinarsi dai Custodi, come sarebbe il rincontrare i codici, e gli altri oggetti coi rispettivi inventarii, il porre in ordine le stampe, i libri stampati ecc.

34 Ciascun forastiere o ciascuna comitiva deve essere accompagnata da uno scopatore, il quale sorveglierà che non si facciano danni alla Biblioteca, restando a carico di lui ogni responsabilità.

Quindi decretiamo e dichiariamo che a questo Nostro Moto-Proprio, quantunque non esibito nè registrato in Camera Apostolica, non possa mai darsi od opporsi di surrezione, od orrezione, o alcun altro vizio e difetto della Nostra volontà ed intenzione; nè che per qualunque pretesto possa mai impugnarsi, moderarsi, rivoçarsi, e ridursi *ad viam juris*, o concedersi contro di esso l'aperizione *oris*, o altro qualunque rimedio, e che così e non

altrimenti debba sempre ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque giudice, tribunale, e congregazione, togliendo loro ogni facoltà e giurisdizione di definire e decretare diversamente, e perciò dichiariamo in prevenzione nullo, irritato, ed invalido tutto ciò che da chiunque con qualsivoglia autorità, o avvertitamente o ignorantemente, ed in qualunque tempo fosse giudicato o si tentasse di giudicare contro la forma e le disposizioni del presente Moto-Proprio, quale vogliamo che valga e debba aver sempre in perpetuo il suo pieno effetto. Quindi incarichiamo il Cardinale Bibliotecario pro-tempore che faccia eseguire le Nostre disposizioni, e siano osservate dai Custodi, scrittori, ed altri ministri della Biblioteca Vaticana, o da chiunque altro cui si spetta, volendo Noi che abbia la sua piena esecuzione, e vigore colla Nostra semplice sottoscrizione benchè non siamo stati interpellati ed uditi coloro che avessero e pretendessero avere interesse nelle Nostre ordinazioni e regolamenti, e che per comprenderli vi fosse bisogno di menzione speciale.

Non ostante qualunque Costituzione o ordinazione dei Nostri Predecessori, e qualunque uso, stile, e consuetudine, ed ogni altra cosa, che facesse o potesse essere in contrario, alle quali cose tutte e singole, avendone il timore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra potestà Pontificia ad ogni vizio e difetto, quantunque sostanziale e formale che potesse esservi, per questa sola volta, e per la esatta esecuzione di quanto si contiene in questo Nostro

Moto-Proprio ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Vogliamo poi che questo Nostro Moto-Proprio originale si conservi nell' Archivio della Biblioteca, e che agli esemplari di esso sottoscritti dal Cardinale Bibliotecario, o dal primo Custode col sigillo dell' uno o dell' altro si abbia da tutti piena fede, come si esibisse l'originale

Vogliamo finalmente che un esemplare di esso si conservi nell' Archivio della Prefettura de' Sacri Palazzi Apostolici, un altro nell' Archivio della Nostra Segreteria di Stato, ed un altro si affigga nella sala degli Scrittori nella Biblioteca cogli altri Brevi e disposizioni dei Nostri Predecessori, affinchè si conoscano da tutti i Nostri ordini, non si possa addurre la ignoranza dei medesimi, e sieno esattamente eseguiti.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Vaticano li 20 Ottobre 1851, del Nostro Pontificato l'anno. sesto.

PIVS PP. IX.

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

Ai miglioramenti già introdotti nell'amministrazione delle poste è sembrato opportuno d'aggiun-

gere quello che la tassa postale possa pagarsi nell'atto della spedizione delle lettere e pieghi, mediante l'apposizione d'uno o più segnali denominati *bolli franchi*, rendendosi per tal modo più spedito il pubblico servizio, nonchè più comode e facili le corrispondenze epistolari, e meglio tutelato l'interesse dell'amministrazione. Quindi, sul rapporto del Pro-Ministro delle Finanze, la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni:

§ 1. Chiunque invia lettere o pieghi per l'interno dello Stato può pagarne anticipatamente la tassa postale, apponendovi uno o più segnali detti *bolli franchi*.

§ 2. Il valore del bollo o bolli da apporsi deve corrispondere all'importare della tassa, che a forma dei vigenti regolamenti è dovuta, avuto riguardo al peso della lettera o piego ed al luogo della destinazione, come pure se la lettera sia *doppia*.

Se il valore del bollo o bolli apposti è inferiore all'importare della tassa, l'ufficio postale nota la somma mancante sulla soprascritta, e tale supplemento di tassa è pagato dal destinatario nell'atto che riceve la lettera o piego.

§ 3. Ai viaggiatori, vetturali, pedoni, conduttori di vetture, di merci e di generi, è permesso portare lettere e pieghi purchè muniti di bollo franco in ragione della distanza e del peso.

Rimane inoltre ferma la facoltà di portare, anche senza bollo franco, le lettere esenti dalla tassa

postale a forma degl'art. 4 e 5 della Notificazione del 2 Novembre 1844.

§ 4. Incorrono nella multa e penalità stabilite nell'articolo 11 della citata Notificazione coloro, che portano lettere non esenti dalla tassa postale se non sono munite del bollo franco, come pure se il bollo o bolli hanno un valore inferiore alla tassa dovuta colle norme del § 2.

Tuttavia nel caso, in cui il bollo apposto non sia inferiore alla metà della tassa dovuta, secondo li vigenti regolamenti, non sarà applicata la multa e sarà dovuto soltanto in via di supplemento il doppio della tassa mancante.

§ 5. Il diritto d'impostatura pell'estero dev' esser pagato mediante l'apposizione del *bollo o bolli franchi*.

L'Ufficio, nel ricévere le lettere, osserva il valore del bollo apposto, e nel caso che sia inferiore alla tassa dovuta secondo li vigenti regolamenti, fa che s'appongano dei bolli fino alla misura della tassa.

§ 6. Le lettere e pieghi, ai quali fossero apposti dei bolli già usati, sono considerati come privi di bollo franco. Se tali lettere e pieghi sono recati come al § 3, il portatore incorre nelle multe di cui al § 4: se inviati pella posta, sono sottoposti al triplo della tassa.

§ 7. La falsificazione dei detti bolli franchi, come pure l'uso o la vendita scientemente fatta dei bolli franchi falsificati, se è commessa da un pubblico impiegato è punita colla pena stabilita nell'art. 216 dell'editto penale del 20 Settembre 1832, se è commessa da altri colla stessa pena diminuita d'un grado.

L'uso o la vendita, scientemente da un pubblico impiegato o da altro addetto all'amministrazione delle poste fatta, dei bolli franchi già usati è punita colla pena stabilita nell'art. 218 del citato editto diminuita di un grado.

§ 8. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione, e di pubblicare il corrispondente regolamento, stabilendo l'epoca da cui deve avere effetto.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 29 Novembre 1851.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alle Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato,

La SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE benignamente accogliendo varie istanze unilaterali per la proroga dei termini stabiliti nell'Editto del 5 Giugno anno corrente sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, inteso il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto segue:

§. *Unico.* È prorogato a tutto il 31 Marzo 1852 il termine stabilito nel detto Editto 5 Giugno per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, e che va a spirare col 31 corrente Decembr.

Il trimestre stabilito nel § 4 del detto Editto pel trasporto d'ufficio d'alcune iscrizioni ha principio dal giorno 1 Aprile 1852.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 23 Dicembre 1851.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Cardinal ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

Essendosi fatto luogo tra il Governo Pontificio e quello dei Paesi Bassi ad una dichiarazione scambievolmente per l'eguale trattamento de' legni marittimi nei porti di ambedue gli Stati per la percezione dei dazi ec.; LA SANTITÀ' DI NOSTRO Signore ci ha ordinato di pubblicare come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo la presente ministeriale dichiarazione che tiene luogo di trattato, riportandone quì inserto di parola in parola il tenore, e ne ordiniamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato li 30 Dicembre 1851.

G. CARD. ANTONELLI

Il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato di SUA SANTITÀ' avendo ricevuto dall'Inviato straordinario, e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re de' Paesi bassi presso la Santa Sede la dichiarazione, che dal giorno 15 Settembre 1850, ed in

virtù della legge di navigazione degli 8 Agosto dello stesso anno le navi Pontificie, che giungono nei porti Neerlandesi in Europa, o che ne partono cariche, o in Zavorra, e senza distinzione donde provengono, o verso dove sieno dirette, non sono sottoposte ad alcun altro, o maggiore diritto, di quello cui sono soggetti i bastimenti Neerlandesi tanto rapporto ai diritti sulle mercanzie, quanto riguardo a quelli, che gravitano sopra il bastimento di qualunque natura possano essere i diritti medesimi, ed a profitto di chiunque sieno essi percetti, dichiara dalla sua parte:

1. Che le navi Neerlandesi, le quali giungono nei Porti Pontificii cariche, o in Zavorra, e senza distinzione donde esse provengono, o verso qual luogo sieno esse destinate, non saranno sottoposte ad alcun altro o maggiore diritto, che i bastimenti Pontificii sia riguardo ai diritti sulle mercanzie, sia riguardo a quelli che gravitano sul bastimento, di qualunque natura questi diritti possano essere, ed ha profitto di chiunque sieno i medesimi percepiti:

2. Che i prodotti delle Colonie Neerlandesi non verranno negli Stati della Chiesa sottoposti a dazio maggiore di quello, cui vanno soggetti i prodotti simili di un'altra provenienza, e che i prodotti esotici importati da un porto Neerlandese in un porto Pontificio non saranno gravati più di quello, che gli stessi prodotti importati da qualunque altro paese:

3. La pesca, e il cabotaggio sono eccettuati dalla parificazione suddetta.

Fatta a Roma li 26. Dicembre 1851

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

La Commissione Governativa di Stato con Notificazione del 13 Agosto 1849 disponeva, che i *Boni* della Provincia di Bologna nella quantità di Scudi 341610, avessero corso coattivo in quella Provincia per un' anno, termine che fu posteriormente prorogato con successive Notificazioni. Una parte di quei *Boni* all'epoca della originaria emissione, essendo stata impiegata nelle spese governative, ed altra parte nelle spese provinciali e locali, fu necessario di premettere delle liquidazioni onde stabilire le quote che rispettivamente rimangono a carico del Governo, e della Provincia e Città di Bologna, e il modo con cui queste ne reintegreranno l'Erario. Compiuta ora tale operazione è sembrato espediente di surrogare a quei *Boni* una corrispondente quantità della carta moneta da emettersi con le norme dell'Editto 10 Giugno 1851.

Quindi la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE udito il Consiglio de'Ministri, ed il Consiglio di Stato ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto siegue.

§. 1. I *boni* della Provincia di Bologna, aventi ivi corso coattivo ed ascendenti ora alla comples-

siva somma di scudi 318770 saranno ritirati dalle Casse pubbliche della stessa Provincia.

§. 2. A surrogarne la valuta sarà emessa nella somma di Scudi *trecento diciottomila* una settima serie di boni di surrogazione, quale sarà notata con la lettera G, e conterrà le sei categorie come appresso.

<i>Categoria I.</i>	da Scudi 100 l'uno	N. 1000	Sc. 100,000
<i>Categoria II.</i>	da Scudi 50 l'uno	N. 2000	Sc. 100,000
<i>Categoria III.</i>	da Scudi 20 l'uno	N. 2300	Sc. 46,000
<i>Categoria IV.</i>	da Scudi 10 l'uno	N. 3400	Sc. 34,000
<i>Categoria V.</i>	da Scudi 5 l'uno	N. 4400	Sc. 22,000
<i>Categoria VI.</i>	da Scudi 1 l'uno	N. 16000	Sc. 16,000

Sc. 318,000

§. 3. La somma di Scudi *seicento mila* annui assegnati per l'ammortizzazione a forma della Notificazione del Ministro delle Finanze del 27 Luglio 1850 è aumentata di Scudi *ventiseimila cinquecento* annui, che verranno dalla Cassa del pubblico Erario posti a disposizione della Commissione istituita per l'ammortizzazione della carta moneta in seguito della detta Notificazione 27 Luglio 1850, perchè in ciascun anno ne faccia seguire la corrispondente ammortizzazione.

§. 4. Il ritiro de' boni summenzionati avrà luogo a seconda di un'apposito regolamento da pubblicarsi dal Ministro delle Finanze, in cui saranno stabiliti i termini, ed i modi coi quali seguirà il ritiro stesso. Durante il rispettivo termine continuerà il corso coattivo.

I boni ritirati, dietro regolare verifica da eseguirsi in Bologna d'apposita Commissione, che verrà nominata da Mossig. Commissario delle Legazioni, saranno inviati a Roma, e bruciati con le norme dell'Editto 10 Giugno 1851.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 24 Gennaio 1852-

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

Il disavanzo fra le rendite e le spese dello Stato, risultante già dal preventivo dello scorso anno, non poteva in quello dell'anno corrente cessare. Mentre, quantunque già siasi posta mano a portare nel sistema della pubblica amministrazione tutti quelli miglioramenti e diminuzioni di spese, compatibili con il servizio dello Stato, tuttavia tale mezzo non ne può istantaneamente produrre il bramato effetto, nè può esimere dalla dolorosa necessità di provvedere all'esercizio del 1852 per mezzo d'alcune contribuzioni.

Quindi udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, la SANTITA' DI NOSTRO Signore ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel di lui Nome pubblichiamo quanto siegue;

§. 1. È mantenuto nell'esercizio del corrente anno 1852 l'aumento di un bimestre di dativa reale: tale aumento sarà ripartito in sei rate eguali corrispondenti alle sei ordinarie scadenze bimestrali.

§. 2. Il prezzo del Sale dal dì 11 corrente in tutto lo Stato Pontificio è riportato al saggio vigente il 31 Luglio 1847.

§. 3. È imposta sulle Comuni dello Stato la Somma di scudi *Duecentocinquantamila*.

Il pagamento di tale somma avrà luogo in due rate eguali, una nel Giugno, ed altra nel Novembre anno corrente. Pel riparto di tale somma si osserverà il disposto nei §. 3. 4 dell'Editto 21 Luglio 1851.

§. 4. I generi coloniali sono sottoposti in tutto lo Stato, comprese le città godenti franchigia, ad una tassa di consumo come appresso

Zucchero per	libre 100	lorde	Scudi	»	20
Caffè	id.		—	»	40
Cannella	}	id.	—	1	»
Garofani					
Noce moscata					
Tè					
Cacao	id.		—	»	40
Pepe	id.		—	»	25

La stessa tassa principia avere effetto il giorno 11 del corrente mese.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione delle presenti disposizioni, e di emanare i rispettivi regolamenti ed istruzioni.

Dalla Segreteria di Stato questo dì li 7. Febbrajo 1852.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

Il Trattato conchiuso fin dal 16 settembre 1840 sotto il pontificato di GREGORIO XVI. di sa: me: fra il Governo della Santa Sede, e quello di S. M. FERDINANDO II. Re del Regno delle due Sicilie, stabiliva i confini territoriali dello Stato Pontificio, e del Regno di Napoli. Mentre però i due Governi proseguivano sotto il Regnante Sommo Pontefice PIO IX. a prendere i concerti sulle norme legislative da adottarsi in ordine ai confini medesimi, sopravvennero le vicende politiche, per le quali ne fu sospeso il compimento. Dovendosi ora riassumere le trattative ulteriori, si è trovato opportuno di pubblicare intanto il Trattato testuale, riservando all'una, ed all'altra parte il possesso del rispettivo territorio di consueto convenuto, allorchè verranno intieramente ultimate le

conferenze, ed emanata dai Governi stessi la suddetta legge.

Roma dalla Segreteria di Stato li 15 Aprile 1852.

G. CARD. ANTONELLI

TENORE DEL TRATTATO

In nome della Santissima Trinità

La incertezza, in cui trovasi per vicende di tempi in molti punti la linea del confine, che separa lo Stato Pontificio dal Regno delle due Sicilie, dal suo cominciamento alla riva del mare Tirreno fra i tenimenti di Fondi, e Terracina infino a quella del mare Adriatico, alla foce del Tonto; incertezza che rimenta a lontani tempi, ha gravemente turbato al pari che turba tuttavia la pace, e la tranquillità delle popolazioni limitrofe, causa sempre rinascente di contese, e misfatti, e però di spiacevoli rinascenti reclamazioni tra i due Governi. Volendo quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI, e Sua Maestà Ferdinando II. Re del Regno delle due Sicilie dar opera a togliere la cagione di un tanto male, ed assicurare in conseguenza ai sudditi rispettivi il pacifico godimento delle terre confinanti, hanno fermato di compiutamente definire tutte le questioni circa quelle parti di terre, che sono controverse presso la frontiera, e determinare chiaramente e stabilmente il confine

dei due Regni con un atto solenne di reciproca utilità, il quale valga ad annodare tra loro sempre più strettamente la buona corrispondenza. A questo fine hanno essi eletto loro Plenipotenziarj, Sua Santità, l'Emo Sig. Tommaso Bernetti Cardinale della S. Romana Chiesa Diacono di S. Cesareo, e Monsig. Filippo Boatti Segretario de'Confini, e Sua Maestà Siciliana le LL. EE. il Marchese D. Francesco Saverio del Carretto Maresciallo di Campo, e Ministro Segretario di Stato, ed il Conte D. Giuseppe Costantino di Ludolf Inviato Straordinario, e Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua presso la S. Sede; i quali dopo avere scambiate le rispettive Plenipotenze, trovate in buona e debita forma, collazionate e munite di loro firma, e dopo di avere maturamente e lungamente esaminate le piante topografiche de' confini tanto antiche, che recenti; ponderate le voluminose carte degli Archivy de'due Stati, e fatto raccorre sopra luogo tutte le notizie necessarie, hanno convenuto che tutta la lunga linea di confine debba essere determinata, e sia stabilito quanto ad essa ha relazione nel modo additato nei seguenti articoli:

Art. 1. La linea di confine, che divide il Regno delle due Sicilie dallo Stato Pontificio, sarà quella additata da striscia rossa sulla carta topografica annessa al presente Trattato, la cui descrizione sottoscritta dai Plenipotenziarii medesimi si legge alla fine di questo medesimo Trattato.

Art. 2. La fissazione del confine secondo la convenuta, e stabilita linea additata nell'articolo precedente non deve recare il minimo danno agli

attuali padroni, e possessori dei fondi limitrofi riguardo ai loro diritti possessi, e dominj; dovendo sempre rimanere inviolabili e sacre le proprietà. Il solo effetto della convenuta confinazione è quello, di segnare chiaramente e stabilmente la rispettiva giurisdizione governativa del territorio, dovendo i proprietarj essere sottoposti alla osservanza dello Stato, nel quale si trovano i loro fondi.

Art. 3. La linea di confine già convenuta, è segnata in rosso sulla carta topografica, di cui si è fatta parola nell'articolo 1., e che è additata nella maggior parte da segni naturali, come monti di marcato profilo nella sommità, fiumi, fossi, valli ec., ne' punti, dove questi segni naturali mancano, sarà fissata con termini aventi lo stemma Reale dalla parte, che guarda il Regno, e lo stemma Pontificio dalla parte rivolta allo Stato, conforme alla qui annessa figura.

Art. 4. Allorchè la linea di confine è additata da monti, s'intende che debba passare pe' punti più elevati di essi, cioè per le vette o scime, ed all'opposto per le valli sarà confine quella linea, che passa pe' punti di maggior depressione, cioè nella unione di due versanti, i quali sogliono avere un piccolo corso di acque piovane chiamato Cunetta, sempre secondo la linea convenuta e descritta nell'articolo 1. Il confine segnato da fiumi, da fossi, da torrenti viene fissato nel mezzo del fiume, del fosso, del torrente, sicchè il dominio di ciascuno de' due Stati è dalla sponda infino alla metà della intera larghezza del letto. Quando poi le acque aprendosi novello cammino cambiassero il loro corso,

non perciò il confine sarà variato, sempre rimanendo nel mezzo del letto antico, dovendosi con opere da eseguirsi subito in accordo dai due Governi fare, che le acque rientrino nell'antico letto. A fine che si riconosca con maggiore sicurezza, in caso di tali possibili deviazioni, la linea media dell'alveo abbandonato, saranno fin d'ora apposti due così detti controtermini, l'uno per parte ad eguale distanza dalla linea medesima in que'luoghi in cui vi sia da temere con probabilità alcuna di queste deviazioni. Ciò pure avrà luogo in que' punti, ne'quali i corsi di acque o cominciano, o cessano di formare il confine dei due Stati. È vietata ogni opera, la quale possa distogliere, e gettare nel territorio opposto le acque.

Art. 5. Per additarsi sul terreno la convenuta confinazione, apponendosi i termini artificiali là dove manchino i naturali, giusta l'articolo 3, saranno destinati due Ingegneri, uno eletto dal Governo Pontificio, e l'altro dal Governo Napoletano, i quali si recheranno sopra il luogo, ed imprenderanno, e compiranno tutt'i lavori necessarj. A quest'oggetto essi dipenderanno dai Plenipotenziarii, che hanno segnato il Trattato. Gl'Ingegneri agiranno di accordo tra loro, e adopereranno metodi, misure, ed istreumenti uniformi.

Art. 6. L'opera della confinazione sarà intrapresa immediatamente dopo la ratifica della presente convenzione, e dovrà essere menata a compimento nel più breve tempo possibile, che i Plenipotenziarii prescriveranno agl'Ingegneri esecutori.

Art. 7. Ove nella novella confinazione occorresse fare qualche lieve modificazione alla linea di con-

fine, descritta nell'articolo 1. per ispeciali ragioni risultanti dalla esecuzione dei lavori, ciò non debbe punto alterare, o ritardare l'opera della confinazione, dovendo conciliarsi amichevolmente le differenze tra Plenipotenziarii.

Art. 8. Non si considererà come determinata la novella confinazione circa gli effetti legali che ne derivano, se non quando saranno intieramente apposti tutt' i termini lignei provisorj con annuenza dei due Plenipotenziarii. Verranno intanto compilati al più presto dei speciali regolamenti d'accordo tra i due Governi per i possidenti di terre presso il confine.

Art. 9. Perchè la convenuta confinazione rimanga per sempre salda ed inviolata, ogni cinque anni dal giorno, nel quale sarà essa compiuta e promulgata, verrà visitata formalmente da due Commissarj, uno Pontificio, e l'altro Napoletano, i quali d'accordo dovranno riferire ai due Governi, se lo stato dei confini risponda pienamente alle piante levate nella determinazione di questi, di che si formerà atto pubblico e legale.

Art. 10. Quando per effetto della visita quinquennale si scorgerà il bisogno di restaurare uno, o più termini artificiali, i Commissarj visitatori potranno procedere senza indugio a tale restaurazione, facendone rapporto ad entrambi i Governi. Ma ove si osservasse alterazione di confine per divellimento, o remozione de' termini, essi dovranno soltanto farne rapporto ad entrambi Governi, che d'accordo daranno i convenevoli provvedimenti.

Art. 11. I Commissarj visitatori avranno altresì la facoltà di far disgombrare i termini dall'erbe, arbusti, o macchie che vi fossero allignate dappresso, e che rendessero nascosto il confine.

Art. 12. Le spese occorrenti per la determinazione del confine, e l'apposizione de' termini artificiali, nonchè per la loro restaurazione e manutenzione, saranno sostenute egualmente da entrambi gli Stati. Per tali spese del pari si formerà apposito regolamento anche d'accordo tra i Plenipotenziarii.

Art. 13. Seguita l'apposizione dei termini liguei provvisori si daranno dall'uno, e dall'altro Governo gli opportuni provvedimenti di pubblica amministrazione per le corrispondenti modifiche nel catasto, e per la circoscrizione territoriale ne' punti, ne' quali avvengano passaggi di terre, e di abitanti sotto nuova giurisdizione e dominio, dall'una, e dall'altra parte.

Art. 14. I sottoscritti Plenipotenziarii rimangono incaricati della esecuzione di quanto nel presente Trattato è stabilito.

Art. 15. Dal dì della pubblicazione del presente Trattato non vi sarà più luogo a veruna reclamazione, e rimane estinta ogni azione penale pe' reati apposti a' sudditi dell'uno, e dell'altro Stato a causa di violazione di territorio.

Art. 16. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate a Roma nello spazio d'un mese, o più presto se si potrà. In fede di che noi Plenipotenziarii rispettivi lo abbiamo sottoscritto, e vi abbiamo apposto il suggello delle nostre armi.

DESCRIZIONE

Dell'andamento del confine giurisdizionale da sud-ovest al nord-est, cioè dal Mar Tirreno all'Adriatico fra gli Stati della S. Sede, e quelli di S. M. Siciliana; confine convenuto fra i Plenipotenziarii di ambe le Corti, additato con linea rossa nelle qui annesse 15 tavole.

Comincia il confine dal punto, dove il canale di Canneto mette foce nel Mar Tirreno, e radendo la sponda destra occidentale del catiale medesimo giunge al lago di Fondi. Diviene quindi confine la sponda del medesimo lago, ed indi il fosso di campagna o di confine. Da questo fosso il confine percorre l'Epitaffio, il Colle Petroccia, i Monti Pala, o Pagliarella, Cervaro, Romano, Cerase, Tavanesè, Fato, Marino, Calvo, e la Tiglia. Quindi attraversando Acquaviva diruto, giunge alla terra quivi controversa, della quale percorre la parte settentrionale fino alla Quercia del Monaco. Passa dipoi pei monti Chiavino e Santuccio per Serra di Viggiano o Visciano, Monte Calavoli o Calovelli, Costa del Sole, Colle o Scime di S. Cataldo, Madonna della Macchia, Fico-trabocca, Cerro-grosso, Colle-Sellarino, Monte Vallangelo. Passando il confine per la valle delle Sorbe, o Valle Incarico, procede per uno stradino, ed entra nella gola fra il Monte-Macerina o Mocarime dello Stato Pontificio, ed il Monte della Madonna della Guardia o della Grazia del Regno, d'onde si estende insino alla confluenza de' fiumi Tolero, e Liri. Il medes-

simo fiume Liri forma poscia il confine, il quale appresso lasciando il fiume, torce al nord-est, ed indi al nord-ovest, come trovasi attualmente, e ripigliando il fiume medesimo, lo percorre insino al punto dove in esso confluisce il Rio. Di qui il confine percorre il Rio medesimo, ed indi il fosso della Taverna, e il Vallone S. Cipizio e del confine sino alla sua origine, d'onde ascende ai Castelloni o Monte Corneto, cedendosi dal Regno allo Stato Pontificio la terra, che trovasi alla destra dei detti Fossi della Taverna, e di S. Cipizio. Passa dipoi per la Crocella o Crocetta, Roccagelardi, Gorgone di Fazio, Costa del Faggio Grosso, Cima del Monte delle Scalette, Monte dell'erba, Guado, Monte Acerno, Costa-Calda, Monte-Centurione, Monte-Breccioso, Pietra-Rea, Serra di Valle Fredda, Monte Petrillo, Costa del Faggio, Pietra Rotondaria, Monte-Pazzotello, Monte Crapacuore, Forehetta della meta, fosso Comune, Scrina delle Serre, Cavato, Serra di S. Antonio, Macera di Pietra, Volubrella, Serra di Staffoli, Monte Ceraso, Serra di Cappadocia, e il Fosso-Fiojo sino a Bocca la Croce. Appresso passa il confine per Monte Morrone e Serra di Monte Spino, procede insino a Colle-Campanile, di là al Fosso Rietorto, percorrendo questo fosso medesimo, indi il Fosso Sisara, il fiume Turano, il Fosso Liberani o dell'Acquaviva, il Fosso di Casali, i punti detti Quadrucchi, li Pantani, li Caprini o Caprilli, Strada Caprini o Caprilli, Macera dell'Uomo-Morto, Monte Collalte, Ara Porta-Lepre, Rio di Melo-Morcacciano, Pontoni, Fosso-Rio d'Angelo o Riangoli, Piano Mantrile, il Tasso, Fosso, o Rio Mastrisco, Rio Fera in-

sino al Salto. Forma poscia confine questo fiume sino alla sua foce nel Velino. Si cede quindi dallo Stato Pontificio al Regno la terra, che trovasi alla riva destra del Salto co' paesi di *Offidjo* e *S. Martino*. Ed il Regno cede allo Stato Pontificio i tratti di terra posti alla riva sinistra del fiume medesimo col villaggio *Le Casette*. Seguita poscia il confine per il breve tratto del fiume Velino sino avanti il Monte dell'Esta, traversato il quale passa pel fonte di Puzzano, ed indi lasciando allo Stato l'osteria *Marsili*, tocca all'ovest insino al colle *Mucchiole*, e scende al Capo d'Acqua, dove incontra la strada denominata *Pajana*, *Poggiana*, o *de'Carlucci*, quella che mena cioè a *Poggio Bustone*, la quale diviene confine fino alla *Fornace del Roscio*. Questa strada rimane d'uso comune fra le popolazioni dell'uno, e dell'altro Stato. Indi passa il confine per *Sasso* o *Balzo-Berardo*, *Costa Vaja*, *Colle-Vento*, *Patrasconi*, *Vetta della Gese*, *Banco-Comune*, *Colle-Quarantana*, e giunto alle *Portelle di Camparantino*, piega a destra nel modo delineato, va al *Ferruciarie*, alla *Fonte di Rozzo*, si avvicina a *S. Pietro* (di Regno), lascia nello Stato la *Madonna della Riccia*, e giunto ad incontrare il territorio di *Trimezzo*, lascia l'antico confine volgendosi invece al nord-est, al limite della detta Terra, la quale però viene ceduta dallo Stato Pontificio al Regno col villaggio compresovi, chiamato parimenti *Trimezzo*. Dopo di che il confine passa, com'è attualmente, per *Mont' Oro*, *Vena di Crocchia*, *Monte del Vitello*, *Monte Caraso*, *Monte-Utre*, e *Monte Fienile* e *Monte Cupelli*, *Monte dell'Arca*, e scorre sulla costa di

Pantani, fino alla Serra di Monti. Qui lascia l'antica linea, e spiegandosi a destra scende al Tronto per Valle-Luce, per il Fosso di Capo d'Acqua, che in quel fiume si scarica incontro la foce del Chiarino. Con siffatto cangiamento restano ceduti allo Stato Pontificio i paesi di *Tufo* e *Capo d'Acqua* con tutto il territorio compreso fra l'antica linea, e quella ora convenuta. Successivamente il confine assume per suo andamento il fiume Chiarino dopo attraversato il Tronto: ossia resterà ceduta allo Stato Pontificio la terra che trovasi alla destra del medesimo fiume Chiarino ov'è notato Casale Marino. Si mantiene poi il confine per il Chiarino sud-detto fino alle sue sorgenti al luogo detto Macera della Morte. Volgesi poscia a Fonte Guidone scendendo pel Rivo formato da detto Fonte, si congiunge al fiume Castellano, che diventa confine sin dove in esso sbocca il fosso di Matteo Catillo, o Catello. Laonde vien ceduto al Regno il territorio pontificio, che trovasi alla destra del detto fiume Castellano co' villaggi e paesi, che in esso trovansi, di *Pietralla*, *Morrice*, *Collegrato*, *Vignatico* e *Val-lone*; e d'altra parte cedesi allo Stato Pontificio il regio territorio posto alla sinistra di detto fiume coi villaggi di *Forcella* e *Vosci*. Dal mentovato punto di confluenza il confine percorre il fosso medesimo di *Matteo Catillo* o *Catello*. Viene quindi ceduta dallo Stato Pontificio al Regno la terra posta alla sinistra del detto fosso, dov' è il villaggio di *Villa-Franca*. Continua poscia il confine a percorrere il fosso medesimo, ed indi procedendo sempre a levante, raggiunge il confine antico, che procede pel

Rio, o torrente-Marino, chiamato anche Sasso; onde lo Stato Pontificio cede al Regno la terra che rimane al sud dell'additata linea novella. Dal Marino scende il confine sin presso S. Cipriano, indi lasciando il Marino passa pel Piano-del Vescovo e per Galluccio; indi percorre la strada diretta verso levante, e pel dorso de' Colli Cervinara scende al fiume Vibrata. Traversando poi questo fiume prosegue il confine attuale passando pe' Mattoni, contrada Santa Chiara, fosso dello Stancone insino al Tronto, donde questo fiume addita il confine sino alla sua foce nell'Adriatico, cedendosi al Regno il paese pontificio di Aucarano con tutto il suo territorio. »

Fatto a Roma il 26 settembre 1840.

FIRMATI (L.S.) TOMMASO CARD. BERNETTI

(L.S.) PIER FILIPPO BOATTI

(L.S.) MARCHESE DEL CARBETTO

(L.S.) CONTE LUDOLF

PIUS PAPA IX.

I gravissimi mutamenti, che rispetto all'esercizio delle Arti industriali s'introducevano nel commercio sul declinare del passato secolo, ed alcuni riprovevoli abusi che nella lunga serie de' secoli si erano sventuratamente insinuati nelle associazioni, ed Università, in cui si raccoglievano i commercianti, e gli artieri di questa nostra Metropoli, in-

dussero l'animo di Pio VII., Nostro Antecessore di gloriosa ricordanza, a privare le Università medesime di que' molti privilegi, de' quali si erano fino allora avvantaggiate. E per quanto l'ultimo dei tre Motu-Proprii a ciò relativi sembri esser dettato con qualche rigore, non disconosce tuttavia la virtù, e le opere meravigliose, che per interi secoli la prudentissima istituzione di tali Università aveva prodotte a beneficio della intera società cristiana; nè molto meno intendo ad affievolire lo spirito di carità evangelica, da cui traevano tutta la loro vitalità; nè a sminuire in alcuna guisa gli aiuti e favori spirituali, di cui verso loro in ogni tempo erano stati larghissimi i Nostri Predecessori.

Se non che per somma sventura accadeva, che mentre alle Università de' commercianti, ed artieri venivan meno co' privilegi i materiali interessi; si rinnovavano ne' nostri Stati quelle deplorabili vicende, che oltremodo contribuirono al raffreddamento della pietà, ed al rilassamento de' costumi delle nostre popolazioni. L'antica alacrità delle associazioni del commercio, e delle arti non sentiva più lo stimolo delle utilità economiche, nè gli eccitamenti dello zelo sacerdotale, mercecchè la parte più nobile, e più eletta del Nostro Clero era stata tratta in esilio, talechè anche per ciò che spetta agli esercizi di pietà, alcune delle Università interamente si disciolsero; ed alcune che vi rimasero, non presentavano che una languida effigie di quella operosità ed efficacia, con che prima adempivano ai loro uffizii. Le sciagure, che quindi ne derivarono agli individui, alle famiglie, e per necess-

saria conseguenza a tutta la cristiana società, sono su gli occhi di ognuno nella trascuranza, in cui tante classi di commercianti e di artisti vivono dalle pratiche religiose, e nella facilità con cui si abbandonano alla dissolutezza, ed alla intemperanza.

La ragione de' tempi, e delle attuali legislazioni Ci vieta assolutamente il volgere i Nostri pensieri al ristabilimento degli antichi sistemi di privilegio in favore di qualche classe di commercianti, ed artisti; ma per altra parte la sollecitudine del Nostro Apostolico Ministero, imponendoci il sacro dovere di procacciare ne' migliori modi il vero bene delle anime de' Nostri sudditi, senza dimenticare perciò i domestici loro interessi, esige da Noi un salutare provvedimento, il quale richiami la spensieratezza, in cui molti vivono, ad una cura più attenta singolarmente degli interessi loro spirituali. Ond'è, che ponderati seriamente i Consigli a Noi proposti da una Congregazione di Cardinali di S. R. C., e di altri distinti personaggi a tal particolare oggetto da Noi eletta, di Nostro Moto-Proprio, certa scienza, e con la pienezza della Nostra Autorità, abbiamo creduto di ordinare quanto segue:

Art. 1. E' autorizzata in Roma la ricostituzione delle Università, e Corporazioni, che vennero soppresse, ed abolite colle cedole di Moto-Proprio della sa: me: del Nostro Predecessore Pio VII. in data 3 Settembre 1800; 11 Marzo, e 16 Dicembre 1801.

Art. 2. Sarà quindi libero a coloro, che esercitano un qualunque siasi ramo di Commercio, o una qualsiasi classe di arte, il costituirsi in Uni-

versità, e sarà in pieno arbitrio dei rispettivi commercianti, ed artisti l'ascrivervi in qualunque tempo; salvo quanto si prescrive nel successivo articolo ottavo, e salve le disposizioni, che potessero stabilirsi nella compilazione dei rispettivi statuti, di cui all'articolo nono.

Art. 3. Non si appone alcun limite di tempo, o di numero a coloro, che così vorranno costituirsi, od iscriversi, purchè vi rimanga inalterabile l'unità dell'interesse, e della classe.

Art. 4. Riconoscendosi di somma utilità, che li garzoni, ed apprendisti di un'arte sieno uniti, ed associati ai maestri, e capi dell'arte istessa, avranno i medesimi diritto ad essere ammessi all'Università dei rispettivi loro maestri e capi, con quelle regole e graduazioni, che verranno determinate dagli statuti, e restando a loro inibito di costituire una propria distinta Università.

Art. 5. La competente superiore autorità sulla rispettiva domanda di un numero sufficiente per legge a formare collegio in ciascuna classe di commercianti, ed artieri, potrà dichiarare costituita la relativa Università; semprechè sia dimostrato, che questa sarà per avere una Chiesa, od Oratorio, ove i componenti la medesima dovranno adunarsi per le pratiche di religione, ed una rendita congrua, o una dotazione per la conservazione della Chiesa, od Oratorio, e per la decenza del sacro suo Culto.

Art. 6. La dotazione, che richiedesi da ciascuna classe di commercianti, od artieri, onde erigersi in Università, dovrà essere stabile, e sicura; tal che la si dovrà comprovare con la previa esistenza della

proprietà in fondi, o capitali fruttiferi. Le mensili, od annuali contribuzioni, e le tasse, o multe da imporsi nelle debite forme non vi saranno calcolate, se non a titolo di aumento della dotazione.

Art. 7. Le Università non potranno mai invocare il diritto della *mano regia* per la esigenza delle suddette tasse, o multe.

Art. 8. Perchè poi alcune professioni civili toccano troppo da vicino la salute, la fede, e la sicurezza pubblica, perciò a coloro, che le esercitano, allorchè saranno costituite in Università, verrà limitato l'arbitrio di non appartenervi, anzi per i diritti, di cui godono a ragione delle professioni medesime, potranno essere obbligati ad associarvisi.

Art. 9. Ciascuna corporazione colla sua legittima congregazione segreta compilerà nel termine di un anno dalla sua regolare costituzione il proprio statuto, la cui sanzione apparterrà esclusivamente all'autorità superiore.

Art. 10. Sarà istituita un'apposita Congregazione da riconoscersi dal Governo; e la medesima avrà la suprema tutela di tutte le Università, che progressivamente si verranno erigendo, ed eserciterà questa tutela con que'regolamenti, che le saran da Noi prescritti.

Art. 11. La Congregazione predetta sarà composta del Cardinale Vicario di Roma come Presidente, del Prelato Delegato di Roma e Comarca con il titolo di Vice-Presidente, del Senatore, e di uno dei Conservatori pro-tempore preso dalla seconda classe, e da scegliersi dalle singole corporazioni; ai quali tutti si aggiungerà colla qualifica di

Segretario in Consigliere Municipale proposto dal Senatore anzidetto con annuenza del Cardinal Presidente.

Art. 12. Ogni Università potrà implorare da Noi di esser presieduta da un Cardinale col titolo di Protettore, ed avrà in pari tempo a Capo col nome di Primicerio, un ecclesiastico eletto dall'adunanza Generale nei modi da determinarsi dagli statuti; in guisa però, che il Capo stesso dovrà in ogni caso essere approvato dal Cardinale Vicario Presidente della Congregazione summenzionata.

Art. 13. Riguardo poi a quelle Università, le quali non furono comprese nell'abolizione ordinata dai sopraccennati Motu-proprii, non si farà innovazione alcuna in sino a tanto che non venga stabilito altrimenti.

A fine di richiamare le classi dei commercianti, e degli artieri ad un verace, e solido ben essere, abbiamo stimato di ravvicinarle con queste provvidenze a quella Unione fraterna, e a quelle pratiche, che valsero per tanti secoli a contenerle nella religiosità, e nella temperanza cristiana. Abbiamo ferma fiducia nella bontà infinita di Dio onnipotente, nella materna carità di Maria Santissima e nella incessante assistenza dei Principi degli Apostoli, che vogliano benedire, ed ampliare questa Nostra Santa riedificazione, movendo efficacemente gli animi di coloro, a cui prò la indirizziamo, a giovare a santificazione delle loro anime; la quale, ne siam ben sicuri, ridonderà maravigliosamente non pure al migliore andamento dei temporali loro interessi, ma eziandio alla maggiore prosperità di questa Nostra Metropoli.

Decretiamo quindi, e dichiariamo, che il presente Nostro Motu-proprio, sebbene non esibito e registrato in Camera Apostolica, debba sempre avere il suo pieno effetto, e vigore con la Nostra semplice sottoscrizione, nonostante la Bolla del Nostro Predecessore Pio IV. *de registrandis*, e nonostante qualunque altra disposizione in contrario; alle quali tutte, avendone qui il tenore per espresso ed inserito, ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo per la esatta esecuzione di quanto in esso Motu-Proprio si contiene.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano li 14 Maggio 1852.

Del Nostro Pontificato l'anno Sesto.

PIVS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario
di Stato ec.*

Essendosi conchiusa, e ratificata dalla Santità di N. S., e da S. M. il Re del Regno delle due Sicilie la convenzione addizionale, o regolamento contenente le norme legislative riguardanti la di già stabilita confinazione tra lo Stato Pontificio, ed il Regno di Napoli, la stessa Santità Sua ci ha

ordinato di pubblicare , siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo la Convenzione medesima.

Roma dalla Segreteria di Stato il Primo Luglio 1852.

G. CARD. ANTONELLI

TENORE DELLA CONVENZIONE

In nome della Santissima, ed indivisibile Trinità.

Analogamente a quanto si accennò allorchè nel 15 Aprile del corrente anno pubblicossi il Trattato sulla confinazione tra lo Stato Pontificio, ed il Regno di Napoli, sono state dai sottoscritti Plenipotenziarii riassunte le trattative, onde stabilire, a tenore dell' Articolo 8. del Trattato medesimo, le norme legislative in ordine ai confini stessi. Essendosi ora condotte a termine trattative siffatte, si è di comune consenso compilata la seguente Convenzione addizionale, o Regolamento legislativo, il quale deve formar parte sostanziale , ed integrante del Trattato anzidetto.

Art. 1. La nuova linea di confine stabilita col Trattato conchiuso il 26 Settembre 1840 tra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie , e legalmente demarcata con termini lapidei nel 1846 , e 1847 non impedirà l'esercizio libero dei dritti privati: quindi i Comuni, le Corporazioni , i pubblici Stabilimenti, e gl'individui conserveranno il dominio, il possesso, uso, e godimento de'fondi, che passano dall'una all'altra giurisdizione.

Art. 2. Le iscrizioni, le trascrizioni, e gli altri atti esistenti negli Uffici Ipotecari di uno Stato dovranno a cura delle rispettive Autorità, cui appartiene, trasportarsi nell'Ufficio dell'altro, cui passano i fondi che ne sono l'oggetto: rimarranno illesi i diritti acquistati dalle parti in virtù delle Leggi locali. Il trasporto si eseguirà gratuitamente col mezzo di semplice rinvio, o trasmissione degli Estratti in carta libera, fra sei mesi dalla pubblicazione della presente Convenzione. Se la scadenza del decennio ha luogo dopo eseguito il rinvio, le iscrizioni dovranno rinnovarsi nell'Ufficio competente, cui furono rinviate, in conformità delle Leggi rispettivamente in vigore.

Quanto alle ipoteche legali, che per le leggi del Regno sussistono, indipendentemente dalla iscrizione saranno esse conservate nel grado loro attribuito dalle stesse leggi sui fondi, che passano allo Stato Pontificio, semprecchè i creditori entro il suddetto termine di sei mesi, le facciano iscrivere nei competenti Uffici dello Stato.

Le iscrizioni fatte posteriormente, non avranno effetto che dalla loro data.

Art. 3. Gli Uffici delle Contribuzioni fondiarie, dette Cancellerie del Censo nello Stato Pontificio, e Direzioni delle Contribuzioni Dirette nel Regno, si comunicheranno per mezzo de' rispettivi Governi, fra lo spazio egualmente di sei mesi, le partite, e atti catastali de' fondi che per la nuova confinazione passano da uno Stato all'altro. Allorchè lo stesso fondo sia situato parte in un territorio, e parte nell'altro, la estensione di terra, che passa in cia-

scuno de' due Domini, sarà determinata, e descritta di accordo da due Periti Agrimensori, scelti, l'uno dal Governo Pontificio, l'altro da quello del Regno. Questa misura e descrizione sarà depositata nell'Ufficio della Direzione del Censo, o in quello delle Contribuzioni Dirette dello Stato, in cui trovasi la parte del fondo diviso. Dopo il detto termine di sei mesi, cambiando di padrone il fondo passato da un dominio all' altro, dovrà farsene presso la competente Autorità locale la dichiarazione, e voltura.

Art. 4. Le liti pendenti all'epoca della pubblicazione della presente Convenzione, si riassumeranno nello stato e termini, in cui si trovano.

Le sentenze, che all'epoca stessa abbiano acquistato forza di cosa giudicata, saranno eseguite senza cognizione di causa, e senza premetterne verun esame in giudizio dalle Autorità competenti dell'uno, o dell'altro Stato. Nondimeno quanto ai modi di esecuzione sia sopra i beni, che sulle persone si osserveranno le leggi del territorio, in cui verranno eseguite,

Art. 5. I proprietari, o possessori de' fondi, che in forza dell'attuale confinazione rimangono intersecati dalla linea di confine, o sono limitrofi al confine, ma situati interamente nell'altro Stato, potranno liberamente e senza verun ostacolo traversare la frontiera per recarsi nelle loro terre, coltivarle, e raccoglierne i prodotti. Potranno inoltre portare da uno Stato all'altro, senza pagamento di dazio, i prodotti degli stessi fondi, non che il bestiame, che vi si trova, sia per lavoro, sia per pascolo, ma con le norme e cautele ordinate negli articoli seguenti.

Art. 6. Sotto il nome di bestiame si comprende il Cavallino di razza indigena, e marcato secondo lo stile solito ad usarsi dai rispettivi proprietari, o possessori, come pure quello di ogni altra specie, niuna di queste esclusa, abbenchè per le leggi dell'uno, o dell'altro Stato ne fosse vietata la introduzione, o la esportazione.

Art. 7. La introduzione, o la esportazione dei prodotti, e del bestiame si farà con semplice permesso, o Bolletta della rispettiva Dogana da rilasciarsi gratuitamente, senza pagamento di verun dritto, tassa o emolumento, e senza cauzione o altra formalità, qualora i proprietari degli uni e dell'altro abbiano adempiuto alle prescrizioni dell'Articolo seguente.

La Bolletta non sarà necessaria pel bestiame, che vada e venga a causa della coltivazione dall'una all'altra parte del fondo, e non sia introdotta per farne commercio.

Art. 8. Qualora ne'fondi intersecati dalla linea di confine vi sieno Casali o Case Coloniche, la introduzione de'prodotti dovrà farsi in quella parte del fondo, ove sono situati i Casali, o le Case Coloniche. A questo effetto il proprietario o possessore dichiarerà in ogni anno, dopo la raccolta, alla Dogana sia dello Stato Pontificio, sia del Regno, da cui dipende quella parte del fondo, la coltivazione ed i prodotti del medesimo.

Se nel fondo non vi è Casale o Casa Colonica, la dichiarazione si farà nella Dogana di confine di ambedue gli Stati. Il proprietario, o possessore potrà introdurre i prodotti in quella parte del fondo,

che più gli torni in grado. Avvenendo entro l'anno qualche cambiamento, il proprietario o possessore lo denuncierà alla Dogana, o Dogane, in cui fu fatta la dichiarazione, per le opportune riforme ed annotazioni.

Sarà dato egualmente in ogni anno alle Dogane di ambedue gli Stati l'Elenco del bestiame addetto al fondo, o fondi divisi dalla linea di confine.

Siffatte dichiarazioni, e denunce si riceveranno gratuitamente, e senza verun diritto, tassa o emolumento. E' in facoltà delle rispettive Dogane di farle verificare, quando lo si creda opportuno.

Art. 9. I contravventori al disposto nell'Articolo precedente saranno giudicati dalle Autorità competenti del luogo della commessa contravvenzione, e puniti in conformità delle Leggi, e Regolamenti locali.

Art. 10. Nel corso dei fiumi, torrenti o fossi, che formano confine, gli abitanti dell'una e dell'altra parte potranno liberamente abbeverare il bestiame di qualunque specie, lavare panni, istrumenti rustici, ed altri simili oggetti. Potranno inoltre esercitarvi la pesca, qualora ne sieno suscettivi, e purchè non si facciano opere, che impediscano l'uso delle acque per gli oggetti di sopra indicati, ovvero tendano ad alterarne il corso; salvo sempre il diritto a chi di ragione pel rifacimento de'danni.

Art. 11. Se i fiumi, torrenti o fossi, che formano confine, inondassero i terreni dell'una o dell'altra riva, i proprietari, o possessori rispettivi potranno farvi a loro spese le necessarie riparazioni, sempre in modo da non impedire l'uso delle acque

a termini dell'Articolo precedente, od alterare il corso di esse, e lo stato attuale del confine, nè danneggiare la sponda opposta.

Art. 12. Ogni strada o sentiere, che forma e segna il confine, sarà di uso comune ai sudditi di ambedue gli Stati.

Art. 13. Sarà parimenti di uso comune ogni pubblico abbeveratojo, sia di sorgente, sia di acqua naturalmente o artificialmente raccolta, sia di acqua posseduta per causa di acquisto, di locazione, o per qualunque altro titolo si trovi entro la distanza di cinquecento metri dal confine (canne Rom. 224. 2). (canne Napoletane 189). In questo spazio potranno gli animali essere condotti liberamente per le vie ordinarie dall'uno all'altro territorio, ma pel solo transito, essendo vietato il farli quivi pascere, o vagare ne' campi altrui sotto pena dell'emenda dei danni.

Art. 14. In caso di epizoozia, o altro male contagioso, di che fossero infetti gli armenti, dovranno strettamente osservarsi le leggi sanitarie per la sollecita segregazione degli animali infetti; nel qual caso agiranno di accordo le Autorità locali dell'uno, e dell'altro Stato.

Art. 15. Quando le acque de' fossi, o ruscelli scorrono senza letto determinato, vi si potranno condurre gli animali, ma non sarà permesso loro il passaggio per le praterie riservate, pei campi posti a coltura, e pei terreni chiusi da stecconi o ropagoli, siepi, o macerie.

Art. 16. Se il pubblico abbeveratojo, ovvero l'acqua mentovata nell'articolo precedente si tro-

vasse all'estremo della distanza de'500. metri, tale distanza sarà protratta per altri trenta metri (canne Napoletane 11. 3. 4). (canne Romane 13. 4. 6).

Art. 17. Qualora gli animali depascotti, e vaganti oltrepassino li cinquecento metri coll'aggiunta di trenta metri, nel caso contemplato nell'Articolo precedente, il proprietario di essi non solo sarà tenuto all'emenda de'danni, ma potranno anche applicarsi le altre pene stabilite dalle leggi, consuetudini, e regolamenti in vigore ne'luoghi dello Stato, in cui sarà avvenuto il danno.

Quando le bestie da soma fossero cariche di merci, ed oggetti di qualunque specie avrà sempre luogo l'applicazione delle suddette pene.

Art. 18. Nelle strade o sentieri, che segnano confine, e che sono di uso comune, non si potranno aprir cave, nè scavar grotte che alla distanza di metri venticinque dal confine (canne Romane 11. 9). (canne Napoletane 9. 4. 5).

Art. 19. Entro la distanza di metri cinquanta (canne Romane 22. 4). canne Napoletane 18. 9). dal confine, non potranno innalzarsi case o fabbriche di sorta alcuna, nè potranno restaurarsi, o riedificarsi le dirute, o quelle che in seguito minacciassero ruina. Tale divieto si restringe a metri venticinque per le capanne, forni, vasche, cisterne, o pozzi di uso privato.

Sono eccettuate le Case Coloniche, le quali potranno edificarsi dai proprietari o possessori nella parte de'loro fondi separata dalla linea di confine, ove non esistano attualmente.

Art. 20. Trovandosi a rincontro due fabbriche, in mezzo alle quali passi il confine, è vietato di riunirle con archi, o ponti, ovvero di ravvicinarle col mezzo di logge, o in altra maniera qualunque.

Art. 21. Sopra fossi, torrenti, o fiumi, che formano confine, è vietato il costruire senza il permesso di entrambi i Governi ponti di legno, di fabbrica, o di altro materiale, non che altre opere, abbenchè fossero di uso comune.

Nel caso d'inondazione, i proprietari, o possessori potranno valersi della facoltà loro concessa dall'art. 11.

Per ottenere il permesso delle opere non di urgenza dovranno i proprietari, o possessori interessati esporre al proprio Governo un quadro ragionato delle innovazioni, che intendono di fare a conservazione, o miglioramento delle proprietà rispettive.

Art. 22. Le opere fatte in contravvenzione al disposto ne' precedenti articoli, 18 al 21, saranno interamente demolite, e rimosse a spese de' Contravventori, i quali saranno inoltre tenuti all'emenda de'dammi, quando abbia luogo.

Art. 23. Presso la linea di confine, e nello spazio di metri cento, non potranno farsi ammassi di merci o generi gabellati, o di proibita introduzione, ed estrazione a norma delle leggi vigenti nell'uno e nell' altro Stato, salvo il disposto negli articoli 5 e seguenti, in ordine ai prodotti delle terre divise dalla linea di confine.

Nel caso di contravvenzione gli ammassi saranno considerati come *contrabbando*, e l' autorità

locale sul reclamo dell'Autorità dell'altro Stato, farà osservare il divieto coi mezzi, che sono in suo potere.

Art. 24. La manutenzione delle fonti, e conserve di acqua di uso comune sarà a carico di quello Stato, nel quale si trovano, e non potrà deviarvene l'acqua.

Art. 25. La costruzione, e manutenzione de' ponti sopra fossi, torrenti, e fiumi, che formano confine, nonchè delle strade e sentieri di uso comune, sarà a carico di entrambi gli Stati.

Art. 26. Oltre la visita quinquennale prescritta coll'articolo 9 del Trattato, sarà nel mese di Maggio o Giugno di ogni anno visitato il confine, e dichiarato lo stato de' termini da due Deputati, uno del Regno, l'altro dello Stato Pontificio, i quali verranno eletti in ciascuno de' Comuni limitrofi al confine ne' primi dieci giorni dello stesso mese di Maggio o Giugno, ed adempiranno insieme l'incarico.

Art. 27. I rapporti intorno alla esecuzione di questa visita saranno senza indugio trasmessi ai Delegati o Intendenti delle provincie rispettive, i quali, salvo i casi di urgenza, si rivolgeranno ai proprii Governi per gli opportuni provvedimenti. I funzionarii locali faranno alle medesime Autorità parziali, ed istantanei rapporti su quanto potesse nel corso dell'anno accadere di notevole nel confine.

Art. 28. Per provvedimento transitorio, sino alla regolare riduzione delle strade o sentieri comuni di confine, si accorda per le bestie da soma una tolleranza di sconfinamento nello spazio di cinque me-

tri dal confine (canne Napolitane 1. 8. 9.) (canne Romane 2. 2. 2.), tanto da una parte che dall'altra, e la fecoltà di scorrere per tutte le tracce laterali, che attualmente vi si trovano.

Art. 29. I pochi tratti di piccole strade, che formano confine, saranno ridotti nel termine di un anno alla larghezza di tre metri. (canne Napolitane 1. 1. 3.) (canne Romane 1. 3. 2.) a spese di ambedue gli Stati, e diligentemente mantenute a spesa, cura, e responsabilità de' Comuni limitrofi.

Art. 30. Insorgendo per l'avvenire alcuna controversia fra particolari, o tra Comuni limitrofi per causa del confine, le Autorità locali dell'uno e dell'altro Stato ne faranno rapporto ai rispettivi Superiori, perchè venga decisa di accordo dai due Governi.

Art. 31. L'atterramento, la rimozione e la degradazione delle Colonnelle lapidee, che marciano il confine, e delle insegne Sovrane, che vi si trovano scolpite, si puniranno a norma delle leggi vigenti nello Stato, al quale è soggetto colui, che ha commesso il delitto, in ordine all'atterramento, distruzione, degradazione e guasti de' pubblici Stabilimenti, e delle insegne, o armi Sovrane; ed occorrendo, si adotteranno misure di Polizia.

Art. 32. Le Autorità, ed i pubblici funzionarii de' luoghi limitrofi alla frontiera veglieranno, ciascuno per la sua parte, alla esecuzione delle disposizioni legislative contenute nella presente Convenzione

Art. 33. Il presente Regolamento sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma.

nello spazio di un mese , ed anche più presto se si potrà.

In fede di che Noi rispettivi Plenipotenziarii lo abbiamo sottoscritto, e vi abbiamo apposto il suggello delle proprie armi.

Dato in Roma dalle stanze del Vaticano questo dì 14 Maggio 1852.

FIRMATI G. CARD. ANTONELLI
MARCHE. DELCARRETTO
CONTE LUDOLF

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

Per tutelare gl'interessi sia de'privati, sia delle pubbliche amministrazioni nei casi, in cui debbano eseguirsi lavori di utilità pubblica, si è stimato opportuno di stabilire le forme da praticarsi, allorchè si faccia luogo a vendite coattive, od a temporanee occupazioni di fondi rustici, od urbani, e di determinare le norme, dappresso le quali si debba procedere alla liquidazione de' diritti rispettivi. È perciò che la SANTITA' DI NOSTRO Signore, inteso il Consiglio di Stato ed il Consiglio de' Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti prescrizioni.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. E' luogo previo Sovrano decreto, alla coattiva vendita, o temporanea occupazione di tutto o di una parte dei fondi rustici od urbani, che sono necessari ai lavori di pubblica utilità.

2. Approvato in massima il lavoro, gl'Ingegneri ne redigono il piano di esecuzione, ed ove per eseguirlo sia ad essi necessario di praticare ispezioni ed operazioni del proprio istituto nei terreni, ed edifici dei privati, sarà in facoltà dei medesimi di farlo, premesso un avviso in iscritto al proprietario ovvero al detentore, o custode del fondo. Se nell'eseguire le dette ispezioni ed operazioni si reca alcun danno ai fondi o ai frutti, se ne deve il risarcimento a chi di ragione.

3. Il piano di esecuzione è annunziato al Pubblico con apposita notificazione a stampa, d'affiggersi nel capo-luogo di ciascuna provincia ed in ciascun Comune ed Appodiato, ove sono situati i fondi da occuparsi. Tale notificazione conterrà 1.° La enunciativa dell'opera, nonchè il seguito deposito del piano di esecuzione della medesima, per la parte che riguarda la rispettiva provincia, nella Segreteria della Delegazione con facoltà di esaminarlo: 2.° La qualità, e quantità dei fondi da occuparsi, ed i nomi dei loro proprietarii, come trovansi descritti in catasto, coll'avvertenza se trattisi di vendita assoluta o di occupazione temporanea.

3.° La prefissione del termine di giorni quindici decorribili dalla data dell' affissione nelle rispettive località ad esibire nella Segreteria della Delegazione i reclami, e le osservazioni di tutti' gli aventi interesse.

4. Una copia della detta notificazione viene pure trasmessa, a cura del Delegato col mezzo delle rispettive Magistrature comunali, a tutti i proprietari dei fondi da occuparsi aventi cognito domicilio nella provincia, desumendone i nomi dai registri catastali.

5. Se i fondi, nei quali cada l'occupazione, appartengono a Chiese o luoghi pii, il Delegato dovrà inoltre trasmettere una copia della richiamata notificazione all' Ordinario; e se le Chiese o luoghi pii sono esenti, a chi fa le veci di Ordinario, onde s' proceda nelle forme canoniche.

6. Trascorso inutilmente l'accennato perentorio termine di giorni quindici, sarà interdetto qualunque ulteriore reclamo, ed un' Ordinanza Ministeriale dichiarerà che il piano di esecuzione dell' opera resta definitivamente approvato. Ove poi nell' indicato termine sia stato prodotto qualche reclamo, se ne farà rapporto all' Autorità che approvò l' opera in massima. Se tale approvazione fu data da Sua Santità, la Sovrana risoluzione decide del reclamo. Se l'approvazione fu data dal Ministro, esso decide del reclamo, salvo il ricorso al Consiglio dei Ministri a forma dei §§ 48 e 49 dell' Editto 10 Settembre 1850.

TITOLO II.

*Delle norme per la liquidazione del prezzo,
o dell'indennità.*

7. Nel fissare il valore del fondo da alienarsi, o l'indennità dovuta per la occupazione temporanea si terrà conto del danno diretto ed indiretto, che ricevono gl'interessati, qualunque ne sia la causa: È però escluso sempre il prezzo dell'affezione.

8. Sarà pure calcolato a favore degli'interessati il compenso di qualunque servitù, che il nuovo lavoro imponesse alle rimanenti loro proprietà, prendendo a calcolo eziandio l'obbligo di lasciare incolte quelle zone dei confini, che sono indicate nei §§ 14, 15 dell'Editto di Polizia stradale del 1. Dic. 1828.

9. Che se il fondo da alienarsi fosse affetto di servitù passive, queste saranno considerate a diminuzione del valore da attribuirsi al medesimo, salvo se, e come di ragione il compenso, che potesse essere reclamato a carico della pubblica amministrazione dagli aventi diritto alla servitù.

10. Nello stabilire il valore del fondo non saranno calcolate le costruzioni, piantaggioni, o miglioramenti fatti allo scopo di conseguire un più elevato compenso.

11. Liquidato dagli' Ingegneri colle norme superiormente indicate, il prezzo o l'indeunità attribuita a ciascun fondo da occuparsi, viene ciò dedotto a notizia del pubblico con altra notificazione a stampa da affiggersi come al §. 3. Questa indi-

cherà che la relazione degl' ingegneri, per la parte che riguarda i fondi compresi nella rispettiva provincia, trovasi depositata nella Segreteria della Delegazione con facoltà di esaminarla; specificherà il prezzo o l'indennità assegnata a ciascun fondo richiamandone l'intestatario, al quale trovasi iscritta nei registri censuali; prefiggerà generalmente a tutti gli aventi interesse il termine di giorni venti a dedurre i reclami sul prezzo, o indennità stabilita dalla relazione suddetta.

12. Gl' interessati potranno entro il perentorio termine fissato dal §. precedente esibire nella Segreteria della rispettiva Delegazione i loro reclami coi motivi, e le rispettive giustificazioni. Il Ministro pronunzia mediante ordinanza su detti reclami.

13. Coloro, i quali entro l'enunciato termine non avranno esibito alcun reclamo, o lo avranno esibito senza giustificazioni, non saranno ammessi ad ulteriori deduzioni, il che sarà espresso da ministeriale ordinanza.

14. Nelle ordinanze, di cui nei due §§. precedenti, il Ministro dichiara essere luogo alla immediata esecuzione del lavoro, stabilisce il quantitativo dei prezzi e delle indennità, ed ordina che si proceda alla stipulazione del processo verbale di vendita, o di temporanea occupazione.

15. Contro siffatte ordinanze gl' interessati potranno solo sperimentare le loro ragioni innanzi i Magistrati del contenzioso amministrativo per ciò che concerne la tassazione del prezzo e della indennità, non ritardata frattanto la esecuzione del lavoro.

TITOLO III.

Degli atti traslativi di dominio, e dall'occupazione temporanea dei fondi.

16. Reso definitivo il prezzo o l'indennità dei fondi, nei quali cade la occupazione, coi modi e colle regole superiormente espresse, si procede innanzi il Delegato od innanzi un Consigliere governativo della Delegazione a ciò deputato al processo verbale di vendita delle singole proprietà, che occorrono definitivamente, od a quello dei fondi da occuparsi per l'uso temporaneo. Il verbale contiene la precisa enunciativa della quantità del fondo, i confini, il prezzo o l'indennità; sarà firmato dal Delegato, o dal Consigliere governativo, e dal venditore. Se questo ricusa d'intervenire, intimato che sia, ovvero non può, o non vuole sottoscrivere il verbale, se ne fa menzione, e per tutti gli effetti di ragione si avrà come se esso fosse intervenuto, ed avesse sottoscritto.

17. Il verbale sopraindicato ha tutti gli effetti di pubblici istrumenti. A cura del Segretario di Delegazione sarà munito del registro, sarà fatta voltura al catasto, e sarà trascritto all'ufficio delle ipoteche. Queste due ultime formalità non avranno luogo, ove si tratti di occupazione temporanea.

Compiute le accennate prescrizioni, il venditore potrà chiedere una copia autentica di tale atto, la spesa della quale sarà a carico della pubblica amministrazione.

18. Quando la misura del fondo occorrente non può determinarsi nella redazione del piano dell'opera, ma dipende dall'atto stesso di esecuzione, il verbale di vendita avrà luogo dopo che colla esecuzione del lavoro sarà stata determinata la estensione della occupazione, ed il corrispondente prezzo. Il venditore peraltro avrà diritto di percepire sul prezzo definitivamente liquidato il frutto annuo del cinque per cento decorribile dal giorno della seguita occupazione.

19. Allorchè si tratti di beni appartenenti ai pupilli, minori, interdetti, alle donne, come pure ai corpi morali, ed ai fidecommissi, e simili progressive istituzioni non è necessaria, pella legalità della alienazione, alcuna solennità oltre quelle sopra stabilite, salvò quanto rapporto alle Chiese, e luoghi pii è disposto al § 5.

20. Il dominio dei fondi alienati passa alla pubblica amministrazione libero da tutti i vincoli, ipoteche e diritti reali di servitù, dai quali era per lo innanzi gravato. Il prezzo succede in luogo dei fondi suddetti, e su di esso per ministero di legge si trasferiscono tutti i vincoli, le ipoteche, e i diritti sopra enunciati. Al qual effetto contemporaneamente alla trascrizione del verbale di vendita prescritta dal § 17, saranno tenuti i rispettivi Conservatori delle ipoteche di eseguire d'ufficio la cancellazione di tutte le iscrizioni, dalle quali trovavasi affetto il fondo alienato. I Conservatori nel rendere l'atto col certificato della eseguita trascrizione, vi anoteranno pure le ipoteche cancellate a forma delle superiori prescrizioni.

TITOLO IV.

Del modo di pagare il prezzo o l'indennità.

21. Il prezzo de'fondi da alienarsi viene preliminarmente alla stipolazione del processo verbale, depositato in una cassa pubblica unitamente ai frutti di giorni sessanta, oltre i già decorsi computabili dal giorno, in cui la pubblica amministrazione entrò in possesso del rispettivo fondo. I frutti saranno ragguagliati al saggio del cinque per cento ed anno. La fede del fatto deposito rimarrà inserita in originale nel verbale.

22. Il seguito deposito del prezzo viene annunziato a tutti gli aventi interesse sul medesimo con notificazione a stampa d'affiggersi come al § 3. Questa indicherà il fondo alienato, il nome del venditore ed il prezzo; prefiggerà a tutti gl'interessati il termine di giorni sessanta, computabili dalla data dell'affissione, a dedurre nella Segreteria della Delegazione le ragioni o i diritti, che potessero competere sull'enunciato prezzo; ed in fine dichiarerà che trascorso il detto termine, il deposito resterà infruttifero, ed a tutto carico rischio, e pericolo degli interessati.

23. Sopravvenendo entro il perentorio termine di giorni sessanta osservazioni e deduzioni degli aventi interesse, ovvero annotandosi dal Conservatore nel certificato della eseguita trascrizione, che sul detto fondo vi erano ipoteche, e che furono cancellate, il Delegato dichiara che la somma depositata è affetta

da vincoli già gravanti il fondo, che il deposito rimane a carico, rischio, e pericolo delle parti interessate, e rimette le medesime a valersi dei loro diritti avanti i competenti Tribunali. Ove non vi sia reclamo, nè dal Conservatore sia apposta la detta annotazione, o se intervenisse il consenso delle parti interessate, il Delegato dà facoltà al venditore, o altro interessato di ritirare liberamente il deposito.

24. Nel caso però che la somma da ritirarsi appartenga alle persone privilegiate contemplate nel §. 19, e sia maggiore di scudi dieci, questa non potrà essere consegnata che previo il decreto del competente giudice, o l'autorizzazione della competente Autorità, salvo sempre il disposto al §. 5 per ciò che riguarda Chiese o luoghi pii.

25. L'indennità dovuta per la temporanea occupazione di un fondo è liberamente pagata al proprietario, od altro avente diritto sui frutti del fondo nell'atto stesso della stipolazione del verbale. Quante volte sia controverso a chi spetti la indennità, se ne fa il deposito, rimettendo le parti a valersi delle loro ragioni avanti i Tribunali competenti.

TITOLO V.

Disposizioni diverse.

26. Se il proprietario, od altro avente interesse ne fa richiesta nel termine stabilito al § 3, la pubblica Amministrazione deve acquistare per intero le case ed altri edifizi, che resterebbero in parte soltanto occupati dalla nuova opera, quando peraltro

il residuo non fosse capace della primitiva destinazione, nè fosse atto a divenirlo.

La stessa disposizione ha luogo per i fondi rustici, se la parte che rimarrebbe al proprietario non giungesse alla misura di mille metri quadrati, e non confinasse con altro fondo dello stesso proprietario.

27. Ove per lo contrario i danni da compensarsi al proprietario o ad altro interessato, originati dal deprezzamento o dalle nuove costruzioni da eseguirsi in quella parte del fondo, che resta esente dalla occupazione, eguagliino la metà del valore primitivo attribuibile al detto residuo, sarà in facoltà della pubblica Amministrazione di esimersi dal pagamento degli enunciati danni, acquistando per intero il fondo.

28. Se la pubblica Amministrazione anteriormente alla stipolazione del processo verbale di vendita, recede dalla nuova opera già approvata, e ne cambia in parte il piano di esecuzione, i possessori ed altri aventi interesse su i fondi, che per tale cambiamento rimangono esenti dall'occupazione, avranno diritto all'emenda dei danni avvenuti.

29. Quando accadesse sospensione o cambiamento del piano dell'opera, dopo la stipolazione del processo verbale di vendita, la parte venditrice e i di lei eredi, o successori potranno chiedere la retrocessione del fondo caduto in contratto. In tal caso il prezzo, avuto riguardo allo stato attuale del fondo, sarà fissato colle norme e coi metodi superiormente indicati.

30. Un avviso a stampa d'affiggersi come al §. 3

indicherà i fondi, dei quali la pubblica Amministrazione non avesse più necessità di servirsi. I venditori dei medesimi, loro eredi, o successori decaderanno dal privilegio concesso dal §. precedente, ove nel perentorio termine di tre mesi, decorribili dalla data dell'affissione dell' indicato avviso, non abbiano dichiarato nella Segreteria della rispettiva Delegatione di volerne fare la ricompra.

31. Le spese di tutti gli atti di vendita o temporanea occupazione, sono a carico della pubblica Amministrazione, comprese quelle del decreto di autorizzazione richiesto per le persone privilegiate indicate nel §. 19, onde potere ritirare il prezzo dei fondi alienati. Siccome però trattasi di oggetto, che riguarda la pubblica utilità, tutti gli atti relativi saranno esenti da qualunque tassa ed emolumento.

32. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai lavori provinciali, e comunali.

In questi casi tutti gli atti per la vendita o temporanea occupazione, ed i reclami delle parti interessate, verranno regolati e risolti dalle Autorità indicate negli Editti del 22 e 24 Novembre 1850, nonchè nell'Editto del 2 Giugno 1851, ed eseguiti nei rispettivi ufficj.

33. Nei casi di lavori urgenti non è luogo ad osservare le forme superiormente indicate, ma si procederà con i metodi, e colle norme sin qui state in vigore.

L'urgenza dovrà essere dichiarata espressamente dall'Autorità competente secondo la diversa indole de' lavori.

34. Nulla è innovato quanto alle locali leggi di pubblico ornato, alle leggi, e consuetudini sopra i consorzi di acque e scoli, ed ai particolari regolamenti sopra l'uso de' materiali per le strade di Roma, suo Agro e Comarca: come pure alle altre leggi e disposizioni in quelle parti, nelle quali non è disposto nel presente Editto.

Roma dalla Segreteria di Stato li 3 Luglio 1852.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. CARD. ANTONELLI Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX. essendosi degnata di approvare, e ratificare una Convenzione postale conchiusa tra il suo Pontificio Governo, e quello di S. M. I. e R. A. l'Imperatore di Austria, Ci ha ordinato di pubblicarla, come nel Sovrano Suo nome la pubblichiamo.

Dalla Segreteria di Stato li 27 Luglio 1852.

G. CARD. ANTONELLI

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità

Essendo stata conclusa in Firenze sotto la data del cinque novembre milleottocento cinquanta fra

i Plenipotenziarii Austriaco e Toscano una Convenzione Fondamentale per una Lega Postale Austro-Italica, ed essendosi determinati i Governi Pontificio ed Austriaco di applicare ai rispettivi loro Stati la predetta Convenzione fondamentale, i Plenipotenziarii dei due Stati medesimi, cioè

Per SUA SANTITÀ', Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giacomo Antonelli Segretario di Stato della stessa SANTITÀ' SUA, e

Per SUA MAESTÀ' l'Imperatore d'Austria, il Signor Conte Maurizio d'Esterházy Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della prefata Maestà Sua presso la Santa Sede, chiamati dai loro poteri e dalle loro istruzioni, hanno stipulato di accordo, sotto riserve delle ratifiche Sovrane, la seguente Convenzione speciale.

ARTICOLO I.

Accessione del Governo di Sua Santità alla Lega Postale Austro-Italica.

Premesso, che sotto la data del 5 novembre 1850 fu stipulata in Firenze, tra i Governi di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria da una parte, e di Sua Altezza Imperiale Reale l'Arciduca Granduca di Toscana dall'altra, una Convenzione fondamentale per una Lega Postale Austro-Italica, il Governo di SUA SANTITÀ' dichiara di accedere alla Lega stessa, e di accettare la sovraccennata Convenzione fondamentale, di cui si allega sotto la lett. A. come parte integrante, una copia autentica, salve le mo-

dificazioni e riserve contenute nella presente Convenzione speciale.

Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione fondamentale del 5 novembre 1850, saranno applicabili giusta l'articolo 1°. della medesima, e salve le modificazioni e riserve di cui sopra, tanto alla corrispondenza concumbiantesi fra lo Stato Pontificio e gli altri Paesi appartenenti alla Lega Postale Autro-Italica, quanto a quella concumbiantesi fra lo Stato Pontificio, e gli Stati Esteri.

Le disposizioni concernenti la circolazione delle corrispondenze nell' interno dello Stato Pontificio, rimangono interamente nel dominio della propria di lui amministrazione.

ARTICOLO II.

Comunicazioni Postali.

Le comunicazioni postali, attualmente in vigore fra lo Stato Pontificio e i domini Austriaci, restano inalterate.

ARTICOLO III.

Concerti sulle spese di trasporto delle corrispondenze.

I due Governi contraenti convengono sul principio, che ciascuno di essi abbia a sopportare le spese di trasporto delle corrispondenze sul proprio territorio fino alla prima stazione postale del rispettivo Stato limitrofo compreso nella Lega.

Essendo attualmente in attività una giornaliera corrispondenza fra Mantova e Firenze per la via di Bologna, mediante tre corsi settimanali di Corrieri, e quattro di Staffetta ordinaria (una di queste ultime per ora sostituita da un furgoncino militare Austriaco), e trovandosi l'amministrazione postale pontificia al presente cointeressata pel solo inoltro delle proprie corrispondenze, e non pel prodotto dei viaggiatori e degli articoli, che s'inoltrano coi corrieri e col furgoncino, si conviene che le spese pei tre corsi dei corrieri, e per le quattro spedizioni di staffette settimanali, proseguiranno ad essere sostenute dai Governi Austriaco e Toscano anche per la percorrenza sul territorio Pontificio, sino a che non sarà attivato il nuovo servizio preveduto all'art. 40 della presente Convenzione. Però sino a che non sarà attivato questo nuovo servizio, il Governo Pontificio corrisponderà in rate trimestrali a quello Austriaco la somma di annui scudi mille quattrocento novantasette, e bajocchi ottantasette e mezzo ($\text{₮ } 1497, 87 \frac{1}{2}$) di accordo stabilita a titolo d'indennizzo di spese pel trasporto delle corrispondenze Pontificie. Il Governo Austriaco s'incarica di corrispondere la rispettiva quota della suddetta somma al Governo Toscano.

ARTICOLO IV.

*Abolizione delle competenze stabilite nella
convenzione postale Pontificio-Austriaca
dell'anno 1823.*

In correlazione alle stipulazioni contenute tanto nell'articolo precedente, quanto nei seguenti vengono soppresse le competenze, che in forza degli articoli 6° e 7° della convenzione postale Pontificio-Austriaca dei 19 Agosto 1823, il Governo Pontificio ebbe a corrispondere a quello Austriaco per la reciproca trasmissione delle corrispondenze estere.

A. Corrispondenze Pontificio-Austriache.

ARTICOLO V.

Tariffa per la loro tassazione.

Le tasse che si percepiscono al presente sulle corrispondenze nate nello Stato Pontificio e destinate per l' Austria, e viceversa nate nello Stato Austriaco e destinate per lo Stato Pontificio, sono abolite. Verrà loro sostituita la comune Tariffa stabilita nella Convenzione fondamentale modificata come appresso.

ARTICOLO VI.

Lettera semplice-peso.

Il peso della lettera semplice viene fissato in Austria fino a un Lotto di Vienna, pari a gramme $17 \frac{1}{2}$ (Articolo 10 della Convenzione fondamentale) e nello Stato Pontificio a denari $14 \frac{5}{6}$ pari a

gramme 17 $\frac{1}{2}$, che per comodo si stabiliscono a denari 15.

ARTICOLO VII.

Tassa.

Per la percezione delle tasse nello Stato Pontificio, si conviene che i 3, 6 e 9 carantani fissati dall'art. 9 della Convenzione fondamentale, i quali a tariffa corrisponderebbero rispettivamente a bajocchi 2 $\frac{2}{5}$, 4 $\frac{4}{5}$ e 7 $\frac{2}{5}$, sieno valutati 2, 5 e 8 bajocchi.

ARTICOLO VIII.

Stampe e Campioni.

Sulle stampe qualunque compresi i giornali, gazette e fogli periodici posti sotto fascia, lo Stato Pontificio percepirà un bajocco per ogni 15 denari ossia gramme 17 $\frac{1}{2}$ senza riguardo a distanza. Per i campioni o mostre si esigerà la tassa di una lettera semplice per ogni due lotti, ossia per ogni 35 gramme (30 denari) analogamente all'art. 13 della Convenzione fondamentale. Se però la tassa indicata tanto per le stampe, che per i campioni o mostre non fosse stata pagata all'atto della impostazione, queste spedizioni andranno soggette alla tassa ordinaria delle lettere, e saranno trattate come le lettere non franche, o non munite dei bolli sufficienti al loro affrancamento, come al seguente art. 12.

ARTICOLO IX.

Francazione per mezzo dei Franco-Bolli.

Il pagamento del porto, che in virtù dell' art. 11 della Convenzione fondamentale dev' essere per massima anticipato, si effettua per mezzo dell' applicazione dei bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti *Franco-Bolli*, i quali si vendono dalle aziende postali dei due Stati. Questi Franco-Bolli porteranno la indicazione del valore diverso di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 nell'Astria, e di bajocchi 1 (per un carantano), 2 (tanto per 2 che 3 carantani) 5 e 8 (per 6 e rispettivamente 9 carantani) nello Stato Pontificio.

ARTICOLO X.

Applicazione dei Franco-Bolli.

Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la posta, dovrà attaccare al margine superiore dell'indirizzo in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del franco bollo, uno, o tanti franco-bolli, quanti occorrono per formare uniti il valore della tassa di francazione secondo il peso; e quanto alle lettere e campioni anche secondo la distanza.

La tassa di raccomandazione ossia di assicurazione, e quella per la ricevuta di ritorno (come all'art. 14 della Convenzione fondamentale) potrà pa-

garsi ciascuna col franco-bollo di cinque bajocchi o sei carantani. Quello per *l'assicurazione* sarà apposto a tergo della lettera dalla parte del suggello, a cura del mittente, quello per *la ricevuta di ritorno* sarà apposto alla ricevuta stessa a cura dell'Impiegato Postale ricevente. Ambedue queste tasse di assicurazione (o con, o senza ricevuta di ritorno) rimarranno a profitto degli uffici d'impostazione.

ARTICOLO XI.

Modo d'impostazione.

Le corrisponenze di cui si tratta, debbono gittarsi nelle buche a ciò destinate negli uffici postali.

Quelle che si vogliono spedire raccomandate *con, o senza* ricevuta di ritorno, debbono essere rimesse nelle mani degli impiegati postali.

ARTICOLO XII.

Sopratassa.

Le lettere non affrancate, o non munite di bolli sufficienti, sono non ostante spedite, ma oltre il porto, o quel che manca del porto, dovrà pagarsi dal destinatario una sopratassa di bajocchi 2 (carantani 3) per ogni denari 15 (gramme 17 $\frac{1}{2}$ di conformità all'art. 12 della Convenzione fondamentale.

ARTICOLO XIII.

*Affissione della Tariffa delle lettere
e della nota dei Paesi.*

Affinchè possa calcolarsi il porto delle lettere, le amministrazioni postali dei due Stati terranno affissa alla vista del pubblico la tariffa con le disposizioni che alla medesima si riferiscono, e gli elenchi degli uffici postali che non distano l'uno dall'altro più di dieci, poi oltre 10 sino inclusivamente a 20 miglia geografiche di Germania (ossia 40 e relativamente 80 miglia geografiche d'Italia) in linea retta.

Negli uffici principali questi fogli stampati saranno vendibili al pubblico.

ARTICOLO XIV.

*Casi nei quali l'applicazione dei Franco-Bolli
può farsi dagli Impiegati Postali.*

Nei casi dubbiosi, gl'impostanti hanno il diritto d'interrogare gli ufficiali di posta riguardo alla tassa competente, e questi in tal caso daranno, se bisogna, ed attaccheranno i franco-bolli occorrenti, dei quali sarà loro pagato il prezzo in contanti.

ARTICOLO XV.

Corrispondenze in transito.

Rimane abbracciato reciprocamente il principio stabilito nell'art. 8 della Convenzione fondamentale

sull'abolizione di qualunque diritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della Lega Postale Austro-Italica, a misura che si assoceranno alla medesima anche gli altri Stati Italiani.

Sino a che non avranno acceduto gli altri Stati Italiani alla Lega Postale Austro-Italica per le loro corrispondenze, a cui dà passaggio il Governo Pontificio rimangono in sua facoltà le trattative coi medesimi.

ARTICOLO XVI.

Tasse pel trasporto delle corrispondenze Austro-Pontificie a mezzo dei battelli a vapore del Lloyd Austriaco.

Le corrispondenze Austro-Pontificie, qualora portino sull'indirizzo le parole « per la via di mare » o « col piroscalo del Lloyd » saranno trasportate a mezzo dei battelli a vapore del Lloyd Austriaco, i quali si muovono periodicamente fra Trieste ed Ancona.

Le relative tasse di trasporto, avuto riguardo alle stipulazioni convenute tra il Governo Austriaco e la società del Lloyd Austriaco, sono le seguenti.

§ 1. per ogni *lettera* semplice del peso di gramme $17 \frac{1}{2}$ (15 denari ossia 1 lotto), proveniente da *Trieste*, e diretta per *Ancona*, e viceversa, carantani 9 ossia baj. 8, dei quali due terzi competono al Lloyd Austriaco quale porto marittimo, ed un terzo all'ufficio postale mittente, quale tassa interna.

§. 2 per ogni *lettera semplice* del peso di gr. 17 $\frac{1}{2}$ proveniente da qualunque altro luogo della Monarchia Austriaca, e diretta per qualunque altro luogo dello Stato Pontificio, e così viceversa carantani 15 ossia baj. 13, dei quali $\frac{2}{5}$ quale tassa marittima formano la competenza pel Lloyd Austriaco, mentre gli altri $\frac{3}{5}$ competono all'ufficio postale mittente quale diritto interno.

Alla medesima tassa vanno soggette anche le *lettere semplici*, che vengono spedite da Trieste per qualunque luogo dello Stato Pontificio, con eccezione della città di Ancona, e così viceversa quelle che vengono spedite da Ancona per qualsiasi luogo della Monarchia Austriaca, eccettuata la Città di Trieste, per le quali due Città rimane provveduto col §. 1. del presente articolo.

§. 3. per *i campioni o mostre* la medesima tassa come ai §§. 1 e 2, ma per ogni gramme 35 ossia 30 denari (2 lotti).

§. 4. per *le stampe sotto fascia* per ogni gr. 17 $\frac{1}{2}$ ossia 15 denari (1 lotto) *indistintamente* carantani 2 ossia baj. 2 dei quali l'una metà compete alla società del Lloyd Austriaco, e l'altra all'ufficio postale mittente.

§. 5. per *le lettere non affrancate a mezzo di franco-bolli*, o non munite di bolli sufficienti dovrà pagare il destinatario, oltre le tasse indicate ai §§. 1 e 2, una sopratassa di carantani 3 ossia baj. 2 per ogni gr. 17 $\frac{1}{2}$, di conformità all'art. 12 della Convenzione fondamentale, e ciò a vantaggio di quell'amministrazione Postale, nel di cui territorio vengono impostate simili lettere.

I *Campioni* (mostre) e le *stampe*, qualora le tasse indicate ai §§. 3 e 4 non fossero state pagate a mezzo di franco-bolli all'atto della impostazione, saranno del pari caricate dalle medesime tasse che sono fissate per *le lettere non affrancate*, o non munite di bolli sufficienti.

§. 6. le tasse marittime indicate ai §§. 1, 2, 3 e 4 che saranno esatte dagli ufficii postali Pontificii, dovranno essere buonificate alla cassa postale Austriaca, la quale ne eseguirà l'ulteriore rimborso al Lloyd Austriaco.

*B. Corrispondenza Pontificia per gli Stati Esteri
pei quali è mediatrice l'Amministrazione
Postale-Austriaca.*

(astrazione fatta dagli Stati Germanici e da quelli al di là)

ARTICOLO 17.

*Stati Esteri pei quali le lettere possono essere spedite
affrancate o nò.*

I Paesi per, e dai quali le corrispondenze senza toccare gli Stati della Confederazione Germanica (di cui alla lettera C) possono essere spedite o ricevute dallo Stato Pontificio per la via dell'Austria, o intieramente affrancate, o cariche dell'intero porto, ad arbitrio dell'importante (Art. 22 della Convenzione fondamentale) sono i seguenti, cioè

La Russia, la Polonia, le Isole Joniche, la Grecia (le lettere *dalla Grecia per lo Stato Pontificio sa-*

rando affrancate fino a Trieste) la Svizzera, la Sardegna, la Francia. l'Algeria, la Gran Bretagna, le Possessioni e Colonie Inglesi dell'America, e del Nord; e le seguenti Città nella Turchia Europea ed Asiatica, nell'Egitto, e nei Principati Danubiani; cioè

Buckarest, Jassy, Botutschany, Galacz, Ibraila, Seres, Salonichio, Costantinopoli, Smirne, Alessandria d'Egitto, Berutti, Canea, Cesme, Tenedos, Dardanelli, Gallipoli, Larnacca, Rodi, Samsun, Tulcza, Varna e Trebisonda.

Devono all'incontro essere affrancate nell'atto della impostazione le lettere dirette per la Spagna, ed il Portogallo fino alla frontiera Gallo-Ispana: quelle del Belgio (qualora vengano istradate per la via di Francia) fino alla frontiera Gallo-Belgica: quelle per i Paesi *Transatlantici* (eccettuate le Possessioni e Colonie Inglesi) fino al punto dello sbarco colà: quelle per i luoghi *interni* della Turchia Europea ed Asiatica, dell'Egitto e dei principati sul Danubio sino ad una delle suddette Città di Bukarest, Jassy etc. etc., la quale secondo la situazione geografica ne curerà l'ulteriore inoltro: quelle per le *Indie Orientali*, e *Hongkong* fino ad Alessandria; quelle in fine per la Cina ed i Paesi situati al di là delle *Indie Orientali*, fino al punto dello sbarco colà.

Le lettere provenienti dai Paesi qui sopra menzionati, coi quali sussiste ancora l'obbligo dell'affrancazione, saranno assoggettate sempre alle rispettive tasse (articolo 21 della presente Convenzione) che dovranno essere soddisfatte dal destinatario nello Stato Pontificio.

Il Governo Austriaco s' impegna a dare immediatamente avviso al Governo Pontificio, appena si effettui la rinnovazione di alcuna delle Convenzioni postali da esso stipolate coi singoli Stati Esteri, e ciò allorquando ne venisse portata un'alterazione qualsivoglia alla entità dell'analogo Porto estero, alle relative graduazioni di peso, o all'affrancazione obbligatoria ove questa ancora sussiste.

ARTICOLO XVIII.

Peso della lettera semplice

Finchè non sieno combinate disposizioni pienamente uniformi coi rispettivi Stati Esteri, il peso della lettera *semplice* sia in riguardo al comun porto Austro-Pontificio (Articolo 23 della Convenzione fondamentale), sia in riguardo alle tasse estere, si regolerà secondo il convenuto su ciò tra l'Austria ed i Paesi Esteri, e viene fissato come segue.

Per, e dalle Isole Joniche, Malta, l'Egitto, le Indie Orientali e Hongkong nella Cina, la Turchia Europea, ed Asiatica, i Principati Danubiani, e la Grecia con gramme $17\frac{1}{2}$, ossia den. 15 (1 lotto di Vienna).

Per, e dalla Russia e Polonia, i Paesi al di là delle Indie Orientali, e la Cina con gr. 13 ossia den. 11 ($\frac{3}{4}$ di lotto).

Per, e dalla Svizzera, Francia, l'Algeria, la Gran Bretagna, la Spagna, e Portogallo, il Belgio, le Possessioni e Colonie Inglesi dell'America del Nord, e gli altri Paesi Transatlantici, con gr. $8\frac{1}{2}$ ossia den. $7\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$ lotto).

ARTICOLO XIX.

Porto Comune—Porto Estero.

Le corrispondenze concambiantesi fra lo Stato Pontificio e gli Stati e Paesi nominati nei precedenti articoli 17 e 18, verranno trattate di conformità al Titolo III (art. 21, 22, 23, e 24) della Convenzione fondamentale.

Conseguentemente tali corrispondenze non verranno caricate, cioè:

1° del porto comune Austro-Pontificio di baj. 8 (carantani 9) relativamente all'inoltro sui territorii Austro-Pontificii, e

2° del rispettivo porto estero (a norma delle convenzioni postali stipulate tra l'Austria e gli Stati Esteri) per l'inoltro dal punto di uscita dagli Stati Austriaci, sino al luogo di destinazione all'Estero, o dal punto di spedizione all'estero, sino all'ingresso negli Stati Austriaci.

ARTICOLO XX.

*Riscossione del Porto comune.**Rimborso del Porto estero.*

Il porto comune Austro-Pontificio rimarrà a vantaggio dell'amministrazione Postale Pontificia per le corrispondenze impostate presso gli uffici postali Pontificii, ed a vantaggio dell'amministrazione austriaca per quelle impostate negli Stati al

di là dell'Austria (art. 24 della Convenzione fondamentale:

Il porto estero per le corrispondenze affrancate nello Stato Pontificio a destinazione dei menzionati Stati e Luoghi Esteri, o che da questi ultimi venissero spedite non franche per lo Stato Pontificio, verrà buonificato dall' amministrazione postale Pontificia a quella austriaca, e sarà cura di questa ultima di farne l'ulteriore rimborso alle rispettive amministrazioni degli Stati Esteri.

ARTICOLO XXI.

Tassa complessiva di Porto per una lettera semplice.

La tassa complessiva di porto della suddetta corrispondenza per la lettera *semplice* importa come segue:

	PESO DELLA LETTERA SEMPLICE		TASSA COMUNE AUSTRO- PONTIFICIA	TASSE ESTERE	TOTALE	
	IN LOTTI	IN GRAMME			IN CARAN- TANI	IN BAJOC- CHI
			<i>carant.</i>	<i>carant.</i>		
Per, e dall'Isole Joniche, Malta, ed Alessandria d'Egitto.	1	17 $\frac{1}{2}$	9	Porto marittimo 9	18	15
Per la Grecia	1	17 $\frac{1}{2}$	9	Porto marittimo e Greco 9 6	24	20
Dalla Grecia	1	17 $\frac{1}{2}$	9	—	9	8
Da, e per Berutti, Lar- nacea, Rodi, Cesme, Smirne, Tenedos, Miti- lene, Salonichio, Darda- nelli, Gallipoli, Costan- tinopoli, Samsun, Tre- bisonda, Varna, Tulcza, Galacz, e Ibraila. <i>coi battelli a vapore del Lloyd Austriaco.</i> . .	1	17 $\frac{1}{2}$	9	Porto marittimo 12	21	17
Per, e da Seres, Saloni- chio, Tulcza, Varna, e Costantinopoli <i>per la via di Vienna e Bel- grado</i>	1	17 $\frac{1}{2}$	9	Porto estero 12	21	17
Per, e da Samsun, Tre- bisonda, Gallipoli, Dar- danelli, Mitilene, Tene- dos, Smirne, Cesme, Rodi Larnacca e Berutti, <i>per la via di Vienna e Belgrado</i>	1	17 $\frac{1}{2}$	9	Porto estero 18	27	22
Per, e da Ibraila e Gal- lacz <i>per la via di Vien- na e Belgrado</i>	1	17 $\frac{1}{2}$	9	Porto estero 9	18	15
Per, e da Bukarest Jassy, e Serrajevvo <i>per la via di Vienna.</i>	1	17 $\frac{1}{2}$	9	6	15	12

	PESO DELLA LETTERA SEMPLICE		TASSA COMUNE AUSTRO PONTIFICIA	TASSE ESTERE	TOTALE	
	IN LOTTI	IN GRAMME			IN CARAN- TANI	IN RAN- CHI
9 Per, e da Botutschany per la via di Vienna. . .	1	17 $\frac{1}{4}$	9	3	12	10
10 Per, e dai Paesi sotto il dominio, e sotto la pro- tezione della Gran-Bre- tagna nelle Indie Orien- tali, non che per, e da Hongkong nella Cina per la via di Alessandria. .	1	17 $\frac{1}{4}$	9	Porto marittimo 9	18	15
<p><i>Nota 1.</i> Per la eccedenza del peso da un lotto a due (da gramme 17 $\frac{1}{4}$ a gr. 35) le tasse di porto qui sopra esposte sub 1 e 10 si raddoppiano; da due lotti a tre (da gr. 35 a 52 $\frac{1}{4}$) si triplicano; e così di seguito.</p> <p>Per le stampe messe sotto- fascia, si paga all'atto della impostazione senza riguardo a distanza, un carantano (un bajocco) per ogni gr. 17 $\frac{1}{4}$ qual diritto comune, ed altrettanto qual diritto marittimo e rispettivamente estero, e per le gazzette dirette per le Indie Orientali, di più 2 bajocchi (3 carantani) per ogni foglio.</p> <p>Per i campioni e le mostre viene esatta all'atto della impostazione la tassa di una lettera semplice per ogni gramma 35 (2 lotti).</p>						

	PESO DELLA LETTERA SEMPLICE		TASSA COMUNE AUSTRO PONTIFICIA	TASSE ESTERE	TOTALE	
	IN LOTTI	IN GRAMME			IN CARAN- TANI	IN BAJOC- CHI
Per la Cina (eccettuato Hongkong)	$\frac{3}{4}$	13	9	<i>carant.</i> Porto al Lloyd Austriaco 9 Porto Ingl. 30 Porto al Loyd Austriaco 9 Porto Ingl. 49 Porto Al Lloyd Austriaco 9	48	39
Per i Paesi al di là delle Indie Orientali	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto Al Lloyd Austriaco 9	38	48
Dalla Cina e dai Paesi al di là delle Indie Orientali	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto Al Lloyd Austriaco 9	18	15
<p>2.° Le moderazioni di porto di cui parla la nota 1.° sono pure ap- plicabili alle stampe e campioni, per, e dai Paesi nominati sub 11 12 e 13 relativamente alla percorrenza tra lo Stato Pontificio ed Aless- sandria; nell' ulteriore inoltre però da Alessan- dria per la Cina ed i Paesi al di là delle In- die Orientali, i campio- ni vengono trattati co- me lettere ordinarie e per le gazzette dev' es- ser soddisfatta anticipa- tamente la tassa di ba- jocchi 10 (12 carantani) per ogni foglio.</p> <p>Per, e dalla Bassia e Polonia.</p>	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto Russo 10	19	16
3.° Per le stampe ed i campioni viene esatta						

	PESO DELLA LETTERA SEMPLICE		TASSA COMUNE AUSTRO PONTIFICIA	TASSE ESTERE	TOTALE	
	IN LOTTI	IN GRAMME			IN CARAN- TINI	IN LIRE
<p>nell'atto dell'importazione la 3.^a parte della tassa di tariffa, non mai meno della tassa di una lettera semplice.</p>						
<p>15 Per, e dalla Svizzera. <i>Nota 4.^a</i> Per le stampe e campioni viene esatta nell'atto dell'imposta- zione la 4.^a parte della tassa di tariffa, ma mai meno della tassa di una lettera semplice.</p>	$\frac{1}{4}$	$8 \frac{1}{2}$	9	carant. Porto Svizzero 6	15	13
<p>16 Per, e dagli Stati Sardi. <i>Nota 5.^a</i> Per le stampe e campioni viene esatta nell'atto della imposta- zione la 3.^a parte del porto interno, ma mai meno della tassa di una lettera semplice.</p>	$\frac{1}{4}$	$8 \frac{1}{4}$	9	(Porto Sardo 1. ^o ragg. ^o 3 2. ^o " 6 3. ^o " 7	I 12 II 15 III 16	10 19 13
<p>17 Per, e dalla Francia, l'Algeria, la Spagna, e Portogallo.</p>	$\frac{1}{4}$	$8 \frac{1}{4}$	9	Porto Svizzero (Sardo) e Francese 16	25	21
<p>18 Per, e dal Belgio <i>per la via di Francia.</i></p>	$\frac{1}{4}$	$8 \frac{1}{4}$	9	Detto 20	29	24
<p>19 Per, e dalla Gran Bre- tagna</p>	$\frac{1}{4}$	$8 \frac{1}{4}$	9	Porto Svizzero Francese ed Inglese 22	31	26

	PESO DELLA LETTERA SEMPLICE		TASSA COMUNE AUSTRO PONTIFICIA	TASSE ESTERE	TOTALE	
	IN LOTTI	IN GRAMME			IN CARAN- TANI	IN BAJOC- CHI
	<p>Per, e dalle Possessioni e Colonie Transatlantiche della Gran Bretagna cioè Giamaica, Canada New Brunswick, New Scozia, Isola Principe Eduardo e Newland.</p>	$\frac{1}{2}$			$8 \frac{1}{2}$	9
<p>Per, e dai Paesi Transatlantici eccettuate le Possessioni e Colonie Inglesi nominate sub N. 20.</p> <p>La 6.^a Le stampe dirette per i Paesi nominati sub 17 e 21 devono essere affrancate sino alla frontiera Francese a norma di una apposita tariffa.</p> <p>I campioni diretti per la Francia ed Algeria viene esatta la 3.^a parte della tassa di tariffa, ma mai meno della tassa di una lettera semplice. I campioni all'incontro diretti per la Gran-Bretagna ed i Paesi Transatlantici, vengono trattati come le lettere ordinarie.</p> <p>progressione di tutte le suddette tasse per spedizioni di maggior peso è dimostrata in apposite tariffe.</p>	$\frac{1}{2}$	$8 \frac{1}{2}$	9	<p>Detto</p> <p>43</p>	52	43

ARTICOLO XXII.

Pagamento dei diritti di affrancazione.

Il pagamento dei diritti di affrancazione potrà effettuarsi nello Stato Pontificio anche a mezzo dei franco-bolli. Le corrispondenze però munite di bolli insufficienti, verranno bensì spedite, ma gravate del rispettivo *intiero* porto a carico del destinatario, e ciò nel caso che le corrispondenze sieno dirette ad un Paese per il quale è ammessa l'affrancazione facoltativa, ove però sussiste tuttora l'obbligo dell'affrancazione (art. 17); non sarà dato corso alle corrispondenze che venissero impostate, munite di bolli insufficienti.

ARTICOLO XXIII.

Tassa di raccomandazione.

La tassa di raccomandazione ossia di assicurazione, e quella per la ricevuta di ritorno dovrà pagarsi ciascuna con bajocchi 5 (caran. 6) in moneta nell'atto della impostazione.

Per le lettere raccomandate per , ed oltre la Francia si esigerà di più nell'atto della impostazione la doppia tassa del Porto Francese, la quale è fissata in baj. 20 (carant. 24) per ogni lettera semplice.

C. Corrispondenze Pontificio-Germaniche

ARTICOLO XXIV.

Estensione delle medesime.

Per corrispondenze Pontificio-Germaniche s'intendono quelle, che si cambiano tra lo Stato Pontificio e gli Stati della Confederazione Germanica, che hanno già acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica. S'intendono sotto questo titolo pure le corrispondenze, che si cambiano tra lo Stato Pontificio e gli Stati al di là della Germania, cioè *Svezia, Norvegia, Danimarca, Schleswig, Helgoland, Belgio, ed i Paesi-bassi.*

Per le dette corrispondenze con l'art. 25. della Convenzione fondamentale vengono assicurati dall'Austria allo Stato Pontificio, tutti quei vantaggi di cui godono le sue stesse corrispondenze, in virtù della Convenzione postale Austro-Germanica.

ARTICOLO XXV.

Stati Germanici ora componenti la Lega postale Austro-Germanica.

Gli Stati Germanici che hanno di già acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica, sono, (oltre l'impero Austriaco in tutta la sua estensione di cui tratta il titolo A della presente Convenzione) i Regni di Prussia, di Baviera, di Würtemberg, di Hannover, di Sassonia, l'Elettorato d'Assia, i granducati di Assia, di Baden, Mecklemburg-Strelitz. Mecklem-

burg-Schwerin, Lussemburgo e Oldemburgo, i Ducati di Brunswick, Holstein e Lauenbourg, Anhalt-Koethen, Anhalt-Dessau, Anhalt Bernburg, e Sassonia-Altenbourg; i Principati Waldeck e Lichtenstein, i Granducati di Sassonia-Weimar-Eisenach; i Ducati di Nassau, Sassonia-Coburgo-Gotha, Sassonia-Meiningen-Hildburgshausen, Reuss-Ebersdorf, Reuss-Greiz, Reuss-Lobenstein, Reuss-Schleitz; Lippe-Detmold, Lippe-Schaumbourg-Bückeburg, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Sondershausen; il Langraviato di Assia-Homburg, la Contea di Meisenheim, e le Città libere confederate di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lubeca.

ARTICOLO XXVI.

Accessione dei rimanenti Stati Germanici.

L'accessione a questa Lega dei rimanenti Stati Germanici, cioè dei Principati Hohenzollern-Hechingen, e Hohenzollern-Sigmaringen, è in prossima aspettativa. Se nel momento in cui andrà in vigore la presente Convenzione, l'uno o l'altro di questi Stati non avesse acceduto alla Lega, la relativa corrispondenza da, e per lo Stato Pontificio, resterà assoggettata alle attuali tasse; a misura però che uno di questi Stati accederà alla Lega postale Austro-Germanica, l'Austria ne darà immediatamente avviso al Governo Pontificio, e stabiliranno subito di accordo il tempo e le disposizioni necessarie perchè le corrispondenze da, e per il nuovo Stato, sieno

trattate come quelle degli Stati nominati nell'articolo precedente.

ARTICOLO XXVII.

Porto Pontificio sulle Corrispondenze Pontificio-Germaniche.

Per le corrispondenze Pontificio-Germaniche tanto in arrivo, che in partenza, viene stabilito di coerenza all'art. 26 della Convenzione fondamentale, che l'Amministrazione Pontificia percepirà per conto proprio una tassa speciale la quale viene fissata:

a in bajocchi 5 (carantani 6) per ogni lettera semplice del peso di gr. 17 $\frac{1}{2}$ ossia di den. 15 (1 lotto di Vienna);

b nella medesima tassa di una lettera semplice, ma per ogni gr. 35 ossia denari 30 (2 lotti) di peso per le *mostre e campioni*;

c in bajocco 1 (carantano 1) per ogni gr. 17 $\frac{1}{2}$ ossia den. 15. (1 lotto) di peso per le *stampe sotto fascia*, le quali tasse (*a b c*) saranno accreditate all'Amministrazione Pontificia da quella Austriaca per le corrispondenze in arrivo franche, ed in partenza non francate.

ARTICOLO XXVIII.

Tassa complessiva.

La tassa complessiva per le corrispondenze Pontificio-Germaniche risulta secondo gli articoli 9 10

13 e 25 della Convenzione fondamentale, e l'art. 27 della presente, come segue :

a per una lettera semplice (gramme 17 1/2, ossia denari 15).

Diritto Pontificio	baj. 5	(carantani 6).
» Austro Germanico	» 8	(carantani 9).

Totale bajocchi 13 (carantani 15).

b per le mostre e campioni per ogni gr. 35 ossia per ogni 30 denari, le tasse di una lettera semplice come ad a

c per le stampe sotto fascia per ogni gr. 17 1/2, ossia den. 15 (1 lotto).

Diritto Pontificio	baj. 1	(carantano 1).
» Austro-Germanico	» 1	(carantano 1).

Totale bajocchi 2 (carantani 2).

In riguardo tanto alle mostre o campioni, quanto alle stampe si dovrà esattamente osservare tutto quello, che per queste due specie di corrispondenze venne convenuto con l'artic. 13 della Convenzione fondamentale. La corrispondenza fra lo Stato Pontificio, e gli Stati di Danimarca, Schleswig, Helgoland, Svezia e Norvegia, del Belgio e Paesi bassi sarà peraltro assoggettata non solo alle tasse qui sopra fissate, ma anche a quelle che esige il trasporto fra la frontiera della Lega Austro-Germanica

ed i suddetti Paesi, le quali saranno comunicate in armonia ai concerti fissati all'art. 17.

ARTICOLO XXIX.

Tariffa in progressione di peso e di prezzo per ogni specie di queste corrispondenze.

La tariffa tanto per quello che riguarda le lettere ordinarie o raccomandate, che le stampe sotto fascia e i campioni, procede come quella per le corrispondenze Pontificio Austriache.

ARTICOLO XXX.

*Inoltramento delle corrispondenze
Pontificio-Germaniche*

Oltre i diritti di cui parla l'artic. 28, non ne verrà imposto ai corrispondenti alcun altro; e onde precisamente evitare ogni ulteriore eventuale aggravio che potrebbe risultare, qualora una parte delle corrispondenze in proposito per giungere dallo Stato Pontificio negli Stati Germanici e al di là, o viceversa, dovesse percorrere oltre l'Austria un altro paese estraneo alla Lega postale Austro-Germanica, resta convenuto che tale corrispondenza sia consegnata dagli ufficii postali Austriaci immediatamente agli ufficii Germanici, e così viceversa.

ARTICOLO XXXI.

Pagamento dei diritti di affrancazione.

Il pagamento dei diritti di affrancazione potrà effettuarsi nello Stato Pontificio, anche a mezzo di franco-bolli. Le corrispondenze però munite di bolli insufficienti, verranno gravate del rispettivo *intero* porto a carico del destinatario.

D. Gazzette.

ARTICOLO XXXII.

Il titolo 5.° della Convenzione fondamentale che comprende gli articoli 30 e 40 inclusive, e riguarda il servizio speciale delle Gazzette, non ha per ora applicazione tra l'Austria e lo Stato Pontificio, e i periodici di qualunque genere saranno trattati conformemente è fissato in generale nei fogli di stampa sotto fascia (articolo 8 della presente).

E. Disposizioni diverse.

ARTICOLO XXXIII.

Fogli di Avviso.

Pel cambio di tutte le corrispondenze le amministrazioni postali di ambedue gli Stati, si ser-

viranno dei fogli di avviso eguali ai modelli stabiliti d'accordo tra le parti contraenti, i quali indicano chiaramente il modo del reciproco conteggio, della tassazione delle lettere.

ARTICOLO XXXIV.

Valore della moneta.

Le corrispondenze che vanno dall'Austria nello Stato Pontificio, si tassano a carantani, venti dei quali fanno una lira Austriaca, e quelle che vanno dallo Stato Pontificio in Austria, si tassano in bajocchi, cento dei quali formano uno scudo.

Non dovrà tenersi conto delle differenze derivanti dalla non esatta eguaglianza del peso e del valore della moneta dei due Stati.

ARTICOLO XXXV.

Liquidazione e saldo dei conti.

Le partite notate sui fogli di avviso tanto pontificii che austriaci, vengono quotidianamente riportate in un giornale conforme all' annesso modello D.

Gli ufficii postali austriaci chiuderanno al fine di ogni mese i loro giornali, e li manderanno al Dipartimento dei conti del Ministero pel Commercio a Vienna.

Questo ne farà ogni mese la spedizione per l'esame alla direzione generale delle Poste Pontificie.

Il saldo tra i due Stati deve effettuarsi in Roma o in Vienna, e precisamente là, dove risiede l'amministrazione creditrice in moneta sonante, ogni tre mesi nel termine di sei settimane, a contare dal giorno in cui le due parti finita la liquidazione dell'ultimo mese del trimestre sono d'accordo sulla somma del credito e debito rispettivo.

Sebbene nell'articolo precedente si trovi stabilito, che non debbono tenersi a calcolo le differenze derivanti dalla non perfetta eguaglianza della moneta dei due Stati, e siccome dalla percezione delle tasse che l'uno dei due Stati eseguirà per l'altro risulterebbe in seguito del conguaglio convenuto nel precedente articolo 7,° una troppo sensibile differenza a discapito dell'Austria, viene d'accordo stabilito, che nella liquidazione dei conti uno scudo romano sia considerato come fiorini due e carantani $2 \frac{1}{3}$, ossia lire austriache sei e centesimi undici.

ARTICOLO XXXVI.

Corrispondenza ufficiale tra le Amministrazioni.

La Direzione Generale delle poste Pontificie e la direzione superiore delle Poste del Regno Lombardo Veneto in Verona trattano per iscritto tra loro di tutto ciò che si riferisce al servizio.

Le questioni sulle quali i detti Dicasteri non potessero porsi d'accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

ARTICOLO XXXVII.

Gravami.

Le amministrazioni superiori delle parti contraenti, accoglieranno i gravami che venissero fatti sulle mancanze degli uffici e degli impiegati postali, e renderanno, dopo aver sentite le difese della parte accusata, la debita giustizia.

ARTICOLO XXXVIII.

Disposizioni pratiche che possono variarsi di comune accordo.

Sarà in facoltà delle due amministrazioni postali l'indurre qualche cambiamento nella pratica del servizio, quando vadano d'accordo nel riconoscere la utilità, specialmente per quello che può riguardare il reciproco invio dei pieghi postali fra gli uffici in corrispondenza ed altro.

ARTICOLO XXXIX.

Disposizioni per la esecuzione delle stipulazioni sopraindicate.

L'Austria prende sopra di se di ottenere dai Governi esteri, che la corrispondenza fra lo Stato Pontificio ed i Paesi nominati sub B. C. articoli

17 24 venga trattata a norma delle stipulazioni di cui sopra, e che sia concesso in quegli Stati agl'impostanti di affrancare interamente le lettere dirette per lo Stato Pontificio, o di lasciare l'intero carico del porto al destinatario in quanto ciò è possibile per le corrispondenze dirette per l'Austria stessa.

ARTICOLO LX.

Basi de' concerti da prendersi pel regolamento delle Diligenze.

Affinchè il servizio attuale dei Corrieri tra la Toscana e l'Austria per la via di Bologna possa offrire maggior comodo al pubblico, e maggiori beneficii alle casse postali, i due Governi dichiarano di volere al più presto regolare di concerto con gl'interessati Governi di Toscana e Modena il suddetto servizio per mezzo di una Convenzione speciale basata sulle disposizioni seguenti.

§. 1. Le tasse di Diligenza per gli articoli, per le persone, e per la eccedenza del peso del loro bagaglio saranno fissate da una comune tariffa da combinarsi, e saranno perceute a beneficio delle rispettive casse postali.

§. 2. L'amministrazione postale di ciascuna delle quattro parti contraenti s'incarica in massima di tutte le spese di viaggio fino alla prima stazione postale dello Stato limitrofo.

§. 3. Ciascuna amministrazione postale incassa le tasse tutte di diligenza (§. 1.) per lo spazio stesso, pel quale (§. 2.) fa le spese di viaggio.

§. 4. Nel caso che i conduttori e le carrozze dell'amministrazione postale di uno Stato servissero sul territorio degli altri Stati, sarà assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.

I conduttori saranno responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.

§. 5. A ciascuno Stato è assicurata dagli altri Stati per le corse delle diligenze postali la esenzione dai diritti di stradali, pedaggi, e ogni altro privilegio di cui godessero i propri corrieri sul loro territorio.

§. 6. Sarà in facoltà dei mittenti il pagare le tasse di trasporto per gli articoli diretti ad uno degli Stati contraenti nell'atto della impostazione, o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.

ARTICOLO LXI.

Convenzioni speciali con altri Stati Italiani.

Le convenzioni speciali che i Governi Austriaco e Pontificio saranno per stipulare con gli altri Stati Italiani, in esecuzione della Convenzione fondamentale, saranno reciprocamente comunicate prima che sieno concluse, perchè possa essere provveduto d'accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

ARTICOLO LXII.

Principio e durata della Convenzione.

La presente Convenzione comincerà a valere cinque mesi dopo il giorno, in cui avrà avuto luogo

il cambio delle ratifiche, e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà prolungata di anno, quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle parti disdetta.

ARTICOLO LXIII.

Cambio delle Ratifiche.

Il cambio delle ratifiche avrà luogo in Roma nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

La fede di che la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziari suddetti che vi hanno apposte le impronte dei loro stemmi.

Dato in Roma li 30 Marzo 1852.

G. CARDINAL ANTONELLI

M. ESTERHAZY

*ALLEGATO A.***CONVENZIONE FONDAMENTALE**

PER LA LEGA POSTALE

AUSTRO-ITALICA*CONCLUSA FRA***L'AUSTRIA E LA TOSCANA**

SUA MAESTA' l'Imperatore di Austria, e SUA ALTEZZA Imperiale e Reale l'Arciduca Gran Duca di Toscana, animati dal desiderio non solo di moltiplicare i rapporti intellettuali e commerciali fra i loro Stati colla diminuzione delle tasse postali, e col renderne più semplici ed uniformi le tariffe, ma volendo anche offrire agli altri Governi Italiani l'occasione di procurare ai loro sudditi i grandi vantaggi derivanti dalle sopraddette facilitazioni, hanno determinato di stipulare una Convenzione Fondamentale per una Lega Postale Austro-Italica, e a tal fine hanno nominato a Loro Plenipotenziarii: per la parte dell'Austria il Barone Carlo di Hagel Maggiore di SUA MAESTA' Imperiale, e Reale Apostolica e suo incaricato di Affari in Toscana ec. ec. ec., e per la parte della Toscana D. Andrea de' Principi Corsini Duca di Casigliano, Ciamberlano di SUA ALTEZZA

Imperiale e Reale il Gran Duca, e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri ec. ec. ec., i quali, colla riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani, hanno discusso e fissato i seguenti Articoli.

I. Disposizioni Generali.

ARTICOLO I.

Estensione e scopo della Lega.

La Lega Postale Austro-Italica ha per iscopo di stabilire regole uniformi per la tassazione e trattamento delle corrispondenze, che vengono cambiate tra i diversi stati della Lega e tra questi e l'Estero: L'Austria e la Toscana entrano nella Lega con tutti i loro stati: fuori dell'Austria, la Lega non abbraccerà che territori italiani.

ARTICOLO II.

Libertà e Celerità nel servizio delle corrispondenze degli Stati.

È in facoltà di ogni amministrazione postale dei territorii che fanno parte della Lega, di prevalersi in ogni tempo per l'invio delle corrispondenze, in pacchi chiusi, o sciolti, di quegli stradali che offrono la maggiore speditezza.

ARTICOLO III.

I Governi si obbligano reciprocamente di procurare, in quanto dipende da loro, che sia da per tutto assicurato alle amministrazioni postali il libero uso delle strade ferrate e di simili altri mezzi di comunicazione per l'invio delle corrispondenze, e che in generale sieno assicurati al servizio di essi tutti i vantaggi che possono contribuire ad accelerarlo.

ARTICOLO IV.

Tassazione e Conteggio.

La tassa verra regolata a ragione di distanza e di peso.

La distanza sarà calcolata a miglia geografiche di Germania, di 15 al grado, equivalenti ciascuno miglio a quattro miglia geografiche Italiane.

Il peso sarà calcolato a grammi.

ARTICOLO V.

La tassazione e il conteggio si eseguirà nella valuta dell'ufficio che spedisce.

Il pareggio dei conti sarà fatto tra le rispettive amministrazioni dietro speciale accordo.

II. *Corrispondenza reciproca fra gli Stati della Lega.*

ARTICOLO VI.

Porto Comune.

Le reciproche corrispondenze circolanti nell'interno della Lega Postale Austro-Italica non potranno

essere gravate, che della comune tassa di porto, senza riguardo ai confini fra uno stato e l'altro.

ARTICOLO VII.

Riscossione del porto.

Il porto suddetto sarà incassato da ogni Amministrazione per tutte le lettere, che vengono spedite dai propri Uffici Postali sieno francate o no.

ARTICOLO VIII.

Diritto di transito.

Dovrà ritenersi per abolita in massima, la percezione di qualunque diritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della Lega.

ARTICOLO IX.

Distinzione di tassa.

Le tasse comuni di porto, per le corrispondenze da Stato a Stato della Lega, saranno calcolate in proporzione della distanza in linea retta, tra l'Ufficio d'impostazione e quelle di distribuzione, ed importeranno per la lettera semplice.

Sino	a 10 miglia geografiche di Germania inclusive	3 carantani
id.	a 20	6 id.
Sopra	a 20	9 id.

ARTICOLO X.

Peso di una lettera semplice e progressione del peso e della tassa.

Si considera per lettera semplice quella, che non oltrepassa il peso di un lotto di Vienna, eguale a grammi $17 \frac{1}{2}$.

Per l'eccedenza del peso da un lotto a due, la tassa di porto si raddoppia, da due a tre si triplica e così di seguito.

I pacchi suggellati, senza indicazione di valore, vengono ricevuti e spediti come corrispondenze epistolari fino al peso di tre Kilogrammi, contro il pagamento della tassa secondo la tariffa.

ARTICOLO XI.

Francazione.

Il pagamento della tassa di porto per le corrispondenze, che si cambiano dentro il territorio della Lega, deve in massima farsi anticipatamente per mezzo di franco-bolli.

ARTICOLO XII.

Sopratassa.

Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti, sono non ostante spedite, ma oltre il porto

o quel che manca del porto, dovrà pagarsi dal destinatario una sopratassa di 3 carantani per ogni gramme 17 $\frac{1}{2}$.

Questa sopratassa sarà progressiva secondo il peso, e sarà ugualmente accreditata all'ufficio speditore.

ARTICOLO XIII.

Stampe ecc. Campioni.

Per fogli stampati in generale, messi sotto fascia, se oltre l'indirizzo, la data e la firma non contengono alcun che di scritto, si paga all'atto dell'impostazione senza riguardo a distanza un carantano per ogni gr. 17 $\frac{1}{2}$.

Per i campioni e per le mostre, impostate in modo da potersi facilmente verificare, viene esatto a ragione di distanza il porto di una lettera semplice per ogni due lotti o 35 grammi.

Perchè ai campioni possa essere applicata questa diminuzione di porto, non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso della quale sarà da comprendersi in quello dei campioni.

Simili spedizioni non saranno trattate a norma delle disposizioni suddette, ed inviate nei pieghi delle ordinarie corrispondenze, che fino al peso di grammi 300.

Ugualmente se la tassa indicata non fosse stata pagata all'atto della impostazione, sempre mediante l'apposizione dei franco-bolli, anche queste spedizioni andranno soggette alla tassa ordinaria.

ARTICOLO XIV.

Tassa di raccomandazione.

Le lettere raccomandate o per consegna, non vengono spedite che franche. Per esse dovrà l'impostante pagare anticipatamente, oltre il solito porto proporzionato alla distanza ed al peso, un'apposita tassa di raccomandazione di sei carantani, senza riguardo a distanza nè a peso. Se oltre la ricevuta d'impostazione venga dal mittente espressamente richiesta anche la ricevuta del destinatario (ricevuta di ritorno), pagherà un'altra tassa di sei carantani ugualmente invariabili, e sempre mediante l'applicazione dei franco-bolli.

ARTICOLO XV.

Compenso per lo smarrimento di lettere raccomandate.

L'Amministrazione Postale, nel circondario della quale è stata impostata una lettera raccomandata, deve in caso di smarrimento, e tosto che questo sarà provato, corrispondere al reclamante un compenso in moneta del paese, equivalente secondo la tariffa a sessanta Lire Austriache, con diritto di rivalersi contro quell'amministrazione postale, sul territorio della quale è in fatti accaduto lo smarrimento. Scorsi sei mesi dalla data dell'impostazione si perde il diritto a reclamare.

ARTICOLO XVI.

Franchigia Postale.

Le corrispondenze di tutti i Membri delle famiglie Regnanti, sugli Stati della Lega Postale, vengono reciprocamente spedite in tutto il territorio della Lega, esenti da tassa di porto. Ugualmente godranno della franchigia postale, su tutto il territorio della Lega, le corrispondenze di Dicasteri o pubbliche Autorità di un dato circondario postale, con simili Dicasteri o Autorità di un altro circondario postale della Lega, semprechè sieno contraddistinte come ufficiali nel modo, che è prescritto nel circondario postale ov'è seguita la impostazione, sieno suggellate col bollo d'ufficio, ed abbiano sulla soprascritta l'indicazione dell'autorità mittente.

Qualora le autorità, cui tali corrispondenze sono dirette non godessero per le leggi del paese della franchigia postale, potrà l'ufficio, cui ne incombe il recapito, esigere da esse a suo vantaggio la metà della tassa di porto.

ARTICOLO XVII.

Lettere mal dirette.

Le lettere male istradate debbono indilatamente esser rimesse sulla buona via.

Il destinatario, se la lettera era stata debitamente francata, non paga per questo alcun aumento di porto.

ARTICOLO XVIII.

Lettere inesitabili, e lettere ferme in posta.

Le lettere rifiutate debbono respingersi senza indugio all'Ufficio d'impostazione, ma non sarebbero ricevute se non apparissero intatte e tuttora chiuse col suggello già impressovi dal mittente.

Una eccezione potrà farsi soltanto per le lettere, che, per conformità di nome e cognome, fossero state aperte da taluno cui non appartenevano.

Le corrispondenze di cui non possono rinvenirsi i destinatarii, o che per qualunque ragione fossero riconosciute inesitabili, debbono essere tantosto respinte al luogo della impostazione, le altre poi saranno rimandate dopo due mesi di giacenza negli ufficii di distribuzione a contare dal giorno dell'arrivo. Le corrispondenze che porteranno sulla soprascritta l'indicazione *ferma in posta o posta restante*; sono da rimandarsi dopo tre mesi di giacenza, qualora dal mittente, o dal destinatario non venisse altrimenti disposto. In tutti i premessi casi a tergo della lettera deve leggersi la causa per cui sono state retrocesse.

ARTICOLO XIX.

Porto per la retrocessione.

Le lettere inesitabili mentovate all'art. 18 non dovranno esser caricate di alcun porto per la loro

retrocessione. Nel caso che le lettere fossero state impostate non franche, l'ufficio dal quale vengano retrocesse le conteggerà al medesimo prezzo, e nella medesima valuta alla quale gli furono addebitate nella prima spedizione; a all'incontro l'amministrazione postale alla quale simili lettere vengono respinte ha facoltà di esigere l'intero porto della prima spedizione a favore della propria cassa.

ARTICOLO XX.

Lettere reclamate.

Le lettere, che devono da un ufficio postale esser rivoltate al destinatario in un luogo diverso da quello indicato sull'indirizzo, vengono trattate come se fossero impostate nell'ufficio che n' eseguisce il rinvio per il luogo ove vengono dirette, ma non vanno sottoposte alla sopratassa di che all'art. 12. Il porto della Lega o qualunque altro diritto di cui fossero state anteriormente gravate, vien conteggiato per rimborso. Nel caso peraltro, che una lettera dovesse essere rivoltata direttamente dal primo luogo di destinazione a quello della impostazione, sarà trattata come le inesitate (art. 19).

Alle lettere reclamate o inesitabili, che, dopo essere state successivamente rivoltate a diversi uffici, dovessero infine venir respinte dall'ufficio di origine, non avendo potuto essere recapitate ai destinatarii, sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa, perchè ciascuno Ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti, dei quali per le medesime fosse già stato addebitato.

**III. Corrispondenza con quegli Stati Esteri pei quali
è necessaria mediatrice l'Amministrazione
Postale Austriaca.**

ARTICOLO XXI.

La corrispondenza degli Stati Italiani della Lega Austro-Italica, che transita necessariamente per gli Stati Austriaci, senza toccare altri Stati appartenenti alla Confederazione Germanica, viene in massima trattata come la corrispondenza Austro-Italica fino all'uscire dagli Stati Austriaci per entrare negli Stati Esteri; e quando viene dall'estero, è ugualmente trattata dal punto, in cui entra nei domini Austriaci fino al luogo di destinazione. Al contrario tal corrispondenza, dal momento che esce dagli Stati Austriaci fino al luogo di destinazione, o dal punto di spedizione all'Estero fino al suo ingresso negli Stati Austriaci, viene in massima trattata secondo le norme stabilite dalle convenzioni postali esistenti o da concludersi tra l'Austria e gli Stati Esteri.

A tali carichi verrà soltanto aggiunto il porto di transito, che potrà competere agli Stati Italiani intermedi.

ARTICOLO XXII.

Libertà di franchizione.

La corrispondenza di cui si tratta, può essere interamente francata dal mittente, o il pagamento

del porto, in quanto negli Stati Austriaci è possibile, per la propria loro corrispondenza, può essere del tutto lasciato a carico del destinatario. Nello stesso modo, la corrispondenza dall'estero arriverà francata o gravata del porto.

ARTICOLO XXIII.

Tassa comune di Porto Austro-Italico.

Il comune porto di posta Austro-Italico è fissato a 9 carantani per una lettera semplice.

Il peso della lettera semplice, l'applicazione della semplice tassa postale, la progressione di questa, si regolerà secondo il convenuto su ciò cogli Stati Esteri, finchè non sieno combinate disposizioni pienamente uniformi. I pagamenti di tutte queste tasse postali non si effettueranno per mezzo di francobolli, ma bensì in moneta.

ARTICOLO XXIV.

Riscossione della tassa comune di Porto.

Quanto all'incasso del comun porto Austro-Italico, quell'ufficio postale di confine, al quale arriva la corrispondenza per gli Stati della Lega, vien considerato come ufficio d'impostazione, ed è quindi a lui dovuta la Tassa comune di porto di sopra indicata; e quello dal quale la corrispondenza esce per l'Estero, vien considerato come Ufficio di distribuzione (art. 7). A queste corrispondenze non può

applicarsi la sopratassa, della quale si parla all'art. 12.

IV *Corrispondenza cogli Stati non Austriaci della Confederazione Germanica, e coi Paesi al di là, cioè Svezia, Norvegia, Danimarca, Helgoland, Belgio e Paesi Bassi.*

ARTICOLO XXV.

Per la corrispondenza Italiana che attraversa l'Austria, diretta per gli Stati della Federazione Germanica, e per quelli al di là di questa, e viceversa, assicura l'Austria agli Stati componenti la Lega Postale Austro-Italica la partecipazione a tutti quei vantaggi che gode la Corrispondenza Austriaca stessa in virtù della Convenzione Postale Austro-Germanica. Perciò la corrispondenza di cui si tratta, tanto se è destinata per uno Stato della Lega Postale Austro-Germanica, quanto se transita pel territorio di essa, dovrà soltanto pagare la tassa comune della Lega Postale Austro-Germanica, che è di 9 carantani per una lettera semplice del peso di un lotto di Vienna.

ARTICOLO XXVI.

Diritto di porto e beneficio degli Stati Italiani.

Siccome però la tassa indicata nel precedente articolo vien calcolata per la Lega postale Austro-Germanica, e da questa dev'esser dedotto il diritto

di transito da pagarsi agli Stati intermedi Germanici, così ciascuno Stato Italiano della Lega Postale Austro-Italica sulle proprie corrispondenze *da o per* i Paesi suddetti potrà prendere un moderato diritto di porto, ed altro diritto di porto potranno prendere gli Stati Italiani che alle medesime daranno passaggio.

Il valore di questi diritti sarà fissato da speciale Convenzione.

ARTICOLO XXVII.

Stati Germanici fuori della Lega Austro-Germanica.

La corrispondenza italiana *da e per* quegli Stati della Confederazione Germanica, che non hanno ancora acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica, fino a nuove disposizioni, sarà sottoposta in massima alla tariffa ora esistente tra l' Austria e quegli Stati. Questa disposizione cessa d'aver forza a misura che gli Stati Germanici entrano nella Lega Postale Austro-Germanica, ed allora ricorre il disposto degli articoli 25 e 26.

ARTICOLO XXVIII.

Anche per questa corrispondenza sarà in libertà dell'impostante di pagare la tassa o di lasciarne il carico al destinatario, secondo che le convenzioni esistenti lo permettano o no.

Il pagamento di queste tasse deve farsi ugualmente in moneta.

ARTICOLO XXIX.

Le tasse da bonificarsi reciprocamente saranno dagli Uffici Postali Austriaci ed Italiani, tra loro corrispondenti, notate sui fogli di avviso o di spedizione, i quali formano la base delle loro reciproche liquidazioni.

V. *Gazzette.*

ARTICOLO XXX.

Disposizioni Generali.

Gli ufficii postali degli Stati della Lega s'incaricano in massima di certo anticipato pagamento delle associazioni a gazzette, o ad altri scritti periodici, che si pubblicano tanto sul territorio della Lega, quanto all'Estero, come pure della loro spedizione e consegna.

ARTICOLO XXXI.

*Commissione, spedizione e tassa delle Gazzette,
che si pubblicano sul Territorio delle parti
contraenti.*

L'amministrazione postale di uno Stato, alla quale venga data commissione per periodici che si pubblicano in altro Stato della Lega, dovrà rivolgersi a quella amministrazione postale, nel circondario della quale segue la pubblicazione. Si lascia

alle amministrazioni postali il concertarsi fra loro per sapere da quali particolari ufficii di posta le commissioni possono essere ricevute.

ARTICOLO XXXII.

La commissione non può per regola generale , esser data per un tempo minore di tre mesi. Del resto serviranno di norma le condizioni fissate dagli Editori. Onde poter calcolare sul regolare ricevimento di tutti i fogli pubblicati, devono le commissioni esser date in tempo debito, ed in modo che l'ufficio postale speditore possa averle ricevute avanti il tempo in cui incomincia l'associazione.

ARTICOLO XXXIII.

Gazzette mancanti.

Qualora all'arrivo di un pacco di Gazzette , o giornali fosse riscontrata una mancanza nei fogli commessi , l' ufficio speditore dovrà in appresso trasmettere i fogli mancanti senza aggravio di spese, se la mancanza è stata denunciata a posta corrente. Nel caso contrario sarà richiesto il rimborso del dovuto all'editore.

ARTICOLO XXXIV.

Tassa per la spedizione delle Gazzette.

Per la spedizione reciproca delle Gazzette e Giornali stampati sul territorio della Lega Austro-

Italiana sarà esatta una tassa comune nel modo sotto indicato, e ripartita per metà tra l'ufficio committente e quello speditore. Pel transito non si esige sopratassa.

ARTICOLO XXXV.

Questa tassa di spedizione viene stabilita senza riguardo alla distanza.

1.° per le Gazzette e Giornali destinati alla pubblicazione delle notizie politiche al 50 % sul prezzo, al quale l'ufficio speditore le riceve dall'Editore (prezzo netto) osservando però che

a per le Gazzette e Giornali che escono sei o sette volte la settimana, la tassa di spedizione non deve importare meno di quattordici nè più di trentacinque lire austriache all'anno.

b per le Gazzette e Giornali che si pubblicano meno di sei volte la settimana, la suddetta tassa non dev'essere annualmente minore di sette, nè maggiore di ventuno lire Austriache.

2.° Per le Gazzette e Giornali non politici, la tassa comune di spedizione indistintamente e senza eccezione alcuna, importerà il 25 % sul prezzo netto, al quale l'ufficio postale speditore li riceve dall'Editore. Gli associati non pagano che il prezzo netto, più la rispettiva tassa.

ARTICOLO XXXVI.

Tassa pel recapito delle Gazzette al domicilio degli associati.

Nella tassa comune stipulata all'art. 35 non è compresa la consegna delle Gazzette al domicilio dell'associato, anzi è in facoltà dell'ufficio postale

di esigere una proporzionata tassa di consegna che non deve però esser superiore a quella che fosse già in vigore.

ARTICOLO XXXVII.

Termine pel pagamento delle associazioni.

L'ufficio postale committente deve soddisfare all'altro, da cui riceve una Gazzetta o un Giornale qualunque, il rispettivo valore dell'associazione al più tardi nel corso del primo mese di essa.

ARTICOLO XXXVIII.

Cessazione di una Gazzetta prima del termine di associazione.

Se cessasse la pubblicazione di una Gazzetta o di un Giornale, o venisse proibito avanti il termine di associazione, dovrà restituirsi all'associato, oltre la quota corrispondente della tassa di spedizione già percetta, anche il prezzo di associazione anticipatamente pagato, qualora però questo possa essere recuperato dall'Editore.

ARTICOLO XXXIX.

Spedizione delle Gazzette ad un luogo diverso da quello indicato.

Qualora un associato chiedesse la spedizione di un Giornale per un luogo diverso da quello da lui indicato all'atto della commissione, tale spedizione dovrà eseguirsi a scelta del medesimo, o dall'uf-

ficio committente, o da quello residente nel luogo della pubblicazione, e all' associato sarà addebitata la tassa fissata per le spedizioni sotto fascia. Perciò resta convenuto, che tali spedizioni sono distinte dall' ufficio speditore come gazzette inviate a una nuova destinazione.

ARTICOLO XL.

Cambio di Gazzette cogli Stati Esteri.

Il trattamento delle Gazzette e Giornali Esteri e di quelli Austriaci o Italiani per l'Estero, in quanto transitano per lo Stato di una delle parti contraenti e passano nello Stato di un'altra sarà conforme alle predette disposizioni, di maniera che il rispettivo ufficio postale di confine, presso il quale vien data la commissione delle gazzette, è riguardato come ufficio speditore, e rispettivamente come ufficio distributore.

Il prezzo di compra vien considerato come prezzo netto. Oltre la tassa comune di spedizione si deve esigere dal committente tutto ciò che viene pagato agli uffici postali esteri.

VI. *Principio e durata della Convenzione e sue eventuali modificazioni.*

ARTICOLO XLI.

La presente Convenzione comincerà a valere tre mesi dopo il giorno della sua ratificazione e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà

prolungata d'anno in anno, quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle parti disdetta.

ARTICOLO XLII.

Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

ARTICOLO XLIII.

Decorso il primo anno della durata della Convenzione, ciascuna delle parti contraenti potrà proporre alla comune deliberazione quei cambiamenti, che sembrassero più conformi agl'interessi e allo scopo della Lega.

In fede di che la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziari suddetti che vi hanno apposto l'impronta de' loro stemmi.

Fatto a Firenze li cinque Novembre milleottocento cinquanta.

(L.S.) CH. HUGEL m. p.

(L.S.) DUCA DI CASIGLIANO m. p.

Per copia conforme

(L.S.) G. CAND. ANTONELLI

(L.S.) M. ESTERHAZY

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di
Stato ec.*

Avendo avuto luogo fra il Governo Pontificio e quello di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie un reciproco accordo per l'eguale trattamento de' legni marittimi ne'porti di ambedue gli Stati circa la percezione de'dazi etc. , la Santità di NOSTRO SIGNORE. Ci ha ordinato di pubblicare , come nel Sovrano Suo nome pubblichiamo, la presente ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato , riportandone quì inserto di parola in parola il tenore, e ne ordiniamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il dì 16 agosto 1852.

G. CARD. ANTONELLI

 DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato presso assicurazione avuta da S. E. il Sig. De Bouteneff Consigliere privato di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, Cavaliere Gran Croce di molti Ordini e suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la S. Sede, che niun diritto di navigazione, o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto, o

esatto ne' porti della Russia a carico de'bastimenti, che navigano con bandiera Pontificia, senza che lo sia egualmente a carico de'bastimenti che navigano con bandiera Russa, dichiara col presente atto in forza dell'autorizzazione conferitagliene da Sua Santità.

1. Che i bastimenti Russi approdando ai porti dello Stato Pontificio saranno trattati al loro arrivo, durante la permanenza, e al loro egresso sullo stesso piede de'bastimenti nazionali in quanto ai diritti di porto e navigazione, come di tonnello, di fanali, di pilotaggio, d'ancoraggio, di quarantena, di esercizio di pubblici funzionarii, così per tutte le tasse o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione percette in nome e a profitto del Governo, dalle autorità locali, o di qualsiasi stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano vuoti, sia che importino o esportino mercanzie.

2. Che i bastimenti Russi potranno introdurre nei porti dello Stato Pontificio, esportarne, depositarvi, o immagazzinarvi ogni sorta di merci, e di oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provengano, la cui importazione ed esportazione sono legalmente permesse nello Stato Pontificio, senza esser tenuti a pagare altri o più forti diritti di dogana, o imposte di qualsiasi specie, o denominazione, diverse o più elevate di quelle, che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti, se fossero importati od esportati da bastimenti nazionali.

3. Che le stipolazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione ai bastimenti Russi, ed ai loro carichi, sia

che i detti bastimenti procedano dai porti della Russia, o da quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano direttamente per la Russia, o per qualunque altro paese, di maniera che pe' diritti di navigazione, e di dogana non si farà tanto nella navigazione diretta, quanto nella indiretta distinzione alcuna fra i bastimenti delle due Parti contraenti.

4. Che in conseguenza di queste stipolazioni, e della perfetta reciprocità assicurata ai bastimenti Russi ne' porti dello Stato Pontificio le clausole de' §§. 2. 3. dell'Ukase Imperiale del 19 giugno 1845. le quali stabiliscono un diritto di tonnello di un rublo di argento per ogni lasto, ossia per ogni due tonnellate, e una soprattassa del 50 per cento, oltre i diritti di dogana pe' bastimenti mercantili de' paesi, che non accordano una perfetta reciprocità alla bandiera Russa, non saranno affatto applicabili ai bastimenti, che navigano con bandiera Pontificia, nè al loro carico.

5. Che queste medesime stipolazioni non si estendono peraltro alla pesca, nè alla navigazione di coste, ossia cabotaggio, che le alte Parti contraenti riservano esclusivamente pe' proprj sudditi.

6. Che ogni bastimento Russo, il quale sia costretto da tempeste, o da altro accidente a cercar rifugio in un porto dello Stato Pontificio, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente; ben inteso però che le cause che avranno dato luogo all'approdo forzato sieno reali ed evidenti; che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di com-

mercio, caricando, o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso necessario dalle cause, che lo avranno costretto ad approdarvi; che lo scarico e ricarico motivati dai lavori di riparazione del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se peraltro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi agli ordini, ed alle tariffe vigenti nel luogo ove avrà approdato.

7. Che posto il caso, in cui un bastimento Russo facesse naufragio, colasse a fondo, o soffrissi qualche altro danno sulle coste dello Stato Pontificio, questo bastimento, e tutte le persone, che trovinsi a bordo, riceveranno il medesimo soccorso, e la medesima protezione, di cui godono in simile caso i bastimenti Pontificii; e il bastimento naufragato, le merci o altri effetti, ch'esso possa contenere o il loro prodotto, se tali oggetti fossero stati già venduti, saranno restituiti ai loro proprietari, o ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di mesi diciotto dopo il naufragio, pagando un diritto di ricupero eguale a quello, che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci ricuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non sieno ammesse al consumo.

8. Finalmente, che le stipolazioni precedenti sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in fa-

vore della navigazione e del Commercio de' bastimenti Pontificii ne'porti della Russia e del Granducato di Finlandia cominceranno ad aver vigore da questo medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di otto anni, e trascorso questo termine per dodici mesi dopo che l'uno o l'altro de'due Governi avrà manifestato l'intenzione di farne cessare l'effetto.

La presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministro di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, terrà luogo di un Trattato formale ; e le stipolazioni, ch'essa racchiude, ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il Sottoscritto l' ha munita della propria firma , e vi ha apposto il suggello delle sue Armi.

Fatto in Roma questo dì sei luglio mille ottocento cinquantadue.

FIRMATO G. CARD. ANTONELLI

(L. S.)

N. B. Una dichiarazione eguale alla presente ebbe luogo per parte del Governo Russo, firmata dall'Inviato straordinario di S. M. l'Imperatore presso la S. Sede.

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di
Stato ec.*

Fra i varii patti stabiliti fra il Governo della S. Sede, e quello del Regno delle due Sicilie col Trattato, che pubblicossi sotto il 15 dello scorso aprile, v'ha ancor quello, che diversi luoghi debban passare da una giurisdizione sotto l'altra, e viceversa. A precisare pertanto con esattezza quali sieno principalmente i luoghi medesimi, abbiamo stimato espediente d'indicarli con un apposito elenco, che è appunto quello, il quale si riporta in fine della presente notificazione. Dalla data poi di questa dovrà, a tenore dei concerti presi fra le alte parti contraenti, aver principio per tutti gli effetti di ragione il passaggio summenzionato, pei di cui relativi atti si è già disposto quanto occorre all'uopo. Siccome però le operazioni necessarie per regolare a termini delle leggi rispettive i pesi, cui in seguito di tal cambiamento dovranno andar soggetti i luoghi anzidetti, non potranno compirsi, che al fine del venturo Dicembre, così dalle stesse alte parti si è convenuto, che ad onta del passaggio sopraccennato dovranno in tali luoghi pagarsi sino a tutto l'esercizio del corrente anno 1852 la dativa ed altre tasse dirette, non che le tasse provinciali e comunali nello stesso modo, ed in favore di chi si son desse pa-

gate finora, al quale effetto si daranno alle Autorità competenti le prescrizioni opportune.

La fedeltà intanto addimostrata mai sempre verso il proprio Sovrano dagli individui dimoranti nei luoghi, de' quali si tratta, e l'amore che in ogni circostanza hanno eglino avuto per l'osservanza esatta delle leggi, ci danno una sicura guarentigia, che saranno essi per fare altrettanto anche pel tratto avvenire.

Roma dalla Segreteria di Stato 17 Agosto 1852.

G. CARD. ANTONELLI

ELENCO

De' luoghi principali, che dalla giurisdizione del Regno di Napoli passano sotto quella dello Stato Pontificio.

1. La sponda sinistra del Tronto per quel tratto, ove giace il relitto con pinciare.

2. I tre villaggi di Vosci, Forcella e Bianchini col territorio, corrispondente sulla sinistra del fiume Castellano.

3. I due paesi di Tufo, e Capodacqua col corrispondente territorio a principiare dal sito detto fosso di Capodacqua, Colonna N.° 589, e progredendo per i punti Colle-Stanza, Cima di Caccavalle, e Vallone del Cartofano, termina al Colle delle Pratelle.

4. Le terre comprese nel confine di Polino e Rivodutri fra Banea Comune, e Rio Fuscella.

5. La parte dei laghi di Cantalice col territorio compreso tra essi e la via Poiana, che or forma linea frontiera.

6. Il villaggio delle Casette con tutto il territorio alla sinistra del Salto.

7. Territorio sotto Oricola, sito detto Colle Valle Tre Morti.

8. Il territorio compreso tra Pianella Cotale, o Sterparelle, il quale termina a Colle Civitella tra Cervara, e Camerata (Stato Pontificio) e rocca di Botte (Regno).

9. Le terre alla sinistra del Fiojo dal Campo del Ceraso fino al sito detto le Campatelle.

10. Le terre del nuovo confine fra Alatri (Stato Pontificio,) Morino, e Rendinara (Regno) comprese tra Monte Passeggio, fino al punto detto la Liscia.

11. Il territorio sulla Montagna detta Monte Marauli tra Sora (Regno) e Veroli (Stato Pontificio) compreso tra il sito detto Pozzo Catena, ed il Puntone della Posta Grande.

ELENCO

Dei luoghi principali, che dalla giurisdizione dello Stato Pontificio passano sotto quella del Regno di Napoli.

1. Il Comune di Ancarano con tutto il suo territorio.

2. Il territorio nel luogo detto Monte dei Riori all'Est del Torrente Marino.

3. Il villaggio di Villafranca col corrispondente territorio sulla sponda sinistra del fosso di Matteo Catello.

4. I tre villaggi Valloni, Vignatico, e Collegrato col corrispondente territorio sulla sponda destra del Castellano.

5. I tre villaggi Pietralta, Morrice, e Casenove col corrispondente territorio sulla sponda destra del Castellano, ed il territorio che dal sito detto le due Fiumate, siegue alla destra del ramo settentrionale del Castellano stesso, sino alla Maceria della Morte.

6. Il villaggio di Trimezzo col corrispondente territorio.

7. Terre, e casali nel sito detto le Scarpetoste, tenimento tra Lisciano e Castelfranco.

8. I paesi di Offejo, e S. Martino col corrispondente territorio sulla sponda destra del fiume Salto.

9. Il territorio fra Tonnica (Regno) e Ricetto (Stato Pontificio,) compreso tra il sito detto Melo Morcacciano, e Serra dell'Arringo.

10. Il territorio in tenimento tra Poggio Ginolfo (Regno,) e Collalto (Stato Pontificio) compreso tra il fosso S. Cataldo, Colle Martino, o li Quadruccei.

11. Territorio macchioso tra Oricola (Regno) e Vallinfreda (Stato Pontificio).

12. Le parti di territorio sulla sponda destra del fosso Fiojo, comprese tra il sito detto Pianella Cotale, e Malepasso della Femmina Morta sul Fiojo medesimo.

13. Il relitto sito sulla sponda sinistra del Liri sotto Arce, luogo detto Rivolta.

14. Il territorio in tenimento di S. Giovanni Incarico al di sotto del Casino Cairo.

15. Il territorio in tenimento di S. Giovanni Incarico compreso tra la *Quercia di Confine*, ed il Quadrivio de' Pozzi.

16. E finalmente il piccolo territorio sulla *Quercia del Monaco* in tenimento di Fondi, compreso da cima di Monte, sino al pendio di Colle Fossa.

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato. ec.

A facilitare la coltivazione dell' Agro Romano, la SANTITA' DI NOSTRO Signore, udito il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge.

1. Dal primo Gennaio 1853 il Dazio sul Macinato nell'Agro Romano si percepisce nella tassa uniforme in tutte le altre Provincie dello Stato di bajocchi Settantasei e quattrini quattro per ogni rubbio di libbre Seicentoquaranta; Nulla è innovato riguardo alla Città di Roma e suo Suburbio vignato.

2. L'Agro Romano sarà pel dazio suddetto soggetto al Regolamento e discipline da emanarsi dal

Pro-Ministro delle Finanze, che è incaricato della esecuzione della presente legge.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 16 Novembre 1852.

G. CARD. ANTONELLI

PIVS PAPA IX.

NOTU-PROPRIO

L' uniformità di regime , che , come anima e fondamento di ogni salutare istituzione, nella Chiesa di Gesù Cristo mirabilmente risplende , è stata in ogni tempo a' Romani Pontefici la norma per fissare da principio , e venire progressivamente migliorando tutti quegli ordini, che al felice governo del temporale dominio della S. Sede possono contribuire. A questa regola di sapientissima uniformità si atteneva Leone XII predecessore Nostro di gloriosa ricordanza , quando nella sua Costituzione *Quod divina sapientia* opportune leggi dettava per regolare ogni maniera di pubblici studii, e ordinava che il governo delle singole università si rimanesse sotto la presidenza dei Cardinali Arcicancellieri, e degli Arcivescovi, Vescovi Cancellieri.

Ma in questa Costituzione medesima quel Pontefice eccettuava dalle leggi comuni l'Archiginnasio Romano della Sapienza ; mercèchè voleva, che il Collegio degli Avvocati Concistoriali continuasse a provvedere così alla disciplina de' giovani, i quali

ne frequentano le scuole, come alla economia dell'Archiginnasio stesso. Col quale atto confermava la disposizione del Pontefice Sisto V, che aveva nella Costituzione *Sacri Apostolatus ministerio* concesso agli Avvocati Concistoriali di poter eleggere nel loro seno un Rettore annuale, che alla disciplina, e alla economia soprastesse con quelle norme e provvidenze, che dalla pontificia autorità in diversi tempi erano loro state ingiunte.

Se non che in quello stesso tempo ricostituiva Leone XII, la Congregazione degli studii, alla quale dava facoltà di eseguire, interpretare, ed ampliare le leggi, ed ordinazioni della sua Costituzione. Onde ne venne, che la Congregazione si facesse a correggere eziandio il sistema pratico della economia dell'Archiginnasio Romano, ed abrogasse quelle particolari norme, che fino allora eransi eccezionalmente osservate. Talchè menomata non poco si rimase la indipendenza della giurisdizione, che per concessione di Sisto V avevano esercitato sopra l'Archiginnasio gli Avvocati Concistoriali.

Con tutto ciò ad ottenere la uniformità di regime, che tanto stava a cuore a Leone XII, varie altre cose vi rimanevano a fare. Imperocchè stabilito, che il Cardinale Camerlengo della S. R. C. debba essere il Preside della Università Romana, come lo è della Università di Bologna quel Cardinale Arcivescovo, allora solo vi avrà la unità nell'Amministrazione dell'economia, e della disciplina, quando egli sarà come il centro di essa colla relativa responsabilità in faccia alla S. Congregazione degli studj.

Ma non così potrà mai accadere nella Università Romana, dove in virtù della summenzionata Costituzione Sistina *Sacri Apostolatus* ricordata nell'altra Costituzione *Inter conspicuos* di Benedetto XIV; ed in virtù del Chirografo 14 ottobre 1748 del medesimo Pontefice, e di altre sovrane disposizioni, ogni reggimento trovasi concentrato nel Collegio degli Avvocati Concistoriali, che per l'attuale amministrazione deputano ogni anno per Rettore uno dei proprii colleghi con esclusiva dipendenza da loro.

Di qui ne nasce, che la presidenza del Cardinale Arcicancelliere rimanga passiva, e che senza effetto, rapporto a lui, si rimanga altresì la responsabilità del Rettore Collegiale, che deve render ragione de'suoi atti non all'Arcicancelliere, ma al Collegio, da cui ogni anno viene nominato. E di qua pure nasce, che le ordinanze le quali emanano dalla suprema Congregazione degli studj non abbiano quel corso regolare, e spedito, che pur hanno, quando si corrisponde colla centrale, ed immediata presidenza delle altre Università.

Esiste adunque una positiva necessità di recare un provvedimento a cotale difetto, affinchè anche questa Romana Università posta sia nel comune ordine degli altri stabilimenti somiglianti, i quali si trovano nel Nostro Stato. Abbiamo perciò rivolta la Nostra attenzione a tale oggetto, ed abbiamo quindi voluto udire in proposito il parere di alcuni dei Cardinali della Sagra Congregazione degli studj per averne gli opportuni suggerimenti.

Preso pertanto in matura considerazione ogni particolare emergenza, ed avendo in vista i singoli

titoli, da cui procedono i privilegi, diritti, ed attribuzioni del sullodato Collegio, non che espressamente, e specificatamente derogando in questo particolare, nella pienezza della suprema Nostra apostolica Autorità, a tutte e singole le apostoliche Costituzioni, Chirografi, e Rescritti in qualunque modo emanati dai gloriosi Nostri predecessori, che intendiamo qui riportati nella loro forma, e tenore, abbiamo decretato, ed ordinato, conforme decretiamo, ed ordiniamo ciò che siegue.

1. Il Collegio degli Avvocati Concistoriali cesserà dall'ufficio stabile del Rettorato dell'Archiginnasio Romano della Sapienza, salvi rimanendo al medesimo gli altri privilegi nel modo, e forma, in cui ora ne fruiscono.

2. Niun atto di autorità, o di giurisdizione potrà essere esercitato collegialmente, o individualmente nell' Archiginnasio Romano dagli Avvocati Concistoriali. Saran però conservate loro le attribuzioni di Collegio legale della medesima Università, colle stesse leggi, oneri, emolumenti, e privilegi comuni agli altri Collegii delle rispettive facoltà, come pure rimane ad essi conservato quello della precedenza ai Collegii medesimi.

3. Il regime disciplinare, ed amministrativo della Università Romana risiederà presso il Cardinale Arcicancelliere della medesima, e verrà esercitato mediante l'opera del Rettore, secondo le norme prescritte dalla S. Congregazione degli studii.

4. Il Rettore dell' Archiginnasio Romano sarà nominato da Noi, e dai Nostri Successori, ed il medesimo verrà tratto dal seno del Collegio degli

Avvocati Concistoriali, o da quello di altro ragguardevole, ed idoneo ceto. L' eletto rimarrà in tal carica a Nostro beneplacito, ed a beneplacito dei Successori Nostri. L'onorario rispettivo verrà fissato dal Cardinale Prefetto della S. Congregazione degli studii, il quale lo desumerà dalla cassa dell' Università.

5. Sarà impiantato entro il palazzo dell' Archiginnasio un Archivio generale, ove si raccoglieranno tutte le carte, e documenti relativi allo scientifico stabilimento, e sue dipendenze, che presentemente esistono presso il Collegio degli Avvocati Concistoriali, e presso gli ufficii del Camerlengato, commettendone la sistemazione, e la custodia ad un Archivista responsabile.

6. Rimangono fin da ora soppressi gli ufficii di Minutante e Copista del Rettorato, e la Cancelleria Universitaria soddisfarà alle esigenze di questo ufficio, nel modo che verrà stabilito con analogo regolamento da emanarsi dalla Congregazione degli studii.

7. Tutte le propine, regalie, gratificazioni, che per abusiva consuetudine sogliono pretendersi dai salariati dell' Archiginnasio, saranno del tutto abolite, e la Congregazione degli studii resta incaricata della formazione di una pianta stabile di tutti gl' Impiegati, degli stipendii, e loro rispettive attribuzioni.

8. L' ufficio di Assessore Criminale della Università Romana si dichiara soppresso.

Decretiamo poi, e dichiariamo che il presente Nostro Motu-proprio, sebbene non esibito, e registrato in Camera Apostolica, debba sempre avere

il suo pieno effetto, e vigore con la Nostra semplice sottoscrizione, non ostante la Bolla del Nostro Predecessore Pio IV *De registrandis*, e non ostante qualunque altra disposizione in contrario; alle quali tutte, avendone quì il tenore per espresso, ed inserito, ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo per la esatta esecuzione di quanto in esso Motu-proprio si contiene.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano li 28 Dicembre 1852 del Nostro Pontificato anno settimo.

PIVS PP. IX.

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Cardinale ANTONELLI Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nell'intendimento di equiparare i prezzi di vendita dei sali nelle diverse provincie dei suoi temporalj Dominj, sul parere della Consulta di Stato per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato nella sua munificenza di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, quanto segue:

1. I prezzi per la vendita dei Sali nelle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì dal primo del prossimo Febraro vengono ridotti conformemente alla seguente tariffa.

Sale sopraffino, ossia saletta baj. tre la libbra.

Detto bianco, o grezzo, baj. due e decimi sei, idem.

Detto comune, o nero, baj. due e decimi due, idem.

2. Il Pro-Ministo delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.

Dalla Segreteria di Stato 26 gennaio 1853.

G. CARD. ANTONELLI

CIRCOLARE

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE analogamente a quanto si enuncia nel fine del § 1 dell'Editto dei 10 Settembre 1850 ha stimato espediente di riunire al Ministero dell' Interno quello di Grazia e Giustizia.

Mi affretto di partecipare a Vostra Eminenza una siffatta disposizione per sua norma, e per regolarità di corrispondenza intorno a quegli affari, che concernano l'anzidetto Ministero di Grazia e Giustizia.

Profitto poi anche di questa occasione per confermare alla Eminenza Vostra i sentimenti del pro-

fondo ossequio con cui Le bacio umilissimamente
le mani

Di Vostra Eminenza

Roma 10 Marzo 1853.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato. ec.*

Affinchè l'art. 2 della Convenzione pel regolamento de' confini fra lo Stato Pontificio, ed il Regno delle Due Sicilie pubblicata con Notificazione del primo di luglio 1852 abbia la debita esecuzione in ciò, che concerne il rinvio, e trasporto delle iscrizioni, delle trascrizioni, e degli altri atti dagli Uffizj ipotecarj di uno Stato a quelli dell'altro Stato, cui per effetto della detta Convenzione sono passati i fondi affetti da tali atti, e presi gli analoghi accordi col Governo di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicare, e prescrivere nel Sovrano Suo Nome quanto appresso; cioè

Art. 1. Tutti coloro, i quali abbiano iscrizioni, o trascrizioni di atti di qualunque specie, che dalle

Conservazioni ipotecarie dello Stato Pontificio debbono essere trasportate in quelle del Regno, e viceversa, dovranno darne apposita indicazione in iscritto al rispettivo Conservatore dell'ufficio, dal quale le iscrizioni, e le trascrizioni debbono essere trasportate.

I Conservatori terranno esatto registro di tali indicazioni, rilasciandone una breve certificazione alle parti interessate. Cureranno poscia di rimettere immediatamente i relativi estratti da loro sottoscritti, e muniti del bollo di ufficio in carta libera alla Direzione generale del registro e bollo con appositi elenchi da servire di riscontro per la ricezione de' rinvii.

La Direzione generale del registro e bollo trasmetterà gli estratti co' rispettivi elenchi al Ministero delle Finanze, dal quale saranno spediti per mezzo della Segreteria di Stato al Governo del Regno delle due Sicilie per farli pervenire a quelle Conservazioni d'ipoteche, nelle quali le iscrizioni, e le trascrizioni esser debbono trasportate.

E così si eseguirà viceversa per le iscrizioni, e trascrizioni, che debbono trasportarsi dal Regno delle due Sicilie nelle Conservazioni dello Stato Pontificio.

Le indicazioni pe' trasporti da eseguirsi rispettivamente dovranno essere date per iscritto dalle parti, cui interessa, nel termine di sei mesi, a contare dalla data della presente Notificazione.

Per le ipoteche legali, le quali nello Stato Pontificio dovevano essere iscritte, sarà obbligo delle parti dare le indicazioni ai Conservatori pel loro trasporto nel Regno.

Art. 2. Negli ufficj delle Conservazioni sia Pontificie sia Regie, nelle quali eseguir si dee il trasporto, per questa prima volta le iscrizioni, si passeranno tali, quali si trovano, ma con doversi fare immancabilmente la elezione di domicilio nel territorio, ove passano, e verrà dessa indicata dalla parte, che fa istanza pel rinvio, nell'atto di richiesta prescritto all' articolo primo. Tutte le aggiunzioni poi, o modifiche, che alla iscrizione occorressero per renderla conforme alle disposizioni di legge del territorio, in cui passano, dovranno adempiersi per tutti gli effetti di diritto, allorchè avviene la rinnovazione decennale, quando dovrà farsi.

Le iscrizioni così trasportate dureranno finchè non si compia il decennio; e venendo questo a scadere dopo seguito il rinvio, le iscrizioni medesime dovranno rinnovarsi nell' ufficio competente, cui furono rinviate, in conformità delle leggi rispettivamente in vigore.

Il tutto, meno la rinnovazione al compimento del decennio, dovrà essere eseguito senza spese, e senza alcuna percezione di tasse, o di emolumenti. La spesa di carta bollata, o registro, che potrà essere necessaria, sarà rimborsata ai Conservatori delle rispettive amministrazioni di bollo.

Art. 3. Inquanto alle iscrizioni delle ipoteche generali, conservando esse la loro efficacia sui fondi, che passano rispettivamente dall'uno all'altro Stato, le parti interessate, nel suddetto termine di sei mesi a principiare da questa data, dovranno indicare ai Conservatori le iscrizioni d'ipoteche generali, che colpiscono beni immobili, i quali dallo Stato

Pontificio vengono a far parte del territorio del Regno, e viceversa, affinchè possano essere rinviate, e trasportate nei modi stabiliti ne' precedenti articoli.

Art. 4. Le ipoteche legali, che secondo le leggi del Regno sussistono indipendentemente dalla iscrizione, dovranno pei fondi, che passano alla giurisdizione dello Stato Pontificio, essere, a cura delle parti, iscritte nel medesimo termine di sei mesi indicato nell'articolo primo, a seconda delle disposizioni del sistema ipotecario nello Stato medesimo vigente.

Art. 5. Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Notificazione.

Data in Roma dalle Stanze del Vaticano questo dì 21 Aprile 1853.

G. CARD. ANTONELLI

CHIROGRAFO

DI NOSTRO SIGNORE

P A P A P I O I X.

*Reverendissimo Cardinale Lodovico Altieri Presidente
di Roma, e Comarca.*

Il Nostro Predecessore Benedetto XIV di gloriosa ricordanza nella sua Costituzione *Urbem Ro-*

nam del 4 Gennajo 1746, tra le cure gravissime del suo Pontificato emanò un provvedimento diretto principalmente a togliere la confusione, ch'erasi introdotta nei diversi gradi della Cittadinanza Romana, ed a stabilire con accuratezza i limiti, onde il Ceto di Nobili, e Patrizi fosse in seguito distinto con precisione dagli altri Cittadini, od abitanti di Roma. Sapientissimo è un tale regolamento, e fino agli ultimi tempi può dirsi, che sia stato bastevole all'uopo di quest'alma Metropoli Nostra. Siceome però Ci si è ora rappresentato, che i cambiamenti, i quali s'ónosi venuti succedendo dopo quel glorioso Pontificato, hanno portato seco tale un'alterazione di cose, che quelle norme sono divenute in alcune parti poco comode, e difficilmente applicabili; così illesa lasciando la sostanza di quella Costituzione, che qui intendiamo come riportata alla lettera, e di parola in parola, abbiamo stabilito di farvi alcune modificazioni, le quali la rendano più facile ad essere applicata ai presenti bisogni. Egli è pertanto, che con questo Nostro Chirografo, e colla piechezza della Nostra suprema potestà, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue; cioè:

1. Le famiglie principesche, o ducali, che per lo passato hanno ottenuto, o in avvenire potranno ottenere dalla S. Sede un tale titolo; e che hanno in Roma il principale loro domicilio, senza che per altro sieno comprese nell'albo della Nobiltà Romana, da ora in poi ne forneranno parte; e delle medesime principalmente si potrà aver ragione per completare nei casi di mancanza il numero delle sessanta famiglie di Patrizi coscritti voluto dalla detta Costituzione di Benedetto XIV.

2. La Congregazione Araldica d'ora in avanti sarà composta del Senatore di Roma, dei quattro Conservatori del ceto nobile pro-tempore, di quattro squittinatori da trarsi dal numero dei Patrizi Coscritti, e possibilmente tra quelli, che siedono nel Consiglio municipale, e dello Scriba Senatus.

3. Per la scelta dei suddetti quattro squittinatori si osserverà il metodo stabilito in proposito nel § *ut autem in posterum* della citata Costituzione *Urbem Romam*; ma la sortizione relativa avrà luogo al principio di ciascun biennio; in guisa però che la sorte del bussolo dovrà pria sperimentarsi sopra i Coscritti Consiglieri, ed in mancanza di questi si sperimenterà in secondo luogo sopra gli altri, che non siedono in Consiglio.

4. Lo Scriba dovrà trarsi dal ceto dei Coscritti, e verrà nominato da Noi, e dai Nostri Successori presso proposta della Congregazione Araldica.

5. Non potrà votarsi dallo Scriba nella Congregazione medesima, se non quando il numero degli altri membri intervenuti sia pari.

6. Il Consiglio Comunale potrà concedere anche la Nobiltà personale, e non trasmissibile per eredità, a quegli uomini, che se ne fossero resi degni per segnalati servigi prestatati alla patria, o per celebrità acquistata con la dottrina, col valore nelle scienze, e nelle arti belle. Il Consiglio stesso però prima di ammettere chicchessia a tal Nobiltà, osserverà il sistema; che sù di ciò si è osservato finora.

7. Seguendo il sistema stesso, ed osservando le leggi, e norme adottate in proposito fino al pre-

sente, si potrà proseguire a concedere la Cittadinanza Romana, ma questa non potrà accordarsi, che a coloro, i quali sono già sudditi pontificii, e che abbiano da dieci anni almeno fissato in Roma il loro domicilio, e vi abbiano acquistato beni fondi, o vi possedano un qualche stabilimento industriale, o vi esercitino lodevolmente professioni liberali.

8. E siccome si verifica attualmente una mancanza non piccola nel numero delle famiglie dei Patridi Coscritti, così per questa volta dovrà riunirsi straordinariamente la Congregazione Araldica, affinchè si possa completare il numero medesimo; osservate per altro le norme, che si sono all'uopo stabilite di sopra.

Decretiamo poi, e dichiariamo, che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione, ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrogazione, od ortazione, nè alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità, che avessero ad osservarsi, e non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore *de regni strandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quiescente non tollendo*, e qualsivoglia costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, leggi, consuetudini, privilegi, ed ogni altra cosa che facesse, e potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendo il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserto, con la pienezza della Nostra potestà specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 2 Maggio 1853, del Nostro Pontificato anno Settimo.

PIVS PP, IX.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Cardinal ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato.

Preso in considerazione dal S. PADRE il preventivo pel corrente anno, dopo l'esame e discussione fattane dalla Consulta di Stato per la finanza, i cui risultati l'Eŕmo Presidente ebbe l'onore di umiliare a SUA SANTITÀ', ha riconosciuto indispensabile anche pel corrente esercizio l'aumento di un bimestre sulla imposta della dativa reale e suoi accessorj, in pendenza di quei miglioramenti compatibili col buon servizio dello Stato; quindi udito il Consiglio dei Ministri ci ha ordinato di pubblicare siccome nel Sovrano di lui Nome pubblichiamo quanto siegue.

E' mantenuto nell'esercizio del corrente anno 1853 l'aumento di un bimestre di dativa reale e suoi accessorj: tale aumento sarà ripartito in quattro rate eguali da pagarsi in ciascun bimestre cominciando dal terzo corrente.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato questo dì primo Giugno 1853.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono
di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

Degnatasi la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PIO PAPA. IX di approvare, e ratificare una Convenzione postale conchiusa tra il suo Pontificio Governo, e quello di francia Ci ha ordinato di pubblicarla, come nel Sovrano Suo Nome la pubblichiamo, riportandone letteralmente quì appresso il rispettivo tenore.

Dalla Segreteria di Stato li 7 Giugno 1853.

G. CARD. ANTONELLI

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santità il regnante Sommo Pontefice Pio IX, e S. M. Napoleone III Imperatore de' francesi desiderosi di migliorare, mediante una nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze fra gli Stati Pontifici e la Francia hanno a tal effetto nominato per loro plenipotenziari.

Sua Santità, l'Emo Sig. Card. Giacomo Antonelli suo Segretario di Stato.

S. M. Napoleone III. Imperatore de' francesi S. E. il Sig. Conte Alfonso de Rayneval suo Ambasciadore presso la S. Sede.

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nei seguenti articoli.

Art. 1. Fra l'Amministrazione delle Poste Pontificie, e l'Amministrazione delle Poste di Francia avrà luogo un cambio quotidiano di lettere, di giornali, di stampati, d'ogni sorta per via di terra.

Le lettere, i giornali, ed altri stampati indicati di sopra, saranno dalle Amministrazioni delle Poste degli Stati intermediari trasportati in pacchi chiusi in forza delle Convenzioni concluse o da conchiudersi fra la Francia e questi Stati.

I diritti ed assegni spettanti alle dette Amministrazioni pel transito o trasporto de' pacchi predetti a traverso i loro territori rispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione delle Poste di Francia a tenore delle succennate Convenzioni.

Art. 2. Indipendentemente dalle corrispondenze che saranno cambiate fra le Amministrazioni delle Poste de' due paesi per la via indicata nell'articolo precedente, potranno le dette Amministrazioni spedirsi reciprocamente lettere, giornali, e stampati d'ogni sorta per le diverse vie qui appresso notate, cioè:

1.° Col mezzo di bastimenti che il Governo Pontificio ed il Governo Francese potranno rispettivamente giudicare opportuno di tenere o noleggiare pel trasporto delle corrispondenze del Mediterraneo.

2.° Col mezzo di bastimenti di commercio che navigano fra i porti degli Stati Pontifici e i porti Francesi.

Art. 3. L'Amministrazione delle Poste di Francia regolerà e pagherà le spese risultanti dal trasporto con bastimenti di bandiera francese dei pieghi che saranno spediti per mezzo di questi basti-

menti tanto dalla Francia e dall'Algeria per gli Stati Pontificii, quanto dagli Stati Pontificii per la Francia e l'Algeria.

L'Amministrazione delle Poste di Francia regolerà e pagherà ugualmente le spese risultanti dal trasporto con bastimenti di bandiera terza dei pieghi che verranno spediti dalla Francia e dall'Algeria a destinazione degli Stati Pontificii per mezzo di detti bastimenti.

Art. 4. Dal canto suo l'Amministrazione delle Poste Pontificie regolerà e pagherà le spese risultanti dal trasporto con bastimenti di bandiera Pontificia dei pieghi, che saranno spediti col mezzo di questi bastimenti, tanto dagli Stati della Chiesa a destinazione della Francia e dell'Algeria, quanto dalla Francia e dall'Algeria a destinazione degli Stati della Chiesa.

L'Amministrazione delle Poste Pontificie regolerà e pagherà ugualmente tutte le spese risultanti dal trasporto con bastimenti mercantili di bandiera terza dei pieghi, che saranno spediti dagli Stati della Chiesa a destinazione della Francia e dell'Algeria per mezzo di questi bastimenti.

Art. 5. Allorquando i bastimenti adoperati dall'Amministrazione delle Poste Pontificie, o dall'Amministrazione delle Poste di Francia pel trasporto delle corrispondenze nel Mediterraneo saranno bastimenti nazionali, proprietà dello Stato, verranno riguardati e trattati come bastimenti da guerra ne' porti de' due paesi ove essi approderanno regolarmente e accidentalmente, e godranno degli stessi onori e privilegi.

Questi bastimenti saranno esenti ne' detti Porti, tanto al loro ingresso che alla loro uscita, da ogni diritto di tonnellaggio, e di navigazione e di porto, a meno che non prendano a bordo, o non sbarchino mercanzie, nel qual caso pagheranno i diritti secondo l'ordinario.

Non potranno per qualsiasi titolo essere devianti dal loro destino, nè andar soggetti ad esser presi o fermati per imbarco, o per servizio di Principe,

Saranno assimilati ai bastimenti qui soprannotati, e godranno degli stessi privilegi i bastimenti noleggiati, o somministrati dallo Stato pel trasporto delle corrispondenze, purchè vi sia a tal oggetto una preventiva intelligenza fra i due Governi.

Affinchè il Comandante de' bastimenti noleggiati e somministrati dallo Stato venga dispensato dal fare la dichiarazione alla Sanità, converrà che vi sia a bordo un medico riconosciuto dal Governo, e che potrà esser incaricato di questo servizio.

Art. 6. I bastimenti delle due Amministrazioni potranno imbarcare o sbarcare ne' porti de' due Stati, ai quali approderanno regolarmente o accidentalmente, monete, e materie d'oro e d'argento, come pure passeggeri di qualunque nazione co' loro bagagli o effetti personali, a condizione peraltro che i capitani dei detti bastimenti si sottoporranno ai regolamenti sanitari, di polizia, e di dogana vigenti ne' porti sopraccennati, e che concernono l'ingresso e l'uscita de' viaggiatori.

Tuttavolta que' passeggeri ammessi a bordo dei mentovati bastimenti, che non stimassero conveniente di scendere a terra durante la fermata in uno de' so-

praddetti porti, non potranno sotto verun pretesto esser tolti da hordo, nè assoggettati a veruna perquisizione, nè sottoposti alla formalità del *visto* ai loro passaporti.

Art. 7. I bastimenti delle due Amministrazioni potranno all'occorrenza entrare ne'porti de'due Stati, o uscirne a qualunque ora del giorno o della notte, senza però sbarcarvi nè passeggeri nè mercanzie prima dello spuntar del giorno. Potranno anche senza gettar l'ancora, e secondo che stimeranno conveniente, inviare, o far prendere in rada o in vicinanza de' porti le corrispondenze e i passeggeri, salvo l'osservanza de' regolamenti sanitari.

Art. 8. In caso d'approdo forzoso di un bastimento apportatore di pieghi postali in un porto di uno de' due Stati diverso da quello al quale detto bastimento doveva approdare, l'Amministrazione sul cui territorio que' pieghi saranno stati sbarcati, dovrà mettere in opera i mezzi più sicuri e più solleciti per farli giungere al loro destino.

Art. 9. Il Governo francese si riserva la facoltà piena ed intera di modificare, quando il bisogno lo richiederà, l'itinerario, i giorni, e le ore della partenza e dell'arrivo de'bastimenti, che stimerà opportuno di tenere o di noleggiare pel trasporto delle corrispondenze nel Mediterraneo.

Il Governo pontificio si riserva la stessa facoltà per le linee di corrispondenza marittima che sarà in grado di stabilire.

Le due Amministrazioni saranno obbligate a darsi in tempo utile preventivo avviso delle modificazioni che giudicassero necessarie.

Art. 10. In caso di sinistro , o di avarie sopravvenute nel corso della navigazione ai bastimenti rispettivamente impiegati dalle due Amministrazioni nel trasporto delle corrispondenze del Mediterraneo, le Parti contraenti s'impegnano a dare reciprocamente ai detti bastimenti tutti i soccorsi, e tutta l'assistenza, che la loro posizione sarà per richiedere, ed a far somministrare dai loco arsenali; al prezzo delle tariffe vigenti in siffatti stabilimenti, e compatibilmente co' mezzi onde saranno provvisti, le riparazioni, e la sostituzione degli attrezzi o macchine avariate o spezzate.

Art. 11. È proibito ai Comandanti de'bastimenti destinati al trasporto de'dispacci rispettivi delle due Amministrazioni, d'incaricarsi di alcuna lettera fuori di detti dispacci, ad eccezione di quelli de'loro Governi. Invigileranno a che non sieno trasportate lettere in frode da individui del loro equipaggio, o dai passeggeri , e denunzieranno a chi di ragione le infrazioni che potessero esser commesse.

Tutte le lettere rimesse o ricevute , salvo i pieghi contenenti la corrispondenza ufficiale de'Governi, dovranno esser consegnati direttamente e senza intermediari, dopo compite le misure sanitarie, dall'agente de' bastimenti francesi in Civitavecchia alla Direzione della posta pontificia in quella città , e viceversa, rimanendo espressamente interdetto ogni altro modo di consegna o di ricevimento.

Le due Amministrazioni converranno fra loro sui segni esterni che valgano a far riconoscere la corrispondenza ufficiale dei Governi.

La trasmissione della corrispondenza dell'armata d'occupazione per via di Tolone e Civitavecchia, e viceversa, continuerà a praticarsi secondo le norme stabilite, finchè dureranno le circostanze eccezionali che vi hanno dato luogo.

Art. 12. I prezzi di porto, di cui l'Amministrazione delle poste pontificie e l'Amministrazione delle poste di Francia dovranno tenere conto l'una verso dell'altra sulle lettere, che queste due Amministrazioni s'invieranno vicendevolmente allo scoperto, verranno stabiliti lettera per lettera secondo la seguente scala di progressione di peso.

Saranno considerate come lettere semplici quelle il cui peso non eccederà sette grammi e mezzo.

Le lettere che peseranno da sette grammi e mezzo a quindici grammi inclusivamente pagheranno due volte il porto della lettera semplice.

Quelle da quindici a ventidue grammi e mezzo inclusivamente, tre volte il porto della lettera semplice, e così di seguito, aggiungendo di sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo un porto semplice di più.

Art. 13. Quelle persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, sia dalla Francia, sia dall'Algeria, sia da quei paraggi del Mediterraneo, in cui la Francia possiede stabilimenti postali (Costantinopoli, i Dardanelli, Smirne, Beirut e Alessandria) a destinazione degli Stati Pontifici, e viceversa potranno, a loro scelta, lasciare che il porto di dette lettere posi a carico de' destinatari, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destinazione.

Art. 14. Le lettere ordinarie, cioè non assicurate, dirette da uno dei due Stati a destinazione dell'altro saranno sottoposte ad una tassa uniforme di sessantacinque centesimi per ogni lettera semplice, tanto per la percorrenza sul territorio pontificio, quanto per la percorrenza sul territorio francese.

Il prodotto della sopraddetta tassa uniforme di sessantacinque centesimi sarà diviso fra le Amministrazioni postali dei due paesi nella proporzione di venti centesimi a profitto dell'Amministrazione delle poste pontificie, e di quarantacinque centesimi a profitto dell'Amministrazione delle poste di Francia.

Art. 15. Le lettere ordinarie dirette dall'uno de' due Stati a destinazione dell'altro saranno sottoposte, oltre alla tassa di porto stabilita dall'articolo precedente, ad una tassa di transito, o di porto marittimo di trentacinque centesimi per ogni lettera semplice.

Questa tassa sarà percetta a profitto o per conto di quella delle due Amministrazioni che sosterrà le spese risultanti dal trasporto delle lettere suddette fra il confine pontificio e il confine francese.

Art. 16. Le lettere degli Stati Pontificii a destinazione di que' paraggi del Mediterraneo, in cui la Francia possiede stabilimenti postali, e reciprocamente le lettere di que' paraggi del Mediterraneo, in cui la Francia possiede stabilimenti postali a destinazione degli Stati Pontifici saranno sottoposte ad una tassa totale di un franco per ogni lettera semplice, settantacinque centesimi del quale per porto marittimo.

Questo porto di settantacinque centesimi sarà percetto a profitto o per conto di quella delle due Amministrazioni che sosterrà le spese risultanti dal trasporto per mare delle lettere suddette. Quanto ai rimanenti venticinque centesimi, saranno essi ripartiti fra le due Amministrazioni nella proporzione di quattro quinti a profitto dell' Amministrazione delle poste pontificie, e di un quinto a profitto dell' Amministrazione delle poste di Francia.

Art. 17. Le lettere spedite allo scoperto per la via di Francia, sia dagli Stati Pontifici a destinazione de' paesi nominati alla tavola A. annessa alla presente Convenzione, sia da questi medesimi paesi a direzione degli Stati Pontifici saranno cambiate fra l' Amministrazione delle poste pontificie e l' Amministrazione delle poste di Francia alle condizioni enunciate nella tavola predetta.

Art. 18. L' Amministrazione delle poste di Francia potrà rimettere all' Amministrazione delle poste pontificie lettere assicurate a destinazione degli Stati della Chiesa.

Dal canto suo l' Amministrazione delle poste pontificie potrà rimettere all' Amministrazione delle poste di Francia lettere assicurate a destinazione della Francia, dell' Algeria, e de' paraggi del Mediterraneo, ne' quali la Francia possiede stabilimenti postali, come altresì di que' paesi esteri, pe' quali gli abitanti degli Stati Pontifici possono spedire per la via di Francia lettere ordinarie affrancate fino alla destinazione.

Il porto delle lettere assicurate dovrà esser sempre pagato anticipatamente fino al loro destino, e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie.

Art. 19. Nel caso in cui qualche lettera assicurata venisse a smarrirsi, quella delle due Amministrazioni, sul cui territorio, avrà avuto luogo lo smarrimento, pagherà all' altra Amministrazione a titolo di risarcimento, sia per conto del destinatario, sia per conto del mittente, a seconda de' casi, un compenso di cinquanta franchi entro il termine di due mesi a datare dal giorno del reclamo; ben inteso peraltro, che i reclami non saranno ammessi, se non che dentro i sei mesi susseguenti alla data dell' impostazione, o dell' invio delle lettere assicurate; trascorso questo termine le due amministrazioni non saranno più tenute l' una verso dell' altra a varun compenso.

Art. 20. Le tasse, di cui l' Amministrazione postale pontificia, e l' Amministrazione postale francese dovranno tenere reciproco conto sui giornali, gazzette, ed opere periodiche, che queste due Amministrazioni si invieranno l' una all' altra allo scoperto, saranno calcolate a ragione del peso lordo di ciascun pacco portante un indirizzo particolare, a tenore della scala di progressione qui appresso notata.

Saranno considerati come semplici i pieghi, il cui peso non eccederà i quarantacinque grammi.

I pieghi che peseranno da quarantacinque a novanta grammi inclusivamente, pagheranno due volte il porto del piego semplice.

Quelli da novanta a cento trentacinque grammi inclusivamente, tre volte il porto del piego semplice; e così di seguito, aggiungendo di quarantacinque grammi in quarantacinque grammi un porto semplice di più.

Resta tuttavia stabilito, che nel caso, in cui molti numeri, sia di una medesima, sia di differenti pubblicazioni fossero riuniti in un sol pacco, non potrà percepirsi meno di un porto semplice per ciascun numero.

Art. 21. Le tasse, di cui l'Amministrazione postale pontificia, e l'Amministrazione postale francese dovranno tenersi reciproco conto sui libri non legati, opuscoli, carte di musica, cataloghi, prospetti, annunci ed avvisi diversi stampati, litografati, o autografati, che queste due Amministrazioni si invieranno l'una all'altra allo scoperto, saranno calcolate in ragione del peso lordo di ciascun pacco portante un indirizzo particolare in conformità della scala seguente di progressione;

Saranno considerati come semplici i pacchi, il cui peso non eccederà i venticinque grammi;

I pacchi del peso di venticinque a cinquanta grammi pagheranno due volte il porto del pacco semplice.

Quelli dai cinquanta ai settantacinque grammi inclusivamente, tre volte il porto del pacco semplice; e così successivamente, aggiungendo di venticinque grammi in venticinque grammi un porto semplice di più.

Art. 22. I giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri non legati, gli opuscoli, le carte di musica, i cataloghi, i prospetti, gli annunci, e avvisi diversi stampati, litografati, o autografati, che si pubblicheranno in Francia, nell'Algeria, o in que'paraggi del Mediterraneo, ove la Francia tiene Uffici postali, e che saranno spediti a destinazione

degli Stati Pontificj, e viceversa dovranno esser affrancati da una parte e dall'altra fino a destinazione.

Art. 23. La tassa di affrancatura di giornali e altri stampati spediti dalla Francia, e dall'Algeria, a destinazione degli Stati Pontificj, e viceversa sarà percetta a ragione di venti centesimi per ogni pacco semplice, de' quali cinque centesimi per porto di transito o di via di mare.

Questo porto di cinque centesimi sarà percepito a profitto o per conto di quella delle due Amministrazioni, che sosterrà le spese di trasporto de' giornali, ed altri stampati fra il confine pontificio, e il confine della Francia. Quanto ai rimanenti quindici centesimi, saranno essi ripartiti fra le Amministrazioni postali de' due paesi nella proporzione di un terzo a profitto dell'Amministrazione postale pontificia, e di due terzi a profitto dell'Amministrazione postale francese.

Art. 24. La tassa di affrancatura di giornali, ed altri stampati spediti dagli Stati Pontificj a destinazione de' paraggi del Mediterraneo, in cui la Francia tiene gli Uffizj postali, e viceversa sarà percetta a ragione di quindici centesimi per ogni pacco semplice, di cui sette centesimi per porto marittimo.

Questo porto di sette centesimi sarà percepito a profitto, o per conto di quella delle due Amministrazioni, che sosterrà le spese del trasporto marittimo de' detti giornali stampati. Quanto ai rimanenti otto centesimi si ripartiranno fra le due Amministrazioni nella proporzione di cinque ottavi

a profitto dell'Amministrazione postale pontificia, e di tre ottavi a profitto dell'Amministrazione postale francese.

Art. 25. I giornali ed altri stampati spediti allo scoperto per la via di Francia, tanto dai paesi ai quali servono di mediatrici le poste francesi per gli Stati Pontificj quanto dagli Stati Pontificj pei paesi ai quali servono di mediatrici le poste francesi saranno cambiati fra l'Amministrazione postale pontificia, e l'Amministrazione postale francese alle condizioni enunciate nel prospetto B. annesso alla presente Convenzione.

Art. 26. Per godere delle diminuzioni di porto concesso dai precedenti articoli 20, 21, 23, 24 e 25 ai giornali ed altri stampati, dovranno questi oggetti esser messi sotto fascia, non esser legati, e non contenere alcuno scritto, o cifra o segno qualsiasi fatto con mano, tranne la data e la sottoscrizione. I giornali ed altri stampati, che non riuniranno siffatte condizioni saranno riguardati come lettere, e tassati come tali.

S'intende bene, che le disposizioni contenute negli articoli sopracitati non indeboliscono in modo alcuno il diritto che hanno le Amministrazioni postali dei due paesi di non effettuare sui loro territorj rispettivi il trasporto e la distribuzione di quelli fra gli oggetti designati ne' predetti articoli, pe' quali non fosse stato soddisfatto alle leggi, agli ordini, o decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione, e della loro circolazione, tanto negli Stati Pontificj che nella Francia.

Art. 27. Le tasse che dovranno pagare gli abitanti dello Stato Pontificio in forza degli art. 14, 15, 16, 23, e 24, della presente Convenzione, saranno ridotte in moneta romana sulla proporzione di un bajocco per ogni cinque centesimi.

Art. 28. Rimane formalmente convenuto fra le due Parti contraenti, che le lettere, i giornali, le gazzette e le opere periodiche che l'Amministrazione delle poste Pontificie, e l'Amministrazione delle poste di Francia si rimetteranno scambievolmente, affrancate fino alla destinazione, conforme al disposto della presente Convenzione non potranno sotto verun pretesto, nè sotto qualsivoglia titolo esser gravate nel paese di destinazione di una tassa o diritto qualsiasi a carico dei destinatarij.

Resta del pari convenuto, che verun diritto o tassa non potrà imporsi a carico dei mittenti sia nello Stato Pontificio, sia in Francia sulle lettere, di cui i mittenti stessi vorranno in virtù della presente Convenzione lasciare che sia pagato il porto dai destinatarij.

Art. 29. Il Governo della S. Sede si obbliga a concedere al Governo Francese il transito in pieghi chiusi pel territorio Pontificio delle corrispondenze nate in Francia, o di passaggio per la Francia a destinazione del Regno delle due Sicilie, e reciprocamente dal Regno delle due Sicilie, a destinazione della Francia e degli Stati ai quali la Francia serve o potrebbe servire di mediatrice.

L'Amministrazione delle poste di Francia pagherà all'Amministrazione delle poste pontificie per ogni chilometro esistente in linea retta fra il punto

pel quale i pieghi chiusi saranno introdotti nel territorio pontificio, e il punto donde essi ne usciranno la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo per ogni chilogrammo di giornali, ed altri stampati, peso netto, che saranno racchiusi in detti pieghi.

Art. 30. Il Governo Francese s' impegna dal canto suo a concedere al Governo Pontificio il transito in pieghi chiusi pel territorio francese delle corrispondenze nate dagli Stati Pontificj a destinazione di quei paesi ai quali la Francia serve o potrebbe servire di mediatrice, e reciprocamente da quei paesi a destinazione degli Stati pontificj.

L'Amministrazione delle poste pontificie pagherà all'Amministrazione delle poste francesi per ogni chilometro esistente in linea retta fra il punto pel quale i pieghi chiusi saranno introdotti nel territorio francese, e il punto pel quale ne usciranno la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo per ogni chilogrammo, di giornali e altri stampati, peso netto, che saranno racchiusi nei detti pieghi.

Art. 31. Il Governo francese si obbliga a far trasportare, in pieghi chiusi, per mezzo de' bastimenti postali francesi, che navigano nel Mediterraneo, le corrispondenze che gli Uffizj di posta stabiliti ne' porti pontificj, ai quali approderanno tali bastimenti potranno avere da cambiare per questa via; o con altrî Uffizj postali dello stato medesimo, e con gli Uffizi postali stabiliti ne' porti della Sardegna, della Toscana, del regno delle due Sicilie, dell'isola di Malta, e del regno di Grecia.

L'Amministrazione della poste pontificie pagherà all'amministrazione delle poste di Francia per ogni chilometro esistente in linea retta fra il porto d'imbarco, e il porto di sbarco dei pieghi ai quali riguarda il presente articolo, la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo per ogni chilogrammo di giornali ed altri stampati, peso netto, che saranno racchiusi ne' detti pieghi.

Art. 32. Il Governo della S. Sede dal canto suo si obbliga di far trasportare in pieghi chiusi per mezzo de' bastimenti postali pontifici, che navigano nel Mediterraneo, le corrispondenze che gli Uffizj di posta stabiliti ne' porti francesi, ai quali approderanno quei bastimenti, potranno aver da cambiare per questa via, o con altri Uffizj postali del medesimo Stato, e con gli Uffizj postali stabiliti ne' porti della Sardegna, della Toscana, del regno delle due Sicilie, dell' isola di Malta e del regno di Grecia.

L'Amministrazione delle poste di Francia pagherà all'Amministrazione delle poste pontificie per ogni chilometro esistente in linea retta fra il porto d'imbarco e il porto di sbarco de' detti pieghi chiusi ai quali è applicabile il presente articolo, la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo per ogni chilogrammo di giornali ed altri stampati, peso netto, che saranno racchiusi ne' detti pieghi.

Art. 33. Resta inteso, che il peso delle corrispondenze di ogni genere cadute in rifiuto, come quelle de' fogli di avviso ed altri ricapiti di contabilità risultanti dal cambio delle corrispondenze tra

sportate in pieghi chiusi da una delle due Amministrazioni per conto dell'altra, di cui si fa menzione ne' precedenti articoli 29, 30, 31, e 32, non sarà compreso ne' pesi delle lettere, giornali, e stampati d'ogni specie, sui quali dovranno applicarsi i prezzi di trasporto stabiliti dai detti articoli. Ciò che non deve computarsi sul transito dei rifiuti verrà regolato secondo le prescrizioni dell'art. 36 successivo.

Art. 34. Le Amministrazioni delle poste Pontificie, e di Francia compileranno mese per mese i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse per via di terra, e di tre in tre mesi compileranno i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse per via di mare.

I sopraccennati conti mensuali e trimestrali, dopo essere stati discussi e decisi in contraddittorio dalle due Amministrazioni saranno saldati alla fine d'ogni trimestre da quella delle due Amministrazioni che risulterà debitrice dell'altra.

Art. 35. Le lettere ordinarie, o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche, e gli stampati d'ogni specie con erroneo indirizzo, o mal diretti, saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinti per mezzo de' rispettivi Uffizj corrispondenti pel peso e per il prezzo, de' quali l'Ufficio mittente avrà rimesso questi oggetti all'altro Ufficio.

Gli oggetti della stessa natura, che saranno indirizzati a destinatarij, i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora, saranno rispettivamente rimessi o restituiti gravati del porto che avrebbe dovuto esser pagato dai destinatarij.

Art. 36. Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche, e gli stampati d'ogni sorta cambiati allo scoperto fra le due Amministrazioni delle poste Pontificie e di Francia cadute in rifiuto per ricusa del destinatario, dovranno essere respinti dall'una parte all'altra alla fine di ogni mese, e più spesso se sarà possibile. Le lettere ed invii diversi, i cui destinatarij non si presentassero, non saranno respinti all'ufficio mittente che entro lo spazio di tre mesi, o di sei mesi, se fossero affrancati o assicurati. Quelli di siffatti oggetti rimessi in conto verranno resi pel prezzo stesso pel quale saranno stati originalmente computati dall'Ufficio mittente. Quelli che fossero stati rilasciati franchi fino a destinazione, o fino alla frontiera dell'Ufficio corrispondente, saranno respinti senza tassa e senza esser computati.

Quanto alle corrispondenze non affrancate cadute in rifiuto, e delle quali fosse stato effettuato il trasporto in pieghi chiusi da una delle due Amministrazioni per conto dell'altra, saranno ammesse per i pesi, ed i prezzi, pe'quali esse saranno state comprese ne'conti delle Amministrazioni rispettive sopra semplici dichiarazioni o liste nominali poste in appoggio dei difalchi di ragione, ogni qualvolta le corrispondenze stesse non potranno esser prodotte dall'Ufficio che dovrà prevalersi dell'ammontare del loro porto di fronte all' Ufficio corrispondente.

Art. 37. Le due Amministrazioni delle poste Pontificie e di Francia non ammetteranno a destinazione dell'uno dei due paesi, o dei paesi che si

valgono della loro mediazione veruna lettera che racchiudesse oro o argento monetato, gioje, oggetti preziosi, o qualunque altro articolo sottoposto a diritto di dogana.

Art. 38. A fine di assicurarsi reciprocamente l'integrità del prodotto delle corrispondenze cambiale fra i due paesi, i Governi della S. Sede e di Francia si obbligano ad impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere, che queste corrispondenze non passino per altra via, che per le loro rispettive poste.

Art. 39. Ogni Capitano di bastimento che fosse in procinto di salpare o da un porto dello Stato pontificio alla volta della Francia e dell'Algeria, o da uno de' porti della Francia e dell'Algeria alla volta dello Stato pontificio sarà tenuto.

1. A dichiarare all'Ufficio di posta il giorno e l'ora della sua partenza, il luogo della sua destinazione, come pure i luoghi pe' quali dovrà fare scalo;

2. Ad incaricarsi de' pieghi che quell'Ufficio potrebbe avere da rimmettergli

Art. 40. La dichiarazione prescritta dall'articolo precedente dovrà essere fatta due giorni almeno, prima d'ogni partenza per tutti i bastimenti che non fanno un servizio regolare.

Pei bastimenti a partenze periodiche e regolari basterà una sola dichiarazione, che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore della partenza ed i luoghi serviti da questi bastimenti.

Art. 41. Ogni Capitano il cui bastimento dovrà salpare nel corso del giorno sarà obbligato a pre-

sentarsi all'Ufficio postale per ricevere i suoi pieghi due ore al più prima della sua partenza.

Tuttavia ne'luoghi, ove l'ordinamento del servizio lo permetta, l'Amministrazione delle poste potrà far rimettere i pieghi a bordo dai suoi impiegati.

Art. 42. Nessun bastimento che sia in procinto di partire o da un porto dello Stato Pontificio alla volta della Francia e dell'Algeria, o da uno de'porti della Francia e dell'Algeria alla volta dello Stato Pontificio potrà ricevere la sua patente di sanità, nè il biglietto di uscita, se il Capitano non presenta alle Autorità incaricate di rilasciare siffatti recapiti un certificato del Direttore, o del titolare dell'Ufficio postale che certifichi la consegna dei pieghi diretti al luogo di destinazione di detto bastimento, o che certifichi che non ve n'erano da consegnarglisi.

Art. 43. I pieghi spediti dall'uno de' due paesi a destinazione dell'altro per mezzo di un bastimento mercantile dovranno essere consegnati al primo battello di sanità che comunicherà col bastimento latore, o all'Ufficio di sanità che riceverà la prima dichiarazione del Capitano secondo l'uso di ciascun paese, in guisa che possano i detti pieghi essere consegnati nel più breve spazio di tempo possibile all'Ufficio di posta del porto d'arrivo.

Art. 44. Quella delle due Amministrazioni, che in conformità degli art. 3 e 4 della presente Convenzione dovrà prendere a proprio carico le spese risultanti dal trasporto per mare de' pieghi diretti da un paese all'altro per mezzo di un bastimento

mercantile, pagherà al Capitano di detto bastimento dieci centesimi per ogni lettera, o piego, e cinque centesimi per ogni giornale o per ogni piego di stampati.

Art. 45. L'Amministrazione delle poste dello Stato Pontificio, e l'Amministrazione delle poste di Francia designeranno, di comun accordo, gli Uffizj per mezzo de'quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze rispettive. Determineranno ancor la forma de'conti menzionati nel precedente articolo 34, la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d'ordine occorrente ad assicurare la esecuzione delle stipulazioni della presente Convenzione.

Resta inteso che le misure di sopra indicate potranno essere dalle due Amministrazioni modificate, ogni qual volta di comun accordo ne riconosceranno il bisogno.

Art. 46. I due Governi si riservano di modificare di comun accordo i prezzi di sopra stabiliti pel trasporto delle lettere nel caso in cui le condizioni di transito per gli altri territorj subissero un cambiamento.

Art. 47. La presente Convenzione avrà forza e valore a contare dal giorno che verrà dalle due Parti di comun accordo stabilito, dopo che ne sarà stata fatta la promulgazione a forma delle leggi di ciascuno de' due Stati, e rimarrà obbligatoria d'anno in anno, fino a tanto che una delle due Parti contraenti non abbia annunziato all'altra, e ben inteso un anno prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Nel corso di quest' ultimo anno la Convenzione continuerà ad avere la sua esecuzione piena ed intera senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le Amministrazioni postali de'due paesi dopo spirato il detto termine.

Art. 48. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate più presto che sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi hanno sottoscritta la presente Convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in Roma in doppio originale il 1 del mese di Aprile dell'anno 1853.

G. CARD. ANTONELLI

A. DE BAYNEVAL

Prospetto indicativo delle condizioni con cui saranno cambiate fra l'Amministrazione lettere spedite dai paesi esteri, ai quali la Francia serve di media

<p style="text-align: center;">ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">CONDIZIONI DELLA FRANCATURA</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">LIMITE DELLA FRANCATURA</p> <p style="text-align: center;">3</p>
<p>Cantoni Svizzeri, Gran Ducato di Baden, Palatinato del Reno bavarese, Assia Renana, Prussia Renana, e Gran Ducato di Lussenburgo</p>	<p>Libera.</p>	<p>Fino al desti</p>
<p>Stati d'Allemagna (meno il Palatinato del Reno, l'Assia Renana, e la Prussia Renana) Regni del Belgio e de' Paesi Bassi.</p>	<p>Libera</p>	<p>Fino al desti</p>
<p>Gran Brettagna</p>	<p>Libera.</p>	<p>Fino al desti</p>
<p>Giammaica, Canada, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo, e Terra Nuova (via d'Inghilterra)</p>	<p>Libera.</p>	<p>Fino al desti</p>
<p>Spagna, Portogallo e Gibilterra.</p>	<p>Forzata.</p>	<p>Frontiera fran se d'ingresso di egresso.</p>
<p>Indie Orientali, Arcipelago indiano e Cina.</p>	<p>Forzata</p>	<p>Alessandria</p>
<p>Colonie e paesi oltremare, con bastimenti francesi commerciali.</p>	<p>Forzata</p>	<p>Porto d'imba o di sbarco.</p>
<p>Paesi oltremare senza distinzione di paraggi (via d'Inghilterra).</p>	<p>Forzata</p>	<p>Porto d'imba o di sbarco.</p>
<p>Paraggi del Mar del Sud (via di Panama).</p>	<p>Forzata</p>	<p>Porto d'imba o di sbarco.</p>

Poste dello Stato Pontificio, e l'Amministrazione delle Poste di Francia lo Stato Pontificio e viceversa.

DIRITTI E TASSE DA PAGARSI				DIRITTI E TASSE DA PAGARSI				TOTALE
Uffizio di Francia all'Uffizio Pontificio tanto per lettere dirette allo Stato Pontificio franche fino al lino, quanto per le lettere non affrancate originarie o Stato Pontificio. (per ogni lettera semplice)				dall'Uffizio Pontificio all'Uffizio di Francia tanto per le lettere francate originarie dello Stato Pontificio, quanto per le lettere non francate dirette allo Stato Pontificio (per ogni lettera semplice)				
Lettere spedite per la via di terra a spese a Francia		Lettere spedite per la via di mare a spese dello Stato Pontificio		Lettere spedite per la via di terra o di mare a spese della Francia		Lettere spedite per la via di mare a spese dello Stato Pontificio		8
4		5		6		7		
fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	bajocchi
	20	»	55	»	74	»	39	18
	20	»	55	»	96	»	61	22
	20	»	55	1	17	»	82	26
	20	»	55	2	03	1	68	42
	»	»	»	»	96	»	61	22
	»	»	»	1	17	»	82	26
	»	»	»	»	96	»	61	22
	»	»	»	1	82	1	17	38
	»	»	»	2	46	2	11	50

Prospetto indicativo delle condizioni con cui saranno cambiati fra l'Amministrazione i giornali ed altri stampati spediti dai paesi esteri ai quali la F

<p style="text-align: center;">ORIGINE O DESTINAZIONE DEGLI STAMPATI</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">INDICAZIONI DEGLI STAMPATI CHE POSSONO SPEDIRSI</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">LIMITE DELLA FRANCATURA OBBLIGATORIA</p> <p style="text-align: center;">3</p>
<p>Cantoni Svizzeri, Stati d'Allemagna, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Regni del Belgio e de'Paesi Bassi, e Gran Ducato di Lussemburgo.</p>	<p>Stampati d'ogni specie.</p>	<p>Confine francese d'ingresso o di egresso.</p>
<p>Colonie e paesi d'oltramare con bastimenti francesi di commercio.</p>	<p>Stampati d'ogni specie.</p>	<p>Porto d'imbarco o di sbarco</p>
<p>Gran Brettagna.</p>	<p>Giornali e gazette</p>	<p>Confine francese d'ingresso o di egresso</p>
<p>Colonie e paesi d'oltramare per la via d'Inghilterra.</p>	<p>Giornali e gazette</p>	<p>Porto d'imbarco o di sbarco</p>

*Poste dello Stato Pontificio e l'Amministrazione delle poste di Francia
servo di mediatrice per lo Stato Pontificio e viceversa.*

DIRITTI O TASSE DA PAGARSI DALL'UFFIZIO PONTIFICIO L'UFFIZIO DI FRANCIA PER OGNI PIEGO SEMPLICE DI GIORNALI O DI ALTRI STAMPATI				T O T A L E
Trasportati per la via di terra o di mare a spese della Francia		Trasportati per la via di mare a spese dello Stato Pontificio		6
4		5		
fr.	c.	fr.	c.	bajocchi
»	15	»	10	4
»	20	»	15	5
»	15	»	10	4
»	25	»	20	6

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.

Fra le provvidenze adottate dalla SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE per ricondurre allo stato normale la circolazione della specie metallica nei Suoi Dominj, non è sfuggita alla Sovrana Sua Mente la utilità, che sarebbe derivata al Commercio dalla coniazione di una piccola moneta d'oro basata sopra un valore decimale, che molto opportunamente si presta nelle contrattazioni di ogni genere.

Quindi intesi il Consiglio de' Ministri, ed il Consiglio di Stato, ci ha ordinato di pubblicare siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.

1.° Sarà battuta nelle Zecche di Roma e Bologna una nuova moneta d'oro del valore di uno scudo, la quale dalla emanazione del presente avrà corso legale negli Stati Pontificj.

2.° La detta moneta corrispondente nel suo intrinseco al decimo di quella da scudi dieci, autorizzata dalla Sa. Ma. di Gregoria XVI; con Chirografo 10 Gennaio 1835, avrà lo stesso titolo di millesimi Novecento, ed il peso metrico di Gramma una e millesimi settecentotrentatrè (Gramma 1, 733), ossia di Denaro uno, grani undici, e millesimi trecentoventisette romani (Den. 1, Gr. 11, Mil. 317); il diametro sarà di millimetri 14 e mezzo.

3.° Nel diritto della moneta vi sarà impressa l'Effigie di SUA SANTITÀ' volta a sinistra, con mozzetta e stola, e con epigrafe - *PIUS IX PON. MAX.* - accompagnata dalla indicazione dell'anno del Pontificato. Nel rovescio vi sarà la leggenda - *1 Scudo* - ed il rispettivo millesimo entro una corona d'alloro, a piè della quale la iniziale della Zecca, in cui sarà stata coniata. Il contorno della moneta sarà a virola seccata.

4.° Le tolleranze sul peso e sul titolo saranno di due millesimi in più o in meno come venne prescritto per i multipli di detta moneta nel richiamato Sovrano Chirografo.

5.° Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente.

Dato in Roma dalle Segreteria di Stato li 21 Giugno 1853.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. CARD. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato.

Fra le opere di pubblica e speciale utilità, che la Sovrana Munificenza va promuovendo a beneficio de' suoi Sudditi, essendo interessantissima quella delle linee telegrafiche elettriche, si è stimato opportuno di predisporre quanto è necessario, perchè

tanto la esecuzione dei relativi lavori già intrapresi, quanto la conservazione dei medesimi vengano garantiti in modo efficace. Egli è perciò, che la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.

1. Chi colposamente reca danno al materiale, ed a tutt'altro, che direttamente, o indirettamente serve alla costruzione dei telegrafi elettrici, ed alle opere, che ne dipendono, è punito a seconda dei casi colla multa dagli scudi 10 agli scudi 150, oltre alla emenda del danno.

2. Chi dolosamente reca danno, o altera, o sottrae oggetti in qualunque modo addetti al servizio delle linee telegrafiche è punito col carcere da un mese ad un anno, e colla multa dagli scudi 50 agli scudi 300, oltre alla emenda del danno.

3. Le pene comminate nei precedenti articoli sono applicate dal Giudice del luogo, in cui si è commesso il delitto.

4. Il Giudice, ponderate le circostanze, potrà ammettere come prova sì del fatto, che dell'autore di esso, le deposizioni degli Agenti, e delle Guardie dell'Amministrazione telegrafica, ed anco la sola giurata deposizione del Custode.

5. Se il condannato alla multa, o alla emenda del danno è riconosciuto impotente a soddisfarla, questa si sconterà colla detenzione in carcere a termini di legge.

6. Gli agenti della Forza pubblica, gli assistenti, custodi, cantonieri, e guardiani addetti al servizio

dei telegrafi, e delle strade nazionali, e provinciali sono tenuti ad invigilare per l'adempimento delle premesse disposizioni, e possono procedere all'arresto dell'autore dei danneggiamenti dolosi, e delle sottrazioni, ove sia colto in flagrante, o quasi flagrante mancanza, depositando l'arrestato nel carcere giurisdizionale.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 18 Luglio 1853.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato

Il non ubertoso raccolto di quest'anno ha destato timori di scarsezza di cereali, cosicchè da molte provincie si sono invocate delle straordinarie provvidenze.

Mentre il Governo indaga la vera situazione annonaria dello Stato, la SANTITA' DI N. S., udito il Consiglio de' Ministri, ha intanto provveduto per la sezione annonaria dell'Adriatico con le disposizioni di già emanate in proposito. Volendo ora la stessa SANTITA' SUA provvedere eziandio alla sezione del Mediterraneo, ha ordinato che fino a nuovo ordine sia sospesa l'estrazione dei cereali di qualunque

specie dallo Stato per l'Estero tanto per la via di mare, che per quella di terra.

Nel resto si osserveranno le prescrizioni dell'Editto della Segreteria di Stato del primo Dicembre 1846, rimanendo abrogata qualunque altra legge in contrario.

Dalla Segreteria di Stato li 27 Luglio 1853.

G. CARD. ANTONELLI.

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di
S. Agata alla Suburra della Santità di N. S.
PAPA PIO IX Segretario di Stato.*

Stante lo scarso raccolto delle uve che va verificandosi in questa stagione, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio dei Ministri, ha ordinato, che per un anno sia divietata la estrazione per l'estero dei vini comuni dello Stato.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato il primo Ottobre 1853.

G. CARD. ANTONELLI.

NOTIFICAZIONE

*Giacomo della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S.
PAPA PIO IX Segretario di Stato.*

A togliere l'incertezza derivante dalle Tabele mobili che regolano l'introduzione ed estrazione de' Cereali, nello stato attuale delle cose la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, che sia libera la introduzione dei grani, granturchi e loro farine, del farro, dell'orzo, delle biade, dei legumi (esclusi i lupini), delle patate, e delle castagne e loro farine, a tutto il mese di Febbrajo 1854, qualunque sia per essere il prezzo medio di detti generi che potrà risultare dalle Tabele annonarie tanto per la Sezione del Mediterraneo, quanto per quella dell'Adriatico, derogando a tale effetto ad ogni altra legge e disposizione in contrario.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 5 Ottobre 1853.

G. CARD. ANTONELLI.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato.

Avendo avuto luogo fra il Governo Pontificio, e quello degli Stati Uniti nelle Isole Jonie un reciproco accordo per l'eguale trattamento de' legni marittimi ne' porti degli Stati rispettivi circa la percezione dei dazi ec., la Santità di NOSTRO Signore; Ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, la presente ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, riportandone qui inserto di parola in parola il tenore, e ne ordiniamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il dì 12 Ottobre 1853.

G. CARD. ANTONELLI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato presso assicurazione avuta da S. E. Sir Giorgio Ward Cav. Gran Croce dell' Ordine di S. Michele e S. Giorgio, Lord Alto Commissario di S. M. Britannica negli Stati Joni, che niun diritto di navigazio-

ne, o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto, o esatto ne' porti delle Isole Jonie a carico de' bastimenti, che navigano con bandiera Pontificia, senza che lo sia egualmente a carico de' bastimenti, che navigano con bandiera Jonia, dichiara col presente atto in forza dell' autorizzazione conferitagliene da Sua Santità.

1. Che i bastimenti Jonj approdando ai porti dello Stato Pontificio saranno trattati al loro arrivo, durante la permanenza, e al loro egresso, sullo stesso piede de' bastimenti nazionali in quanto ai diritti di porto e navigazione, come di tonnello, di fanali, di pilotaggio, d' ancoraggio, di quarantena, di esercizio di pubblici funzionarii, così per tutte le tasse o imposizioni di qualsivoglia specie, o denominazione percette in nome, e a profitto del Governo, delle autorità locali, o di qualsiasi stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano vuoti, sia che importino e esportino mercanzie.

2. Che i bastimenti Jonj, potranno introdurre nei porti dello Stato Pontificio, esportarne, depositarvi, o immagazzinarvi ogni sorta di merci, e di oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provenivano, la cui importazione, ed esportazione sono legalmente permesse nello Stato Pontificio, senza esser tenuti a pagare altri, o più forti diritti di dogana, o imposte di qualsiasi specie, o denominazione, diverse o più elevate di quelle, che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti, se fossero importati, od esportati da bastimenti nazionali.

3. Che le stipolazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione ai bastimenti Jonj, ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano dai porti delle Isole Jonie, o da quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano direttamente per gli Stati Jonj, o per qualunque altro paese, di maniera che pe'diritti di navigazione, e di dogana non si farà tanto nella navigazione diretta, quanto nella indiretta distinzione alcuna fra bastimenti delle due Parti contraenti.

4. Che queste medesime stipolazioni non si estendono peraltro alla pesca, nè alla navigazione di costa, ossia cabotaggio, che le alte Parti contraenti riservano esclusivamente pe' proprj sudditi.

5. Che ogni bastimento Jonio, il quale sia costretto da tempeste, o da altro accidente a cercar rifugio in un porto dello Stato Pontificio, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale, che si trovasse nello stesso frangente, ben inteso però che le cause, che avranno dato luogo all'approdo forzoso, sieno reali ed evidenti, che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio, caricando, o scaricando mercanzie e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso necessario dalle cause, che lo avranno costretto ad approdarvi; che lo scarico, e ricarico, motivati dai lavori di riparazione del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se peraltro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di

disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi agli ordini, ed alle tariffe vigenti nel luogo, ove sarà approdato.

6. Che posto il caso in cui un bastimento Jonio facesse naufragio, colasse a fondo, o soffrisse qualche altro danno sulle coste dello Stato Pontificio, questo bastimento, e tutte le persone, che trovinsi a bordo riceveranno il medesimo soccorso, e la medesima protezione, di cui godono in simile caso i bastimenti Pontificii; e il bastimento naufragato, le merci o altri effetti, ch'esso possa contenere, o il loro prodotto, se tali oggetti fossero stati già venduti, saranno restituiti ai loro proprietari, o ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di mesi otto dopo il naufragio, pagando un diritto di ricupero eguale a quello, che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci recuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non sieno ammesse al consumo.

7. Finalmente, che le stipolazioni precedenti sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione, e del commercio de' bastimenti Pontificii, ne' porti degli Stati Jonj cominceranno ad aver vigore da questo medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di otto anni, e trascorso questo termine per dodici mesi, dopo che l'uno, o l'altro de' due Governi avrà manifestato l'intenzione di farne cessare l'effetto.

La presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del predetto Lord Alto Commissario terrà luogo di un Trattato

formale; e le stipolazioni, ch'essa racchiude, ne avranno la medesima forva, e valore.

In fede di che il Sottoscritto l'ha munita della propria firma, e vi ha apposto il suggello delle sue Armi.

Fatto in Roma questo dì 20 maggio 1853.

G. CARD. ANTONELLI.

(L. S.)

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

Esistendo fino dal 1840 fra il Governo Pontificio, e quello del Belgio una reciprocità di trattamento marittimo per le sole tasse di navigazione, e volendosi ora questa estendere ai diritti relativi al earico, si è fra i Governi stessi conchiuso un atto addizionale conforme allo scopo, mediante il cambio di una Dichiarazione diplomatica, della quale, per ordine ricevuto dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo qui appresso il tenore, e ne prescriviamo la osservanza a chi spetta in ogni sua parte.

Dalla Segreteria di Stato li 12 Ottobre 1853.

G. CARD. ANTONELLI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità in seguito di assicurazione ricevuta dal Sig. Enrico Brouckere Ministro di Stato e degli affari esteri, che ferme restando le dichiarazioni già esistenti fra il Governo della S. Sede, e di quello di S. M. il Re dei Belgi circa le tasse di navigazione, i bastimenti pontificii godranno nel Belgio anche relativamente ai diritti applicabili al carico del trattamento accordato all' Inghilterra col trattato del 27 Ottobre 1851, dichiara col presente atto in forza dell'autorizzazione avutane da Sua Santità ciò, che siegue:

1. I Bastimenti Belgici approdando ai porti dello Stato Pontificio verranno trattati in modo eguale a quello delle nazioni le più favorite per ciò che concerne i diritti applicabili al carico.

2. Rimangono confermate le dichiarazioni delle Alte Parti contraenti dei 7, ed 11. Aprile 1840.

La presente Dichiarazione comincerà ad avere vigore da questo medesimo giorno, e resterà obbligatoria, finchè una delle Alte Parti contraenti avrà manifestato all'altra l'intenzione di farne cessare l'effetto col mezzo d'un avviso ufficiale da darsi dodici mesi prima. In fede di che il Sottoscritto l'ha munita della propria sottoscrizione, e vi ha apposto il suggello delle proprie armi.

Fatto in Roma questo dì 20 Giugno 1853.

G. CARD. ANTONELLI

E D I T T O

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX. Segretario di Stato.

LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE nel benefico intendimento di adattare per la Provincia di Benevento una riforma daziaria, che conservata in genere la eccezionalità delle imposte, in quanto la esige la sua speciale posizione, sia nel resto consentanea al sistema finanziario vigente nelle altre Provincie dello Stato, e giovi a rendervi più facile e spedito il movimento commerciale, udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta umiliatale dal Pro-Ministro delle Finanze, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto segue.

1. Col primo Gennaio 1854 restano aboliti tutti i dazi, che sotto molteplici denominazioni si percepiscono dall'attuale Dogana di Benevento, che si dichiara quindi soppressa.

2. Colla stessa data è attivata una tassa di esercizio sulle mole a carico dei Conduttori delle madesime, in ragione di grana dieci (baj. otto) per ogni soma di grano (rotoli 150), che si riduca in farina nei loro Opifici.

3. Viene estesa alla Provincia di Benevento a partire egualmente dal 1. Gennaio prossimo la Legge sul Registro vigente nello Stato Pontificio; però nel limite soltanto del diritto fisso.

Il Pro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione, e di emanare i Regolamenti e discipline necessarie.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 12 Novembre 1853.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

Giacomo della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

LA SANTITÀ' DI NOSTRO Signore essendosi degnata di approvare il reciproco accordo, che ha avuto luogo fra il Governo Pontificio e quello di S. M. Britannica per un eguale trattamento de' legni marittimi ne' porti de' rispettivi Stati, Ci ha ordinato di pubblicarne, come nel Sovrano Suo nome pubblichiamo, la presente Ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, e riportatone qui inserto di parola in parola il tenore, ne prescriviamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il dì 7. Dicembre 1853.

G. CARD. ANTONELLI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità PAPA PIO IX. in seguito di assicurazione avuta dall' Onorevole Sig. Pietro Campbell-Scarlett Incaricato d'Affari di S. M. Britannica presso la I. R. Corte di Toscana, che niun altro, o maggior diritto, o dazio è imposto, o esatto ne' porti Britannici a carico de' bastimenti che navigano con bandiera Pontificia, fuorchè quello che si esige dai bastimenti nazionali: come neanco sui generi importati, od esportati in bastimenti, che navigano con bandiera Pontificia, a riserva di quello imposto sopra i generi predetti importati, od esportati in bastimenti nazionali, in forza di autorizzazione ricevuta da Sua Santità dichiara.

1. Che nei porti dei domini Pontificii non sarà imposto ai bastimenti Britannici, provenienti da qualsivoglia porto, o luogo alcun diritto di tonnellaggio, di porto, di fanale, di pilotaggio, di quarantena, o altro diritto simile, o corrispondente (di qualsiasi specie, o sotto qualunque denominazione percepito in nome, od a profitto del Governo, de' pubblici funzionarii, Dicasteri, o Stabilimenti), che non sia ugualmente imposto in simili casi a bastimenti nazionali: E che niun diritto, niuna imposizione, restrizione, o proibizione sarà imposta, nè alcun ribasso, favore, esenzione, o condiscendenza sarà ricusata ai generi importati nei porti degli Stati Pontificii, o da questi esportati, in bastimenti Britannici, che non sia ugualmente impo-

sta o ricsusata a simili generi, quando questi sieno così importati od esportati in bastimenti nazionali.

2. Che niun altro, o maggior dazio sarà imposto sulla importazione nei dominii Pontificii di qualunque articolo, prodotto, o manifattura dei dominii di S. M. Britannica, se non che quello che pagasi, o pagherassi in simili articoli, prodotti, o manufatture di qualunque altro estero paese: Che niun altro, o maggior diritto, o dazio sarà imposto negli Stati Pontificii sulla esportazione di qualunque articolo ne' dominii Britannici, fuorchè quello, che pagasi, o possa pagarsi sulla esportazione di simili articoli in qualunque altro estero paese: E che non sarà imposta alcuna proibizione sulla importazione di qualsiasi articolo, prodotto, o manifattura de' domini Britannici negli Stati Pontificii, nè sulla esportazione di qualunque articolo dagli Stati Pontificii ai dominii Britannici, a meno che tale proibizione si estenda a tutte le altre nazioni.

3. Che sarà in libertà dei bastimenti Britannici d'importare nei porti degli Stati Pontificii, qualunque articolo legalmente importabile, e di esportare da que' porti qualunque articolo legalmente esportabile, pagando gli stessi dazi, e con diritto agli stessi favori, (o facilitazioni) e ribassi, che pagansi, possono pagarsi, od accordarsi rispetto agli stessi articoli, se sieno importati, od esportati in bastimenti nazionali.

4. Che tutti i bastimenti, i quali, secondo le leggi del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, debbono essere riguardati per bastimenti Britannici, saranno considerati come tali per l'effetto della presente Dichiarazione.

5. Che le precedenti stipulazioni non saranno applicabili al cabottaggio, il quale è esclusivamente riservato ai bastimenti nazionali.

6. Che se qualche Legno Britannico da guerra, o mercantile farà naufragio sulle coste dello Stato Pontificio, tali legni, o qualunque parte di essi, e tutti gli attrezzi, e pertinenze ad essi spettanti, nonchè tutti gli effetti e le mercanzie che ne saranno salvati, o il loro prodotto, se vengano venduti, saranno fedelmente restituiti ai proprietari, quando vengano reclamati da questi, o dai loro agenti debitamente autorizzati.

In mancanza poi di tali proprietari, o agenti sulla faccia del luogo, i suddetti Legni, o parti di essi, gli attrezzi, le pertinenze, gli effetti, e le mercanzie, o il prodotto di queste, se vengano vendute, come pare tutte le carte trovate a bordo di tali Legni naufragati, saranno consegnate al Console Britannico o Vice Console, (nella cui giurisdizione sia avvenuto il naufragio) a di lui richiesta; e tali Console, Vice Console, proprietari, o agenti pagheranno soltanto le spese incorse per portare a salvamento gli effetti, o altre spese che sarebbero state rifattibili in simil caso di naufragio d'un bastimento nazionale. La tassa per detto salvamento, ed altre spese, verrà conclusa e stabilita immediatamente, e sarà soggetta a quel diritto di appello (per parte della persona che la pagherà), che esista nei domini Pontifici. Gli effetti, e le mercanzie salvate dal naufragio non saranno soggette ad alcun diritto, a meno che non sieno ammesse al consumo, nel qual caso saranno tenute agli stessi diritti,

o dazi, come se fossero state importate in un bastimento Pontificio.

7. Che le precedenti concessioni si accordano a condizione di una perfetta, ed intiera reciprocità in favore de' bastimenti Pontificii nei porti dei domini Britannici, e cominceranno ad aver vigore dalla data della presente Dichiarazione, e resteranno obbligatorie per sette anni, e quindi per dodici mesi, dopo che il Governo di Sua Santità, o quello di S. M. Britannica avrà manifestato l' intenzione di por termine a tale reciproco accordo.

In prova di che il Sottoscritto ha munito della propria firma la presente Dichiarazione, destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile firmata dall' Incaricato d'affari di S. M. Britannica presso la Corte di Toscana, per parte del Governo Britannico, e vi ha apposto il suggello delle sue armi.

Fatto in Roma questo dì 17 Novembre 1853.

Firmato

G. CARD. ANTONELLI.

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX Segretario di Stato ec.

Il privilegio di esenzione dalle tasse e salarii pei trasporti delle iscrizioni ipotecarie, contemplate nei

§§ 161 e 162 del Regolamento legislativo e giudiziario, accordato ad alcuni creditori col § 176, ha prodotto l'inconveniente gravissimo, che i medesimi, conoscendosi esenti come dalla rinnovazione decennale, così anche dalle spese pei trasporti d'ufficio, hanno trascurato di far totalmente cancellare le iscrizioni divenute affatto inutili, o parzialmente ridurre quelle, che col decorrere degli anni subirono considerevoli variazioni. A rimuovere pertanto un tale inconveniente, che si accresce maggiormente ogni giorno, la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il Consiglio di Stato ed il Consiglio de' Ministri ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto segue:

I Conservatori delle ipoteche proseguiranno a trasportare di ufficio le iscrizioni privilegiate, ma potranno esigere il pagamento delle tasse e salarii anche dai rispettivi creditori, restando perciò in questa parte abrogato il disposto del § 176 del Regolamento Legislativo e Giudiziario, salvo ad essi creditori il diritto di ripeterne il rimborso contro chi e come di ragione a forma del § 159 del medesimo Regolamento

La presente disposizione incomincerà ad avere effetto pe' trasporti che avranno luogo dal 1 Giugno 1854.

Dato dalle Stanze del Vaticano, questo dì 23 Dicembre 1853.

G. CARD. ANTONELLI.

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

Inerendo a quanto venne annunciato dal pro-
Ministro delle Finanze nella Notificazione delli 3
Settembre 1853, sulla estinzione della carta moneta,
la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di ema-
nare le sue definitive determinazioni per il compi-
mento della estinzione medesima in un adeguato
spazio di tempo da non arrecare intralcio al com-
mercio, e quindi ci ha comandato di pubblicare,
siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo
quanto segue:

1. I boni del tesoro della valuta di scudi cin-
quanta, di scudi venti, di scudi dieci e di scudi cin-
que cesseranno rispettivamente dal corso coattivo
alle quì sotto notate scadenze nel corrente anno
1854.

Boni da sc. 50 nel giorno 31 Maggio

Detti da sc. 20 nel giorno 31 Luglio

Detti da sc. 10 nel giorno 31 Ottobre

Detti da sc. 5 il giorno 31 Dicembre

dimodochè col giorno 31 Dicembre dell'andante
anno cesserà interamente di avere corso coattivo
la carta moneta.

2. Seguendo però il metodo fin quì tenuto, i
boni di ciascuna delle suddette valute, a maggior
comodo de'possessori dei medesimi, saranno rice-

vuti per lo spazio di un mese decorribile da ognuna delle epoche surriferite, che determinano la cessazione del corso coattivo, in tutte le casse del governo in pagamento di qualunque dazio e tassa.

3. Viene inoltre accordata la dilazione di altri giorni quindici dopo scorso il mese suddetto per ciascuna valuta come sopra, durante i quali saranno nello stesso modo ricevuti i boni medesimi nella cassa soltanto della depositaria generale in Roma.

4. Decorsi i suddetti rispettivi termini perentori e di rigore, i boni delle singole valute che non fossero stati versati nelle casse pubbliche, rimarranno di nullo valore.

5. I boni ritirati come sopra verranno gradatamente passati alla Commissione per l'ammortizzazione della carta moneta, onde sieno pubblicamente bruciati con le cautele e discipline in vigore.

6. Il pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione delle predette disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 21 Genajo 1854.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio de' Ministri, si è degnata disporre, che sia prorogato a tutto il prossimo futuro Aprile il permesso della Notificazione del 5 Ottobre 1853, accordato per la libera introduzione dei Grani, Granturchi, e loro farine, del Farro, dell' Orzo, della Biada, dei Legumi, (esclusi i Lupini) delle Patate, delle Castagne, e loro farine.

Il Sig. Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 21 Gennajo 1854.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, avendo ravvisato espediente d'introdurre, nella procedura dei giudizi civili, alcune parziali riforme tendenti alla maggiore

sicurezza ed economia delle parti litiganti, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, le seguenti disposizioni.

Del foro competente

§. 1. Non ostante il disposto dei §§ 291 numero 3°, 439, 440, 441 num. 3° e 4°, 1145 prima parte, e 1370 del Motu-proprio 10 Novembre 1834, sono dichiarate di competenza dei giudici singolari.

1. Le azioni di rendiconto, se il capitale originario amministrato è certo e determinato, e non supera i duecento scudi.

2. Le azioni che nascono dai conti resi, qualunque fosse il capitale amministrato; purchè la domanda non superi i duecento scudi, ed il conto reso risulti da scrittura pubblica o privata.

Se il conto reso non risulta da scrittura pubblica o privata, ancorchè la domanda non sia superiore ai duecento scudi, la competenza si determina secondo le regole proprie dei giudizi di rendiconto.

3. Le azioni fra soci dipendenti dal contratto di società, e quelle contro soci per causa della società, quantunque non ancora finita; quando il capitale sociale originario, risultante da scritture pubbliche o private, non sia maggiore di duecento scudi, e quando la domanda si restringa ad un valore determinato dentro gli stessi limiti.

4. I giudizi di concorso particolare o distribuzione di prezzo dei beni mobili; quando il prezzo non superi i duecento scudi.

5. Le azioni dei creditori del defunto per un valore non maggiore di duecento scudi, sia contro gli eredi indivisi, sia contro i beni ereditari egualmente indivisi: nell'uno e nell'altro caso, se nasce disputa sulla qualità o quota ereditaria di tutti o di alcuno fra i chiamati in giudizio come eredi, il giudice rimetterà la causa e le parti al tribunale.

6. Le azioni dei legatari del defunto per un valore non maggiore di duecento scudi: se nasce disputa, sia sulla qualità o quota ereditaria come sopra, sia sulla validità della disposizione, sia sulla detrazione delle quarte, il giudice rimetterà egualmente la causa e le parti al tribunale.

7. Nulla è innovato relativamente alle regole contenute nei surriferiti paragrafi del Motu-proprio per determinare i luoghi ove dovrà introdursi il giudizio.

§. 2. Il giudice singolare è pur competente a conoscere le cause di un valore incerto, di cui al num. 3° del § 449 del citato Motu-proprio; quante volte dall'attore, sia uniformandosi al disposto del § 463, sia in qualunque altro modo, si dichiarerà nell'istanza, o in via di risolutiva, o anche semplicemente, che la cosa o il fatto controverso non eccede il valore di scudi duecento.

In questi casi però la sentenza, se ammetterà l'istanza, prefiggerà un termine a consegnare la cosa o prestare il fatto controverso, scorso il quale condannerà al pagamento di una somma da determinarsi dal giudice dentro i limiti della dichiarazione.

§. 3. Non ostante il disposto del § 455 del Motu-proprio, nei giudizi sulla espulsione dei con-

duttori dai fondi rustici od urbani la competenza sarà determinata colle regole seguenti.

1. Nei casi in cui si domandi principalmente il pagamento delle corrisposte o pensioni insolute, e l'espulsione sia richiesta solo come accessorio alla condanna, e come conseguenza del non seguito pagamento, si avrà riguardo all'ammontare delle corrisposte o pensioni richieste.

2. Nelle istanze di espulsione dei conduttori per finita locazione, quante volte non vi sia patto scritto della disdetta, si avrà riguardo alla corrisposta o pensione di un anno.

Quando vi sia il patto scritto della disdetta, il valore si determinerà colle regole del § 454 del *Motu-proprio*.

Opponendosi dal reo convenuto il patto della disdetta, risultante da una scrittura pubblica o privata prodotta in atti; se la competenza determinata come sopra ecceda la giurisdizione del giudice singolare, dovrà questi rimettere la causa e le parti al tribunale. Questa eccezione, se non sarà data innanzi al giudice di primo grado, non potrà mai costituire motivo di nullità del primo giudicato.

§. 4. Nel caso che per una somma minore siasi adita, in primo od in ulterior grado, quella giurisdizione che era competente per una somma maggiore, è rimesso e sanato il difetto di giurisdizione di cui tratta il § 786; se il reo convenuto, senza proporre l'eccezione di nullità, siasi prestato alla discussione della causa in merito, o abbia prodotto i relativi documenti o difese.

§. 5. È sanato cogli stessi mezzi il difetto di giurisdizione anche nel caso in cui siasi adito il tribunale civile invece del tribunale di commercio.

Del modo di proseguire i giudizi di appellazione

§. 6. È abrogato l'articolo 5° della Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia in data 13 Agosto 1849. Ritorna in vigore, sul proseguimento degli appelli da interpersi dopochè la presente sarà posta in attività, la procedura prescritta nel Motu proprio 10 Novembre e nel successivo Editto 17 Dicembre 1834, colle modificazioni introdotte nei §§ seguenti.

§. 7. La copia del processo degli atti da prodursi nelle cancellerie di secondo o terzo grado sarà fatta in una nuova carta da bollo; questa sarà in foglio grande della dimensione di quella di bajocchi quindici, ed avrà per ogni foglio il bollo di bajocchi cinque: avrà l'epigrafe « *atti speciali giudiziarij* » e non potrà essere adoperata che negli atti specialmente designati dalla legge.

§. 8. La scrittura di questa copia sarà regolata secondo il disposto nella prima parte del § 179 dell' Editto 17 Dicembre 1834.

§. 9. L' emolumento di cancelleria relativo alla copia del processo degli atti, per ogni carta di due pagine scritta come sopra, sarà di bajocchi sei; tolta ogni distinzione fra le cancellerie dei giudici singoli, e quelle dei tribunali civili o di appello, sia delle provincie sia di Roma.

§. 10. Il disposto del § 190 dell'Editto 17 Dicembre 1834, relativamente al tenore delle allegazioni o difese, e delle sentenze definitive, da non inserirsi nella copia del processo senza un'espressa richiesta della parte, viene esteso a tutti quegli atti di cancelleria di cui la legge ordina la spedizione o la notifica: come pure al tenore delle istanze rinnovate o di quelle trasmesse a più consorti di lite quando sieno esattamente conformi. Dovrà quanto a questi atti riportarsi a suo luogo, la relazione del cursore sulla eseguita notifica colla indicazione dell'atto notificato; ovvero sulla presentazione delle citazioni col nome dei citati, e colla indicazione dell'istanza di cui queste non sono che la ripetizione.

§. 11. Nelle cause da trattarsi in terzo grado di giurisdizione la copia del processo, ritenute le norme fissate nel precedente paragrafo, comprenderà i soli atti del secondo grado. In quanto a quelli del primo grado, a cura del giudice o presidente del tribunale da cui si appella, verrà trasmessa al presidente del tribunale, a cui si è appellato, la copia del processo già esibita in atti.

Nel solo caso, in cui il processo degli atti del primo grado non fosse stato prodotto in seconda istanza, sia in virtù del § 994, sia in virtù della predetta Notificazione del 13 Agosto 1849, la copia da prodursi in terza istanza per la prosecuzione dell'appello, comprenderà egualmente, colle norme già stabilite, gli atti dei due gradi precedenti.

§. 12. Tutte le disposizioni contenute nei §§ 7, 8, 9, 10 e 11 della presente, sono comuni anche alle copie degli atti da prodursi nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura, secondo i casi contemplati nel § 1073 del Motu-proprio.

§. 13. La mancanza di alcun atto o di parte di esso, ed in genere qualunque difetto della copia, non è imputabile all'effetto della perenzione alla parte producente, che si ritiene aver chiesta la copia degli atti nella integrità prescritta dalla legge.

Sull'istanza di qualunque delle parti, il giudice o tribunale potrà ordinare, che sia supplito al difetto, a spese dell'appellante, entro un termine non maggiore di due mesi sotto pena di perenzione: e ciò, salve le misure disciplinari che potessero reputarsi giuste contro il cancelliere, che avesse rilasciata la copia difettosa, e salva qualunque azione della parte interessata contro chi di ragione.

§. 14. Il termine per proseguire l'appello dalle sentenze incidentali ed interlocutorie, di cui tratta il § 986 del Motu-proprio, viene protratto a due mesi.

§. 15. È sanato e rimesso il difetto del proseguimento dell'appello, se la parte siasi prestata alla discussione della causa in merito, o abbia prodotto i relativi documenti o difese, innanzi al giudice o tribunale di secondo o di ulterior grado.

Degli atti di procedura relativi alle prove.

§. 16. Il disposto dei §§ precedenti, 7, 8 e 9 è comune ai casi dei §§ 667, 680, 715, 731, 746

e 826 del Motu-proprio, relativamente alle copie conformi dei processi di esame di testimoni, delle perizie e verificazioni, delle posizioni e degli accessi giudiziali.

§. 17. Non ostante il disposto del § 407, la parte più diligente non sarà tenuta alla produzione delle copie sopra espresse, dopo la notifica fattane alle altre parti.

Equivarrà per tutti gli effetti la produzione, in copia certificata conforme dal procuratore, dell'atto di notifica esteso dal cursore contenente l'indicazione del processo notificato.

Della giurisdizione volontaria.

§. 18. È abrogato il disposto del § 1787 del Motu-proprio, relativo all'esibita del parere o voto motivato di uno o più giureconsulti.

§. 19. Quando il valore dedotto in contratto non eccede la somma di scudi cinquanta, la procedura per l'esercizio della volontaria giurisdizione prescritta nella parte III. titolo XVIII del Motu-proprio è modificata come appresso,

§. 20. L'istanza per ottenere il decreto si presenta al giudice per mezzo di semplice memoria a forma del § 1786. del Motu-proprio.

La nomina dei parenti prossimiori della parte istante, e del curatore quando ha luogo, come pure la destinazione del giorno e dell'ora per la compar-
sa, di cui ai §§. 1788 al 1791 del Motu-proprio, si fa dal giudice per rescritti apposti alla memoria.

§. 21. Il verbale, di cui al §. 1793, è esteso appresso alla memoria e ai rescritti; contiene sommariamente le risposte e l'avviso giurato dei parenti, del marito o curatore, le risposte della stessa parte istante: è sottoscritto dai medesimi, osservato se occorra il disposto nel §. 421: infine vi appone la firma il giudice e il cancelliere.

§. 22. Il giudice adito dalla parte che abbisogna del decreto, ove sia competente, non può mai ricusarsi di prendere cognizioni dell'istanza propositagli: ed è tenuto di accordare o negare il permesso con un decreto brevemente motivato e scritto appresso al verbale.

Il permesso può essere vincolato a quelle condizioni, che il giudice creda di apporvi nella sua prudenza.

§. 23. La parte abilitata a stipulare il contratto, fa estrarre dalla cancelleria copia autentica della memoria, dei rescritti, del verbale e del decreto facoltativo.

Eccettuati i casi, in cui la legge per la natura propria del contratto esige la stipulazione di pubblico istromento, il contratto può essere stipulato anche per scrittura privata; e può essere scritto in calce alla copia autentica con una semplice dichiarazione che le parti intendono di contrattare, e di obbligarsi a forma del decreto facoltativo.

§. 24. L'intero processo contenente la memoria, i rescritti, il verbale e decreto, è sottoposto al registro con una tassa unica e minima fra le tasse fisse vigenti.

La dichiarazione apposta in calce alla copia autentica, a forma del paragrafo precedente, è registrata colla tassa proporzionale secondo il valore e la natura del contratto.

§. 25. Il giudice in questi casi esercita gratuitamente il suo nobile ufficio.

Il cancelliere di qualunque giudice o tribunale ha il solo emolumento di baiocchi quindici per l'assistenza ed estensione del verbale, quantunque nella prima destinazione non sieno comparsi i prossimiori: ha inoltre un emolumento di baiocchi cinque per la iscrizione degli atti nel repertorio.

La scrittura della copia autentica è regolata come alla prima parte del §. 179 dell'Editto 17 Dicembre 1834, e per ogni carta della medesima è dovuto al cancelliere il solo emolumento di baiocchi cinque.

Le intimazioni possono essere eseguite anche dai cursori economici.

§. 26. È abrogato il disposto del §. 50 del Motu-proprio in quella parte che limita a sei mesi il termine per insinuare le donazioni.

§. 27. L'insinuazione degli atti di donazione fra vivi, i quali ne abbisognano a senso del sopra citato paragrafo, non può essere eseguita prima del termine di un mese dalla data dell'istromento di donazione.

§. 28. Se il donante muore dentro il detto termine, o nei dieci giorni immediatamente susseguenti senza avere revocata la donazione, questa rimane efficace, e si considera come se fosse stata legittimamente insinuata.

§. 29. Nei casi ove ha luogo la nomina di uno speciale mandatario per eseguire l'insinuazione della donazione, tale nomina non potrà mai cadere sulla persona del donatario, nè potrà essere compresa nell'istromento di donazione, ma sarà stipulata per atto separato.

Durante il mese nel quale resta vietato di eseguire l'insinuazione sarà in facoltà del donante, ad onta di qualunque patto in contrario, di revocare la procura. La stessa facoltà avrà pure dopo scorso il mese, purchè la cosa sia tuttora integra a termini del diritto comune.

§. 30. La contravvenzione a qualunque delle disposizioni contenute nei precedenti §§. 27 e 29, rende inefficace l'insinuazione.

Disposizioni transitorie.

§. 31. Le presenti disposizioni saranno poste in attività a datare dal giorno 24 Aprile prossimo futuro, in cui cesseranno le ferie della Pasqua di Risurrezione: da quel giorno cesseranno di aver vigore in tutto lo Stato Pontificio le leggi precedenti, in quelle parti che si trovassero in opposizione colle disposizioni medesime.

§. 32. Sono eccettuate dal paragrafo precedente le disposizioni contenute nei §§. 26 al 30 sulla insinuazione delle donazioni che avranno vigore dal giorno della pubblicazione della presente.

Le insinuazioni delle donazioni stipulate in precedenza saranno giudicate secondo le leggi vigenti all'epoca del contratto: quelle peraltro, per le

quali alla pubblicazione della presente non fosse ancora scorso il termine semestrale prescritto dal Motu-proprio, potranno aver luogo anche dopo quel termine a forma del precedente §. 26, bene inteso che sieno osservate esattamente le disposizioni del successivo §. 29.

§. 33. Per le cause già iniziate, la competenza sarà determinata secondo le leggi vigenti all'epoca dell' introdotto giudizio.

Non ostante, se la competenza che mancava all'epoca dell' introdotto giudizio, fosse stata prorogata dalle presenti disposizioni, rimarrà sanata qualunque difetto ove la parte antecedentemente alla pubblicazione delle medesime non abbia dedotta la detta eccezione o nullità.

§. 34. Gli atti che si faranno posteriormente all'attivazione delle presenti disposizioni si uniformeranno alle medesime: salvo il disposto del §. 6 sugli appelli interposti e da interpersi prima che la presente sia messa in attività: per la prosecuzione dei quali seguiranno ad osservarsi le norme stabilite dalla Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia in data 13 Agosto 1849.

Monsignor Ministro dell' Interno, e per la parte che lo riguarda anche il Pro-Ministro delle Finanze, sono incaricati dalla esecuzione della presente.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato addì 11 Marzo 1854.

G. CAND. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di
Stato ec.*

Una più regolare ed uniforme distribuzione de' pesi, non permettendo di progredire nel sistema delle eccedenti limitazioni tuttora in vigore negli estimi Urbani inferiori alla cifra censuaria di sc. 400. a quelli situati nei Comuni non eccedenti le mille anime, ed ai grandi Palazzi in favore dei quali venne stabilita una minorazione di estimo tassabile; la SANTITA' DI NOSTRO Signore, preso in considerazione il relativo rapporto ed opinamento emesso dalla Consulta di Stato per le Finanze nello scorso anno, sentito il Consiglio de' Ministri Ci ha ordinato di pubblicare nel Suo Sovrano Nome le seguenti disposizioni da aver pieno effetto nel corrente anno 1854.

1. Sono esenti dal pagamento della Tassa sul censimento Urbano le sole case di un estimo inferiore alli scudi 200, qualunque sia il luogo ove trovansi situate, ancorchè inferiore ad un animato di mille individui.

2. Tutte le altre disposizioni, portanti una diminuzione di Contribuenza, sono abolite.

La Presidenza del Censo, ed il Ministero delle Finanze in ciò che ciascuno li riguarda, restano incaricati della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 4 Aprile 1854.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di
Stato ec.*

Essendosi conosciuto con la sperienza, che la Provincia di Orvieto non somministra una quantità di affari da richiedere la esclusiva occupazione di un Tribunale, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, sentito il parere del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.

§. 1 Il tribunale Civile e Criminale residente in Orvieto è abolito. Cesserà la di lui giurisdizione col cessare del mese di Settembre prossimo futuro.

§. 2. Da questa epoca il Tribunale di Viterbo estenderà la sua giurisdizione sulla Provincia di Orvieto.

§. 3. L'Assessore legale di Orvieto, oltre le cause di sua ordinaria competenza, giudicherà in primo grado tutte le cause della provincia non maggiori di scudi cinquecento.

Nelle cause superiori alla competenza ordinaria, saranno osservate innanzi l'Assessore le norme prescritte dalla legge di procedura pei Tribunali Civili.

§. 4. Dalle sentenze dell'Assessore nelle cause di competenza ordinaria, s'interporrà l'appello al Tribunale di Viterbo; dalle altre s'interporrà all'uno, o altro turno del Tribunale Civile di Roma.

§. 5. Le cause civili non maggiori di scudi cinquecento, introdotte e pendenti avanti il cessato Tribunale, in primo grado saranno riassunte e giudicate dall'Assessore.

Quelle introdotte e pendenti in grado di appello, saranno riassunte e giudicate dal Tribunale di Viterbo.

§. 6. Gli atti, i registri, i documenti, ed i corpi di delitto, che esistono nella Cancelleria del cessato Tribunale, saranno depositati nella Cancelleria dell'Assessore, previa la descrizione da farsi in doppio originale, che verrà sottoscritto dall'uno e l'altro Cancelliere.

§. 7. Le cause criminali non ancora decise dal Tribunale di Orvieto, saranno riassunte, e giudicate dal Tribunale di Viterbo nello stato, e termini, in cui si trovano attualmente.

§. 8. L'Assessore di Orvieto ed il suo Cancelliere, si occuperanno della compilazione delle procedure per tutti i delitti commessi nel suo distretto, quantunque il giudizio ne appartenga ai Tribunali superiori.

§. 9. I procuratori approvati ed esercenti presso il cessato Tribunale di Orvieto, potranno esercitare il loro ufficio presso il Tribunale di Viterbo, nel di cui albo, senza bisogno di alcuna nuova approvazione dovranno essere ascritti.

§. 10. Monsig. Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Editto.

Dalla Segreteria di Stato li 24 Luglio 1854.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato. ec.*

In seguito di un reciproco accordo conchiuso fra il Governo Pontificio e quello di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie per l'eguale trattamento de' legni marittimi ne' porti de' rispettivi Stati, la SANTITÀ DI NOSTRO Signore Ci ha comandato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo la presente Ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, riportandone qui inserto di parola in parola il tenore, ed ordinandone a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il 24 Luglio 1854.

G. CARD. ANTONELLI

 DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, in seguito di assicurazione avuta da Sua Eccellenza il Sig. Cav. Luigi Carafa Incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari Esteri di S. M. il Re delle Due Sicilie, che niun diritto di navigazione o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto o esatto ne' porti di S. M. Siciliana a carico

dei bastimenti che navigano con bandiera Pontificia, senza che lo sia egualmente a carico de' bastimenti che navigano con bandiera del Regno delle Due Sicilie, dichiara col presente atto in forza di autorizzazione conferitagliene da Sua Santità.

1. Che i bastimenti del Regno delle Due Sicilie, approdando ne' porti Pontificii, saranno trattati al loro arrivo, durante la permanenza, e al loro egresso sullo stesso piede dei bastimenti nazionali in quanto a diritti di porto e navigazione, come di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, d'ancoraggio e di quarantena, di esercizio di pubblici funzionarii, così per tutte le tasse o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione percette in nome e a profitto del Governo, delle Autorità locali o di qualsiasi stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano vuoti, sia che importino o esportino mercanzie.

2. Che i bastimenti del Regno delle Due Sicilie potranno introdurre ne' porti Pontificii, esportarne, depositarvi, o immagazzinarvi ogni sorta di merci, e di oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provengano, la cui importazione ed esportazione sono legalmente permesse nello Stato Pontificio, senza essere tenuti a pagare altri o più forti diritti di dogana o imposte di qualsiasi specie o denominazione diverse, o più elevate di quelle che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti, se fossero importate od esportate da bastimenti nazionali.

3. Che le stipulazioni contenute negli articoli precedenti, saranno applicabili in tutta la loro esten-

sione a bastimenti del Regno delle Due Sicilie ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano da parte del Regno delle Due Sicilie, o da quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano direttamente per il Regno delle Due Sicilie, o per qualunque altro paese, di maniera che pei diritti di navigazione e di dogana, non si farà tanto nella navigazione diretta, quanto nella indiretta distinzione alcuna fra bastimenti delle due Parti contraenti.

4. Che queste medesime stipulazioni non si estendono per altro alla pesca, nè alla navigazione di coste, ossia cabotaggio, che le Parti contraenti riservano esclusivamente pei proprii sudditi.

5. Che ogni bastimento del Regno delle Due Sicilie, il quale sia costretto da tempeste o da altro accidente a cercar rifugio in un porto dello Stato Pontificio, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto, come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente; beninteso però che le cause che avranno dato luogo allo approdo forzato sieno reali ed evidenti: che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio, caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso necessario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi: che lo scarico o carico motivato da lavori di riparazione del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio, non saranno considerati come operazione di commercio: che se per altro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli

sarà tenuto uniformarsi agli ordini, ed alle tariffe vigenti nel luogo ove sarà approdato.

6. Che posto il caso in cui un bastimento del Regnò delle Due Sicilie facesse naufragio, colasse a fondo, o soffrisse altro danno sulle coste dello Stato Pontificio, questo bastimento, e tutte le persone che trovinsi a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione di cui godono in simili casi i bastimenti dello Stato Pontificio; e il bastimento naufragato, le merci o altri effetti che esso possa contenere, o il loro prodotto, se tali oggetti fossero stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietarii, ed ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di mesi diciotto dopo il naufragio, pagando un diritto di ricapero eguale a quello, che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci recuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non sieno ammesse al consumo.

7. Finalmente che le stipulazioni precedenti sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commercio de' bastimenti Pontificii nei porti delle Due Sicilie cominceranno ad aver vigore da questo medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di anni otto.

La presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Maestà Siciliana, terrà luogo di un Trattato formale, e le stipulazioni che essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il sottoscritto l'ha munita della propria firma, e vi ha apposto il suggello delle sue armi.

Dato in Roma il giorno 28 Giugno 1854.

(L.S.)

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato. ec.

Le difficoltà, che incontra la spedita realizzazione dei mezzi per far fronte al deficit riconosciuto nel preventivo del corrente Esercizio, rese anche maggiori per le sopravvenute circostanze, inducono la necessità di adoperare altri mezzi in soccorso dell'Erario, per provvedere con sicurezza all'andamento dell'Amministrazione finanziaria. Fattane discussione nel Consiglio de' Ministri, ha esso opinato di attivare anche in quest'anno la sovraimposta corrispondente ad un bimestre di Dativa reale e suoi accessorj: ed avendo Sua Santità approvato la proposta misura, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto segue.

È mantenuto nell'Esercizio del corrente anno 1854 l'aumento di un bimestre di Dativa reale e suoi accessorj. Tale aumento sarà ripartito in tre

rate eguali da pagarsi in ciascun bimestre cominciando dal quarto prossimo.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato li 8 Agosto 1854.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Cardinale ANTONELLI Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

Essendosi conchiuso fra il Governo Pontificio e quello delle Città Anseatiche un eguale trattamento dei legni marittimi ne'porti de' rispettivi Stati per la percezione de' dazi ec., e procedutosi perciò ad una scambievole ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicarla, come nel Sovrano Suo Nome la pubblichiamo, riportandone qui inserto di parola in parola il tenore, e ne ordiniamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il 25 Settembre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Card. Segretario di Stato, presso assicurazione avuta dal Senato di Amburgo, e rispettivamente di Bremen, e di Lubecca, che le Navi Pontificie, che giungono ne' porti delle città Anseatiche, o che ne partono cariche o in zavorra, e senza distinzione donde provengono, o verso dove sien dirette, non sono sottoposte ad alcun altro, o maggior diritto di quello, cui sono soggette le Navi Anseatiche tanto rapporto ai diritti sulle mercanzie, quanto riguardo a quelli che gravitano sopra il bastimento di qualunque natura possono essere i diritti medesimi, ed a profitto di chiunque sieno essi percepiti; come pure che le esportazioni d'ogni natura e d'ogni origine proveniente dallo Stato Pontificio e da suoi porti non saranno sottoposte a dazio maggiore di quello cui vanno soggetti gli stessi articoli importati d'altronde, dichiara dalla sua parte, che, per tutto il tempo in cui le concessioni summentovate sussisteranno invariabili,

1. Le Navi Anseatiche, le quali giungono nei porti dello Stato Pontificio, cariche o in zavorra, e senza distinzione donde esse provengano, o verso qual luogo sieno destinate, non saranno sottoposte ad alcun altro o maggior diritto che i Bastimenti Pontificj, sia riguardo ai diritti sulle mercanzie, sia riguardo a quelli che gravitano sul bastimento, di qualunque natura questi diritti possano essere, ed a profitto di chiunque sieno i medesimi percepiti.

2. I prodotti d'ogni specie e d'ogni origine esportati dalle città Anseatiche in un porto Ponti-

ficio non saranno soggetti a dazio maggiore di quello che gli stessi prodotti importati da qualunque altro paese.

3. La pesca ed il cabotaggio sono eccettuati dalla parificazione suddetta.

Fatta in Roma li 14 Marzo 1854.

G. CARD. ANTONELLI

(L. S.)

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore Papa PIO IX Segretario di Stato.

Essendo stata conchiusa e solennemente ratificata dal Sommo Pontefice PAPA PIO IX e da S. M. Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie una Convenzione tendente a regolare le corrispondenze telegrafiche fra i due limitrofi Stati, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicarla ne' Pontificj suoi dominj, affinchè tale Convenzione abbia piena osservanza in ogni sua parte: al quale effetto ne riportiamo qui appresso letteralmente il tenore.

Data dalla Segreteria di Stato Roma il 2 ottobre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

CONVENZIONE

CONCHIUSA FRA S. S. PAPA PIO IX E S. M. FERDINANDO II
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

IN NOME DELLA SS. TRINITA'

Sua Santità il Sommo Pontefice PIO IX., e Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, volendo assicurare alle corrispondenze telegrafiche tra i loro rispettivi Stati i vantaggi di una tariffa uniforme e d' identici regolamenti, e convinti che il mezzo più acconcio a raggiungere un tale scopo sia quello di concludere una apposita Convenzione, hanno nominato in questo intendimento a Loro Plenipotenziari, cioè

SUA SANTITA'

l'Emo e Rmo Sig. Cardinal Giacomo Antonelli suo Segretario di Stato; e

S. M. IL RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

il Signor Cammillo Severino Longo Marchese di S. Giuliano Gagliati Cavaliere del suo Militare Reale Ordine Costantiniano, Commendatore del Pontificio Ordine di S. Gregorio Magno, e del Real Ordine di S. Lodovico di Parma, e Cavaliere del Real Ordine Militare de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna.

I quali, facendo uso de' poteri ad essi impartiti dai rispettivi loro Sovrani, hanno convenuto, e vengono in quanto siegue:

Art. 1. Si considerano come appartenenti alla Convenzione tutte le linee telegrafiche elettriche che sono attualmente negli Stati di Roma e di Napoli, come pure tutte le altre che si potessero installare, dovendosi per queste i Governi contraenti fare reciproche comunicazioni indicando il numero delle miglia.

Art. 2. Lo scopo principale delle disposizioni dell'accordo è la corrispondenza internazionale, che partendo da una stazione di uno Stato, giunga a quella dell'altro. In quanto poi si abbia a trattare la corrispondenza interna in cadauno degli Stati, ne è riserbata la decisione al proprio Governo.

Art. 3. Il Governo di Sua Maestà Siciliana riconoscerà ed accetterà la spedizione de' dispacci provenienti dagli Stati limitrofi a quello della Santa Sede, sempre che abbiano le condizioni volute nei presenti regolamenti, e sieno a questi uniformi, ad eccezione di quanto è disposto negli articoli 6 e 9, per quanto specialmente si riferisce allo stabilire la identità della persona del mittente, rispetto alla quale si avrà riguardo ai regolamenti vigenti presso quello Stato dal quale il dispaccio proviene. Con lo stesso modo e norma, il Governo della Santa Sede farà riconoscere ed accettare dagli Stati limitrofi, coi quali si collegasse, o fosse di già collegato, la spedizione dei dispacci provenienti dagli Stati di Sua Maestà Siciliana.

Art. 4. È in facoltà di cadaun Governo di adottare quel sistema che meglio gli piacerà circa gli apparati e macchine telegrafiche; e quindi è necessario che nel punto di coincidenza delle due linee

telegrafiche si trascriva ogni dispaccio che passa da una stazione all'altra, trovandosi in quel punto due stazioni, una per la linea Romana, l'altra per la linea napoletana. Un tale punto di coincidenza trovasi ora nella città di Terracina, dove esiste una stazione telegrafica napoletana con Regj Impiegati a contatto della stazione telegrafica Pontificia, avendo assunto Sua Maestà il Re la spesa d' impianto così della detta stazione Napolitana in Terracina, siccome della linea telegrafica che dal prossimo confine de' due Stati arriva a Terracina. Resta poi in piena facoltà del Governo della Santa Sede lo stabilire in Fondi una stazione telegrafica con Impiegati Pontificj, nel qual caso dovrà essere a carico della Santa Sede, così la spesa d' impianto della stazione Pontificia in Fondi, come pure la spesa di una separata linea telegrafica che unisca le due stazioni Pontificie di Terracina e di Fondi.

Art. 5. Cadaun Governó si riserva la facoltà di interrompere il servizio della telegrafia elettrica internazionale per un tempo indeterminato per una o più linee, se lo giudica convenevole, sia per tutto, sia soltanto per certe specie di corrispondenze; ma appena che uno de' Governi avrà adottato una simile misura, dovrà immediatamente darne conoscenza all'altro.

Art. 6. Non possono le officine telegrafiche controllare i dispacci di Stato, onde giudicare dal loro tenore se debbono, oppur no, essere inoltrati, quando le linee non fossero state sospese da' proprj Governi, com'è detto nell'articolo precedente. All'opposto le dette officine sono tenute a ricusare l'accettazio-

ne, e l' inoltramento di quei dispacci, il cui tenore fosse contro la sicurezza dello Stato, contro la Religione, l'ordine pubblico, e la morale. In simile caso tocca a decidere al capo della stazione telegrafica, od al suo sostituto. In quanto ai reclami che si potessero contro tali decisioni elevare, i rispettivi Governi, stabiliranno a quale Autorità debbano essere presentati. Oltre alle precedenti prescrizioni per accettarsi un dispaccio, bisogna,

1. Che colui che si vuol servire della telegrafia elettrica abbia constatato la sua identità.

2. Che la scrittura sia chiara, non lunga, d' inchiostro indelebile, italiana, e senza raschiature ed abbreviazioni.

3. Che sia precisato l' indirizzo del destinatario, e il modo in cui vuolsi che gli prevenga.

Art. 7. Si assume reciprocamente l'obbligo di spedire avanti con ogni possibile sollecitudine e precisione tutt' i dispacci che le rispettive stazioni al punto di coincidenza delle due linee telegrafiche dei due Stati abbiano accettati per inoltro, senza però che i rispettivi Governi assumano alcuna responsabilità per ciò che riguarda il servizio della corrispondenza telegrafica.—

Art. 8. È essenzialmente necessario di badare che scrupolosamente si conservi, sotto ogni riguardo, il segreto della corrispondenza telegrafica, tanto di ufficio, che privata, e che tutte le persone addette ai telegrafi abbiano a prestare all' oggetto il relativo giuramento. Le officine di segnalazione, avranno delle stanze separate pel traffico del pubblico, affinchè, chi non vi ha diritto, non conosca le altrui cose.

Art. 9. Chiunque abbia stabilito la sua identità, senza eccezione, ha diritto di prevalersi de' telegrafi de' Governi. La consegna dei dispacci, affinchè sieno trasmessi, devesi fare nelle stazioni telegrafiche autorizzate, sia dalla stessa persona che se ne vuol servire, sia per mezzo di un mandatario, dovendo però in tal caso esser conosciuto nella sua qualità dal capo di ufficio.

Art. 10. Gli uffizj telegrafici si dovranno tenere aperti pel servizio, sì di giorno, che di notte, in tutto l'anno, comprese le domeniche e le altre feste di precetto, senza distinzione di tassa di competenza per la trasmissione de' dispacci, sia che questa avvenga di giorno, o di notte.

Art. 11. Tutte le stazioni dello stesso Governo regoleranno i loro orologi con quello della Capitale dello Stato cui appartengono, onde non vi sieno degli equivoci sulle ore di partenza e di arrivo di ogni dispaccio, le quali ore è necessario che si marchino.

Art. 12. Fino ad ulteriore concerto nessun dispaccio telegrafico potrà contenere più di cento parole. E il non interrotto inoltramento di più dispacci di un solo ed unico individuo non potrà farsi che nel caso in cui nessun' altro voglia prevalersi dell'apparato della linea telegrafica.

Art. 13. Qualora un dispaccio per qualsiasi motivo non potesse essere inoltrato subito dopo la consegna, se ne darà avviso al mittente, onde decidere se voglia ritirare la somma, o attendere che il suo dispaccio possa essere inoltrato.

Art. 14. I soli dispacci di Stato possono essere comunicati in cifre segrete, o in numeri, basta che tali segni possano essere eseguiti dagli apparati telegrafici. Tali dispacci dovranno riceverli ben suggellati dalle Autorità che li spediscono, ed inviarsi egualmente dalla stazione, destinataria all' Autorità cui sono diretti. I dispacci del Governo dovranno essere marcati di un bollo ufficiale.

Art. 15. S' intendono per dispacci di Stato tutti quelli che portano la firma di una carica di Corte, di un Segretario intimo a nome del suo Sovrano, o quelli che sono firmati da un Ministro, o da chi ne fa le veci, o da un Capo di Provincia, Legato e Delegato, o da una Autorità Consolare, o Vice-Consolare corrispondenti colle primarie Autorità dell'altro Stato con cui è seguita la presente Convenzione, e che riguardano servizio pubblico.

Art. 16. Per dispacci che si dovessero spedire per la medesima linea in varie direzioni, si dovrà procurare di farne l' inoltramento alternativamente.

Art. 17. Qualora la comunicazione telegrafica fosse interrotta dopo l'accettazione di un dispaccio, quella stazione, che non potrà seguirne la trasmissione telegraficamente, è obbligata darne prevenzione alla stazione mandataria, e spedire con la posta, o con altro sollecito mezzo in lettera di ufficio la segnalazione alla prossima stazione, o direttamente al destinatario, franco di ogni spesa. Ristabilita che sarà la comunicazione telegrafica, il dispaccio dovrà essere spedito in seguito anche col telegrafo.

Art. 18. Chiunque spedisce un dispaccio ha diritto di farlo collazionare, cioè di pretendere che la stazione, cui venga indirizzato, riferisca telegraficamente in che modo lo ha inteso. In tal caso il mittente dovrà pagare dippiù la metà dell'importo di semplice segnalazione.

Art. 19. I dispacci che dovranno essere comunicati, o depositati a qualche stazione intermedia, saranno considerati e tassati in modo, che l'importo totale delle tasse risulti da' singoli importi delle tasse dovute per la spedizione dal luogo di partenza fino al primo luogo che furono ricevuti, e così da un punto fino alla stazione a cui i dispacci sono diretti.

Art. 20. Al principio di ogni trasmissione si deve senza eccezione premettere il numero delle parole ch' essa contiene, l'importo della tassa già introitata, l'ora nella quale parte dalla stazione.

Art. 21. Ogni dispaccio dopo il suo arrivo all'ultima stazione telegrafica, o a quella intermedia dove sia stato ricevuto, sarà immediatamente scritto e spedito sotto suggello d'ufficio della stazione telegrafica alla persona, o alle persone, cui è diretto. Se il destinatario abita nel luogo ov'è la residenza della stazione, la spedizione si farà mercè di un messo addetto all'Amministrazione telegrafica.

Le segnalazioni, ad eccezione di quelle che riguardano il servizio elettrico, sono soggette ad una tassa determinata per ora, in ragione del numero delle parole, e della distanza che percorrono sulle linee telegrafiche dei due Governi, come chiaramente scorgesi dal quadro qui appresso, il quale

è stato formato tenutesi presenti le tariffe già adottate in altri Stati.

Art. 22. Di regola tutte le tasse si debbono pagare anticipatamente nella consegna del dispaccio, rilasciandosi una quietanza dell'eseguito pagamento. A questa tassa sarà aggiunta una sopratassa indicata dalla tariffa sul trasporto de' dispacci dalla stazione ai domiciliii ove sono diretti.

Art. 23. Qualora un dispaccio privato, già accettato da una stazione per l'inoltro, venga respinto da una susseguente stazione dello stesso Governo, per una delle ragioni dette nell' Articolo 6. di questa Convenzione, il mittente è in diritto della restituzione di tutte le tasse da lui sborsate. Se invece il dispaccio viene respinto per la stessa ragione da una stazione dell'altro Governo, non si restituirà al mittente che l'importo corrispondente al tratto che mancava da quella stazione a compire la spedizione.

Art. 24. Nel determinare le competenze a tenore del numero delle parole, si avranno le seguenti massime:

1. Le parole composte, che si vogliono congiungere con una linetta, si computano di regola per una sola parola; ma la lunghezza massima di una parola si stabilisce di sette sillabe, ed il sopravanzo sarà calcolato per un'altra parola.

2. Non si tiene calcolo della punteggiatura; al contrario tutt' i segni che non si possono riprodurre dal telegrafo, e che si debbono esprimere con parole, cadauna lettera majuscola forniante parte di marche di mercanzie, o colli, e le linee, o segni

eziandio, si debbano ciascuno calcolare per altrettante parole.

3. Le singole lettere dell'alfabeto, ed i numeri sino a cinque cifre si computano parimente come una sola parola, andando comprese in tale computo le linee, le virgole, ed i segni, che si calcoleranno come cifre.

4. L'indirizzo, la data, e la sottoscrizione sono eziandio calcolate nel complesso delle parole soggette a tassa.

5. Tutt' i segni e tutte le parole, che l'Amministrazione aggiungerà ad un dispaccio nell'interesse del servizio, non saranno computate.

Art. 25. Le tasse pagate a tenore di tariffa per le segnalazioni fra i due Governi, vengano ripartite in proporzione dei tratti percorsi sulle rispettive linee, trascurandosi le distanze minori di mezzo miglio.

Art. 26. Saranno stabiliti de' conti uniformi e reciproci fra i due Governi di dare ed avere, ossia di credito o debito, i quali si chiuderanno trimestralmente, e saranno comunicati scambievolmente, e per pareggiarsi le differenze in contante. Nella formazione de' conti, si riterrà fisso il rapporto fra le due monete correnti ne' due Stati contraenti, restando stabilito, che il ducato di Napoli corrisponde ad ottanta bajocchi Romani.

Art. 27. Il costo dell'intero tragitto, che dovrà percorrere un dispaccio diretto a qualunque parte dell'Europa, rimarrà a cura dell'Amministrazione telegrafica Pontificia, con la quale l'Ammini-

strazione Napolitana conteggerà nel modo convenuto per la regolarizzazione dei rispettivi introiti ed esiti.

Art. 28. I pieghi tutti degli uffizi telegrafici, o delle Direzioni contrassegnati co' rispettivi timbri, sono esenti da spese postali.

Art. 29. La presente Convenzione verrà attuata quindici giorni dopo la pubblicazione della Convenzione medesima, e rimarrà in vigore fino a che dai due Governi contraenti non si disdica formalmente, premesso il preavviso di un anno.

Art. 30. Se l'esperienza dimostra in avvenire qualche inconveniente, nelle clausole della presente Convenzione, nella pratica esecuzione della medesima, potrà essere modificata di comune accordo de' due Governi, se il miglioramento proposto è ammesso da cadauno de' Governi contraenti; il rifiuto di uno de' due, lascia necessariamente l'attualità delle disposizioni.

Art. 31. Le ratifiche di questa Convenzione saranno scambiate in Roma nello spazio di un mese a contare dal presente giorno, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno munito la Convenzione stessa delle loro firme, e vi hanno apposto il suggello delle proprie armi.

Fatto in Roma il dì 27 Giugno 1854.

G. CARD. ANTONELLI

(L. S.)

MARCH. S. GIULIANO GAGLIATI

(L. S.)

TARIFFA DE' PREZZI DEI DISPACCI

PER MIGLIA ITALIANE DA 60 AL 100.	IMPORTO DI UN DISPACCIO (a)							
	SINO A VENTIGINQUE PAROLE INCLUSIVE				DA 26 A 50		DA 51 A 100	
	STATO PONTIFICO	REGNO DI NAPOLI	STATO PONTIFICO	REGNO DI NAPOLI	STATO PONTIFICO	REGNO DI NAPOLI	STATO PONTIFICO	REGNO DI NAPOLI
	<i>Sc.</i>	<i>Duc. Gr̄a</i>	<i>Sc.</i>	<i>Duc. Gr̄a</i>	<i>Sc.</i>	<i>Duc. Gr̄a</i>	<i>Sc.</i>	<i>Duc. Gr̄a</i>
Fino a miglia 40 inclusive	48	» 60	» 96	» 120	» 144	» 180	» 240	» 300
Più di 40 fino a 100 idem	» 96	» 120	» 144	» 180	» 240	» 300	» 360	» 420
» 100 » » 180 idem	1 44	1 80	2 88	3 60	4 32	5 40	7 20	9 60
» 180 » » 280 idem	1 92	2 40	3 84	4 80	5 76	7 20	9 60	12 00
» 280 » » 400 idem	2 40	3 00	4 80	6 00	7 20	9 60	12 00	16 00

(a) Per dispacci portati a domicilio, l'importo della presente Tariffa va aumentato di baj. 8 per gli Stati Pontinej, e di grana 10 per il Regno di Napoli.

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

Quando con l'ajuto della Divina Provvidenza l'Autorità Pontificia fu restituita negli Stati della Chiesa, la SANTITA' di NOSTRO SIGNORE dovette con dolore conoscere le profonde conseguenze delle dilapidazioni e del disordine, cui era rimasta in preda la pubblica amministrazione dello Stato, e fu necessario spiegare tutta la energia per accorrere a tanti imponenti bisogni, affidandosi per il resto al tempo ed all'assistenza divina.

Oltre l'ingente dispendio di più milioni sostenuto per ristabilire e consolidare l'ordine nello Stato, e riorganizzare i varii rami della pubblica azienda manomessi, dal che forte sbilancio presentavano le indispensabili spese, che sostener deve il Governo a fronte della rendita, otto milioni circa di carta moneta in boni di varie specie avevano corso forzoso, e tutti conoscono quale danno derivasse da ciò al commercio, e quale sconfortamento a sudditi. Una delle prime cure del S. PADRE fu quella di ordinare, che le maggiori possibili restrizioni e semplicità s'introducessero nella pubblica amministrazione, e si adottassero disposizioni atte a diminuire l'imbarazzo della carta moneta, ed a farla quindi gradatamente sparire del tutto dalla circolazione.

Questi provvedimenti hanno raggiunto il loro effetto, e fra poco il residuo della carta moneta circolante sarà interamente ritirato. Per far fronte però a tanti e così imperiosi bisogni, fu forza ricorrere ad espedienti che non hanno potuto non costare sacrificj, e che mentre hanno somministrato al pubblico Erario i mezzi per soddisfare gl'impegni dello Stato, e procedere al totale ritiro della carta moneta, non hanno potuto dare quelle stabili risorse, che ad onta delle economie praticate nei varj rami della pubblica amministrazione, e delle altre che si stanno preparando, si rendono necessarie per bilanciare le rendite con le inevitabili spese dello Stato.

A conseguire quindi uno scopo così importante, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, dopo di aver sentito il parere della Sezione permanente della Consulta di Stato per le Finanze, del Consiglio de' Ministri, e di una particolare Congregazione appositamente consultata, ci ha ordinato di pubblicare come pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome le seguenti disposizioni.

1. I Dazj doganali d' introduzione sopra i seguenti articoli sono portati come appresso.

Alci per ogni libbre 100	
lorde	Sc. 3 —
Caviale idem	» 7 50
Mosciame idem nette . . .	» 4 —
Salamone idem lorde . . .	» 2 —
Tarantello e Tonnina idem .	» 2 —
Tonno sott'olio idem . . .	» 2 50
Lana grezza per materassi	
per ogni libbre 100	
lorde	Sc. 1 —

Frutti freschi come Cedri,
Limoni, Aranci e loro
varietà per ogni libbre
cento lorde — 20

Tessuti di cotone alla piana
bianchi o grezzi per ogni
libbre 100 nette . . Sc. 12 —

Mercerie di prima classe
per ogni libbra netta . » — 30

Mercerie di seconda classe
idem » — 20

Mercerie di terza classe
idem » — 10

} A termini della
tariffa 7 No-
vembre 1839.
} A termini della
tariffa 28 Aprì-
le 1830.

Fra le Mercerie di prima classe si comprenderanno
i Portafogli, i Portamonete, e i Portazigari di
qualunque materia.

2. I dazi doganali di estrazione sopra i seguenti
articoli sono portati come appresso.

Canapa grezza per libbre
100 lorde Sc. — 20

Grasso bovino, pecorino e
simili anche ridotti in
sevo per ogni lib. 100
lorde Sc. 1 —

} Secondo la ta-
riffa 28 Aprile
1830.

Tartrato acido di potassa
impuro (tartaro grezzo)
proibita la estrazione a
tutto Settembre 1855.

3. Le tasse di consumo su i Coloniali stabilite
con l'Editto 7 Febrajo 1852, alle quali sono sot-
toposte anche le Città godenti franchigia, vengono
portate e rispettivamente imposte sopra i seguenti
articoli come appresso

Cacao per ogni lib. 100 lorde Sc. 1 —
Caffè « idem » 2 40

Cannella	«	idem »	5 —
Garofani	«	idem »	5 —
Pepe	«	idem »	— 75
Thè	«	idem »	8 —

Zucchero compreso quello raffinato nello Stato
 per ogni lib. 100 lorde » 1 80
 Noci moscade per ogni lib. 100 nette . » 8 —

I liquidi come appresso che *s'introducono dall'estero* sono soggetti in tutto lo Stato, non esclusi i luoghi che godono franchigia, ad una tassa di consumo che dovrà esigersi contestualmente al dazio d'introduzione, come si pratica pei coloniali

Vino, Aceto, e Birra, per ogni barile di
 lib. 170 nette Sc. — 10
 Spiriti, Bevande distillate, e Liquori di ogni
 sorta, idem Sc. — 50

Tutte le disposizioni suddette hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Editto, salvo, quant' ai generi esteri, la facoltà di riasportare quelle partite per le quali non fossero compite le operazioni doganali.

Il Vino, l'Aceto e la Birra *di produzione nostrale* sono parimenti soggetti in tutto lo Stato, comprese le città che hanno franchigia, alla tassa di consumo di *bajocchi dieci* per ogni barile di lib. 170 nette, e questa indipendentemente dal dazio che per tal titolo è ora in vigore nella Capitale e nelle provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì, e di Ravenna. Ne sono esenti gli spiriti, le bevande distillate ed i liquori per esserne compenetrata la tassa sul vino, dal quale hanno derivazione.

A cagione però delle contrarie vicende, cui soggiace il nostrale prodotto delle uve, si differisce l'attivazione dell'accennata tassa, alla quale viene surrogata una imposizione a carico delle Comuni dello Stato nella complessiva somma annua di *scudi trecentocinquantamila* da aver principio col primo Gennaio 1855, e da ripartirsi fra le singole Comunità a termini dei §§ 3 e 4 dell'Editto 21. Luglio 1851.

4. L'aumento sulla dativa reale e suoi accessori, imposto per vari anni, e da ultimo colla Notificazione degli 8 Agosto prossimo passato, viene reso normale dal 1. Gennaio 1855 in appresso. Desso sarà ripartito proporzionatamente nei sei bimestri.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione e della emanazione dei rispettivi Regolamenti.

Dalla Segreteria di Stato li 7 Ottobre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Cardinal ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Stante lo scarso raccolto delle uve che va tuttora verificandosi, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE,

udito il Consiglio dei Ministri, ha ordinato che, sia divietata la estrazione per l'estero dei vini comuni dello Stato, a tutto il mese di Settembre del 1855.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato il 12 Ottobre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX Segretario di Stato ecc.

Quantunque dalle notizie assunte sulla situazione annonaria dello Stato, apparisca non aversi a temere deficienza fra il prodotto del raccolto, e la presunta consumazione, tuttavia per provvedere ai tentativi di estrazione de'cereali all' Estero, ed insieme per garantire la libera circolazione nell' interno dello Stato, onde livellare l'esistenza de' generi coi bisogni locali, la SANTITA' DI NOSTRO Signore, inteso il Consiglio de' Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare quanto segue.

1. La disposizione dell' Editto 27 Luglio 1853, che dichiara fino a nuov'ordine sospesa la estrazione dallo Stato per l' Estero de' cereali di qualunque specie, come sulla linea di terra, così per quella di

mare, è, e rimane in vigore tanto per la Sezione annonaria del Mediterraneo, quanto per quella dell'Adriatico.

2. Sono confermate le leggi, e disposizioni governative sulla libera circolazione de' cereali ed altri generi annonarj per l'interno dello Stato. I Presidi delle Provincie, e rispettivamente tutte le altre Autorità, invigileranno perchè quelle sieno osservate, e sia represso e punito qualunque atto, tentativo, o suggestione tendente ad impedire il movimento interno di tali derrate.

3. È abrogato l'Art. 10 dell' Editto 7 Novembre 1839, in quella parte che permette la libera circolazione di un rubbio di grano e di granturco nella fascia di divieto, e tale circolazione dovrà essere soggetta alle discipline doganali stabilite per le quantità maggiori.

4. Per le estrazioni de' cereali per la via di mare da un Comune all'altro, o da una Provincia all'altra dello Stato Pontificio, si osserveranno rigorosamente le vigenti prescrizioni, e specialmente nelle licenze e bollette da spedirsi sarà espressa la *precisa quantità* del genere che si propone imbarcare, *il luogo dello stesso Stato Pontificio* ov' è diretto il carico, il nome e cognome del proprietario, o del padrone del bastimento, ed il nome del bastimento medesimo. Inoltre prima dell' imbarco, sarà data idonea sicurtà di esibire, nel termine da prescrivarsi dalla Dogana in proporzione del viaggio, la reversale, ossia un autentico documento di avere effettivamente trasportato il carico nel luogo dello Stato, e nella quantità descritta nella licenza. La

sicurtà, o cauzione idonea sarà sempre data per un valore doppio del genere imbarcato, e pel triplo importo delle multe comminate a tali contravvenzioni. Se nel termine stabilito non sarà esibita la reversale, sarà luogo al pagamento dell' accennata somma in *solidum* contro dell' estraente, e contro della sicurtà.

5. Ove poi lungo il viaggio da luogo a luogo dello Stato, il bastimento andasse soggetto a fortuale di mare, pel quale si trovasse obbligato da forza maggiore a riparare in qualche Porto straniero, ed a restaurare il Legno, e quindi alla conseguente necessità del trasbordo, il proprietario del genere, oltrechè sarà obbligato a giustificare ne'soliti modi legali, la prova del sofferto infortunio, all'effetto di avere una proroga al termine stabilito, dovrà altresì ricondurre nello Stato Pontificio l' intiera quantità del cereale asportato. Che se nell' infortunio, una parte del genere fosse stata soggetta al gettito in mare, si dovrà di ciò esibire la prova legale, senza di che la emessa sicurtà non sarà scaricata dall'obbligo di rispondere della relativa quantità mancante, senza che possa suffragare la scusa che il genere per l'avarea fu bagnato, e perciò dovuto lasciare in estero Stato.

6. La truppa di Finanza, e le forze di qualunque arma dello Stato, dovranno prestare mano forte alla repressione del contrabbando per l'estrazione de' cereali all'estero, ed a contestarne direttamente la frode, come pure sono chiamate alla partecipazione dei sei decimi e mezzo del prodotto della frode stessa, ne' modi stabiliti nella Notifica-

zione del 2 Maggio 1850. Tale partecipazione avrà luogo tanto pel valore del genere sequestrato, quanto sulle multe costituite dal triplo di esso valore.

I rispettivi Ministri ognuno per quello che li riguarda, sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 17 Novembre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

PIUS PP. IX.

Rmo Signor Cardinale *Giacomo Antonelli* Prefetto dei Ss. Palazzi Apostolici. Avendoci Voi mostrato il desiderio, che il Triregno inviatoci or ora in dono da S. M. Cattolica Isabella II. abbenchè di Nostra particolare spettanza, abbia nondimeno a formar parte degli arredi appartenenti ai Ss. Palazzi Apostolici, previo il compenso rispettivo; ed avendoci altresì rappresentato, che il valore di detto Triregno, a seconda della opinione di periti dell'arte può ascendere a scudi 50,000, Noi per secondare le Vostre premure, le quali conducono eziandio a rendere più perenne la memoria di un tratto di devozione, che alla Sovrana prelodata è piaciuto di usare verso il Vicario di Gesù Cristo, condiscendiamo di buon grado alle Vostre brame, e cediamo perciò per l'anzidetta somma alla Sagrestia de'detti Ss. Palazzi Apostolici il Triregno summenzionato. Volendo Noi però, che una tal

somma sia erogata in usi pii, e che d'altronde l'Amministrazione Palatina non abbia a risentire un grave incomodo nell'isborsarla, stimiamo opportuno di stabilire quanto siegue, cioè;

1. L'amministrazione predetta pagherà alla Congregazione speciale per la riedificazione della Basilica di S. Paolo scudi *Ottomila* in ulteriore parziale tacitazione de' Trentamila che abbiamo destinato di erogare col Nostro particolare peculio alla costruzione della facciata di tal Basilica.

2. Riterrà poi a Nostra disposizione altri scudi quattromila, i quali uniti ad altra somma spettante del pari al Nostro particolare peculio verranno in seguito erogati in ulteriore vantaggio di quel pio stabilimento che s'indicherà con posteriore Chirografo.

3. Pel resto del debito in scudi Trentottomila si pagherà dall'amministrazione stessa di semestre in semestre da cominciare col primo del p. v. Luglio fino alla estinzione del debito medesimo un frutto del 5 per cento all'anno; e così la somma complessiva di annui scudi *Mille novecento*.

4. Questi 1900 scudi dovranno distribuirsi in guisa, che annualmente si paghino scudi duecento alla Mensa Vescovile di Ferentino, in modo per altro che non ne possa essa liberamente fruire, se non quando sarà compita la fabrica della nuova Cattedrale, in di cui vantaggio dovranno intanto impiegarsi.

Duecento alla Mensa Vescovile di Urbania.

Duecento a quella di Civita Castellana.

Cento al Monastero del Bambin Gesù in Segni.

Trecento alle Maestre Pie, o Religiose del Ven: Canonico del Bufalo degenti nella casa di S. Luigi Gonzaga dietro S. Galla, colla condizione però che una tal somma unita alle rendite di cui già gode il Luogo Pio, debba servire pel mantenimento di sole cinque Maestre, e non più, e che le medesime sotto la piena dipendenza della rispettiva Commissione da Noi deputata per organo del Nostro Cardinal Vicario, debbano far la scuola alle fanciulle delle Parrocchie del Circondario per educarle nelle dottrine e pratiche della nostra Santissima Religione, non che nei lavori corrispondenti alla loro condizione, ed al loro sesso; come pure che nel resto rimanga ferma la istituzione del Luogo Pio medesimo.

Trecento alla Comunità de' Ragazzi della Vigna Pia, e ciò a tenore dell'altro Chirografo che in seguito dirigeremo sull'oggetto al Nostro Cardinal Vicario.

Seicento finalmente a quelli Pii Istituti di Bologna, i quali sono attualmente diretti dai Sacerdoti Don Giuseppe Bedetti, Don Ignazio Sanzonini, D. Camillo Breventani, D. Carlo Mareggiani, D. Luigi Moretti, e dal Parroco di S. Gregorio, ed in ispecie a quello della Immacolata, a quello di S. Pellegrino, in cui vengono ricoverate giorno e notte le fanciulle povere ed abbandonate, a quelli di S. Agostino, e di S. Camillo, in cui si mantengono i poveri fanciulli, che sono orfani, o che versano nel pericolo, a quello delle scuole notturne aperte in Via S. Donato, al ritiro infine del Buon Pastore, e ciascuno de' medesimi dovrà percepire scudi cento all' anno.

5. Che se qualcuno degli Stabilimenti Pii, di cui si è fatta sopra menzione dopo le Mense Vescovili, venisse in seguito per qualsiasi evenienza a mancare, riserviamo allora a Noi, ed ai Nostri Successori la facoltà di erogare la rendita che rimarrà libera, in favore di qualche altro pio Istituto di quella stessa Città, in cui si sarà verificata la mancanza; e prescriviamo anzi, che ciò abbia luogo tutte le volte, che fosse per accadere altrettanto anche rapporto agli Istituti surrogati.

6. La sunnoiminata Amministrazione Palatina sarà in piena libertà di estinguere nel modo e nel tempo, che reputerà più conveniente il debito di cui si tratta; ma in tal caso tutte le somme, che sborserà a tal' effetto, dovranno essere col suespresso ordine rinvestite a favore de' summenzionati Luoghi Pii sia in corrispondenti rendite consolidate, sia in altri fondi tuti e sicuri, ed osservate in proposito le regole solite a praticarsi in simili circostanze.

Decretiamo poi e dichiariamo, che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrezione od orrezione, nè alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità che avessero ad osservarsi, e non ostante la Bolla di Pio IV Nostro Predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisieno costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, leggi, consuetudini, privilegi, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in con-

trario, alle quali tutte e singole, avendo il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserto, con la pienezza della Nostra potestà specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 25 Gennaio 1855 del Nostro Pontificato l'anno nono.

PIUS PP. IX.

E D I T T O

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, avendo prese in benigna considerazione le reiterate istanze delle due principali Città marittime dello Stato, e volendo provvedere alla maggior prosperità commerciale delle medesime; inteso il parere di una speciale commissione, e del Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare quanto siegue.

Alle Città e Porti di Ancona, e Civitavecchia viene restituita l'intera franchigia, come la godevano prima della legge 1.º Febbraro 1850; la quale perciò resta abrogata.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione di questa Sovrana disposizione, che avrà principio col primo del venturo Marzo.

Dalla Segreteria di Stato li 26 Febbraro 1855.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di
Stato ec.*

Trovandosi in esercizio la linea longitudinale telegrafica nello Stato Pontificio, fra gli estremi confini Napolitano ed Estense, e potendo attivarsi una regolare corrispondenza telegrafica così per l'interno dello Stato, come anche in comunicazione cogli Stati Esteri, la SANTITÀ' di N. S. si è degnata di permettere, che anche i Privati possano servirsi dei telegrafi elettrici per tutto lo Stato; ed a tale oggetto udito il Consiglio de' Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, ciò che siegue.

1. Cominciando dal primo giorno del prossimo Aprile è permesso anche ai Privati l'uso dei telegrafi elettrici per tutto lo Stato.

2. Gli officii telegrafici destinati nello Stato Pontificio a ricevere e trasmettere dispacci, si trovano stabiliti in

Roma, Bologna, Ancona, Fuligno, e Terracina.

3. I detti Officii sono aperti tanto di giorno, quanto di notte.

4. L'Officio dei Telegrafi viene condotto con speciale regolamento organico e disciplinare, che troverassi affisso nell'interno di ciascun Officio; ed i privati, i quali vorranno servirsi del telegrafo, sa-

ranno tenuti Essi all'osservanza del regolamento medesimo per tutto quello, che possa riguardarli.

5. Le tariffe per il telegrafamento dei dispacci sono regolate sulla distanza in miglia geografiche da sessanta al grado, e sul numero delle parole.

Niun dispaccio può contenerè più di cento parole.

7. Le tariffe segnano la tassa relativa ai dispacci di 25 parole. Dalle 26 alle 50 la tassa viene duplicata, dalle 51 alle 100 viene triplicata.

8. Pei dispacci da spedirsi nell'interno dello Stato, le tasse computate presso le norme sopra indicate, risultano dal quadro apposto in fine della presente Notificazione.

9. Presso ciascun Ufficio si troverà il libro di tariffa per l'importo della tassa dei dispacci da spedirsi all' Estero.

Dalla Segreteria di Stato li 27 Marzo 1855.

G. CARD. ANTONELLI

PER MIGLIA GEOGRAFICHE		TASSA PER UN DISPACCIO TELEGRAFICO					
		DI PAROLE					
da 60 al grado		sino a 25 inclusive		sino a 50 inclusive		sino a 100 inclusive	
		Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.
Fino a 40 inclusive		—	48	—	96	1	44
Più di 40 sino a 100 inclusive.....		—	96	1	92	2	88
Id. di 100 sino a 180 id		1	44	2	88	4	92
Id. di 180 a 280 id		1	92	3	84	5	76
Id. di 280 sino a 400 id		2	40	4	80	7	20
E così in seguito							

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra della Santità di N. S.
PAPA PIO IX Segretario di Stato ec.*

Riconosciuta la opportunità di portare talune riforme alla Tariffa doganale, le quali nel giovare agl'interessi generali dello Stato, valgano principalmente a secondare lo sviluppo del commercio ed a garantire l'industria interna, frenando la dannosa concorrenza che esercita sull'uno e sull'altra la speculazione del contrabbando, la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, sulla proposta del Ministro delle Finanze, avuto il parere della Consulta di Stato per le Finanze stesse, ed inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome le seguenti modificazioni daziarie, le quali avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente Editto.

Resta confermato dalla stessa SANTITÀ SUA l'abbuono concesso per quest'anno coll'art. 5 della Notificazione 4 Aprile decorso sui daziati d'introduzione che si eseguiranno nella prossima Fiera di Senigallia anche per gli articoli che subiscono variazione di tassativa.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 1. Giugno 1855.

G. CARD. ANTONELLI.

TABELLA DELLE

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO VECCHIO	
		DI INTRODU- ZIONE	DI CONSUMO
SOSTANZE VEGETALI			
Zucchero in grana	Lib. 100 lorde	Sc. 1 80	Sc. 1 9
Caffè.	idem	2 40	2 1
Cacao.	idem	1 »	1 »
Pepe in grani.	idem	» 75	» »
Cannella fina	idem	5 »	5 »
Cannella ordinaria di Goa o cassa li- gnea, garofanata e scavezzoni.	idem	5 »	5 »
Garofani.	idem	5 »	5 »
Thè	idem	8 »	8 »
Noci moscade	idem	8 »	8 »
Semi di ricino.	idem	proibita	»
Olio di Olive.	idem	mobile	»
SOSTANZE ANIMALI			
Porci, esclusi quelli da latte ed i porcelli.	Per capo	Sc. 1 150	Sc. »
Pesce fresco d'acqua dolce.	Lib. 100 lorde	diversi	1 1
Osso di balena greggio.	idem	» 60	» 2
Formaggio di qualunque sorta.	idem nette	5 »	»
SOSTANZE MINERALI			
Ferro semigreggio ed acciaio greggio in barre, verghe o fasci, per le province del mediterraneo.	Lib. 100 nette	2 »	1 1
Ottone e rame filato naturale.	idem	7 »	» 3
Ottone e rame filato, verniciato, do- rato, argentato.	idem	6 »	» 2
Mercurio nativo o argento vivo	idem lorde	» 30	»
Carbone fossile.	Lib. 100 lorde	» 20	»
MANIFATTURE			
Carbonato di piombo puro (biacca).	Lib. 100 lorde	4 »	» 2
Cloruro di calce	idem	3 »	» 1

MODIFICAZIONI DAZIARIE

DAZIO NUOVO				OSSERVAZIONI
DI INTRODU- ZIONE		DI CONSUMO		
1	25	Sc. »	25	<p>E abrogato il Regolamento disciplinale per i Coloniali del 7 Ottobre 1854, ad eccezione dell' Art. 4 sulla bollazione dei colli che sortono dalla capitale.</p>
1	60	»	40	
1	»	»	25	
1	»	»	25	
8	»	1	»	
4	»	»	50	
3	»	»	50	
8	»	1	»	
8	»	1	»	
»	40	»	»	
mobile		»	»	<p>Il dazio continuerà ad essere regolato dalle Tabelle annuarie, e sarà variabile non più mensilmente, ma in ogni semestre.</p>
				<p>Resta confermato il pagamento del dazio differenziale sul ferro semigreggio e sul ferro manifatturato nelle provincie dell' Adriatico, che si trasporta in quelle del Mediterraneo.</p>

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO VECCHIO DI INTRODUZIONE	DAZIO NUOVO DI INTRODUZIONE
Solfato di ferro (vetriolo verde) . . .	idem	Sc. 1	50)
Solfato di rame (vetriolo turchino) . . .	idem	1	50)
Solfato di zinco (vetriolo bianco) . . .	idem	2)
Acetato di rame non cristallizzato (verderame) . . .	idem	9)
Cromato di piombo (giallo cromo) . . .	Lib. 100 lorde	Sc. 1)
Solfuro di mercurio in pietre naturali o artificiali anche in polvere (cinabro) . . .	idem	1)
Azzurro di ogni qualità.	idem	1)
Indaco	idem	1)
Vernici	idem	15)
Inchiostro liquido nero.	idem	10)
Inchiostro liquido rosso o di altro colore.	idem)	20)
Nero per scarpe solido o fluido . . .	idem	10)
Acque di odore con alcool o senza . .	idem	20)
Aceto profumato	idem	20)
Sapone odoroso	idem	15)
Candele steariche.	idem	20)
Rosoli e liquore di ogni sorte . . .	idem	10)
Lavori di terra cotta fini.	id. 100 nette	5)
Bottiglie nere di vetro	idem)	90
Lavori di ferro fuso o malleato non nominati in tariffa.	idem	10)
Macchine industriali.	Lib. 100 lorde	diversi)
Tele metalliche	Lib. 100 nette	2)
Feltri per cartiere.	Lib. 100 nette	Sc. 90)
Guanti di pelle o di altra materia, esclusi quelli a maglia	idem	45)
Detti simili semplicemente tagliati. .	idem	15)
Carta da scrivere, da stampa o da disegno	idem	8)
Carta in rotoli per tappezzerie. . . .	idem	8)
Libri usati in qualunque modo legati.	idem	diversi)
Foglie, calici, pistilli e simili per fiori.	Lib. una netta	3)
Orologi da appendere con cariglione o senza	Lib. 100 nette	2)
Orologi da tavolino con cariglione o senza.	idem	3	20)

OSSERVAZIONI

Per le macchine di nuova invenzione e di utilità non meramente privata, ma pubblica è autorizzato il Ministro delle Finanze di accordare maggiori facilitazioni daziarie.

Devono essere trattati egualmente agli orologi da tavolino, gli orologgetti di poco pregio, e le sveglie in scatole od altra custodia, considerando appartenenti

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO VECCHIO DI INTRODU- ZIONE	DA ZIO NUOVO DI INTRODU- ZIONE
Lavori di gomma elastica, caoutchouc, guttaperca di ogni specie, comprese le calosce ed i calzari.	idem	Sc. 20 60	Sc. — 5
Tessuti di seta anche misti con bavella o filosello. } increrati o in altro modo apparecchiati. misti di lana, di lino, di canapa, di cotone o di altra materia	Lib. una netta idem	1 50	, ,
Tessuti di lana o pelo misti anche con filo di lino canapa o cotone } in tappeti felpati e non felpati . . . in saje, prunelle, scotti, camellotti, flanelle, velluti, felpe, merinos, barese, lanette e simili tessuti leggieri compresi i lavori a maglia. in peloni, catatucchi, borgonzoni, droghetti e simili.	Lib. 100 nette idem idem	25 25 90	, 20 25
Tessuti di cotone } in mussoli bianchi fitti alla piana, detti schirtings, perckal, madapolani e simili. increrati o in altro modo apparecchiati. ricamati anche con filo di lino o canapa.	idem idem idem	12 12 12	6 6 24

OSSERVAZIONI

gli orologi gli zoccoli, ed altri ornamenti inerenti ai medesimi che s'introcassero separatamente.

I tessuti di seta o bavella misti verranno considerati quelli soltanto che abbiano la trama o l'orditura intieramente di lana, di lino, di canapa, di cotone o di altra materia; dimodoché se la lana, il lino ecc. si trovino in proporzione minore di tutta la trama, o di tutto l'ordito del tessuto, la misura non sarà calcolata.

Le ghinee o cotonine bianche o grezze alla piana e pei fazzoletti e tessuti di cotone bianchi alla piana velati o semivelati come Zaffiri, giacconette e simili, resta fermo il dazio ora vigente.

La categoria dei tessuti incerati o in altro modo apparecchiati si comprenderanno i veri crivellotti cioè quei tessuti ordinari a giorno con ordito e trama di cotone, talvolta con doppio filo avvolto all'ordito che lega la trama, talvolta senza, aventi un forte apparecchio di gomma ed amido, che dà loro una certa consistenza.

Le pellegrine, le camicette ed altre guarnizioni da donna semplicemente composte o imbastite dovranno, a simiglianza delle cucite, far parte dei lavori di moda.

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO VECCHIO DI INTRODU- ZIONE	DAZIO NUOVO DI INTRODU- ZIONE
Tessuti di lino o canapa	ricamati anche con cotone. idem	Sc. 12	Sc. 24
Tessuti di lana, di lino, di canapa, di cotone o di altra e diversa ma- teria con mistura di seta, bayella, o filosello in qualsiasi proporzione.	incenerati o in altro modo apparec- chiati. idem	12	6
<i>Le mercerie saranno distinte in quat- tro classi cioè</i> Merceria di 1. ^a classe. Merceria di 2. ^a classe.	idem	50	30
Merceria di 3. ^a classe.	Lib. 100 nette idem	30 20	30 20
Merceria di 4. ^a classe.	idem	10	10
Merceria di 4. ^a classe.	idem		5

OSSERVAZIONI

Inno parte delle Mercerie di 2. classe i necessaires o cassette da viaggio
 on utensili—i lavori minuti moderni di lava, di agate e pietre dure in pomi,
 zelli, bottoni, sigilli e simili—le lanterne e lampioni di ogni specie—ed i
 glietti da visita con impressione o senza.

Inno parte delle Mercerie di 3. classe i lavori di osso, di corno, di busso,
 i cocco, in calamaj, stecche, scattole, tabacchiere, bottoni, agorai, astucci,
 ettoni, cucchiai, pomi, cuscinetti anche con utensili e simili oggetti—misure
 reari di qualsiasi materia, comprese le custodie—bilancette per monete,
 mprese le custodie—portafogli, portamonete e portazigari di qualunque ma-
 ria—corone di vetro, di terra cotta, di ambra, di madreperla, di osso di
 rno, di legno, di cocco, di frutti o semi duri—canne, bastoni d' India, di
 cchero, di bambù, di osso di balena o di qualsiasi altra specie con guar-
 zioni o senza—ventagli con manico di qualsiasi specie, esclusi quelli con
 anico di legno verniciato o tinto.

raano in questa classe i seguenti articoli. Lavori di ferro fuso o malleato
 battenti da porte, candelieri, ditali, fibbie, forbici, lame da coltello, lu-
 rne od altri lumi, smoccolatoj e simili—Lavori di semplice legno o carta
 sta verniciata in scattole, agorai, astucci, tabacchiere, porta bicchieri, porta
 ttiglie e porta mocchette, guantiere o cabarè e simili oggetti, osclusi gli
 prai e le tabacchiere di legno ordinarissimo che sono comprese nei lavori
 legno in opere ordinarie—Lavori di filo di ferro in borse da donne, ce-
 ne, cuoprivivande, caminiere, visiere per schermitori, forcinelle da testa e
 nili—Cere lacche, ostie da suggellare, sabbie, arene nere o di colori di-
 rsi per scrittoj comprese le scaitole, bottiglie, sacchette e simili continenti—
 sacce, bolzette, carnieri, tasche, borse, ventriere, sacchi da notte, da viaggio,
 caccia di qualsiasi materia—Bottoni di vetro, porcellana, smalto, legno ver-
 siato e ferro fuso, anche bucati—Chiavi, serrature e lucchetti di qualunque

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO VECCHIO DI INTRODUZIONE	DAZIO NUOVO DI INTRODUZIONE
<p style="text-align: center;">SOSTANZE VEGETALI</p> <p>Carbone di legna.</p> <p>Legna da fuoco in pezzi.</p> <p>Legna da fuoco in fascine.</p> <p>Olio di Olive.</p>	<p>per soma per canna per 100</p>	<p style="text-align: center;">DAZIO VECCHIO DI ESTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">DAZIO NUOVO DI ESTRAZIONE</p>
		<p style="text-align: center;">DALLE PROVINCIE MERIDIONALI</p>	<p style="text-align: center;">DALLE PROVINCIE MERIDIONALI</p>
		<p>esente esente esente</p>	<p>Sc. 1</p>

OSSERVAZIONI

orma e materia—Palle di pelle guttaperca caoutchouc, gomma elastica e simili da giocare escluse quelli di legno—Pipe qualunque da fumare di qualsiasi materia e loro accessori riuniti o separati—Acciarini da battere il fuoco, colfanelli e candelette fosforiche comprese le custodie—Conterie, canutiglie, margaritine di vetro sciolte o in mazzetti semplicemente infilate in refe—Corno di terra cotta, di cocco o di altra materia qualunque semplicemente infilate in refe—Macchine a daguerrotipo—Forchette e coltelli di ogni specie—facinini, molinelli e bruschini da caffè—Penne di metallo—Portapenne, poralapis ec. di qualunque materia—Perle false sciolte semplicemente infilate in refe—Scopette o spazzole di pelo, crine, o setole. Soffietti da fuoco a mano—Specchietti da tasca, e tofette di ogni specie con luce al di sotto delle lencie 14—Bussole piccole, orologi solari, a polvere, ed acqua, di legno, vetro, osso ec.—Organetti da canari—Pennelli di qualunque sorta—Fusti da ombrelli e da ventagli—Visiere di qualsiasi materia—Luminetti, stoppini, calzettine per lucignoli e simili incerati o no, comprese le scattole—Cucchiaj di ferro stagnato o con bagno—Lapis o matita tanto semplice che composta—Incinelli di filo di ferro, rame, ottone ec. anche verniciato, dorato, argentato—Sopracarte, pomi, maniglie, tiracampanelli e simili di cristallo tanto scio che arruotato riuniti o no ad altre materie—Carte colorate o stampate per ventagli, comprese le pelli di oca, cigno o agnello per lo stesso uso—Ventagli con manico di legno verniciato o tinto—Necessaires o cassette da viaggio senza utensili.

lazio continuerà ad essere regolato dalle Tabelle annonarie e sarà variabile un più di mese in mese, ma in ogni semestre.

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. CARD. ANTONELLI, Diacono
di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato.*

La Commissione di liquidazione istituita con Notificazione dei 13 Agosto 1849 per i crediti a tutto Giugno dello stesso anno, essendo bene avanzata nelle sue operazioni, ed il Governo dopo avere consultato il consiglio di stato avendo pure stabilito le massime sull' ammissione di tali crediti, in sequela di quanto erasi annunciato nell' Articolo 4 di detta Notificazione; la SANTITA', DI NOSTRO SIGNORE a non ritardare ulteriormente le Sovrane Sue disposizioni, che compatibilmente colle circostanze del pubblico Erario potevano adottarsi per la dimissione di tali passività, sentito il Consiglio dei Ministri Ci ha ordinato di pubblicare nel Sovrano Suo Nome quanto appresso.

1. Per la estinzione de' crediti verso l'Erario della natura di sopra indicata, saranno emessi in corrispondente quantità tanti Certificati di scudi cento, di scudi cinquanta, e questi secondi per le sole partite o frazioni di somma corrispondente. Detti certificati saranno pagati alla pari sul pubblico Tesoro al Portatore nel modo che si dirà in appresso, e fruttiferi al tre per cento ed anno, colla decorrenza degl' interessi dal 1. Gennajo 1856. Per le partite già liquidate la consegna dei certificati sarà effettuata subito. Per quelle da liquidarsi, verrà

eseguita a seconda delle liquidazioni, senza che il ritardo sia di pregiudizio alla decadenza de' frutti.

2. Le frazioni inferiori a scudi cinquanta, sono pagate in contante.

3. I crediti inferiori a scudi cinquanta saranno pagati parimenti in contante subito se si trovano già liquidati, e quelli i quali verranno liquidati in appresso, saranno pagati a seconda delle liquidazioni.

4. Le partite che non sono state insinuate a tutto il 31 Dicembre 1849 ultimo termine di proroga accordato per le insinuazioni colla Notificazione 7 Novembre detto anno, per un tratto di clemenza della Santità Sua, saranno considerate come quelle insinuate in tempo utile, e questa condiscendenza viene estesa anche a quelle partite, che verranno insinuate dentro il termine di due mesi dal presente giorno; questo termine è perentorio, e dopo spirato, i creditori che non avessero insinuato decaderanno irremissibilmente da ogni loro diritto verso il pubblico Erario.

5. Pel pagamento ed ammortizzazione dei Certificati predetti, è applicato il fondo erariale di annui scudi 366,116 che trovasi al presente addetto all'ammortizzazione dei Certificati creati pel ritiro della carta moneta colla Notificazione del Ministero delle Finanze 27 Luglio 1850, da avere effetto tale applicazione col principio dell'anno 1862, essendo allora compiuti gl'impegni assunti colla Notificazione suddetta.

6. Fino a tutto il 1861 gl'interessi dei suddetti Certificati saranno pagati dal pubblico tesoro indipendentemente dal fondo come sopra assegnato.

7. Nell'anno 1862 il succennato fondo dei scudi 366,116 incomincerà ad essere erogato prima pel pagamento de' frutti, ed il resto dell'ammortizzazione del capitale ossia de' Certificati da eseguirsi col mezzo della sortizione.

8. I Certificati di scudi cinquanta saranno i primi ad essere ammortizzati.

9. Gl'interessi dei Certificati saranno pagati in rate semestrali. Il primo pagamento è fissato al primo Luglio 1856 per la prima rata semestrale dell'anno medesimo, e così proseguiranno i pagamenti di semestre in semestre il primo Gennajo ed il primo Luglio di ogni anno.

10. La sortizione dei Certificati si farà al pubblico nei mesi di Giugno e di Dicembre di ciascun anno, incominciando dal Giugno 1862; e al giorno 15 del mese successivo ne sarà aperto il pagamento.

11. Colla sortizione dei Certificati cessa la decorrenza dei relativi interessi, ancorchè i Certificati non si fossero esibiti pel pagamento.

12. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Dalla Segreteria di Stato li 20 Giugno 1855.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono
di S. Agata alla Suburra, della Santità di No-
stro Signore PAPA PIO IX. Segretario di
Stato.*

A porre un maggior freno al delitto di furto, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti straordinarie disposizioni.

Art. 1. Il borseggio, ossia il furto occultamente commesso sulla persona, è punito col massimo grado della rispettiva pena indicato nell'articolo 336 del Regolamento penale.

Nel borseggio le immediate acclamazioni, e la incolpazione diretta del derubato fornito di buone qualità possono fare prova contro l'imputato, ancorchè non si rinvenga al medesimo la cosa involata, purchè consti di sua vita oziosa, o sia pregiudicato anche in via di Polizia per sospetta condotta in linea di furti.

Art. 2. Il reo di borseggio commesso in Chiesa o in luogo e tempo di pubblici spettacoli, o di qualunque pubblica riunione, soggiace alla pena corrispondente del furto qualificato, non che alle battiture da quindici a trenta da darsi nel luogo da destinarsi nella sentenza.

Art. 3. Il furto campestre di frutti pendenti, di piante, alberi, rami ed altri frutti del suolo, di

legna da ardere, o di legname da lavoro esistente ne' boschi, o ne' campi, è punito colla pena del furto semplice ne' rispettivi gradi.

Se però il furto campestre è di somma inferiore a sc. 5 è conosciuto, e giudicato dal Magistrato di Polizia, ed è punito col carcere da quindici giorni a tre mesi, qual pena in caso di recidiva è aggravata col trattamento del pane ed acqua per due giorni di ciascuna settimana.

Art. 4. La delazione di una o più chiavi false, di chiavi intonacate di cera od altro per imitare le vere, di grimaldelli, e di altri istromenti sospetti, come mezzi atti ad eseguire furti, è punita colla detenzione da sei mesi ad un anno.

Art. 5. Il reo di delazione come sopra, che ha subito una condanna per furto, o è vincolato da precetto di Polizia per sospetta condotta in linea di furto, è punito coll'opera pubblica da un anno a due anni.

Art. 6. La semplice ritenzione di chiavi false e di chiavi intonacate di cera, e di grimaldelli ed altri istromenti, in persone sospette in linea di furti, è rimessa alla cognizione del Magistrato di Polizia, il quale punirà il ritentore con la detenzione da sei mesi ad un anno.

Art. 7. Chiunque avrà dolosamente contraffatto o alterato chiavi, o formato altro istromento atto a commettere un furto, sarà punito coll'opera pubblica da uno a due anni.

Se il colpevole sarà fabbro ferraio di professione, sarà punito coll'opera pubblica da due a tre anni.

Art. 8. Il ladro che in atto di commettere il furto, sia questo semplice o qualificato, è trovato possessore di un'arma proibita dalla Legge, anche alla sola delazione, è punito con la galera per dieci anni oltre la pena del furto. Nel caso che faccia uso della detta arma, è condannato con le pene prescritte negli articoli 346, 347 e 348 dell'anzidetto Regolamento penale.

Art. 9. La reiterazione nel furto, assoggetta il colpevole al massimo del grado della rispettiva pena per ogni furto commesso.

Ove però il complessivo valore dei furti superi gli sc. 300, se trattisi di furti semplici, il reo è punito con venti anni di galera; se poi uno o più de' furti sono qualificati, è punito colla galera perpetua.

Art. 10. Colui che ha subito una condanna per qualunque furto anche anteriormente al presente Editto, commettendone un nuovo, è dichiarato recidivo.

Se pertanto il nuovo furto è semplice, purchè non sia campestre inferiore a sc. 5, è punito per qualunque somma fino agli sc. 200, con dieci anni di galera; sopra questa somma con la galera per venti anni. Se poi il nuovo furto è qualificato, il reo è punito per qualunque somma fino agli sc. 200, con venti anni di galera; sopra questa somma con la galera perpetua.

Art. 11. Il reo di furto, che ha compiuto gli anni diciotto di età, non gode di alcuna minorazione di pena.

Art. 12. L'arresto del ladro anche senza mandato di Giudice, e fuori dei casi di flagrante, o quasi flagrante delitto, è sempre validamente eseguito.

Art. 13. La dispositiva della sentenza per furto portante condanna all'opera pubblica, od alla galera, appena sarà in istato eseguibile, verrà pubblicata colla stampa, e sarà affissa nel luogo del commesso delitto, ed in quello di origine e di domicilio del condannato.

Art. 14. I condannati per titolo di furto, espieranno la pena in luoghi separati sotto speciale sorveglianza, eseguendo i lavori secondo la rispettiva condanna a totale beneficio dello Stato. Il loro trattamento, i mezzi di sicurezza e di custodia saranno i più rigorosi, e verranno determinati da apposito Regolamento.

Art. 15. Lo Statista che avrà commesso il furto fuori della sua patria di origine, dopo espia la pena, non potrà più far ritorno nel luogo del commesso delitto, altrimenti incorrerà nella pena da uno a due anni di opera pubblica.

Art. 16. Questo Editto avrà forza di Legge dal giorno della sua pubblicazione.

Dato dalla Segreteria di Stato li 30 Luglio 1855.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Continuando tuttavia l'assoluto divieto di estrazione dei cereali, e volendone impedire il con-

trabbandò. la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare le seguenti disposizioni.

1. Sono confermate le leggi, e discipline sulla circolazione de' cereali ed altri generi annonarj per l' interno dello Stato. I Presidi delle Provincie e rispettivamente tutte le altre Autorità, invigileranno perchè quelle sieno osservate, e sia represso e punito qualunque atto, tentativo, o suggestione tendente ad impedire il movimento interno di tali derrate.

2. È abrogato l' Art. 10 dell' Editto 7 Novembre 1839, in quella parte che permette la libera circolazione di un rubbio di grano e di granturco nella fascia di divieto, e tale circolazione dovrà essere soggetta alle discipline doganali stabilite per le quantità maggiori.

3. Le assegni dei cereali esistenti nella fascia biagiata di confine, le quali per legge generale devono darsi alla Dogana viciniorè tre giorni dopo l' ammasso, saranno rinnovate di tre in tre mesi, e regolarmente verificate senza alcun aggravio dei proprietari dei generi.

4. Per le circolazioni de' cereali per la via di mare da un Comune all' altro, o da una Provincia all' altra dello Stato Pontificio, si dispone che le spedizioni possano continuare ad eseguirsi da qualunque officio doganale, ma debbono indispensabilmente essere dirette ad una Regolatoria ossia Dogana di Riscossioni, e che nelle relative licenze e bollette sia espressa la *precisa quantità e qualità* del genere, il nome e cognome del proprietario, o del padrone del bastimento, ed il nome del bastimento medesimo.

Inoltre prima dell' imbarco, sarà data idonea sicurezza di esibire, nel termine da prescriversi dalla Dogana in proporzione del viaggio, la reversale, ossia il legale documento di aver effettivamente trasportato il carico nel luogo dello Stato, e nella quantità descritta nella licenza. La sicurezza, o cauzione sudetta sarà sempre data per un valore doppio del genere imbarcato, e per triplo valore, importo delle multe comminate a tali contravvenzioni. Se nel termine stabilito non sarà esibita la reversale, si esigerà il pagamento delle accennate somme in *solidum* contro dell'estraente, e contro della sicurezza.

Art. 5. Ove poi lungo il viaggio, da luogo a luogo dello Stato, il bastimento andasse soggetto a fortuna di mare, pel quale si trovasse obbligato da forza maggiore a riparare in qualche Porto straniero, ed a restaurare il legno, e quindi alla conseguente necessità del trasbordo, il proprietario del genere, oltrechè sarà obbligato a giustificare ne'soliti modi legali la prova del sofferto infortunio, all'effetto di avere una proroga al termine stabilito, dovrà altresì ricondurre nello Stato Pontificio l'intera quantità del cereale imbarcato. Che se nell'infortunio, una parte del genere fosse stata soggetta al gettito in mare, si dovrà di ciò esibire la prova legale, senza di che la emessa sicurezza non sarà scaricata dall'obbligo di rispondere della relativa quantità mandante, e non potrà suffragare la scusa che il genere per l'avarea fu baggiato, e perciò dovuto lasciare in estero Stato.

Art. 6. La truppa di Finanza, e le forze di qualunque arma dello Stato dovranno prestare mano

forte alla repressione del contrabbando per l'estrazione de' cereali all'estero, ed a contestarne direttamente le frodi; come pure sono chiamate alla compartecipazione del sei decimi e mezzo del prodotto delle frodi stesse, ne' modi stabiliti nella Notificazione del 2 Maggio 1850. Tale compartecipazione avrà luogo tanto sul valore del genere sequestrato, quanto sulle multe costituite dal triplo di esso valore.

I rispettivi Ministri, ognuno per quello, che li riguarda, sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 18 Agosto 1855.

Il Cardinal Segretario di Stato
 CARD. ANTONELLI

Dopo essersi conchiuso, fra il Governo della Santa Sede e quello Estense, un reciproco accordo per stabilire, ed attivare scambievolmente ne' proprii Stati la corrispondenza telegrafica, ebbe luogo la presente ministeriale Dichiarazione, equivalente ad un Trattato, la quale venne con identico tenore scambiata fra i due Governi ne' termini qui appresso indicati.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinal Segretario di Stato di SUA SANTITA', in virtù di sovrana autorizzazione con la presente dichiara, che: in seguito di un accordo stabilito nel settembre dell'anno 1853, fra il Go-

verno della S. Sede, e il R. Governo Estense. attivatosi non molto dopo fra i due Stati un sistema telegrafico nella vista di render più celeri le comunicazioni sì di pubblica che di privata ragione, ed introdotesi successivamente di comune assenso delle modificazioni, parte volute dalle congiunzioni telegrafiche con altri Stati, parte dettate dall'esperienza, i due nominati Governi hanno creduto opportuno di procedere oggi alla seguente Capitolazione.

Art. 1. Il Governo Pontificio conserverà la sua linea telegrafica da Bologna per la via Emilia fino al confine Estense, e precisamente fino al punto contraddistinto con apposita colonna in marmo sul ciglio a mezzodì della strada, e alla svolta di S. Cesario.

Art. 2. Il Governo Estense manterrà la sua linea telegrafica da Modena sino a quella dello Stato Pontificio nello stesso punto, restando per tal modo riunita la linea Pontificia con quelle che si prolungano dal territorio Estense per gli Stati Imperiali, e per gli altri Stati Sardo, Toscano e Parmense.

Art. 3. Il Governo Pontificio proseguirà ad adottare nell'Ufficio telegrafico di Bologna, siccome stazione di confine, il sistema delle macchine telegrafiche di Morse, eguale a quello in esercizio per lo Stato Estense, e s'incaricherà dell'inoltro dei dispacci alla loro destinazione, avendo (ove occorra) delle macchine telegrafiche, che tengano ai diversi sistemi che sieno in vigore in altri Stati, coi quali si trova collegato, o venisse in seguito a collegarsi.

Art. 4. Il Governo Pontificio dichiara di riconoscere le tariffe e le massime amministrative vigenti presso gli altri Stati collegati coll' Estense, e di ritenere l'osservanza di quelle, risultanti dalla Convenzione per la lega telegrafica Tedesco-Austriaca in data 25 luglio 1850, e successivi supplementi e regolamenti.

Art. 5. Egualmente il Governo Estense dichiara di riconoscere per la stessa ragione, e di osservare le tariffe e le massime amministrative in corso cogli Stati collegati col Pontificio.

Art. 6. Alle sopraccennate tariffe in uso nei due Stati contraenti, sarà aggiunta solamente la tassa di un fiorino austriaco moneta di convenzione, pari a baj. 48 moneta pontificia, per la percorrenza dei dispacci da Modena a Bologna sì di giorno che di notte, applicando quest'aumento di tassa ai dispacci semplici, cioè di non più che 25 parole, duplicandola per quelli da 26 a 50, e triplicandola per quelli dalle 51 alle 100 parole.

Art. 7. Il riparto fra i due Governi contraenti della tassa fissata per la percorrenza da Modena a Bologna si fa in ragione dei tratti percorsi sui rispettivi territorj, ed assegnando, cioè, per ogni dispaccio semplice carantani 45, pari a baj. 36, al Governo Pontificio, e carantani 15, pari a bajocchi 12, al Governo Estense.

Art. 8. Il Governo Estense farà riconoscere presso gli altri Stati, coi quali è in relazione, la seguita unione telegrafica delle sue linee col Governo Pontificio, e così qualunque altra unione che di seguito si facesse fra il Governo Pontificio e gli Stati

ad esso limitrofi, ogni qualvolta ne riceva ufficiale partecipazione, accompagnando la relativa tariffa, e qualunque regolamento suppletorio in caso.

Art. 9. Egualmente il Governo Pontificio riconoscerà ed accetterà, e farà riconoscere ed accettare agli Stati limitrofi, con cui si collegasse, la spedizione dei dispacci per qualunque località si trovi presentemente, o venisse di seguito riunita colle linee Estensi, ed ufficialmente partecipata come all'antecedente articolo.

Art. 10. L'Ufficio di Bologna e le altre Stazioni Pontificie corrisponderanno direttamente e regolarmente coll'Ufficio di Modena; però non sarà mai impedita la corrispondenza diretta anche a maggiori distanze e con altri Stati, premettendone un avviso, affinchè sieno messi in azione i traslatoni, e si possano protocollare i dispacci che transitano all'estero per regola della contabilità.

Art. 11. S'intendono per dispacci di Stato, da trasmettersi gratuitamente nell'interno degli Stati dei due Governi contraenti, tutti quelli che portano la firma di una carica di Corte, o di un Segretario intorno a nome del Suo Sovrano, e quelli che sono firmati da un Ministro, o da chi ne fa le veci, o dai Capi di Provincia, Legati, o Delegati corrispondenti od alle primarie Autorità dell'altro Stato con cui è seguita la presente Convenzione, e che riguardano servizio pubblico, come pure quelli dei superiori Comandi Militari, sempre riguardanti il servizio. Quanto poi ai dispacci di Stato che trapassano oltre lo Stato Estense e viceversa, questa trasmissione non avrà effetto gratuitamente nè per l'interno dei due Stati

contraenti, nè per gli altri Stati ai quali sieno diretti, ma si darà luogo all'esazione delle tasse relative, dovendo essere sotto questo rapporto trattati tali dispacci, come dispacci privati, senza eccezione alcuna.

Art. 12. Sono trasmessi gratuitamente tutti i dispacci fra le direzioni telegrafiche importanti il relativo servizio.

Art. 13. I pieghi tutti degli Uffici telegrafici e delle Direzioni contrassegnate coi rispettivi timbri sono esenti da spese postali.

Art. 14. I resoconti fra le Direzioni si scambieranno ogni tre mesi, e ciò col mezzo di analoghe tabelle, su cui saranno fatte le rispettive verificazioni prima di apporre il visto alla concreta liquidazione, dietro di che seguirà il saldo dell'importare per parte dell'amministrazione, che risulterà debitrice all'amministrazione creditrice con moneta fida metallica sonante e non altrimenti; e questa o in scudi romani effettivi, od in altra valuta come sopra equivalente ai medesimi, ove il credito sia per parte dell'Amministrazione Pontificia; e parimenti od in fiorini di convenzione effettivi, od in altra valuta sempre come sopra, ad essi equivalente, ove il credito sia per parte dell'Amministrazione Estense. Il tutto poi come possa meglio convenire rispettivamente, secondo il corso delle monete presso le casse pubbliche dello Stato creditore all'epoche dei pagamenti, e con la ulteriore dichiarazione, che le spedizioni di danaro si facciano esenti da qualsivoglia tassa per competenza de' Governi.

Art. 15. Il Governo Estense si accrediterà verso

il Governo Pontificio di tutte le partite che riguardano il suo territorio, e gli Stati coi quali è già unito, non che per quelli che a questi ultimi si collegassero, facendo esso centro della contabilità per tutti verso il Governo Pontificio; egualmente il Governo Pontificio si accrediterà verso l'Estense per quello che riguarda le sue stazioni e gli altri Stati con cui è collegato, o che di seguito passassero con esso lui a congiungersi, facendosi egli centro egualmente per gli altri delle contabilità relative verso il Governo Estense.

Art. 16. La Direzione superiore dei Telegrafi Estensi darà sollecita ed esatta comunicazione delle stazioni che cambiasse od aggiungesse nel proprio territorio, e così dei cambiamenti che succedessero negli Stati collegati col medesimo: la stessa comunicazione sarà data a parità di trattamento dalla Direzione Pontificia riguardo alle stazioni che accrescesse o variasse nel suo Stato, o riguardo a quelle degli altri Stati che sono con lui collegati per la corrispondenza telegrafica, o che si riunissero di seguito. E tutto questo perchè si dia luogo ai necessarij avvisi per parte delle Direzioni rispettive, onde le stazioni dipendenti, o quelle degli Stati come sopra collegati non abbiano mai a trovarsi incerte nella trasmissione de' dispacci *a* o *da*, qualunque siasi stazione anche estera per mancanza delle debite comunicazioni.

Art. 17. Questa Capitolazione andrà tosto in attività, trovandosi già congiunte le linee telegrafiche dei due Stati contraenti, e durerà fino a che dall'uno

o dall'altro degli stessi due Governi non si dedica formalmente, premesso l'avviso di un'anno.

Il presente atto Ministeriale, destinato a cambiarsi con uno eguale dell'Eccmo Sig. Conte Giuseppe Forni Consigliere di Stato, Ministro degli affari Esteri di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, terrà luogo di una Convenzione formale, e le dichiarazioni che racchiudè ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il Sottoscritto lo ha munito della propria firma, e vi ha fatto apporre il suo ufficiale sigillo.

Fatto in Roma il dì 6 del mese di settembre dell'anno 1855.

G. CARD. ANTONELLI.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Stante lo scarso raccolto delle uve che va tuttora verificandosi, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ha ordinato, che sia divietata per un altro anno, e cioè, a tutto il Settembre 1856, la esportazione all'estero delle uve, del mosto, dei vini comuni e dell'aceto, non che del tartrato acido di potassa impuro (tartaro grezzo).

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato il 28 Settembre 1855.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della **S. R. C. Cardinal ANTONELLI**, Dia-
cono di **S. Agata alla Suburra, della Santità di**
N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Conosciutosi che il divieto di estrarre dallo Stato i *vini comuni nostrali* non provvede bastantemente alla scarsa produzione che, per la non ancora cessata malattia delle uve, si è di essi verificata nella recente vendemmia, la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, che sia permessa fino al 30 Giugno del prossimo anno la introduzione nello Stato dei *vini comuni* e degli *spiriti esteri*, previo il pagamento del dazio doganale di bajocchi quaranta sui primi, e di scudi quattro sugli altri per ogni libbre cento lorde.

Il Ministero delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato il 31 Ottobre 1855.

G. CARD. ANTONELLI

PIUS PP. IX.

Riño Sig. Cardinale COSTANTINO PATRIZI Nostro Vicario Generale « Volendo provvedere sempre più al regolare andamento del Pio Istituto, che col Nostro particolare peculio abbiamo fondato nella *Vigna Pia* già *Pozzo di S. Pantaleo* e denominata ora *Vigna Pia* colla vista di educare cristianamente, e di fare assuefare al lavoro i giovanetti rimasti orfani, o abbandonati a se stessi per condannevole negligenza dei genitori, abbiamo stabilito di ordinare quanto siegue, cioè,

1°. Il patrimonio di detto stabilimento consisterà nella Vigna suindicata, non che nell'altra, la quale situata a contatto della prima, sotto la denominazione di S. Passera, venne di recente acquistata per Nostro Ordine con quella somma di denaro, di cui si fa menzione nell'articolo secondo dell'altro Nostro Chirografo diretto al Cardinale Prefetto de' Sacri Palazzi Apostolici sotto il dì 25 Gennajo dello scorso Anno 1855, e dovrà quanto prima trasciversi e volturnarsi in forza di una copia autentica del presente Chirografo a favore dello stabilimento stesso, come pure negli scudi venti mensili già da Noi fissatigli sui prodotti dello squaglio del sevo, e negli annui scudi Trecento, di cui si parla nel Chirografo summenzionato dei 25 Gennajo 1855.

2°. Tal patrimonio verrà amministrato dai Religiosi della Congregazione di S. Giuseppe, da cui tanto lodevolmente viene ora diretto lo stabilimento summenzionato; in guisa però che il reddito rispet-

tivo debba tutto erogarsi in vantaggio della Comunità, ed in modo altresì che ove per qualunque siasi evento i Religiosi anzidetti dovessero o volessero lasciare la direzione del Pio Istituto, il patrimonio stesso debba tutto rimanere a favore dell'Istituto medesimo.

3°. La Comunità suddetta si comporrà di tanti Alunni per quanti comprensivamente ai Direttori, il di cui numero dovrà essere corrispondente al bisogno della sorveglianza dovuta agli Alunni stessi, ed al regolare andamento della Comunità medesima, potranno esser mantenuti colle forze economiche del Pio stabilimento.

4°. Verrà nominata dai Cardinali Vicarii *pro tempore* una apposita Deputazione, da approvarsi da Noi, e dai Nostri Successori, la quale avrà l'alta direzione sopra lo stabilimento, di cui si tratta.

Decretiamo poi e dichiariamo, che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrezione od orrezione, nè alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità, che avessero ad osservarsi, e non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore *de registrandis* la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano Costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, Leggi, consuetudini, privilegi, ed ogni altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole avendo il loro tenore per espresso e di parola in parola inserto, con la pienezza della

Nostra Potestà specialmente ed espressamente de-
roghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano
questo dì 22 febbrajo 1856. del Nostro Pontificato
l'anno decimo.

PIUS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

*Giuseppe della S. R. C. Card. ANTONELLI, Direttore di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

Avendo avuto termine la Convenzione stipulata
il 29 novembre 1850 fra il Sommo Pontefice PP.
PIO IX e S. A. I. R. il Gran Duca Leopoldo II di
Toscana la quale non solo di respingere il contrab-
bando nei limitrofi territorii, ma di agevolarvi il
commercio e l'industria; ed essendosi ora conclusa
e solennemente ratificata fra entrambe le alte parti
contraenti la rinnovazione della Convenzione prede-
sima, salve alcune modificazioni utili agli interessi
commerciali e industriali dei rispettivi Stati, la
SANTITÀ di N. S. Ci ha ordinato di pubblicarla nei
pontificii dominii, riportandone qui appresso il te-
nore.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Il Sommo Pontefice PIO IX e Sua Altezza Im-
periale e Reale l'Arciduca Leopoldo II Gran Duca

di Toscana, in conseguenza del testè scaduto termine della Convenzione stipulata vicendevolmente il 29 novembre 1850 al fine di reprimerè il contrabbando ne' rispettivi Stati, ed agevolarvi l'industria commerciale, sono venuti nella concorde determinazione di rinnovarla, salve alcune modificazioni, e coll'aggiunta di nuove facilitazioni al commercio e all'industria: ed a tal uopo hanno rispettivamente nominato a Loro Plenipotenziarii

SUA SANTITÀ, l'Emo e Rmo Sig. Card. *Giacomo Antonelli* Diacono di Sant'Agata alla Suburra, Suo Segretario di Stato; e

Sua Altezza I. R., Sua Eccellenza il Sig. Marchese *Scipione Bargagli*, Cavaliere dell'Ordine insigne e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavaliere Graneroce dell'Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, e di quello Pontificio di San Gregorio Magno, Commendatore dell'altro imperiale russo di Sant'Anna, Cavaliere dell'Ordine reale dell'Aquila rossa di Prussia, Consigliere intimo attuale di Stato, Finanze e Guerra, Suo Ministro Residente presso la Santa Sede; i quali, promesso lo scambio delle rispettive Plenipotenze, trovate in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli.

Art. 1. Le dogane toscane aperte al transitò sulla frontiera pontificia sono

S. Luca a Pavana sulla strada bolognese per la Porretta;

Le Filigare sulla strada regia da Firenze a Bologna;

Popolano sulla strada faentina;

Terra del Sole sulla strada forlivese;

Terontola sulla strada di Perugia per Arezzo;
S. Sepolcro sulle strade di Urbino e di Città
 di Castello;

Radicofani sulla strada regia romana per Siena;
Il Chiarone sulla strada maremmana che con-
 duce a Civitavecchia.

Art. 2. Il Governo pontificio mantiene aperte
 al transito le dogane situate sul suo territorio di-
 rimpetto alle dogane toscane sopra nominate, ove
 a ciò siano autorizzate, o ve le abiliterà occorrendo.

Art. 3. Finchè avrà vita la presente Conven-
 zione, nessuna delle dogane dei due Stati aperte al
 transito potrà esser chiusa, se non di comune ac-
 cordo fra le parti contraenti.

Art. 4. Ugualmente per tutto il tempo in cui
 avrà vita la presente Convenzione, i due Governi
 contraenti non potranno negare il transito per il
 rispettivo loro Stato a qualunque siasi genere pro-
 cedente dall'altro, o diretto a destinazione del me-
 desimo, sotto le cautele che verranno in seguito in-
 dicate, e salve le eccezioni che appresso, cioè:

Rimane sospeso, non ostante la regola gene-
 rale soprascritta, il transito dei generi di privata
 regale, fino a che fra le due parti contraenti non
 saranno di comune accordo stabilite le condizioni
 speciali, alle quali debba il transito stesso esser
 vincolato.

Ugualmente non s'intende colla regola stessa
 indotta per ora alcuna innovazione alle discipline,
 per le quali è nello Stato pontificio vietato il tran-
 sito dei libri, stampe ed altri oggetti di arte, in
 quei casi nei quali l'introduzione degli articoli stessi
 è proibita.

Le armi s'intendono comprese nel suddetto divieto di transito.

Art. 5. A contare dal giorno che sarà fissato, appena eseguito il cambio delle Ratifiche della presente Convenzione, le spedizioni di transito delle merci e generi esteri, emesse dalle dogane di ciascuno dei due Stati a ciò autorizzato, non dovranno ritenersi come debitamente sfogate mediante la sola presentazione delle merci e de' generi stessi alla dogana di frontiera dello Stato che ha concesso il transito, e mediante l'apposizione del « *Trasse* » o « *Disarcicò* » fatta dagli impiegati di quest'ultima dogana alla bulletta rispettiva; ma l'intestatario ed il conduttore avranno l'obbligo di giustificare l'effettuata introduzione delle merci e de' generi predetti nello Stato cui la spedizione è diretta, col mezzo della esibizione di un « *Responsale* » rilasciato nei modi e nelle forme che saranno in appresso definite.

Art. 6. Pervenute le merci alla dogana di frontiera d'ingresso per introdursi nel territorio di uno dei due Stati, sarà obbligo dei conduttori di esibire al doganiere o altro ministro ivi residente la bulletta di passo che le accompagna, dichiarando qual destino intende dare alle merci medesime.

Nella detta dogana di frontiera non sarà obbligatorio il riscontro delle mercanzie, che nel solo ed unico caso in cui debbano essere ivi sdaziate. Quando in conseguenza sieno destinate a passar oltre, il manifesto di accompagnamento potrà essere rilasciato in conformità delle indicazioni contenute nella bulletta di passo, mantenendo così intatti i segni e le

caratteristiche apposte esternamente ai colli nell'ufficio da cui è stata emessa la bulletta medesima. L'apertura dei colli non dovrà pertanto, se non *in via di eccezione*, aver luogo nel solo caso, nel quale, per le diverse nomenclature adottate dalle tariffe dei due Stati, si renda *assolutamente* impossibile di compilare il manifesto di accompagnamento sulle indicazioni della bulletta di passo.

Art. 7. Il Responsale dovrà rilasciarsi:

1. Nelle dogane di frontiera nel solo caso in cui le merci, essendo destinate al consumo delle popolazioni prossime al confine dello Stato, al quale sono dirette, sieno sdaziate per introduzione in quelle dogane.

2. Nelle dogane principali toscane, e nelle dogane di circondario denominate regolatarie dello Stato pontificio, quando le merci stesse vi sieno inoltrate dalle dogane di confine con manifesto di accompagnamento a termini dell'articolo precedente, sia che debbano essere quivi sdaziate, o spedite in transito all'estero, e bene inteso che in ambedue i casi abbia luogo la loro formale verificaione.

3. Nelle dogane di egresso dallo Stato nel solo ed unico caso in cui le mercanzie, transitando per lo Stato medesimo, non facciano capo ad alcuna dogana principale o regolataria intermedia, e fermo stante che prima di passare all'estero, le mercanzie medesime vengano formalmente riscontrate nelle stesse dogane di egresso.

Il *Responsale*, in qualunque siasi luogo venga rilasciato, consisterà in un certificato da staccarsi da un bullettario a madre e figlia, e a parità della

bulletta di transito indicherà la qualità e la quantità delle merci, il peso dei singoli colli, i segni e marchè che li distinguono, e il giorno nel quale sono arrivati al loro destino.

Tutte queste indicazioni dovranno essere il risultato di una formale e completa verificaione del contenuto di ciascun collo; e qualunque differenza venisse a constatarsi sul numero dei colli, sul loro peso e condizionatura esterna, e sulla quantità e qualità dei generi racchiusivi, dovrà essere esattamente notata nel *Responsale*. Il rilascio del *Responsale* sarà sempre gratuito, e senza nessun aggravio per il commercio.

Art. 8. Il *Responsale* dovrà a cura degli interessati esser presentato alla dogana che ha emessa la spedizione di transito, dentro il termine in quella prefinito, e che potrà essere discretamente regolato con equitativo riguardo alle distanze e alle stagioni.

Nessun altro certificato o documento qualunque potrà accettarsi dagli impiegati delle rispettive dogane; e quando in qualche caso straordinario, ed in considerazione di circostanze speciali, sia dalle competenti autorità consentito di supplire in altra guisa al discarico della obbligazione contratta dall'intestatario della bulletta di transito e dal conduttore della merce, non potrà essere ammesso altro mezzo suppletorio di prova che quello risultante da un duplicato del *Responsale*, bene inteso che sia compilato in forma autentica, e munito del visto di un'autorità superiore doganale.

Art. 9. In difetto dell'esibita del *Responsale* dentro il termine prefisso, e non ostante la prova del-

l'ingresso della merce dallo Stato rispettivo, risultante dall'atterraggiamento della spedizione di transito per parte degli impiegati della dogana di confine, la obbligazione nascente dalla spedizione medesima non s'intenderà estinta, e riguardandosi come inadempite le condizioni del transito, l'intestatario e il conduttore saranno tenuti al pagamento di quelle gabelle e penali, che per non isfogata spedizione di transito sono comminate dalle leggi e regolamenti doganali dello Stato rispettivo.

Art. 10. Le spedizioni di transito dovranno fare esplicita menzione degli obblighi che si assumono dall'intestatario. Rimane per altro inteso, che per il rilascio delle spedizioni medesime non sarà di regola necessario un deposito o altra special garanzia, avuto riguardo alla cognita solvenza dell'intestatario, e ritenuto per massima che non sarà rilasciata una seconda spedizione a qualunque individuo, che querelato o condannato per trasgressione relativa, non abbia precedentemente depositato o rispettivamente soddisfatto l'importare delle gabelle e penali, alle quali sia o possa essere per la prima trasgressione condannato.

Art. 11. Colla veduta di mantenere le facilità concesse alle comunicazioni e al commercio fra i due Stati, il Governo pontificio conviene di tener ferma la percezione del dazio o diritto di pedaggio o barriera sugli stradali che conducono alle dogane aperte al transito verso la toscana, e così all'ingresso che all'ingresso, nella misura determinata dalla precedente Convenzione del 29 novembre 1850, che è quella stessa fissata dalle tariffe toscane, cioè;

L. 1. 6. 8. toscane per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni provvisti di molle, e

L. — 13. 4, ossia un paolo di moneta toscana, per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni senza molle, carri, barocchi ec.

E corresponsivamente il Governo toscano s'impegna a non aumentare per tutta la durata della presente Convenzione le misure del dazio di pedaggio surriferito, ed ora esistente per conto della real finanza sugli stradali che conducono alle dogane toscane aperte al transito sulla frontiera pontificia, fermo stante il diritto percepito sulla strada della Porretta dalla società costruttrice della strada medesima a termini della relativa concessione.

Art. 12. Con lo spirito medesimo il Governo pontificio s'impegna a non percepire, per tutto il tempo in cui sarà in vigore la presente Convenzione, sulle merci procedenti dalla toscana altro diritto di transito che quello fisso di baj. 5 per ogni cento libbre lorde, qualunque sia la distanza che le merci stesse vogliano percorrere nel territorio de' suoi Stati.

Art. 13. In ambedue gli Stati continuerà ad essere in vigore il sistema che vieta i magazzini di deposito alle dogane di frontiera.

Art. 14. La presente Convenzione comincerà ad avere effetto un mese dopo il cambio delle Ratifiche, ed avrà vita per lo spazio di anni cinque decorrerti dal giorno in cui avrà cominciato ad aver vigore. Ma quando non fosse disdetta da una delle due parti contraenti sei mesi prima dello spirare del quinquennio, s'intenderà allora prorogata di biennio in biennio, ferma stante sempre la disdetta da farsi sei mesi prima del termine indicato.

Art. 15. Convengono nulladimeno le due parti contraenti che se, anche prima della scadenza del quinquennio al quale è circoscritta la presente Convenzione, l'andamento ordinario e attuale del commercio di transito fra i due Stati venisse a rimanere alterato, sia per l'attuazione di nuove strade ferrate, sia per altre sostanziali innovazioni, sarà luogo fra le parti medesime ad intendersi per combinare di comune accordo quelle modificazioni e cambiamenti, che le sopravvenute circostanze potessero render necessario d'introdurre nella Convenzione predetta.

Art. 16. La presente Convenzione sarà ratificata, e le Ratifiche saranno cambiate in Roma nel termine di un mese, o più presto se sarà possibile.

Atto fatto in doppio originale nelle camere del palazzo apostolico Vaticano li 17 febbrajo 1856.

Firmati - G. CARD. ANTONELLI
(L. S).

G. BARGAGLI
(L. S).

Roma dalla Segreteria di Stato li 29 marzo
1856.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Nel fine di provvedere ai bisogni dell'industria agricola e commerciale conciliabilmente con le attuali condizioni annonarie dello Stato, la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE Ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Suo Nome quanto appresso.

E' permessa la esportazione per l'estero libera e franca da dazio a tutto il prossimo venturo mese di luglio del *formentone* e dei *risi*, nonche dei *fagioli*, *ceci*, *lenticchie*, *cicerchie*, *fave* e *favette*.

Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 3 aprile 1856.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S.
PAPA PIO IX Segretario di Stato ec.*

Cessate le straordinarie circostanze che suggeriscono la sospensione della legge relativa alla estra-

zione de'cereali dallo Stato, e ricevutesi dalle provincie le opportune notizie su la situazione annonaria delle medesime, si è veduto conveniente il far cessare le misure eccezionali, che intorno al commercio de'cereali erano state adottate.

LA SANTEITA' DI NOSTRO SIGNORE pertanto, udito il Consiglio de'Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute nella notificazione del Camerlengato del 28 giugno 1823, colle modificazioni apportatevi dall'editto della segreteria di Stato del 1 dicembre 1846, sono richiamate in vigore, e cessano perciò le disposizioni eccezionali adottate posteriormente in ordine alla introduzione, ed estrazione de'cereali dallo Stato pontificio, tanto nella sezione annonaria del mediterraneo, quanto in quella dell'adriatico.

Art. 2. Durante il termine accordato colla notificazione del 3 del corrente mese, rimane ferma la libera estrazione del granturco, dei risi, e legumi indicati nella detta notificazione senza pagamento di dazio, quantunque tal dazio fosse per essere dovuto a forma delle disposizioni anzidette.

Dalla segreteria di Stato li 24 aprile 1856.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

**GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono
di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.**

Volendosi praticare ulteriori riforme sulla tariffa doganale per maggiormente favorire lo sviluppo delle commerciali transazioni nel loro progressivo incremento, e per frenare altresì il contrabbando che nuoce all'onesto commercio ed alla pubblica morale, la SANTITÀ DI NOSTRO Signore, sulla proposta del Ministro delle finanze, avuto il parere della Consulta di Stato per le medesime, ed inteso il consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, quanto appresso.

1°. Gli articoli indicati nella sottoposta tabella subiranno le modificazioni daziarie riportate nella medesima, le quali avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente editto, anche per le merci giacenti nelle dogane di deposito, o entrate per le altre dogane dello Stato e non ancora sottoposte a dazio.

2°. Resta confermato dalla stessa SANTITÀ SUA l'abbatito concesso per quest'anno dalla notificazione 1 aprile decorso sui daziati d'introduzione che si eseguiranno nella prossima fiera di Senigallia, anche per gli articoli che subiscono variazione di tassativa.

3°. Si dichiara che per *peso netto* s'intende il peso delle merci libere da ogni involucri che vi fosse

stato sovrapposto per conservarle nel viaggio. Quante volte però, per comodo od altra ragione, le merci venissero poste in bilancia senza liberarle dall'immediata involtura, non potrà concedersi nessun compenso a titolo di tara.

Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 7 maggio 1856.

G. CARD. ANTONELLI.

TABELLA
DELLE MODIFICAZIONI DAZIARIE

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		<i>sc.</i>	<i>baj.</i>	<i>sc.</i>	<i>baj.</i>
Tessuti in lana ricamati. . .	Libb. 100 nette	120	»	50	»
Coperte di pelo grigio schiavine e simili	id.	10	»	3	»
Tele di lino o canape tinte in pezza	id.	12	»	6	»
Tele di cotone tinte in pezza.	id.	12	»	6	»
Velluti e felpe di cotone. . .	id.	8	»	6	»
Tessuti di cotone bianchi o greggii alla piana fitti in ghinee e simili.	id.	12	»	8	»
Tull filossi, maglie fisse e simili di cotone, tanto lisci, quanto ricamati, compresi i merletti.	id.	50	»	30	»
Merletti usati	Libb. 100 nette	3	»	20	»
Lastre di vetro da finestra.	Libb. 100 lorde	4	»	2	»
Luci di cristallo grandi non fogliate.	id.	8	»	4	»
Luci di cristallo grandi fogliate.	id.	10	»	6	»
Luci di cristallo piccole con foglia o senza	id.	4	05	2	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		<i>sc.</i>	<i>baj.</i>	<i>sc.</i>	<i>baj.</i>
Manifatture di vetro o di cristallo bianco in opere lisce.	Lib. 100 nette	2	40	2	»
Manifatture di vetro o di cristallo bianco in opere molate, martellate o brillantate.	id.	7	»	4	»
Manifatture di vetro o di cristallo colorato in opere tanto lisce che molate, martellate o brillantate.	id.	2 7	40 »	6	»
Manifatture di vetro o di cristallo bianco o colorato in galanterie, sopranobili e simili, tanto semplici che riunite, ed altre materie, lisce o molate, martellate o brillantate.	Libb. 100 nette	2 7	40 »	10	»
Legno lavorato in opere ordinarie.	id.	1	»	»	50
Legno lavorato in opere non ordinarie.	id.	6	»	5	»
Giocattoli.	id.	6	»	5	»
Mobili di legno esclusi quelli di lusso.	id.	6	»	5	»
Mobili di lusso con intarsiature di madreperla, avorio, tartaruga, metalli, legni preziosi.	id.	6	»	15	»
Lavori di terra cotta ordinaria.	id.	»	80	»	40

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PREZZAZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		sc.	bay.	sc.	bay.
Lavori di terra cotta fini . . .	Libb. 100 nette	4	"	2	"
Lavori di porcellana. . . .	id.	7	"	5	"
Lavori di alabastro. . . .	id.	2	"	1	50
Lavori di zinco.	id.	8	"	5	"
Lavori di piombo.	id.	8	"	5	"
Lavori di stagno	id.	8	"	5	"
Lavori in lamiera naturale o stagnata anche verni- ciata e pitturata.	id.	10	"	5	"
Lavori di argentano, di ar- gento placcato e simili . . .	id.	20	"	10	"
Lavori di rame da calde- rajo.	id.	proibita		10	"
Lavori di rame di ogni al- tra specie.	id.	3	"	10	"
Bilance con piatto o catino di rame ed ottone.	id.	20	"	10	"
Cappelli di paglia.	per dozzina	6	"	3	50
Ombrelli di ogni specie. . .	Libb. 100 nette	20	"	20	"
Orologi con movimento di legno a pesi.	per cadauno	"	30	"	50
Orologi con movimento di metallo a pesi	id.	1	"	"	50
Lime e raspe da sgrossare.	Libb. 100 nette	3	"	2	"

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		sc.	baj.	sc.	baj.
Ossido di piombo rosso, (mi- nio)	Libb. 100 lorde	»	05	»	20
Pelli conce bianche o tinte nere	Libb. 100 nette	7	50	6	»
Pelli colorate	id.	10	»	6	»
Pelli lavorate in qualunque manifattura	id.	30	»	15	»
Olj di rose e di cannella .	Libb. 100 lorde	300	»	150	»
Olj di garofani, menta, aran- ci e loro varietà	Libb. 100 lorde	50	»	25	»
Olj di gensolmini e di altri fiori.	id.	30	»	15	»
Olj medicinali di macis, di noce moscade, di mandor- le e simili.	id.	20	»	10	»
Chinina pura e solfati di chi- nina e di cinchonina . . .	a stima	esente		»	
Medicamenti composti . . .	id.	25 per 100 sul valore		10 per 100 sul valore	
Sale ammoniaco	Libb. 100 lorde	»	20	»	50
Solfato di magnesia o sale amaro.	id.	»	04	»	20
Acido solforico.	id.	3	»	3	»
Acido nitrico	id.	5	»	3	50
Acido muriatico.	id.	3	»	2	»
Carbonato di ammoniaca. .	id.	100	»	3	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		sc.	baj.	sc.	baj.
Oro battuto in libretti. . .	id.	400	»	50	»
Argento tirato filato e lami- nato.	id.	72	»	50	»
Argento battuto in libretti.	id.	100	»	50	»
Spugne ordinarie. . . .	Libb. 100 lorde	2	»	1	»
Spugne fine.	id.	10	»	5	»
Castagne con guscio. . . .	id.	»	8	»	5
Castagne senza guscio e loro farine.	Libb. 100 lorde	»	10	»	06
Guainelle o carrubbe. . . .	id.	1	»	»	30
Carni salate, affumate o in altro modo preparate. . .	id.	2	50	1	50
Mercerie di prima classe. .	Libb. 100 nette	30		30	»
<i>Si comprenderanno in detta classe le bigiotterie false di ogni specie</i>					
Mercerie di seconda classe.	id.	20	»	20	»
<i>Si comprenderanno in detta classe i cariglioni di qua- lunque grandezza</i>					
Mercerie di terza classe. . .	id.	10	»	10	»
<i>Si comprenderanno in detta classe le scopette e sco- pettini per denti, barba, testa ed altri usi di to- letta—i bonetti, caschetti,</i>					

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		sc.	baj.	sc.	baj.
<p><i>tercoli e simili di ogni specie—gli straccali con elastico—e le fruste e frustini di ogni specie. . .</i></p> <p>Merceria di quarta classe .</p> <p><i>Si comprenderanno in detta classe i cucchiari di qualsiasi materia—i bottoni di ottone e di metallo qualunque—i cavaturacci—ed i compassi compresi quelli in cassette.</i></p>	Libb. 100 nette	5	»	5	»
DAZIO DI ESTRAZIONE					
		Vecchio		Nuovo	
		sc.	baj.	sc.	baj.
<p>Straccio bianco « dalla sezione dell' Adriatico. . .</p> <p><i>Per lo straccio bianco che si estrae dalle provincie del Mediterraneo nulla viene innovato. Per lo straccio colorato poi si dichiara che, fermo il dazio vigente in tutto lo Stato, i permessi di estrazione, i quali in virtù della notificazione 28 aprile 1852 dovevano ottenersi dalla direzione generale delle dogane, potranno nelle provincie es-</i></p>	Libb. 100 lorde	»	70	»	40

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO DI ESTRAZIONE			
		Vecchio		Nuovo	
		sc.	baj.	sc.	baj.
<i>sore rilasciati dalle soprintendenze doganali sotto la osservanza delle discipline in corso.</i>					
Cascami di seta	Libb. 100 lorde	5	»	2	50
Ceneri terre e spazzature d'orefici	id.	»	20	»	1

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata, alla Saburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

Allorquando il Sommo Pontefice Pio VII di sa-
me. volle accorrere al bisogno che si manifestava
di provvedere più stabilmente al censimento rustico,
uno dei rami che più interessa alla pubblica ammi-
nistrazione, disponeva che si compilasse un nuovo
catasto regolato a *misura*, mediante la elevazione
delle mappe topografiche, ed a *stima* per via anali-
tica, basata su principii generali applicati con uni-
formità di criterii, nelle viste di una stabilità per-
manente, e di quel favore all'industria che meglio
serva ad incoraggiare l'agricoltura, fonte primaria
di prosperità in uno Stato eminentemente agricola
come quello della Santa Sede.

Queste sapienti disposizioui ebbero la loro ese-
cuzione, e nell'anno 1835 fu attivato il nuovo ca-
tasto. Trattandosi però di un'opera assai vasta, e di
tanta difficoltà, si volle per la parte estimativa dar-
gli un più esatto sviluppo, e quindi fu sottoposto
ad una revisione mediante l'opera di esperti agro-
nomi, che, sentite le commissioni figliali in ciascuna
provincia istituite a tutela de' censiti, apportasse ne-
gli estimi le convenienti rettifiche.

La pratica esecuzione di un tal lavoro lo rese
più importante di quello che erasi preveduto, poichè
affine di soddisfare a quanto è disposto nelle istru-

zioni del giorno 11 luglio 1823 fu d'uopo potersi in maggiore accordo fra loro le graduazioni, e rettificare i processi analitici delle stime. Ora però che le principali operazioni della Giunta vanno accostandosi al loro termine, e che nelle provincie componenti la sezione delle Marche sono state condotte a compimento anche con le conseguenti applicazioni, la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE inteso il parere della Congregazione generale del Censo, del Consiglio di Stato, e di quello dei Ministri ha ordinato che nei territorii compresi nelle provincie di Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, ed Ascoli sieno posti in attività gli estimi riveduti, onde sui medesimi si ripartano le pubbliche tasse con una sola cifra d'imposta per tutta la sezione. Ha quindi ingiunto che sieno pubblicate conforme pubblichiamo, nel Sovrano Suo Neme le seguenti disposizioni.

Art. 1. Nella sezione delle Marche composta delle provincie di Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, ed Ascoli si attiverà con la scadenza del 3. bimestre del corrente anno, e cioè col 1. luglio prossimo l'estimo riveduto per l'esigenza delle tasse fondiarie che gravano le proprietà rustiche descritte in catasto.

2. Si formeranno i relativi ruoli di esigenza sulla base di una cifra d'imposta che riesca uniforme per tutta la sezione, senza che si alteri il quoto totale delle tasse attualmente percette nella stessa sezione.

3. Gli amministratori camerali, ricevuti che avranno dai cancellieri del censo i ruoli di esigenza, dirameranno col mezzo dei propri esattori, e colle pratiche in uso le pagelle a stampa, nelle quali ver-

rà indicato a ciascun possidente inserito in ruolo l'ammontare delle tasse fondiari dovute in ciascuno dei quattro ultimi bimestri dell'esercizio 1856.

4. Presso ogni cancelleria censuale, esistono le matrici del catasto, sulle quali sono stati formati gli indicati ruoli. I possidenti potranno esaminarle, e pagando una tenue mercede al cancelliere avranno il diritto di conseguire l'estratto in carta libera e senza bollo delle singole partite d'estimo per ciascun appezzamento e numero di mappa, non che della relativa parte topografica a forma delle speciali istruzioni da emanarsi.

5. Affine di godere delle facilitazioni che si accordano con la presente legge, e di quelle ulteriori che verranno indicate nell'apposito regolamento da pubblicarsi contemporaneamente dalla presidenza del censo, dovranno i possidenti, entro i primi sei mesi decorrendi dal giorno 1 luglio prossimo, in cui si porranno in attività i nuovi ruoli, presentare nelle rispettive cancellerie i loro reclami redatti nelle forme, che nell'indicato regolamento saranno prescritte.

6. Sono unicamente ammessi i reclami.

§. 1. Per intestazioni di proprietà che si riconoscono errate o da variarsi per false indicazioni, ovvero per passaggi di possessi non volutati.

§. 2. Per divisione di uno stesso fondo in più persone non denunciata, o irregolarmente allibrata nei registri censuali.

§. 3. Per quantità di superficie in più o in meno allibrate per errore materiale di calcolo, o per alterazione di confine di una o più proprietà dipendentemente da rettifiche od occupazioni di nuovi

tratti od andamenti stradali, o da variazioni di corsi di acque, corrosioni, di fiumi e simili che presentino i caratteri di una permanente stabilità, e sieno di tale entità che eccedano i limiti della consueta tolleranza.

§. 4. Per male applicato genere di coltivazione; avuto riguardo alle vigenti prescrizioni censuarie, avvertendo che le frazioni di *colture diverse* in uno stesso perimetro, e nel medesimo indistinte, furono già considerate nel concetto estimativo applicato alla ritenuta coltivazione dell'intero appezzamento, e non danno quindi titolo a reclamo.

§. 5. Per aggravio di prezzo tariffale in via comparativa con altri terreni prossimi del medesimo territorio della stessa feracità e coltivazione posti in circostanze identiche, i quali non ostante le analoghe condizioni agricole, fisiche, ed economiche avessero un estimo censuale notabilmente minore, e fuori dei limiti di un ragionato concetto peritale.

7. Le correzioni d' intestazione di cui al §. 1. dell' articolo antecedente, si eseguiranno senza ritardo, d' appresso le occorrenti giustificazioni che verranno esibite dalle parti interessate. Le multe che si fossero incorse per voltare non eseguite nel termine prescritto dal Chirografo pontificio 8. genajo 1818. saranno interamente condonate, qualora entro i detti sei mesi le voltare medesime sieno regolarmente richieste, giusta le norme che vengono pei singoli casi stabilite col surriferito regolamento della presidenza del censo.

8. I reclami risultanti da altri dei succennati titoli verranno dai cancellieri riuniti, e registrati in

un apposito libro, e al termine del detto semestre saranno inviati alla presidenza del censo, la quale nei successivi sei mesi curerà di farli col mezzo di speciali periti interamente sfogare, onde nella seguente compilazione dei ruoli sieno fatte le relative variazioni.

9. I terreni enfiteutici e livellarj, o responsivi in quantità fissa saranno intestati al padrone utile, il quale ritenendone il possesso sarà tenuto del totale pagamento delle tasse fondiarie.

10. I cancellieri però dovranno, giusta il disposto dell'art. 163. delle istruzioni 11. luglio 1823, annotare il dominio diretto colla indicazione di chi lo possiede, del canone che percepisce, e dell'atto da cui se ne desume il titolo. Ove non sianvi negli attuali registri catastali indicazioni precise per tale annotamento, il cancelliere riporterà nelle nuove matrici quelle indicazioni che gli sarà dato di desumere con sicurezza dai catasti medesimi, e le parti interessate potranno somministrargli le ulteriori che occorressero per la più precisa descrizione delle loro partite. Ove poi nessuna indicazione si rinvenga negli attuali catasti, sarà sempre in facoltà dei direttarj di far annotare le loro proprietà, esibendo al cancelliere i titoli a siffatto annotamento necessari. Prima che il cancelliere eseguisca un tale annotamento, si farà dalla parte interessata una legale diffidazione all'utilista, deducendogli a notizia la istanza presentata per l'annotamento del dominio diretto, ed i titoli speciali che gli ne danno diritto: qualora da questi non si affacci alcuna opposizione entro il termine di giorni venti, si eseguirà il ri-

chiesto annotamento. Nelle voltare che avranno luogo in seguito di nuove concessioni in enfiteusi o a livello, dovrà dai cancellieri annotarsi sempre il nome del direttario, la quantità del canone, e la data dell'atto d'investitura.

11. I passaggi del dominio diretto da uno in altro proprietario, ovè il medesimo sia annotato in catasto, dovranno farsi apparire nelle tavole censuarie, mediante regolari volture, che i nuovi possessori sono obbligati di chiedere secondo le norme, e nei termini prescritti per le altre volture.

12. Sono compresi fra i terreni enfiteutici o livellarj quelli che in alcune provincie pagano o corrispondono al padrone diretto la così detta *decima* o altra prestazione prediale per causa di dominio diretto. Non s'intendono però comprese le decime o prestazioni sacramentali, sulle quali non grava alcuna tassa.

13. Rispetto ai terreni responsivi a quota parte dei prodotti in natura, si manterranno le intestazioni secondo gli attuali allibramenti, proporzionando le differenze risultanti dalla nuova cifra di estimo in ragione del rapporto vigente fra i due possessori qualora l'estimo sia ratizzato.

14. L'enfiteuta o livellario che è gravato dell'intero pagamento delle tasse fondiariè, riterrà a titolo di *ratacomodi* la quinta parte del canone che corrisponde al padrone diretto. Qualora peraltro sianvi convenzioni per le quali debbano le tasse gravare o l'utilista, ovvero il direttario, queste convenzioni dovranno eseguirsi.

15. Qualora le parti non vengano sul ratizzo dell'estimo, e sulla quota da attribuirsi a ciascuno dei due domini utile e diretto, i cancellieri dovranno dare esecuzione a tali convenzioni, e riportarle nei nuovi catasti per l'effetto, tanto delle rispettive intestazioni, quanto pel corrispondente pagamento delle tasse prediali, come per tutti gli altri oggetti di ragione.

16. E' in facoltà del direttario di comandare in qualunque tempo l'allibramento separato dei due domini per conseguire il ratizzo dell'estimo a ciascuno competente. In questo caso dovrà avanzarne istanza alla presidenza del censo accompagnandola da documenti che provino in modo tranquillizzante la identità dei singoli fondi enfiteutici, la quantità e natura del canone corrispondente. Qualora le parti non sieno di accordo sulle rate di estimo attribuibili a ciascuno dei due domini, si farà luogo d'ufficio al ratizzo, intestando al direttario la quota dell'estimo corrispondente al capitale del canone che annualmente percepisce, lasciandone la rimanente quota all'utilista. Tale capitalizzazione avendo riguardo alla moderazione degli estimi derivante specialmente dal favore accordato all'industria, si eseguirà in via economica, e per gli effetti censuali, moltiplicando dodici volte e mezzo l'annuo canone. Il capitale del canone come sopra costituito, verrà ripartito, ove non sianvi convenzioni particolari, stabilite col concorso del direttario, in proporzione degli estimi attribuiti a ciascuno degli appezzamenti o numeri di mappa soggetti al canone stesso, applicandosi però il ratizzo sui soli fondi rustici, men-

tre per la rata che potesse gravare sull'urbano, nulla resta innovato. Questo riparto non altera i diritti che competono al direttario sulla universalità dei beni soggetti alla enfiteusi a termine dei rispettivi contratti. Il ratiszo non potrà avere effetto se non eseguita la legale diffidazione e le conseguenti disposizioni emanate all'art. 10. Ove il canone o livello si corrisponda in generi a quantità fissa, si determinerà il suo ammontare seguendo i prezzi dei generi adottati nelle tariffe che hanno servito di base alla formazione degli estimi che vanno ad attivarsi.

17. Ove però si tratti di terreni responsivi a quota parte, dei quali all'art. 13, sarà in facoltà tanto del direttario, quanto dell'utilista di chiedere, o la intestazione per intero a nome dell'uno, o dell'altro, giusta il disposto dell'articolo 164 delle Istruzioni 11 luglio 1823, ovvero la correzione del ratiszo esistente, esibendo alla presidenza del censo i documenti giustificanti la identità dei fondi responsivi, e la qualità e natura della relativa risposta.

18. Tutte le leggi e disposizioni attualmente vigenti, e che non sono colla presente derogate o modificate, seguiranno ad avere il pieno loro vigore, e dovranno essere fedelmente eseguite.

19. Il Cardinale presidente del censo stabilirà quelle ulteriori norme che si riconoscessero necessarie per la più sollecita e regolare esecuzione della legge presente, e di tutt'altra che riguarda l'attivazione del censimento rustico in questa sezione delle Marche.

20. Allorchè si attiverà l'estimo rustico nelle altre sezioni dello Stato, sarà perquata la cifra d'imposta in modo che, una sola sia quella, che regola la data in tutto lo Stato, come una è quella che va ora ad attuarsi per la sezione delle Marche.

— Dalla Segreteria di Stato il 31 Maggio 1856.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Cessando col 30 del corrente mese il permesso d'importazione per gli spiriti esteri, la SANTITÀ DI NOSTRO Signore, inteso il consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, che possano i medesimi, fino a nuove disposizioni, essere introdotti nello Stato col pagamento del dazio doganale in corso di sc. 4 le cento libbre, nulla innovandosi quanto alle tasse di consumo.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 28 Giugno 1856.

G. CARD. ANTONELLI.

EDITTO

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI Diacono
di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore Papa PIO IX Segretario di Stato ecc.*

Dai rapporti ufficiali pervenuti dalle provincie essendosi rilevato, che la posizione annonaria dello Stato esige una straordinaria provvidenza, ed il prezzo de' cereali nella sezione del Mediterraneo essendo giunto al limite del divieto per la estrazione, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio de' Ministri, ha disposto che, dalla data del presente Editto fino al nuovo ordine, sia sospesa per la via di mare, e per la via di terra l'estrazione dei cereali di qualunque specie dallo Stato per l'estero, tanto nella sezione del Mediterraneo, quanto in quella dell' Adriatico.

Rimane però assolutamente libera la circolazione de' cereali nell'interno dello Stato stesso, e tolto qualunque vincolo o restrizione. Restano però ferme le disposizioni per la parte della finanza pubblicate sulle discipline ai confini, e nella fascia biennale.

I rispettivi Ministri ognuno per quello che li riguarda, sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 29 Luglio 1856.

G. CARD. ANTONELLI.

EDITTO

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di
Stato ec.*

Per provvedere al regolare andamento, ed al sicuro esercizio delle Strade Ferrate nello Stato Pontificio, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il parere del Consiglio di Stato, e del Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare nel Sovrano Suo Nome quanto segue.

Art. 1 Le strade ferrate autorizzate dal governo sono equiparate alle strade e proprietà dello Stato.

2. In conseguenza sono applicabili alla loro costruzione, manutenzione e conservazione tutte le leggi, editti e regolamenti promulgati rispetto alle strade e proprietà dello Stato in tutto ciò, che non si trova derogato dalle presenti disposizioni, ovvero dai capitoli degli oneri stabiliti per le diverse linee delle strade ferrate.

3. Rimangono specialmente applicabili alle strade ferrate tutte le disposizioni, che hanno per oggetto di assicurare la conservazione dei fossi laterali, delle sponde, e delle opere d'arte dipendenti dalle medesime strade ferrate, e così pure d'intardire su tutta la loro estensione il pascolo de' bestiami, non che i depositi di terra od altri oggetti di qualunque specie.

4. Sono parimenti applicabili alle proprietà confinanti colle strade ferrate le servitù imposte dagli editti e regolamenti che concernono

a. L' allineamento,

b. Lo scolo delle acque

c. La occupazione temporanea delle proprietà particolari in caso di lavori da farsi per la manutenzione, o pel restauro delle strade ferrate.

d. La distanza da osservarsi per le piantaggioni, e la potatura degli alberi piantati.

e. Il modo di scavamento delle miniere, cave di pietra, pozzolane, sabbia ecc. nella zona, che è determinata a tale scopo dalla legge.

f. La estrazione dei materiali necessarii alla costruzione ed al mantenimento delle strade ferrate e loro dipendenze.

5. Tutte le strade ferrate saranno chiuse dai due lati e su tutta la lunghezza della via nel modo, che viene determinato dal governo nei rispettivi atti e capitolati di oneri. Queste chiusure dovranno essere distanti dalla strada ferrata in quanto ai tratti in interro ed esterro di un metro dal piede della scarpa degli interri, e dal ciglio superiore degli esterri; ed in quanto ai tratti costituiti in piano di un metro dal ciglio esterno dei fossi delle strade ferrate, e di due metri dalla rotaja esterna del binario in caso che non vi fossero fossi laterali.

6. Negli incrociamenti a livello delle strade ferrate colle strade ordinarie, saranno ovunque stabilite delle barriere o cancelli da tenersi chiusi nelle ore e tempi che saranno indicati nei regolamenti speciali delle rispettive strade ferrate.

I proprietari lungnesso le strade ferrate saranno autorizzati, dietro loro dimanda, ad erigere dei muri di cinta sul confine de' terreni occupati dalla strada ferrata, purchè si conformino agli allineamenti, che saranno loro indicati dal Ministero de' lavori pubblici, e purchè tali muri non eccedano metri due e cinquanta centimetri di altezza, e sieno costruiti con tale solidità da non compromettere in alcuna guisa la sicurezza dell'esercizio delle strade ferrate.

8. All'infuori di sì fatta eccezione, nessuna costruzione potrà essere stabilita a distanza minore di metri sei dalla linea di separazione de' terreni occupati dalla strada ferrata.

9. È proibito qualsiasi scavo nelle vicinanze della strada ferrata in una zona di larghezza di metri trenta, partendosi dalla linea di separazione dei terreni occupati dalla strada ferrata. Nei luoghi, ove la strada ferrata si trovasse elevata in riempitura, o interro al di sopra del suolo naturale, la zona, da lasciarsi intatta, sarà protratta, o aumentata da un'altra quantità eguale all'altezza della riempitura.

10. Le cavità che esistessero nell'atto della promulgazione delle presenti disposizioni nella zona determinata al paragrafo antecedente, saranno immediatamente riempite a cura e spese delle compagnie concessionarie delle strade ferrate, le quali saranno obbligate di rettificare quelle irregolarità che vi si trovassero.

11. È vietato di stabilire ad una distanza minore di venti metri dalla chiusura della zona della strada ferrata tetti di stoppia, pagliai, ammassi, o depositi di qualunque altra materia facilmente in-

fiammabile. Questa disposizione comincia ad avere effetto dal momento, in cui stanno per essere poste in esercizio le locomotive, del che le società concessionarie dovranno dare avviso al pubblico tre mesi prima. Entro il detto termine gli enunciati oggetti infiammabili dovranno essere rimossi dai proprietari. Quando però si tratti di capanne, tetti di stoppia, pagliai ecc. già esistenti all'epoca della costruzione delle vie ferrate, la remozione dovrà farsi a carico degli intraprendenti.

Le prescrizioni contenute nel presente articolo, non si estendono ai depositi delle raccolte ammassate temporaneamente al momento della mietitura, e che verranno di mano in mano levate a misura, che si progredisce nella raccolta stessa.

12. Le contravvenzioni al disposto degli articoli 8. 9. 11., saranno punite con una multa di scudi *due* agli scudi *sessanta* senza pregiudizio (se vi è luogo) delle pene stabilite negli articoli seguenti, qualora si verificchino fatti in quelli prevenuti e proibiti.

13. Inoltre i contravventori saranno obbligati a togliere o sopprimere immediatamente, o in quel breve termine, che sarà determinato dalle locali autorità, quelle costruzioni, scavi, ammassi e depositi, che si trovassero fatti in contradizione alle disposizioni suindicate. In caso di morosità nello adempiere al suddetto precetto, la soppressione o trasporto avrà luogo d'ufficio a tutte spese de' contravventori per cura delle autorità competenti, e ne sarà esatto l'importo in via coattiva, a forma e con i privilegi delle contravvenzioni stradali.

14. Quante volte poi le compagnie concessionarie, sia nella costruzione, sia nell'esercizio delle vie ferrate contravvenissero ai patti ed oneri loro imposti nell'atto di concessione, e nel rispettivo capitolato, o alle decisioni emanate in seguela di tali patti, saranno punite con una multa dai *tre ai trecento* scudi, secondo la gravità del caso.

Intanto qualora le compagnie concessionarie, dietro semplice intimo, non si presentassero a rimuovere l'inconveniente avvertito, il Ministero dei lavori pubblici potrà immediatamente procedere a quelle misure provvisorie, che credesse opportune per far cessare il danno, ed agirà quindi pel rimborso delle spese che avrà dovuto incontrare, col mezzo della mano regia.

15. I concessionari, o appaltatori qualsiasi di una strada ferrata, saranno ancora responsabili non solo verso lo Stato, ma anche verso i particolari de' danni cagionati dagli amministratori, direttori, ed impiegati qualsivogliano in attuale servizio delle strade ferrate.

16. Sarà punito colla detensione da *sei mesi a due anni* ogni macchinista, o guarda freno, il quale avrà abbandonato il suo posto durante la corsa dei convogli. E colla pena stessa, da potersi diminuire nel concorso di favorevoli circostanze fino ad un mese, sarà punito chi per colpa abbia dato causa sopra una ferrovia, o nelle stazioni ad un'avvenimento da porre in pericolo la sicurezza personale di chiochesia: ed il colpevole sarà altresì assoggettato ad una multa dai *dieci ai duecento* scudi.

17. Chiunque per uno de' fatti notati nel precedente articolo, avrà dato causa a qualche avvenimento, da cui siane derivata lesione personale, ferita, o morte di qualcuno, sarà inoltre punito colle rispettive pene comminate dal regolamento penale comune aumentate di un grado, e colla multa dagli scudi *sessanta* agli scudi *seicento*.

18. Se si fosse dolosamente distrutta o guastata in qualche modo la via ferrata, ovvero si fosse collocato un oggetto qualunque, che formasse ostacolo al libero transito sulla via medesima, o si fosse impiegato un mezzo qualunque per attraversare, od impedire la corsa dei convogli, o per farli deviare dalle rotaie, sarà punito coll'opera pubblica da *tre* a *cinque* anni: da aumentarsi sino al primo grado della galera a seconda delle circostanze.

19. Ove questo fatto avesse dato causa ad una ferita, od altra lesione, sarà a tenore dell'entità rispettiva, punito non solo colla pena stabilita nel precedente articolo, ma con quella altresì, la quale è prescritta nel regolamento penale, aumentata di un grado.

Se ne seguisse la morte, il reo incorre la pena dell'omicidio deliberato.

20. Se il delitto previsto dai precedenti articoli fosse stato commesso con iscopo sedizioso, o con violenza pubblica, o con animo di rubare, la pena è aumentata di uno a due gradi.

Ove però secondo la legge comune il delitto fosse punito con pena maggiore, sarà applicata questa coll'aumento di un grado.

21. Saranno riguardati come correi e complici dei relativi delitti gli istigatori ed i concorrenti alla esecuzione dei medesimi. Tale disposizione avrà luogo, quando anche il fatto non avesse avuto per iscopo diretto e principale la distruzione ed il guasto della via ferrata.

22. Qualunque ingiuria, o resistenza per via di fatto verso gli ispettori, le guardie, o altri agenti della strada ferrata nell'esercizio delle loro funzioni, sarà punita colle pene applicate ai rei di resistenza agli ufficiali, o individui addetti alla forza pubblica, a seconda delle distinzioni portate dalle leggi penali comuni.

23. Qualunque ingiuria, od offesa per parte degli agenti della strada ferrata verso i viaggiatori, come pure qualunque altro delitto che si commettesse o durante il cammino della ferrovia, o nelle stazioni, sarà punito con un grado maggiore della pena stabilita dalle leggi comuni in vigore.

24. La contravvenzione alle prescrizioni contenute nel presente Editto sarà constatata per mezzo di processi verbali, redatti o dagli ispettori deputati specialmente dal Ministro de' lavori pubblici, o dagli ingegneri pontificii preposti alla sorveglianza della ferrovia, o dagli ufficiali di polizia, o dalla forza pubblica, o finalmente dagli agenti, o dalle guardie delle compagnie concessionarie approvate dal Ministero suddetto.

25. I processi verbali della contravvenzione faranno fede legale sino a prova contraria. Anche i commissionati dal Ministero dei lavori pubblici, gli agenti e le guardie delle compagnie concessionarie,

le quali a forma dell' articolo precedente sono in facoltà di redigere tali processi per la linea delle strade ferrate, a cui sono addette, potranno procedere all'arresto dei contravventori nei casi preveduti dalla legge.

26. Allorquando nella contravvenzione concorra un delitto, e questo si commetta indipendentemente dai casi previsti specialmente nel presente Editto, il processo verbale, o rapporto sarà immediatamente trasmesso al tribunale competente, perchè possa procedere a forma di legge.

27. Nei casi di contravvenzione alle prescrizioni del presente Editto, nei quali sia applicabile una multa, o la detenzione per un tempo non maggiore di tre anni, si procederà secondo le norme prefisse nel regolamento comune pei delitti minori. Negli altri casi la procedura avrà luogo avanti i tribunali criminali dello Stato colle regole ordinarie a seconda delle rispettive competenze.

28. Speciali regolamenti, da pubblicarsi dalle competenti autorità, prescriveranno le discipline da osservarsi per la esatta esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 2 Agosto 1856.

G. CARD. ANTONELLI

*Monsignor Giuseppe Ferrari Nostro Tesoriere Generale,
della C. A. e Ministro delle Finanze.*

Seguendo l'esempio dei Nostri illustri Predecessori volgemma, non appena assunti al supremo Pontificato, le nostre cure in promuover sempre più il prospero incremento del Clero sì Regolare che Secolare, ed in ispecial modo di quella eletta gioventù la quale incamminata nella via del Santuario, e rinchiusa nei Seminarii per attendere alle scienze e dedicarsi alla pietà, forma le migliori speranze per la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi è, che nelle varie occasioni, che Ci si sono presentate per poter provvedere anche all'interesse temporale di stabilimenti siffatti, abbiám procurato di somministrare tutti quegli aiuti, che potesser meglio contribuire alla prosperità degli stabilimenti medesimi. Avendo pertanto la ch. me. del Cardinal Giuseppe Albani lasciato nell'atto di sua ultima volontà una ragguardevole somma del suo patrimonio libera, parte a beneficio della Nostra Camera Apostolica, e parte a favore della Causa Pia, dichiarando riguardo a questa, che le rendite nette derivanti dalla porzione di patrimonio lasciata alla medesima dovesser sempre impiegarsi interamente nel porger aiuto o sussidio ad Ecclesiastici bisognosi, che distinti per ingegno, e per singolarità di dottrina, e forniti di ogni altra virtù possano meritare di essere soccorsi, beneficati ed animati con mezzi pecuniarii, sia per profittevoli, ed interessanti opere ecclesiastiche, che avessero scritte e pubblicate colla stampa,

o che fossero per dare in luce, e pubblicare, e ne mancassero loro i mezzi, sia per potersi fondatamente sperare, che animati questi con sovvenzioni pecuniarie sieno per occuparsi coi loro studii, e scritti in rilevante vantaggio della S. Sede e della Chiesa Cattolica, lasciando poi a libera disposizione del S. Padre la scelta di tali ecclesiastici da soccorrerli, sussidiarsi, ed animarsi, e la misura, modo di distribuzione, e durata del soccorso, e somministrazione da prestarsi a ciascun di loro secondo il bisogno, e merito rispettivo; siccome più diffusamente risulta il tutto dall'altro Nostro Chirografo del 1. Gennaio 1854, Noi abbiamo giudicato di non poter meglio secondare le lodevoli mire di costì pio Porporato, che col proseguire ad erogare una ulterior parte della somma tuttora disponibile da Lui lasciata pel secondo dei summenzionati oggetti nel modo che saremo per indicare, e che reputiamo ben consentaneo alle intenzioni dell' Illustre Testatore.

Inerendo quindi a queste, e desiderando provvedere agli urgenti bisogni del Seminario Diocesano di Urbino, donde trasse origine la nobilissima Famiglia Albani, non che volendo in pari tempo far cessare per sempre una certa questione che pende da non molto innanzi la Nostra Congregazione del Concilio fra il Seminario stesso ed altri, abbiamo determinato di erogare a beneficio di tal Luogo pio la somma di scudi ventimila in tanto consolidato nominale al cinque per cento, ossia alla pari, il cui prodotto verrà pagato dalla Nostra Direzione Generale del Debito pubblico nel modo, forma, e condizioni che saran qui appresso indicate.

Nello stesso modo poi, forme, e condizioni da accennarsi abbiamo risoluto di applicare per lo stesso surriferito fine la somma di scudi diecimila a favore del Seminario Diocesano di Loreto, non che la somma di scudi seimila a favore della Casa dei Canonici in S. Agnese fuori le mura, detta la *Canonica*, affinché sia impiegata in vantaggio dello studentato, che sarà ivi stabilito; ed una egual somma finalmente di scudi seimila a favore dei Signori della Missione in S. Silvestro al Quirinale per lo stesso scopo; e tutte queste somme consisteranno ancor esse in tanto consolidato della stessa natura di quello, di cui si è parlato di sopra.

I fondi poi che occorrono acciocchè la Direzione anzidetta possa adempiere alle presenti Nostre disposizioni; verranno tutti desunti dalla succennata parte di eredità del prefato Cardinale Albani.

Siccome però ad eccezione della somma di scudi 3302. 84, la quale vogliamo applicata, a forma di quanto si è di sopra disposto, in beneficio del sopraccennato Seminario di Urbino in conto dei suindicati scudi 20,000 a datare del primo del pp-Luglio, tutto il resto della suespressa somma ripartita pei diversi sunnominati Istituti è gravato tuttora di pensioni vitalizie lasciate nella massima parte dal Cardinale prelodato, così è Nostra mente, che attribuito rispettivamente a carico di ciascuno dei quattro sunnominati stabilimenti il numero e qualità delle pensioni da soddisfarsi dalla stessa succitata epoca del primo Luglio a tenore di quanto viene indicato nel foglio annesso al presente Chi-

rografo e munito ancor esso della Nostra firma, e sigillo, sien desse pagate a chi di ragione dalla suddetta Direzione Generale del Debito pubblico, e che alla morte dei pensionati rispettivi comincino a goderne i Seminari o Case, cui le medesime sono state attribuite, volendo per altro, che, anche dopo esser cessato per intero il pagamento, e peso delle pensioni suddette, la rendita relativa resti sempre vincolata in guisa da non potersi vendere, e da non potersene in altro modo disporre, se non previo il beneplacito Nostro, e de' Nostri Successori e con le regole di uso.

Vogliamo poi e decretiamo, che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione, ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrezione, od orrezione, nè alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità, che avessero ad osservarsi, e non ostante la Bolla di Pio IV Nostro Predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisieno costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, leggi, consuetudini, privilegii, ed ogni altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendo il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserto, con la pienezza della Nostra potestà specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dal Nostro Palazzo Apostolico al Quirinale questo dì 12 Agosto 1856 del Nostro Pontificato l'anno undecimo.

PIUS PP. IX.

EREDITA' LIBERA ALBANI

Riparto delle pensioni attribuite alla Causa Pia, e per Essi ai seguenti stabilimenti coll'assegnazione del capitale.

NOME E COGNOME DEI PENSIONATI	SOMMA ANNUA		RIPARTO				
			Seminario di Urbino pel Capitale di Scudi 20,000	Seminario di Loreto pel Capitale di Scudi 10,000	Signori della Missione in S. Silv. al Quirinale pel Capitale di Sc. 6,000	Canonici di S. Agn. di Roma pel Capitale di Scudi 6,000	
Visani Marianna	24	»	»	»	»	»	24
Barbiconi Marino	39	05	39	5	»	»	»
Ravajoli Domenico	96	»	»	»	»	»	96
Spadoni Giacomo	9	60	»	»	9	60	»
Salvi Luigi	318	69 5	318	69 5	»	»	»
Capanna Francesco	6	88 5	6	88 5	»	»	»
Massarini Antonio	16	20	16	20	»	»	»
Priori Francesco	47	32 5	47	32 5	»	»	»
Benzi Maria	18	»	»	»	18	»	»
Sassi Gioacchino	9	»	9	»	»	»	»
Antonietti Giuseppe	221	40	»	»	221	40	»
Conti Ubaldo	9	»	9	»	»	»	»
Lombardi Pietro	72	»	»	»	72	»	»
Baldassarri Vincenzo	26	»	»	»	26	»	»
Merolli D. Vincenzo	60	»	60	»	»	»	»
Ruffini Avv. Vincislao	60	»	»	»	»	»	60
Severini Lucia V.	27	»	»	»	27	»	»
Serafini Rosa V.	24	»	»	»	»	»	24
Rossi Tommaso	29	33	29	33	»	»	»
Valenti Emidio	18	»	18	»	»	»	»
Vitali Giovanni	4	80	»	»	4	80	»
Giulia Teresa V. Na- talucci	37	20	»	»	37	20	»
Gargamelli Angelo	22	»	»	»	22	»	»
Morosini Fortunato	67	»	»	»	»	»	»
Angeli Lorenzo	58	40	58	40	»	»	»
Pedinelli Sabatino	16	»	»	»	»	»	16
Angeli Giuseppe	53	52 5	»	»	»	»	»
Santi Giuseppe	18	»	»	»	18	»	»
Ugolini Anselmo	28	»	»	»	»	»	28
Tommasoli Gaspare	16	»	»	»	»	»	16

NOME E COGNOME DEI PENSIONATI	SOMMA ANNUA		RIPARTO									
			Seminario di Urbino pel Capitale di Scudi 20,000		Seminario di Loreto pel Capitale di Scudi 10,000		Signori della Missione in S. Silv. al Quirinale pel Capitale di Sc. 6,000		Canonica di S. Agnese di Roma pel Capitale di Scudi 6,000			
agnini Gio: Battista	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ombardi Francesco	25	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»
aldieri Gio: Paolo	10	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	»
udassi Lorenzo	40	»	»	»	40	»	»	»	»	»	»	»
lori Luigi	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	»
lenzi Emidio	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	»
rduini Clodoardo	4	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»
madori Olimpia, An- tonio, Elisa, Basilio, Pietro e Gaetano di Vitale e Giuseppe Ceccarini.	60	50	60	50	»	»	»	»	»	»	»	»
artocci Brusca Ma- riano Monsig.	101	39 5	»	»	»	»	»	101	39 5	»	»	»
inissel Luigi	36	»	»	»	»	»	»	36	»	»	»	»
inaldini Rosa	12	»	»	»	»	»	»	12	»	»	»	»
ranquilli Domenico	15	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	1,812	30 5	712	38 5	500	»	»	299	92	»	300	»

PIUS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.*

Essendo stata conchiusa fra il Governo della S. Sede e quello di S. M. I. R. A., e quindi ratificata mediante Dichiarazione ministeriale scambiata fra Noi e S. E. il sig. Conte De Buol-de Schauenstein Ministro degli affari esteri della stessa Maestà Sua una Convenzione per stabilire e regolare la reciproca trasmissione di dispacci telegrafici dalla parte di Ferrara, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE Ci ha ordinato di pubblicarla nei Pontificii suoi domini, affinchè avesse piena osservanza in tutte le sue parti; al quale effetto ne riportiamo qui appresso il tenore.

Dalla Segreteria di Stato li 25 Agosto 1856.

G' CARD. ANTONELLI

 CONVENZIONE

Il Governo della S. Sede ed il Governo Austriaco avendo sentito la necessità di regolare i rapporti telegrafici da stabilirsi fra i due Stati, i Plenipotenziarii dei medesimi, cioè pel governo della S. Sede S. E. Reverendissima Monsignor Giuseppe Be-

rardi Sostituto della Segreteria di Stato, e pel governo Austriaco S. E. il sig. Conte Maurizio Nicola Esterhazy-Galantha-Forchtenstein, Gran Croce dell'ordine Pontificio Piano, di quello Granducaale di S. Giuseppe, di Toscana, di quello Reale di S. Genaro delle Due Sicilie, e dell'ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Ciambelano Consigliere intimo di S. M. I. R. Apostolica, suo Inviato Straordinario Ministro Plenipotenziario presso la S. Sede.

Chiamati a stipulare una Convenzione, sotto riserva delle ratifiche, hanno adottato le seguenti massime.

Art. 1. Il governo imperiale austriaco condurrà la sua linea telegrafica elettro-magnetica da Padova per Rovigo sino alla riva sinistra del Pò, dirimpetto ad un punto della opposta riva, che verrà di comune accordo designato, nella direzione di Ferrara.

Art. 2. Il governo pontificio condurrà la propria linea telegrafica elettro-magnetica da Bologna per Ferrara sino alla riva destra del Pò, di fronte al punto summenzionato.

Art. 3. L'attraversamento del Pò verrà eseguito d'accordo de' due governi contraenti. I due governi contribuiranno in parti eguali alle spese relative alla costruzione ed al mantenimento.

Art. 4. Il governo pontificio dichiara di osservare le massime e i principii sanzionati dalla convenzione per la lega telegrafica Austro-tedesca del 25 Luglio 1850, e dei successivi supplementi del 14 Ottobre 1851, e del 23 Settembre 1853; non che di riconoscere le tariffe e le massime ammini-

strative presso gli altri Stati collegati con l'Austria, e con la lega Austro-tedesca.

Art. 5. Egualmente il governo austriaco dichiara di riconoscere e di osservare le tariffe e le massime amministrative in corso negli stati collegati col Pontificio.

Art. 6. Le tariffe per la percorrenza in ciascuno de' due Stati contraenti verranno fissate dal punto in cui accadrà la congiunzione delle linee.

Art. 7. Il governo austriaco farà riconoscere agli altri Stati, coi quali è in relazione la seguita unione telegrafica delle sue linee col governo pontificio, e così qualunque altra unione che in seguito si facesse fra il governo pontificio e gli Stati ad esso limitrofi, ogni qualvolta ne riceva ufficiale partecipazione, accompagnando la relativa tariffa e qualunque regolamento suppletorio in caso.

Art. 8. Egualmente il governo pontificio riconoscerà ed accetterà, e farà riconoscere ed accettare agli Stati limitrofi con cui si collegasse, la spedizione de'dispacci per qualunque località si trovi presentemente, o venisse in seguito riunita con le linee austriache, ed ufficialmente partecipata, come all' antecedente articolo,

Art. 9. Il governo austriaco darà sollecita ed esatta comunicazione delle stazioni che cambiasse o aggiungesse nel proprio territorio, e così de' cambiamenti che succedessero nelli Stati collegati col medesimo; la stessa comunicazione sarà data, a parità di trattamento, dalla direzione pontificia riguardo alle stazioni che accrescesse o variasse nel suo Stato, o riguardo a quelle degli altri Stati,

che sono con lui collegati per la corrispondenza telegrafica, o che si riunissero in seguito. E tutto questo perchè si dia luogo ai necessari avvisi per parte delle direzioni dei telegrafi, onde le stazioni dipendenti, o quelli degli Stati come sopra collegati, non abbiano mai a trovarsi incerte nella trasmissione dei dispacci a, o da qualunque siasi stazione anche estera per mancanza delle debite comunicazioni.

Art. 10. L'ufficio austriaco di Rovigo, e l'ufficio pontificio di Ferrara, come stazioni di confine, saranno muniti di macchine telegrafiche, di morse, e mediante di essi avrà luogo in regola lo scambio delle corrispondenze telegrafiche fra i due Stati; però non sarà impedita la corrispondenza diretta, con mezzi di traslatori, a maggiori distanze e con altri Stati.

Art. 11. Il regolamento reciproco dei conti avrà luogo alla scadenza di ciascun mese.

Il *deconto* e la liquidazione del saldo saranno fatti al fine di ciascun trimestre.

Il governo austriaco si accrediterà verso il governo pontificio di tutte le partite che riguardano il suo territorio e gli stati coi quali è già unito, non che per quelli che a questi ultimi si collegassero, facendo esso centro della contabilità per tutti verso l'austriaco per quello che riguarda le sue stazioni, e gli altri Stati con cui è collegato, o che in seguito passassero con esso lui a congiungersi, facendosi egli centro egualmente per gli altri delle contabilità relative verso il governo austriaco.

I conti saranno compilati dall'amministrazione austriaca in moneta austriaca con riduzione dei totali in moneta pontificia., e dall'amministrazione pontificia in moneta pontificia con riduzione dei totali in moneta austriaca.

Nella riduzione delle monete, uno scudo romano sarà ragguagliato a fiorini due e carantani cinque, ossia lire austriache sei e centesimi veuticinque.

Art. 12. Il saldo risultante della liquidazione trimestrale seguirà per parte dell'amministrazione che risulterà debitrice all'amministrazione creditrice in moneta fina metallica sonante, e questa o in scudi romani effettivi, o in altra valuta, come sopra, equivalente ai medesimi, ove il credito sia per parte dell'amministrazione pontificia, o parimenti in fiorini di convenzioni effettivi, o in altra valuta, sempre come sopra, ad essi equivalente ove il credito sia per parte dell'amministrazione austriaca. Le spedizioni di denaro si faranno esenti da qualsivoglia tassa per competenza dei governi.

Art. 13. Nella corrispondenza telegrafica internazionale si trasmetteranno *gratis* reciprocamente i dispacci riguardanti il servizio telegrafico.

Art. 14. Tutti i pieghi degli uffici telegrafici e delle direzioni contrassegnati coi rispettivi timbri sono esenti da spese postali.

Art. 15. Questa convenzione andrà in attività tostochè le linee telegrafiche de' due Stati contraenti si troveranno congiunte, e durerà sino a che dall'uno o dall'altro degli stessi due governi non si disdica formalmente prenesso l'avviso di un anno.

Art. 16. La presente Convenzione verrà ratificata, e lo scambio delle rispettive ratifiche verrà eseguito in Roma, mediante note ministeriali, nel termine di due mesi, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziarii hanno firmato il presente atto in doppio originale, cui hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Roma questo dì 5 Maggio 1856.

Firmato — M. ESTERHAZY — Firmato G. BERARDI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Nella vista di giovare al commercio, la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, intesa la Consulta di Stato per le finanze, ed il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare le seguenti disposizioni.

1. Il bollo proporzionale, che porta il beneficio della esenzione del registro ne' modi e ne' limiti indicati nei seguenti articoli, viene ridotto come appresso.

sino a sc.	100	inclusivamente	sc.	—	10
da sc.	100	a sc.	250.	»	— 20
da sc.	250	a sc.	500.	»	— 40

da sc. 500 a sc. 750. . . »	— 60
da sc. 750 a sc. 1,000. . . »	— 80
da sc. 1,000 fino a qualunque somma »	1 —

2. Tutte le lettere di cambio, sieno nate nello Stato, sieno provenienti dall'estero, sono soggette al bollo di proporzione. Vi sono soggette egualmente le seconde, terze ec., non che quelle copie, sulle quali si operano le girate.

Quelle nate nello Stato devono esservi scritte in origine: quelle provenienti dall'estero dovranno esserne munite prima che sieno nello Stato accettate, o che debbansi protestare contro uno dimorante nello Stato per non accettazione, o che vi sieno negoziate, o quietanzate.

4. In caso di contravvenzione sarà dovuta la multa, già incorso di applicazione, del quattro per cento sul valore della cambiale.

5. I biglietti all'ordine S. P., ossia le cambiali improprie dette di piazza, perchè pagabili nel luogo stesso ove sono tratte ed accettate, possono scriversi in carta di bollo proporzionale; ma può anche usarsi la carta col bollo detto di dimensione, e così girarsi ovunque dentro lo Stato. Se fossero sfornite anche del bollo da dimensione avrebbe luogo l'applicazione delle multe relative per l'atto originario e per ogni altro successivo.

6. Il bollo proporzionale esenta le cambiali tragettizie dalla registrazione, e quelle di piazza, cioè tratte e pagabili nella stessa piazza, ossia i biglietti di piazza all'ordine S. P., dalla tassa di registro su tutte le girate se in origine si è usato il

detto bollo , purchè sia competente in ragione di somma.

7. Se le cambiali di piazza si facessero munire del *visto pel bollo proporzionale* posteriormente alla loro formazione, questo porterebbe la esenzione dal registro di quelle sole girate posteriori all' opposizione competente , soggiacendo le altre alla registrazione.

8. Le cambiali che nascono nello Stato soggette obbligativamente al bollo proporzionale, e le cambiali improprie, ossia di piazza, le quali fino dalla loro origine vogliano munirsi del detto bollo , devono scriversi nella carta appositamente munita dei bolli stabiliti , uno a nero , ed altro a secco. Le cambiali provenienti dall'estero, e quelle improprie dette di piazza che vogliano per gli effetti dell'articolo precedente munirsi del bollo di proporzione dopo la loro origine, saranno sottoposte al *visto per bollo*.

9. Il bollo per i libri de' banchieri, negozianti, agenti di cambii, sensali patentati, appaltatori, locandieri, ed albergatori, e per tutti i libri e registri che possono far prova in giudizio viene ridotta

pel foglio della dimensione di baj. 10 a baj. 01

pel foglio di baj. 15 a baj. 02

pel foglio di maggior dimensione a baj. 03

10 I libri potranno bollarsi in quel numero di fogli, che di mano in mano piaccia di bollare ; e dove non evvi il bollo a punzone supplirassi col *visto per bollo*.

11. La multa, contravvenendosi, sarà il decuplo del valore del bollo, e si percepirà su tutti i fogli scritti e non bollati.

Dalla Segreteria di Stato li 15 Ottobre 1856.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Riconosciutosi che il raccolto delle uve in quest'anno non è stato così ubertoso generalmente, da eccedere la interna consumazione, la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il parere del Consiglio dei Ministri, ha ordinato, che rimanga divietata a tutto il mese di Settembre 1857 la esportazione all'estero delle uve del mosto, dei vini comuni e dell'aceto, non che del tartrato acido di potassa impuro (tartaro grezzo).

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato li 15 Ottobre 1856.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono
di S. Agata alla Suburra, della Santità di No-
stro Signore PAPA PIO IX. Segretario di
Stato ec.*

La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE volendo accogliere benignamente le domande di vari comuni, onde essere eretti in vice-governi a forma della circolare del Ministero dell' interno in data 31 Dicembre 1855 num. 21439, sentito il Consiglio di Stato, e il Consiglio de' Ministri, si è degnata determinare come appresso la giurisdizione e le attribuzioni de' vice-governatori.

§. 1. In tutti i luoghi ove si erige un vice-governo, il vice-governatore esercita la giurisdizione e le attribuzioni del governatore nei modi e termini, che sono prescritti nella presente legge.

Le funzioni di cancelleria sono esercitate in ogni vice-governo da un vice-cancelliere colle stesse norme, obbligazioni e prescrizioni che hanno luogo nelle cancellarie governative secondo le leggi generali.

§. 2. Ogni vice-governatore conosce e giudica in prima istanza tutte le cause civili del suo territorio, che per la natura dell' azione sarebbero di competenza del governatore, quante volte il valore della lite non oltrepassi i cinquanta scudi. Il valore di cinquanta scudi potrà essere determinato

anche col mezzo indicato nel § 2. della Notificazione 11 Marzo 1854.

§. 3. Il vice-governatore conosce pure e giudica fino a qualunque somma

1. Le cause concernenti le provvisioni alimentari a forma de' §§. 513 e seguenti del vigente regolamento legislativo e giudiziario, forma l'eccezione di cui al § 518.

2. Le cause di mercedi a forma dei §§ 519 e 550.

3. Le cause di danno dato a forma dei §§ 521 e seguenti.

4. Le controversie che possono insorgere nelle fiere o mercati, a forma del § 1742 num. 3.

§. 4. Nella procedura civile innanzi al vice-governatore, si osservano le forme che sono prescritte dal § 505.

Ciò nondimeno nelle cause maggiori di dieci seudi, e promosse per un titolo diverso da quello di alimenti o mercedi le sentenze definitive debbono sempre esprimere le ragioni di decidere.

Nelle cause stesse si procede agli esami testimoniali con le norme fissate nei §§ 501, e 674 e seguenti: dispensata la notifica di cui al § 690.

Tiene luogo di notifica un semplice intimo contenente nell'atto stesso la chiamata all'udienza. Altrettanto si osserva nei casi di posizioni, giuramenti, perizie ed accessi giudiziari, che abbiano luogo nelle cause sovraenunciate.

§. 5. Nei giudizi civili pendenti innanzi al vice governatore la facoltà concessa all'attore dal § 549 di restringere cioè, riformare, od ampliare la sua

domanda senza punto cumbiare la sostanza ed il genere dell'azione promossa, compete sempre in qualunque stato di causa prima della sentenza definitiva, e può esercitarsi anche per mezzo di dichiarazione emessa in udienza e registrata nel giornale.

§. 6. La facoltà di riformare la domanda in qualunque stato di causa, di cui nel paragrafo precedente, rimane estesa a tutti i giudizi che si promuovono innanzi ai governatori ed altri giudici singolari, ogni volta che si tratti delle cause enunciate nei paragrafi 2 e 3 della presente legge.

§. 7. Nei giudizi civili innanzi ai vice-governatori non è ammessa l'opera del procuratore all'effetto di comprenderne le funzioni nella tassa delle spese a carico della parte soccombente: salvo il disposto dei §§ 493 494 e 1730 del regolamento legislativo e giudiziario intorno alla facoltà di farsi rappresentare da semplici mandatari.

§. 8. Il vice-governatore esercita nel territorio del suo vice-governo la giurisdizione volontaria, quando il valore dedotto in contratto non eccede la somma di scudi cinquanta, a termini dei §§. 19 e seguenti della notificazione 11 Marzo 1851.

§. 9. Il vice-governatore conosce e giudica in prima istanza le cause criminali pei titoli contemplati dai §§ 1 2 e 3 dell'articolo 118 e degli articoli 122 123 268 328 329 330 del vigente regolamento penale: non che pei furti campestri ~~fino~~ alla somma di scudi venti.

Per quest'ultimo titolo procede a forma del vigente regolamento di procedura criminale quando

il valore del furto supera gli scudi cinque: non superando questa somma procede in via di polizia a forma dell'editto 30 Luglio 1855.

§. 10. L'appello dalle sentenze appellabili pronunziate dal vice-governatore, tanto in giudizio civile, quanto in giudizio criminale, si porta al tribunale civile e criminale della provincia.

§. 11. Il vice-governatore procede in via criminale fino alla sentenza *esclusiva* negli altri delitti di titolo pretoriale avvenuti nel suo territorio, sotto la dipendenza e direzione del governatore, cui spedisce gli atti ultimati pel relativo giudizio.

§. 12. Assume ancora l'iniziativa de' processi pei delitti maggiori avvenuti nel suo territorio, in ciò che riguarda gli atti di urgenza appena commesso il delitto.

Assume le incolpazioni e le prove della generica: apprende i corpi di delitto: esamina immediatamente i testimoni trovatisi presenti al delitto o ad atto prossimo: assicura la persona dei presunti colpevoli, mettendoli in luogo di custodia, fino a che il giudice istruttore della causa, o il capo del tribunale converta la custodia medesima in arresto definitivo rilasciandone l'opportuno mandato, o ne ordini la dimissione con quelle cautele e riserve che crederà del caso.

Appena provveduto alle misure di urgenza, ragguaglia di tutto immediatamente il governatore coll'invio degli atti relativi.

Dopo ciò il vice-governatore si astiene da ogni atto ulteriore, al quale non può procedere che

in seguito di legittima requisitoria in sussidio di giustizia.

§. 13. Gli atti primordiali relativi a delitti di titolo maggiore, assunti dal vice-governatore in via d'urgenza, e nei limiti assegnati dal paragrafo precedente formano parte integrale della procedura giudiziale, restando in arbitrio del giudice istruttore il reiterarli in progresso di causa se, e come erederà espediente.

Gli atti medesimi hanno per tutti gli effetti lo stesso valore, come se provenissero direttamente dal governatore, o altro giudice istruttore della causa.

§. 14. Assume inoltre tutti quegli altri atti che gli vengono commessi in sussidio di giustizia dal proprio governatore tanto direttamente, quanto in seguito di requisitorie dei magistrati competenti.

§. 15. Spetta al vice-governatore l'esecuzione dei regolamenti e delle misure di polizia governativa nel rispettivo territorio, sotto la direzione del governatore locale, cui deve rivolgersi in ogni caso straordinario, dando ragguaglio dei provvedimenti presi in via d'urgenza, onde attenersi in seguito alle sue istruzioni.

§. 16. La giurisdizione attribuita alla magistratura comunale ed al suo capo dall'editto 24 Novembre 1850, sia per la procedura civile economica, sia per i giudizi di contravvenzione ai regolamenti di polizia municipali urbana e rustica si esercita dal vice-governatore fino alle nuove disposizioni, colle quali sia definitivamente provve-

duto all' esercizio attuale dell' una e dell' altra giurisdizione.

§. 17. Il vice-governatore esercita intanto la giurisdizione economica a forma dei §§ 1709 e seguenti del regolamento giudiziario, fermo il disposto del § 397 dell' editto 17 Dicembre 1834 sulla percezione de' relativi emolumenti.

§. 18. Nei giudizi di contravvenzione ai regolamenti di polizia municipale, procede fino a nuove disposizioni nei modi attualmente in vigore, applicando le pene comminate nei medesimi regolamenti debitamente promulgati ed approvati dall' autorità governativa.

§. 19. Non ostante la giurisdizione attuale conferita al vice-governatore, il governatore conserva la giurisdizione abituale in tutto il territorio del vice-governo.

Quanto alla competenza delle cause civili è sempre applicabile alla giurisdizione del governatore il disposto del § 4. della notificazione 11 Marzo 1854.

Nelle cause criminali non è mai motivo di nullità per difetto di giurisdizione l' essersi assunto direttamente dal governatore, nel territorio del vice governo, alcuno di quegli atti che la presente legge deferisce alla giurisdizione del vice-governatore.

§. 20. In ogni caso di legittima assensione del vice-governatore le cause si devolvono di pieno diritto alla cognizione del governatore.

Negli altri casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento del vice-governatore, subentra parimenti la giurisdizione del governatore; il

quale, presi gli opportuni concerti coll'autorità superiore, provvede secondo i casi, sia richiamando gli atti alla sua cancellaria, sia accedendo straordinariamente alla residenza del vice-governo per l'esercizio della giurisdizione medesima.

§. 21. Ogni governatore esercita il diritto di vigilanza sul regolare andamento dei vice-governi compresi nella sua giurisdizione.

A quest'effetto ogni vice-governatore tiene ordinaria e regolare corrispondenza col rispettivo governatore; e solo per suo mezzo si rivolge in cose d'ufficio alle autorità superiori, salvo il caso che sia da quelle direttamente interpellato.

§. 22. Erigendosi un vice-governo in qualche comune compreso nel distretto del capo luogo della provincia, il vice-governatore avrà la stessa giurisdizione e le stesse attribuzioni che sono determinate nella legge presente: nel caso dei paragrafi 12 13 e 14 corrisponderà direttamente col capo del tribunale: nella parte governativa e politica a forma del paragrafo 15 avrà immediatamente dipendenza dall'autorità governativa del capo luogo: in tutto il resto conserverà coll'assessor legale, o giudicante del capo luogo medesimo quelle stesse relazioni che la presente ha stabilite fra gli altri vice-governatori, e i governatori rispettivi.

§. 23. Due o più comuni potranno richiedere ed ottenere d'essere aggregati in un solo vice-governo; quante volte dipendano da un medesimo governo principale.

In questi casi uno speciale regolamento, da pubblicarsi nell'atto dell' erezione del vice-governo, determinerà le norme che saranno dettate dalle circostanze locali per l'esatta esecuzione della presente legge. Fisserà inoltre la residenza ordinaria del vice-governatore in uno de' comuni aggregati, e l'accesso periodico di questo magistrato ad ognuno degli altri comuni, a meno una volta la settimana all'effetto di esercitare sul luogo la giurisdizione attribuitagli dai paragrafi 2, 3, 8, 9 e 16.

Oltre gli accessi periodici, di cui sopra, ogni vice-governatore dovrà accedere straordinariamente ad ogni luogo compreso nel territorio del vice-governo, secondo i bisogni che possano manifestarsi, specialmente nei casi dei §§ 12 14 e 15.

Disposizioni transitorie

§. 24. Le cause civili e criminali spettanti alla cognizione e al giudizio del vice-governatore, che al giorno della prima istallazione di questo magistrato si troveranno già introdotte presso il governo principale, ovvero presso l'assessorato legale, o la giurisdizione del capo-luogo saranno conosciute e giudicate dal governatore, assessore legale, o giudice.

§. 25. Le procedure pretoriali già iniziate, che a termini del precedente paragrafo 11 spetterebbero al vice-governatore per la compilazione degli atti, potranno egualmente essere ultimate dal governatore, o rimesse al vice-governatore per la pro-

secuzione fino alla sentenza *esclusiva*, secondo il prudente arbitrio dello stesso governatore.

Monsignor Ministro dell' interno è incaricato dell' esecuzione della presente.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 30 Ottobre 1856.

G. CARD. ANTONELLI

E D I T T O

GIACOMO della S. R. C. Cardinal ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ecc.

Nello scopo di favorire la fabbricazione della birra nell' interno della città di Roma, e nell' intendimento inoltre di meglio guarentire la esigenza del dazio, non abbastanza tutelato dal sistema ora vigente delle composizioni, inteso il Consiglio de' Ministri, e riportata la Sovrana approvazione, si dispone che, a similitudine di quanto trovasi già stabilito pel vino prodotto nelle vigne interne, il dazio di consumo sulla birra, che si fabbrica entro la città di Roma sia ridotto a bajocchi trentacinque per ogni barile.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato 11 Novembre 1856.

G. CARD. ANTONELLI

E D I T T O

*GIACOMO della S. R. C. Card. ANTONELLI, Diacono di
S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro
Signore PAPA PIO IX Segretario di Stato ec.*

Riconosciutasi insufficiente la interna produzione delle acquavite e spiriti a sopperire ai bisogni del consumo, la SANTITÀ DI NOSTRO Signore, sulla proposta di Monsignor Tesoriere generale Ministro delle finanze, avuto il parere della Consulta di Stato per le finanze stesse, ed inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome le seguenti modificazioni daziarie, le quali avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente Editto.

Art. 1. Il dazio doganale d' introduzione delle acquavite, e spiriti esteri viene ridotto fino a nuova disposizione dagli scudi quattro a scudi due le cento libbre lorde.

Art. 2. Il dazio doganale d' introduzione dei Rhum, Rach, e dei spiriti detti di Assenzie, Cognac, Kirchwasser e simili dagli scudi due e bajocchi cinquanta, viene equiparato a quello delle acquavite e spiriti come sopra in scudi due le cento libbre lorde.

Art. 3. Nulla viene innovato quanto alla percezione delle tasse di consumo ora vigenti sui suddetti liquidi.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 19 Novembre 1856.

G. CARD. ANTONELLI.

Dispaccio della Segreteria di Stato

La SANTITA' DI NOSTRO Signore volendo dare alle milizie pontificie una luminosa prova di Sua Sovrana soddisfazione, per la zelante opera, che esse prestano al pubblico buon servizio, e porgere insieme alle medesime un ulterior motivo d'incoraggiamento ad azioni di merito, inteso il parere del Consiglio dei Ministri, si è degnata di disporre, che sieno instituite dieci decorazioni cavalleresche con la pensione di scudi cinquanta all'anno per ognuna, e cinquantacinque medaglie speciali di benemerenza, trentacinque delle quali colla singola pensione annua di scudi trenta, e venti con quella di scudi venticinque all'anno.

Di dette onorifiche remunerazioni le prime sono destinate in favore degli ufficiali, e le seconde per i bassi ufficiali e comuni delle diverse armi pontificie, i quali si distingueranno per qualche azione d'importanza riconosciuta utile dal governo. Esse saranno conferite dalla stessa SANTITA' SUA.

È stabilito, che l'enunciate pensioni sieno dovute in favore de' concessionarii, se ufficiali sino a che conseguiscano una promozione di grado, con aumento di soldo tale, che superi la pensione di scudi cinquanta; se bassi ufficiali o comuni, sino alla loro promozione ad ufficiali.

Si partecipa questo nuovo tratto di Sovrana munificenza al Sig. Ministro delle Armi, affinché si compiaccia egli di comunicarlo ai corpi militari da lui dipendenti, sicuri che raddoppieranno essi l'impegno per corrispondere alle provvide cure del S. Padre.

Dalla Segreteria di Stato 8 Dicembre 1856.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della Santa Romana Chiesa Card. ANTONELLI,
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di
Stato ec.*

A togliere ogni incertezza nel commercio degli olii di olive, al cui prodotto si mostra purtroppo sfavorevole l'attuale stagione, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è benignamente degnata di ordinare, siccome noi, nel Sovrano Suo Nome ordiniamo; che ferma la proibizione della estrazione di detto genere dallo Stato, ne sia permessa l'introduzione senza pagamento di dazio doganale sino a nuova disposizione.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 18 Dicembre 1856.

G. CARD. ANTONELLI

INDICE

1851

PAGINE

Editto della Segreteria di Stato sulla rappresentanza e sull'amministrazione del Comune di Roma. »	3
Notificazione della Segreteria di Stato sul reciproco trattamento di Bandiera stabilito tra il Governo Pontificio e Toscano »	6
Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si danno disposizioni per reprimere gli insulti recati alla popolazione di Roma, e garantire il libero esercizio di legittime azioni. . . . »	11
Editto della Segreteria di Stato in cui si pubblicano leggi sull' esercizio della giurisdizione contenziosa negli affari amministrativi . . . »	12
Circolare della Segreteria di Stato alle Autorità Ecclesiastiche onde cooperino nel completare l'armata Pontificia. »	18
Editto della Segreteria di Stato col quale si richiamano al pieno loro vigore le leggi sulla rinnovazione delle ipoteche. »	20
Motu-proprio di Sua Santità, in seguito della Convenzione conclusa tra il Plenipotenziario E. mo Sig. Card. Antonelli Segretario di Stato, ed i Plenipotenziarii d'Austria, Modena, Parma e Toscana sulla costruzione della linea di Strade Ferrate da Piacenza a Parma e Regio, e da Mantova per Regio, Modena, Bologna, Pistoia e Prato. »	21
Editto della Segreteria di Stato col quale si ordina la surrogazione di una nuova carta moneta per rimanere in circolazione come moneta legale.»	36
Editto della Segreteria di Stato col quale si ordina una sopratassa sulla dativa reale. »	40

Circolare della Segreteria di Stato colla quale si esprime il volere di Sua Santità, che il corpo de' Gendarmi torni nella dipendenza del Card. Segretario di Stato »	41
Motu-proprio di Sua Santità col quale si richiamano all'osservanza i regolamenti esistenti nella Biblioteca Vaticana coll'aggiunta di altre provvidenze. »	42
Editto della Segreteria di Stato sulla tassa postale mediante l'apposizione de' segnali denominati « bolli franchi » »	52
Editto della Segreteria di Stato col quale si accorda la preroga per la rinnovazione delle ipoteche »	55
Notificazione della Segreteria di Stato sul trattato concluso tra il Governo Pontificio e quello dei Paesi Bassi rapporto ai legni marittimi nei porti d'ambidue i Stati. »	56
Editto della Segreteria di Stato col quale viene surrogata tanta carta moneta ai boni già esistenti nella provincia di Bologna. »	58

1852

Editto della Segreteria di Stato sull'aumento di un bimestre di dativa e sull'imposizione di altre tasse »	60
Notificazione della Segreteria di Stato sul Trattato concluso il 26 Settembre 1840 fra il Governo della S. Sede e quello del Ré delle Due Sicilie rapporto ai confini territoriali. »	62
Motu-proprio di Sua Santità sulla ricostituzione delle Università e Corporazioni in Roma per qualunque siasi classe di Commercianti ed Artieri. »	73
Notificazione della Segreteria di Stato sulla addizionale Convenzione del Trattato concluso tra la	

- S. Sede ed il Re delle due Sicilie rapporto alla
linea di confine. » 79
- Editto della Segreteria di Stato in cui si stabiliscono le forme da praticarsi nelle vendite contigue, e contemporanee occupazioni de' fondi rustici ed urbani necessari a lavori di pubblica utilità. » 90
- Notificazione della Segreteria di Stato sulla Convenzione postale conclusa tra il Governo Pontificio, e quello di S. M. I. R. A. L'Imperatore d' Austria » 101
- Notificazione della Segreteria di Stato sulla Convenzione tra la S. Sede e l'Imperatore di tutte le Russie per l'eguale trattamento de' legni marittimi nei porti d'ambidue i Stati. . . . » 155
- Notificazione della Segreteria di Stato in cui, in seguito de' patti convenuti nel Concordato tra la S. Sede ed il Re delle due Sicilie, si mette un' apposito elenco de' luoghi che debbano passare da una sotto l'altra giurisdizione d'ambidue i Stati » 160
- Editto della Segreteria di Stato sul dazio del macinato nell'agro Romano. » 164
- Motu-proprio di Sua Santità col quale si stabiliscono delle provvidenze perché l'Università Romana sia posta nell'ordine comune degli altri somiglianti stabilimenti » 165

1853

- Editto della Segreteria di Stato per equiparare i prezzi del sale nelle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. » 170
- Circolare di Segreteria di Stato colla quale si partecipa la riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell' Interno. » 171

- Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si prescrivono le norme pel trasporto delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie dallo Stato Pontificio a quello del Regno delle due Sicilie, e viceversa, in esecuzione della Convenzione 1 Luglio 1852 tra ambedue i Stati. . . . » 172
- Chirografo di Sua Santità in cui si stabiliscono delle modificazioni relative alle famiglie principesche o ducali, ed alcune norme per la Congregazione Araldica. . . . » 175
- Notificazione della Segreteria di Stato sull'aumento di un bimestre di dativa reale e suoi accessori. . . . » 179
- Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si rende di pubblico diritto la Convenzione postale conclusa tra il Pontificio Governo e quello di Francia. . . . » 180
- Editto della Segreteria di Stato in cui si dispone che nelle Zecche di Roma e Bologna sia coniatata una nuova moneta d'oro del valore di uno scudo. . . . » 206
- Editto della Segreteria di Stato in cui si hanno delle predisposizioni intorno alle linee telegrafiche elettriche. . . . » 207
- Editto della Segreteria di Stato col quale si sospende l'estrazione de' cereali dallo Stato all'estero per la via di mare e di terra. . . . » 209
- Notificazione della Segreteria di Stato in cui si proibisce l'estrazione per l'estero de' vini comuni dello Stato » 210
- Notificazione della Segreteria di Stato sulla libera introduzione de' grani, granturco ecc. a tutto Febbrajo 1854. . . . » 211
- Notificazione della Segreteria di Stato in cui si pubblica il Trattato che ebbe luogo tra il Governo Pontificio e quello degli Stati Uniti nelle Isole

- Ione relativo alli legni marittimi e percezione
 de' dazi nei porti di ambedue i Stati . . . » 212
 Notificazione della Segreteria di Stato relativa al
 reciproco trattamento marittimo per le sole
 tasse di navigazione tra il Governo Pontificio
 e quello del Belgio » 216
 Editto della Segreteria di Stato sulla riforma da-
 ziarìa per la provincia di Benevento. . . . » 218
 Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si
 pubblica il reciproco accordo che ebbe luogo
 tra il Governo Pontificio e quello di Sua Mae-
 stà Britannica sui legni marittimi nei porti di
 ambedue i Stati. » 219
 Editto della Segreteria di Stato in cui si ordina alli
 Conservatori delle ipoteche di proseguire a tra-
 sportare d'ufficio le iscrizioni privilegiate. » 223

1854

- Editto della Segreteria di Stato col quale si pre-
 scrive, che i Boni del tesoro cessino di avere
 il corso coattivo » 225
 Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si
 proroga la libera introduzione de' grani, gran-
 turchi ecc. a tutto Aprile 1854 » 227
 Notificazione della Segreteria di Stato in cui si sta-
 biliscono alcune parziali riforme nella proce-
 dura de' giudizi civili. » ivi
 Editto della Segreteria di Stato sull'esonazione della
 tassa imposta nel censimento urbano per le sole
 case di un estimo inferiore alli sc. 200. . » 239
 Editto della Segreteria di Stato col quale i Tribu-
 nali Civili e Criminali di Orvieto sono riuniti
 a quelli di Viterbo. » 240
 Notificazione della Segreteria di Stato in cui si ri-
 porta la ministeriale dichiarazione del Trattato

- concluso tra la S. Sede ed il Re delle due Sicilie per l'eguale trattamento de' legni marittimi nei porti de' rispettivi Stati. . . . » 242
- Notificazione della Segreteria di Stato colla quale anche per l'anno 1854 è mantenuto l'aumento del bimestre di dativa reale e suoi accessori. » 246
- Notificazione della Segreteria di Stato nella quale si dichiara concluso un'eguale trattamento dei legni marittimi fra il Governo Pontificio e quello delle città Anseatiche. . . . » 247
- Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si rende pubblica la Convenzione conclusa tra Sua Santità, e S. M. il Re delle due Sicilie sulla regolare corrispondenza telegrafica fra ambedue i Stati limitrofi. . . . » 249
- Editto della Segreteria di Stato su i dazi doganali d'introduzione. . . . » 261
- Notificazione della Segreteria di Stato in cui si proibisce l'estrazione de' vini comuni dello Stato all'estero. . . . » 265
- Editto della Segreteria di Stato contenente sospensione dell'estrazione de' cereali di qualunque specie. . . . » 266

1855

- Chirografo della Santità di Nostro Signore Pio Papa IX relativo al Triregno donato da S. M. Cattolica Isabella II. . . . » 269
- Editto della Segreteria di Stato col quale viene restituita l'intera franchigia alle città e porti di Ancona e Civitavecchia. . . . » 273
- Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si permette anche ai privati potersi servire dei telegrafi elettrici. . . . » 274
- Editto della Segreteria di Stato su di alcune disposizioni e modificazioni daziarie. . . . » 277

- Editto della Segreteria di Stato relativo all'estin-
 zione de' crediti verso l'erario. » 288
 Editto della Segreteria di Stato portante straordina-
 rie disposizioni per porre freno al delitto di
 furto, ossia il borseggio. » 291
 Editto della Segreteria di Stato sul contrabbando pel
 divieto dell'estrazione de' cereali. » 294
 Trattato concluso tra il governo della S. Sede e
 quello Estense per stabilire ed attivare nei
 proprii Stati la corrispondenza telegrafica. . . » 297
 Notificazione della Segreteria di Stato sul divieto
 dell'estrazione delle uve, mosto, vini comuni ec. » 303
 Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si
 permette l'introduzione de' vini comuni e spiriti
 nello Stato » 304

1856

- Chirografo della Santità di Nostro Signore Pio Papa IX
 per il regolare andamento del Pio Istituto fondato
 dalla medesima Santità Sua nella Vigna Pia. » 305
 Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si
 dichiara conclusa e ratificata la convenzione tra
 Sua Santità e il Gran Duca di Toscana per
 reprimere il contrabbando ed agevolare il com-
 mercio. » 307
 Notificazione della Segreteria di Stato per l'esper-
 tazione all'estero del formentone ec. » 316
 Editto della Segreteria di Stato in cui si ordina che
 debbano cessare le misure eccezionali rapporto
 all'estrazione dei cereali. » ivi
 Editto della Segreteria di Stato su di alcune dispo-
 sizioni daziarie. » 318
 Notificazione della Segreteria di Stato relativa al-
 l'attivazione e rettificazione del catasto nella Se-
 zione delle Marche. » 328

- Notificazione della Segreteria di Stato sull'introduzione nello Stato degli Spiriti col relativo dazio. » 330**
Editto della Segreteria di Stato con cui si proibisce l'estrazione de' cereali colla libera circolazione de' medesimi nell'interno dello Stato. . . » 337
Editto della Segreteria di Stato col quale si stabiliscono leggi relative alle strade ferrate dello Stato Pontificio. » 338
Chirografo di Sua Santità sull'eredità libera del defonto Card. Albani. » 346
Notificazione della Segreteria di Stato relativa alla convenzione tra la S. Sede e l'Imperatore d'Austria per la reciproca trasmissione de' dispacci telegrafici dalla parte di Ferrara. . . . » 352
Notificazione della Segreteria di Stato relativa al bollo proporzionale. » 357
Notificazione della Segreteria di Stato colla quale si proibisce l'esportazione delle uve ec. . » 359
Notificazione della Segreteria di Stato colla quale varie Comuni vengono erette in Vice-governi. » 361
Editto della Segreteria di Stato relativo al dazio consumo della birra per la città di Roma. . » 369
Editto della Segreteria di Stato relativo al dazio d'introduzione de' Spiriti, Acquavite, Rhum ec.» 370
Dispaccio della Segreteria di Stato col quale vengono disposte delle onorifiche decorazioni cavalleresche. » 371
Notificazione della Segreteria di Stato colla quale, restando ferma la proibizione di estrarre l'olio d'oliva dallo Stato, se ne permette l'introduzione senza dazio. » 372
-





